



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 01

L'anno 2018 addì 25 del mese di ottobre alle ore 10:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 2932 del 17 ottobre 2018

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Passaggio consegne alla nuova consiliatura;
- 2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) Mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi (Relatore il Presidente);
- 4) Modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese (Relatore il Consigliere Segretario);
- 5) Attrezzature in comodato d'uso (Relatore il Consigliere Segretario);
- 6) Elementi di supporto per le attività del Consigliere Nazionale (Relatore il Presidente);
- 7) Istituzione dei Gruppi di Lavoro (Relatore il Presidente);
- 8) Incarichi e deleghe di rappresentanza ai Consiglieri Nazionali (Relatore il Presidente);
- 9) Ratifica e concessione patrocini (relatore il Consigliere Segretario);
- 10) Comunicazioni dei Consiglieri Nazionali;



11) Varie ed eventuali

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

# Omissis

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

ai voti unanimi resi palesi nei modi di legge

**DELIBERA N. 1/1 del 25 ottobre 2018**

1. di approvare la decisione di organizzare una Assemblea dei Presidenti – la 70<sup>a</sup> - per il giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle 16:00 in una sede ancora da individuare;
2. di approvare le spese necessarie per la migliore riuscita dell'evento, mantenendo i costi in linea con quanto sostenuto in occasioni analoghe; in particolare per la colazione di lavoro si approva la spesa di 28 euro a persona e per la sala, senza servizi accessori, si approva la spesa di euro 2.500.
3. di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

# Omissis

\*\*\*\*\*

**Punto 3) Mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi**

(Relatore il Presidente);

Viene illustrata la proposta del **Presidente** che riguarda il Mansionario interno sugli adempimenti e sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi Suggerisce alcune modifiche al precedente testo (che qui di seguito viene riportato nella sua nuova stesura), sottoponendole alla



riflessione e al giudizio dei Consiglieri Nazionali

<<MANSIONARIO INTERNO SUGLI ADEMPIMENTI E SUL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI SUOI ORGANISMI

TITOLO I

CONSIGLIO NAZIONALE

Art 1 – Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente, di norma una volta al mese

Art 2 – Le sedute del Consiglio Nazionale si svolgono di norma in Roma nella propria sede, tuttavia possono essere indette anche in altro luogo

Art 3 – La convocazione sarà inviata all'indirizzo dei Consiglieri Nazionali con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata a mezzo e-mail, o altra modalità tracciabile e dovrà indicare il luogo, la data, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno

In casi di particolare urgenza o di conferma di riunioni già programmate l'invio dell'ordine del giorno potrà essere effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, entro il termine di giorni cinque sulla data stabilita

Art 4 – La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale può essere avanzata al Presidente, a mezzo e-mail o altra modalità tracciabile, al domicilio del CNPI, da almeno cinque Consiglieri, specificando gli argomenti da trattare.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, decorso il termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta di convocazione, il Consiglio Nazionale può essere convocato dai cinque Consiglieri nei modi di cui agli artt 2 e 3.

Art 5 – Delle sedute viene redatto verbale sintetico, a cura del Presidente e Consigliere Segretario, che viene portato all'approvazione nella seduta successiva.

Art 6 – Il Consiglio Nazionale convoca su base semestrale, oppure ogni qualvolta si renda necessario, riunioni consultive con le rappresentanze regionali o interregionali di Categoria.

Il Consiglio Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario, convoca assemblee consultive con le rappresentanze di tutti gli organismi territoriali della Categoria; le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento delle assemblee dei presidenti vigente al momento della convocazione.

Inoltre, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, periodicamente e, comunque, in sede di approvazione del bilancio, definisce:

- gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- assegna al Segretariato Generale una quota parte del Bilancio del Consiglio Nazionale, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti attribuiti alla responsabilità dei suoi uffici e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati, indicando i singoli capitoli di spesa

TITOLO II

GRUPPI DI LAVORO

Art 7 – L'attività del Consiglio Nazionale può essere svolta con l'ausilio di Esperti, normalmente segnalati dai territori, nei settori di competenze professionali e/o aree tematiche da nominare all'interno di Gruppi di Lavoro secondo necessità-



Un Consigliere Nazionale ricopre la funzione di Coordinatore del Gruppo e lo presiede

Viene quindi istituito dal Consiglio Nazionale un elenco di esperti suddiviso tra le varie competenze professionali e/o aree tematiche all'interno del quale il Consigliere Coordinatore può utilizzare fino a tre Esperti Operativi per lo svolgimento delle attività affidate al Gruppo di Lavoro assegnato

I Gruppi di Lavoro sono istituiti con delibera di Consiglio Nazionale

Alle riunioni dei Gruppi partecipano i Consiglieri Nazionali che siano stati motivatamente invitati dal Coordinatore

Art 8 – Nel caso ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Nazionale potrà, in qualsiasi momento, sostituirne i Componenti

Art 9 – I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore, d'intesa con il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga funzionale alla propria attività e comunque di norma due volte l'anno, tramite e-mail o altra modalità tracciabile, che rechi il luogo, il giorno e l'ora, nonché l'ordine del giorno della seduta, da inviare con almeno dieci giorni di anticipo

I Gruppi di Lavoro possono essere convocati, in caso di motivata urgenza, dal Coordinatore o dal Presidente, con un preavviso di 5 giorni

Qualora la convocazione sia inoltrata direttamente al Componente del Gruppo di Lavoro, una copia va comunque inviata all'Ordine di appartenenza

I Gruppi di Lavoro si riuniscono presso la sede del Consiglio Nazionale e, se richiesto da particolari circostanze, in altre sedi. Ai fini di un contenimento dei costi relativi agli spostamenti, va sempre data priorità allo svolgimento delle riunioni per via telematica

È compito dei Gruppi di Lavoro svolgere tutte le necessarie incombenze del settore assegnato nell'interesse della Categoria, nell'ambito dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale, in particolare:

- supportano l'attività del CNPI per la formulazione dei pareri sui progetti di legge e regolamenti;
- supportano l'attività del CNPI sull'interpretazione delle norme di legge e di regolamento;
- formulano proposte per le specifiche attività del perito industriale;
- collaborano alla realizzazione dei progetti e programmazioni deliberate dal consiglio

Art 10 – Delle riunioni deve essere steso un verbale, a cura del Coordinatore, da conservare nell'archivio del Segretariato Generale

Art 11 – Le proposte avanzate dai Gruppi di Lavoro sono sottoposte all'attenzione del Consiglio Nazionale il quale si esprime in merito. In caso di accoglimento darà concreta attuazione alle proposte, nel rispetto dei programmi e degli obiettivi precedentemente definiti

Art 12 – Per programmare l'attività economica del Consiglio Nazionale, ogni Coordinatore deve presentare il preventivo di spesa per la funzionalità del proprio Gruppo, giustificato da un programma di lavori che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale

Art 13 – Al termine dell'attività o almeno annualmente il Coordinatore deve presentare una relazione scritta riepilogativa sul programma e sulle attività del proprio Gruppo

Sulla stessa si pronuncerà il Consiglio Nazionale

L'assenza della relazione rappresenta un giustificato motivo di decadenza del Coordinatore



Art 14 – Il Coordinatore può disporre dell'utilizzo dei Consulenti esterni esclusivamente tramite il Presidente o il Consigliere Segretario

### TITOLO III

#### PRESIDENTE NAZIONALE

Art 15 – Ha la rappresentanza della Categoria e del Consiglio Nazionale

Art 16 – Ha la legale responsabilità del Consiglio Nazionale

È delegato alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione

Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione, egli dovrà preventivamente chiedere delibera di Consiglio

Nel caso di comprovata urgenza egli può agire dopo aver consultato i Consiglieri Nazionali

Le decisioni e l'operato in regime d'urgenza sono sottoposti a ratifica dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile

Art 17 – Per una conduzione collegiale del Consiglio Nazionale informa lo stesso ed è informato su ogni azione e attività che riguardi la Categoria

Art 18 – Convoca il Consiglio, di norma, una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo giudichi opportuno

La convocazione dovrà essere effettuata nei modi di cui all'art 3

Art 19 – Cura i rapporti con gli organi nazionali e comunitari e con gli altri Enti e istituzioni che di volta in volta si rendessero necessari e, ove possibile, in caso di incontri, predispone la partecipazione di altri componenti del Consiglio Nazionale

Per i rapporti con le Regioni ordinarie e speciali, per gli argomenti di legislazione concorrente che andassero ad incidere con le attività e le competenze dei Periti Industriali, egli si farà coadiuvare dai rappresentanti territoriali di categoria che appartengono alla Regione e/o Province Autonome con la quale tenere i rapporti

Art 20 – Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale

Art 21 – È informato costantemente da tutti i Consiglieri Nazionali, nonché dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di ogni rapporto o azione operata, relativamente ai problemi trattati

Art 22 – Può delegare i Componenti del Consiglio Nazionale per partecipare a riunioni riguardanti interessi e problemi della Categoria

Art 23 – Dispone dell'utilizzo dei Consulenti esterni e ne stabilisce le priorità nello svolgimento della loro attività in accordo con il Consigliere Segretario

Art 24 – Effettua tramite il Consigliere Segretario e il Direttore del Segretariato, l'evasione della corrispondenza, interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro, i singoli Consiglieri Nazionali o direttamente il Segretariato

### TITOLO IV

#### VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Art 25 – Ha il compito di coadiuvare il Presidente e di assumerne le funzioni in sua assenza o impedimento

Art 26 – Informa tempestivamente il Presidente del suo operato

### TITOLO V

#### CONSIGLIERE SEGRETARIO



Art 27 – È il Consigliere Nazionale che si fa tramite delle volontà del Consiglio Nazionale e ne cura la regolare esecuzione Per le attività che coinvolgono la struttura operativa del Segretariato opera in coordinamento con il Dirigente del Segretariato Generale

Art 28 – Cura i verbali ed i relativi allegati delle sedute del Consiglio Nazionale assieme al Presidente, e, se possibile, ne trasmette copia ai singoli Consiglieri contestualmente all’invio della convocazione della successiva seduta del Consiglio Nazionale

Art 29 – È informato dei lavori dei Gruppi di Lavoro e fornisce ai Coordinatori ogni corrispondenza e notizia pervenuta al Consiglio Nazionale riguardante l’attività e la competenza dei Gruppi di Lavoro stessi

Art 30 – Coadiuvava il Presidente nell’evasione della corrispondenza interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro o i singoli Consiglieri Nazionali

Art 31 – Segue la stampa e gli atti parlamentari d’interesse della Categoria e tiene costantemente informati il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri Nazionali delegati per competenza

Art 32 – Riferisce al Consiglio sull’andamento della riscossione dei contributi da parte dei Collegi, sollecita il pagamento ai ritardatari e propone le azioni idonee nei confronti dei morosi

Art 33 – Cura le richieste di rimborso dei Consiglieri, le fatture relative alla gestione degli Uffici del Consiglio Nazionale, gli stipendi del personale dipendente, le parcelle dei Consulenti esterni e le trasmette al Presidente, che provvede alla liquidazione

Art 34 – Cura la contabilità del Consiglio Nazionale per la formulazione dei bilanci e per la verifica periodica attuativa

## TITOLO VI

### CONSIGLIERE NAZIONALE

Art 35 – Opera nell’interesse della Categoria

In caso di delega ufficiale, su specifici argomenti, agisce in rappresentanza del Consiglio Nazionale

Agisce in stretto coordinamento con il Presidente sulle problematiche che non sono oggetto di specifiche deleghe

Art 36 – Dei suoi spostamenti per incontri con le rappresentanze del proprio Ordine d’iscrizione informa il CNPI non maturando il diritto a percepire né la diaria né il rimborso spese.

Dei suoi spostamenti per incontri presso gli Ordini territoriali informa il Presidente del CNPI maturando unicamente il diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute.

Dei suoi spostamento per incontri in rappresentanza del CNPI, fuori dalla sede del CNPI, dev’essere preventivamente autorizzato dal Presidente maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese.

Per le attività svolte presso la sede del CNPI comunicherà preventivamente alla segreteria la propria presenza maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese.

Art 37 – Informa tempestivamente il Presidente del suo operato e redige relazione scritta, anche sintetica, per ogni attività svolta Può proporre al Presidente argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta di Consiglio Nazionale



Art 38 – Può disporre dell'utilizzo dei Consulenti esclusivamente tramite il Presidente o il Consigliere Segretario

TITOLO VII

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art 39 – Il Presidente, Il Vice Presidente, il Consigliere Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza con il compito di predisporre, coadiuvati dal Dirigente del Segretariato Generale, la fase istruttoria di ogni argomento che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Nazionale

Art 40 – Detta istruttoria, normalmente, è messa a disposizione dei Consiglieri contestualmente all'invio della convocazione al fine di offrire una maggiore conoscenza sugli argomenti in discussione. In ogni caso la documentazione di supporto all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta

>>

Al termine, dopo ampio dibattito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 2/1 del 26 ottobre 2018**

- 1) di approvare il nuovo testo del “Mansionario interno sugli adempimenti e sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi Organismi”, riportato in narrativa alla presente delibera;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera

3) \*\*\*\*\*

# Omissis

4) \*\*\*\*\*

**Punto 4) Modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese**

(Relatore il Consigliere Segretario);

Dopo l'ampio dibattito che segue chiede che il Consiglio Nazionale riepiloghi in una delibera tutte le regole e modalità di liquidazione condivise

Al termine

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

**DELIBERA N 3/1 del 26 ottobre 2018**



- 1) di confermare, con decorrenza 17 ottobre 2018, la cifra di 300,00 euro come diaria per ogni giornata e di 150,00 per ogni mezza giornata di lavoro; resta inteso che, come disciplinato nel mansionario interno sugli adempimenti e sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi Organismi, le riunioni tenute negli Ordini Territoriali non daranno luogo all'applicazione di diaria a meno che il consigliere non partecipi in rappresentanza ufficiale del Consiglio Nazionale;
- 2) di tenere presente che nel calcolare il numero delle giornate che il Consigliere dedica al Consiglio Nazionale, debbono essere ricompresi anche i tempi impiegati negli spostamenti dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- 3) di prevedere un tetto mensile relativo al numero delle diarie rimborsabili, pari a 9 giornate per i consiglieri nazionali e di 12 giornate per i componenti dell'Ufficio di Presidenza; in presenza di un numero di giornate superiore non si darà luogo alla liquidazione di diarie, salvo esplicita autorizzazione del Presidente;
- 4) di addebitare ai Consiglieri Nazionali le eventuali spese eccedenti le cifre sottoriportate, a meno che, per cause di forza maggiore, nonostante l'ausilio della Segreteria Generale del CNPI, siano indisponibili offerte rientranti nei parametri di cui al punto 6), nonché in caso di colazioni di rappresentanza;
- 5) di stabilire che gli Esperti Operativi dei gruppi di lavoro abbiano diritto, oltre al rimborso delle spese per vitto, trasferta e alloggio, ad un gettone di presenza di 150,00 euro al lordo di ogni ritenuta fiscale per ciascuna riunione della propria Commissione di studio, indipendentemente dalla sua durata e dalle modalità di svolgimento;
- 6) di stabilire, per i rimborsi spese, gli importi e i tetti di spesa riportati nella tabella che segue con decorrenza 17 ottobre 2018:

<b>Rimborsi spese</b>		
Spesa massima giornaliera per il vitto	Spesa massima giornaliera per il pernottamento	Rimborso chilometrico per uso auto propria
€ 70,00	€ 140,00	€ 0,65 al km

- 7) di limitare l'uso dell'auto propria ai casi di assenza di efficienti sistemi di trasporto pubblico; nel caso l'uso del mezzo pubblico sia efficiente il rimborso chilometrico per l'uso dell'auto propria non potrà eccedere il costo del trasporto pubblico;
- 8) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera

\*\*\*\*\*





# Omissis

\*\*\*\*\*

## Punto 5) Attrezzature in comodato d'uso

## Punto 6) Elementi di supporto per le attività del Consigliere Nazionale

(Relatore il Consigliere Segretario);

Tenuto conto che il CNPI mette a disposizione dei Consiglieri Nazionali, a richiesta degli interessati e in relazione alle loro esigenze, alcune attrezzature in comodato d'uso (personal computer, notepad, telefono cellulare, contratto telefonico mobile), nonché alcuni elementi di supporto (abbonamenti a riviste e giornali di interesse per la Categoria), affinché possano svolgere al meglio i loro compiti istituzionali e che quindi è opportuno che l'acquisto di tali attrezzature ed elementi di supporto siano a carico del CNPI;

Preso atto delle richieste avanzate dai singoli Consiglieri Nazionali e riportate nella tabella riepilogativa che segue (nella tabella, oltre alle richieste, è considerata anche l'attuale dotazione, l'asterisco posto a fianco della "X" di scelta indica che l'apparato è già in dotazione e quindi non si deve procedere al relativo acquisto, il n.1 posto a fianco della "X" di scelta indica la richiesta per un Notebook nella configurazione Apple Macbook pro I5 ssd 256, il n. 2 posto a fianco della "X" di scelta indica la richiesta per un Notebook nella configurazione Microsoft Windows I7 ssd 256):

Consiglieri Nazionali	NB	SIM	Cellulare	Tablet	Abb giornali
Per Ind Antonio Daniele BARATTIN	X(1)	NO	X	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line
Per Ind Carlo Alberto BERTELLI	X(1)	NO	NO	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, ambiente e sicurezza
Per Ind Stefano COLANTONI	NO	X	X	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line
Per Ind Sergio COMISSO	X(1)	X	X	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, edilizia e territorio
Dott Per Ind Giovanni ESPOSITO	X(*)	X(*)	X(*)	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line
Per Ind Giampiero GIOVANNETTI	X(*)	X(*)	NO	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, edilizia e territorio
Per Ind Claudio GUASCO	NO	X	NO	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, IL SOLE 24 ORE
Per Ind Alessandro MAFFUCCI	X(2)	NO	NO	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, ambiente e sicurezza



Consiglieri Nazionali	NB	SIM	Cellulare	Tablet	Abb giornali
Per Ind Vanore ORLANDOTTI	X	X	X	NO	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line
Per Ind Guido PANNI	X(1)	X	X	X	ITALIA OGGI e Milano Finanza on-line, IL SOLE 24 ORE
Per Ind Antonio PERRA	X(*)	X(*)	X(*)	NO	NO

Oltre a quanto indicato in tabella è stato richiesto un intervento di aumento della memoria nel Notebook privato del Consigliere Colantoni e l'acquisto di quattro hotspot portatili dotati di SIM dati, mentre i numeri relativi alle Sim richieste dai consiglieri Comisso, Orlandotti e Panni saranno trasferite da un contratto preesistente.

Dopo ampio dibattito;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

A voti unanimi resi palesi nei modi di legge,

**DELIBERA N 4/1 del 26 ottobre 2018**

- 1) di procedere all'evasione delle richieste avanzate dai Consiglieri Nazionali così come riportato in narrativa;
- 2) di procedere all'acquisto attraverso procedura comparativa; la spesa complessiva stimata sulla scorta delle informazioni di mercato disponibili è di circa 9.500 euro;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera

\*\*\*\*\*

# Omissis

\*\*\*\*\*

*Alle 13:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*

LCS



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 02

L'anno 2018 addì 15 del mese di novembre alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 3140 del 7 novembre 2018

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n. 1;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) nomina del nuovo Direttore Responsabile della rivista telematica "OPIFICIUM", registrata presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 09/02/2016 (relatore il Presidente);
- 4) incarichi e deleghe di rappresentanza ai Consiglieri Nazionali (Relatore il Presidente);
- 4bis) nomina Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opificium (Relatore il Presidente);
- 5) istituzione dei Gruppi di Lavoro (Relatore il Presidente);
- 6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP (relatore il Consigliere Segretario);
- 7) ratifica e concessione patrocini (relatore il Consigliere Segretario);
- 8) varie ed eventuali.



\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

**omissis**

\*\*\*\*\*

**3) nomina del nuovo Direttore Responsabile della rivista telematica “OPIFICIUM”, registrata presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 09/02/2016**

Il Presidente Claudio Guasco fa presente della necessità di nominare il nuovo Direttore Responsabile del periodico telematico bimestrale OPIFICIUM, registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 09/02/2016, nella persona di Claudio Guasco, nato a Cuneo il 26/10/1955 e residente in Via Beppino Nasetta n° 5 – Cuneo in quanto nuovo Presidente del Consiglio Nazionale.

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 04/02 del 15 novembre 2018**

1) di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico telematico bimestrale OPIFICIUM, registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 09/02/2016, nella persona di Claudio Guasco, nato a Cuneo il 26/10/1955 e residente in Via Beppino Nasetta n° 5 – Cuneo.

\*\*\*\*\*

**L’anno 2018 addì 16 del mese di novembre alle ore 9.00** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 3140 del 7 novembre 2018 con le stesse presenze del giorno precedente.

**4) incarichi e deleghe di rappresentanza ai Consiglieri Nazionali**

**4bis) nomina Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opificium**

**5) istituzione dei Gruppi di Lavoro**

\*\*\*\*\*

**Omissis**

\*\*\*\*\*



Al termine dell'approfondito dibattito,  
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 05/02 del 16 novembre 2018**

1) di approvare la costituzione dei gruppi di lavoro e la designazioni dei delegati e dei delegati in affiancamento sia dei gruppi di lavoro che delle unità di missione operativa e delle deleghe di rappresentanza in enti esterni così come riportato nella tabella che segue che è, pertanto, parte integrante della presente delibera:

X = TITOLARITA' ISTITUZIONALE V = VICE - IN SOSTITUZIONE D = DELEGA PRINCIPALE DA = DELEGA AFFIANCAMENTO		GUASCO	COMISSO	GIOVANNETTI	PANNI	MAFFUCCI	BERTELLI	PERRA	ESPOSITO	COLANTONI	BARATTIN	ORLANDOTTI
<b>UNITÀ DI MISSIONE OPERATIVA</b>												
COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA		X	V	X								
R.P.T. - RETE PROFESSIONI TECNICHE	Deleghe di volta in volta su aspetti specifici delle commissioni R.P.T.	X	V	X								
UNIVERSITA' E ORIENTAMENTO – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI TERRITORIO	Collaboratori esterni: PILIA	X	D	X				D	D			
LEGISLAZIONE DI CATEGORIA E RIFORMA ELETTORALE – REGOLAMENTI DI CATEGORIA		X	V	D				D			D	
RIFERIMENTI E COLLEGAMENTI RAPPORTI CON L'EUROPA		X	V	X	D			D				
ATTIVITA' ORGANISMI TERRITORIALI	Linee Guida attività a sostegno Organismi Territoriali, Aggregazione segreteria, Banca dati informativa, Formazione Dirigenti di Categoria e personale	X	V	D								D
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI RICONOSCIUTE E SETTORE PROFESSIONALE NON REGOLAMENTATO – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COORDINAMENTO ENTI NORMATORI E CERTIFICATORI – ACCREDIA – UNI – CEI		X	V		D		D			D		
FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITI SOGGETTI FORMATORI – OTTIMIZZAZIONE RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI		X	D	X					D			
INIZIATIVE ATTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DEL PERITO INDUSTRIALE E VISIBILITA' DELLA CATEGORIA – COMUNICAZIONE COMITATO DI REDAZIONE	In collaborazione con la Fondazione Opificium	X	D	X			D					D
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CONSIGLI DI DISCIPLINA – UNIFORMITA' REGOLAMENTARE		X	V	D		D						D
RAPPRESENTANZA IN ENTI ESTERNI	UNI: D'Agostin Vicepresidente (non sostituibile – Scadenza aprile 2020)				D							
	ACCREDIA - RM				DA					D		
	CATASTO (Agenzia delle Entrate)							DA			D	
	Ministero Interno C.C.T.S. – (Presenza in qualità di rappresentante categoria)					D	DA					
	C.E.I.				D					DA		
	CONFERENZA DEI SERVIZI – Ministero Giustizia			DA				D				
	A.N.A.C.							DA			D	
	I.N.U. – Istituto Nazionale Urbanistica (Presenza in qualità di Socio) - RM							DA			D	
	C.T.I. (Consigliere CdA) - MI				D							
	I.T.A.C.A. – Istituto per la Trasparenza e Aggiornamento per la Certificazione Appalti - RM									D	DA	
	ABI – TECNOBORSA – RM							D			DA	
	PROSIEL (Sistema Italiano Promozione Cultura dell'Uso Sicuro Energia Elettrica) – MI				D					DA		
<b>ATTIVITA' A SUPPORTO DEL C.N.P.I. (con gruppi di lavoro)</b>												
1) EDILIZIA CIVILE ED AMBIENTALE	a) Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria		D									
	b) Catasto, Topografia e sistemi informativi, valutazioni immobiliari										D	
2) TECNOLOGICA	a) Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative, (AIDI, PROSIEL)						D					
	b) Termotecnica ed impianti affini, Energia in genere, (AICARR, ANIT, ATIG, CTI)					D						
	c) Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE					D						
	d) Acustica, tecnici competenti in acustica							D				



3) INFORMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE PRIVACY	a) Informatica, Telecomunicazioni, Disposizioni in materia di Privacy										D					
4) SETTORE DESIGN	a) Settore Design e Tessile											D				
5) CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI	a) Chimica e Tecnologie Alimentari					D										
6) PREVENZIONE INCENDI E AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE AMBIENTALE	a) Prevenzione Incendi					D										
	b) Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regioni									D						
	c) Ambiente e Rifiuti										D					
7) PERIZIE GIUDIZIARIE E CONSULENTE DEL GIUDICE	Infortunistica Stradale; Ruoli ed incarichi C.T.U.											D				
8) AREE MULTIDISCIPLINARI ED ISTITUZIONALI	a) Associazioni professionali riconosciute e Settore Professionale non regolamentato					D										
9) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	a) Giovani e pari opportunità					D										
10) QUALITA' PARAMETRI – CONTRATTUALISTICA ED EQUO COMPENSO	a) Qualità parametri compensi professionali, Contrattualistica ed Equo Compenso				X		D									
11) INDUSTRIA 4.0	a) Industria 4.0 e innovazioni tecniche															D

2) di procedere a richiedere agli Ordini territoriali le segnalazioni per i componenti dei gruppi di lavoro segnalando la nuova impostazione dinamica della loro composizione così come esplicitato in narrativa;

3) di procedere alla pubblicazione sul nostro sito della richiesta di esperti per i vari gruppi di lavoro affinché possano pervenire ulteriori candidature oltre a quelle segnalate dagli Ordini territoriali;

4) di nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opificium nelle persone di Vanore Orlandotti, nato a Busseto (PR) il 30 giugno 1949, Carlo Alberto Bertelli, nato a Bologna il 22 giugno 1967, Alessandro Maffucci, nato a Pistoia l'11 aprile 1956, Antonio Daniele Barattin, nato a Belluno il 30 novembre 1961, Rosario Morabito, nato a Villa San Giovanni (RC) il 5 gennaio 1953, Cosimo Petruzzi, nato a Taranto il 30 luglio 1948 e Andrea Prampolini, nato a Modena il 19 luglio 1965; ai componenti esterni del Consiglio Nazionale nominati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per le sedute ufficiali del Consiglio di Amministrazione, è attribuito il trattamento economico riservato ai componenti dei gruppi di lavoro;

5) di segnalare al neominato consiglio di amministrazione il gradimento del Consiglio Nazionale per la nomina del presidente della Fondazione nella persona di Vanore Orlandotti invitandolo a procedere alla revisione dello statuto della fondazione;

6) di istituire un Gruppo di Lavoro temporaneo dedicato alle lauree professionalizzanti composto dal Vice Presidente Sergio Comisso, dai Consiglieri Antonio Barattin, Guido Panni e Antonio Perra, dal prof. Carlo Pilia e dalla dottoressa Ester Dini;

7) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

**6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**



\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 06/02 del 16 novembre 2018**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:

- Abb
- Abitare A+
- Accademia Eraclitea
- Agorà
- Aicarr
- Anit
- Beta Formazione
- Cei – Comitato Elettrotecnico Italiano
- Gfi s.a.s. & Partners
- Globalform
- Informa
- Marsh
- Mesos
- Profire
- Romeo Safety Italia
- Saige
- Schneider Electric
- Studio Plastino di Pasquale Plastino & C.
- Studio Tecnico Gaetano Esposito & Parteners
- Tecnologie D'Impresa
- Tne



- Unipro

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

*Alle 13:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*





### **VERBALE DELLA SEDUTA N. 03**

**L'anno 2018 addì 29 del mese di novembre alle ore 14:30** si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 3278 del 22 novembre 2018

#### **Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

#### **Assente giustificato**

Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
----------------------------------	-----------------------

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) approvazione verbale seduta n. 2;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) programma di consiliatura
- 4) Assemblea dei Presidenti  
(relatore il Presidente);
- 5) accordo 2019 CNPI - Italia Oggi Editore  
(relatore il Vice Presidente);
- 6) proposta HBA & partners  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 7) adempimenti formazione continua – determinazioni  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 8) modifiche alla direttiva sul praticantato  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 9) nomina delegati GdL della Rete delle Professioni Tecniche  
(relatore il Presidente);
- 10) bilancio di previsione 2019 e bilancio di assestamento 2018



(relatore il Consigliere Segretario);

11) attività sociali e liberalità di fine anno

(relatore il Consigliere Segretario);

12) aggiornamento importo diritti di segreteria per autorizzazione enti formatori

(relatore il Vice Presidente);

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

(relatore il Vice Presidente);

14) ratifica e concessione patrocini

(relatore il Consigliere Segretario);

15) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

## Omissis

\*\*\*\*\*

### 10) bilancio di previsione 2019 e bilancio di assestamento 2018

Si unisce alla riunione di Consiglio il Collegio dei Revisori. Il Presidente del Collegio dei Revisori, Salvatore **Catarraso**, dopo un indirizzo di saluto, su invito del Presidente, legge la relazione redatta sul bilancio di previsione del 2019.

#### «RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI BILANCIO DI ASSESTAMENTO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Viene sottoposto alla Vostra attenzione, il preventivo economico per l'anno 2019, del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Il Collegio dei revisori, *per l'esame del progetto di bilancio* ha tenuto conto di quanto indicato a titolo di previsione assestata 2018.

Per il bilancio di assestamento 2018 il Collegio dei revisori rileva un contenimento dei costi inizialmente previsti con conseguente minor utilizzo dell'esistente avanzo di amministrazione.

Il collegio dei revisori, esaminata la documentazione disponibile e sentito il Direttore, dichiara che i dati contenuti nel conto preventivo relativo all'esercizio 2019, risultano essere in linea con l'andamento dei conti prevedibile per tale anno.

Il Collegio ricorda che la redazione del preventivo annuale, compete al Direttore.

La redazione del preventivo annuale si è informata ai principi generali di contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. Il preventivo annuale è compilato in coerenza con la relazione previsionale e programmatica e tiene conto del risultato del consuntivo e della conseguente analisi gestionale rispetto al bilancio relativo al periodo precedente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Il preventivo finanziario gestionale, redatto nel rispetto del risultato gestionale al 31 ottobre 2018, riporta i seguenti valori:

Descrizione	Bilancio assestamento 2018	di	Bilancio previsione 2019	di
- Quota contributiva	2.130.000,00		2.432.000,00	
- Interessi attivi su depositi e conti correnti	20.000,00		2.000,00	
- Rivalsa spese	50.000,00		50.000,00	



- Diritti di segreteria (corsi formazione continua)	20.000,00	20.000,00
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.504.000,00</b>
- Utilizzo straordinario avanzo di amministrazione	431.372,00	0,00
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>431.372,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>2.651.372,00</b>	<b>2.504.000,00</b>
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	716.000,00	690.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	548.100,00	553.100,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	494.550,00	534.988,00
ONERI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00
ONERI TRIBUTARI	75.500,00	75.500,00
RIUNIONI PER CONVEGNI	98.910,00	54.200,00
ALTRE SPESE	35.000,00	15.000,00
ONERI STRAORDINARI	70.000,00	50.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	55.500,00	47.000,00
STAMPA DI CATEGORIA	364.100,00	364.100,00
RAPPRESENTANZE IN ENTI	72.712,00	69.112,00
- Macchine e attrezzature d'ufficio	16.000,00	16.000,00
- Software e hardware	4.000,00	4.000,00
- Finanziamento Fondazione p/progetti finalizzati	100.000,00	30.000,00
<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>2.651.372,00</b>	<b>2.504.000,00</b>

Rilevato che per l'esercizio 2019 la quota di iscrizione è computata (in misura inferiore alla rivalutazione Istat e comunque in misura inferiore all'importo deliberato dalla precedente consiliatura) in € 64,00 ed esaminati i documenti e gli allegati previsti dall'art.10 del DPR n° 97/2003 in:

1. conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale - entrate
2. conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale - uscite
3. situazione avanzo/disavanzo di cassa
4. situazione amministrativa
5. bilancio 2018 aggiornato al 31 ottobre 2018
6. preventivo finanziario gestionale 2019 (e preventivo finanziario gestionale 2018)

e

visto lo statuto dell'Ente (con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione), il regolamento di contabilità e le disposizioni di legge,

il collegio dei revisori - dopo aver effettuato verifiche analitiche ed a campione - esprime un giudizio positivo per la coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio come richiesto dall' art. 24 D. Lgs. 139 del 28 giugno 2005.

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

Tale documento è stato redatto secondo criteri di competenza e di prudenza, iscrivendo voci di costo, depurate dalle poste straordinarie (ed aggiornate con le dovute variazioni) e, tra i ricavi, solo entrate ritenute certe.

Le voci relative al costo del personale, sono state calcolate in relazione alle unità attualmente in forza.

Il Collegio dei revisori è chiamato ad esprimere un giudizio complessivo sul Bilancio di previsione 2019 in base alla documentazione ricevuta ed alle verifiche effettuate e fa rilevare che per natura il bilancio previsionale è un documento a carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa per l'anno 2019

#### Verifica pareggio finanziario

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2019, il principio del pareggio finanziario:

Contributi associativi	2.432.000,00	
Interessi attivi su depositi e c/c bancari	2.000,00	
Entrate non classificabili in altre voci	70.000,00	
<b>ENTRATE</b>		<b>2.504.000,00</b>
Uscite correnti	2.434.000,00	
Uscite in c/capitale	70.000,00	
<b>USCITE</b>		<b>2.504.000,00</b>
<b>ENTRATE</b>		

- Il totale delle entrate contributive dei colleghi è esposto in bilancio per Euro 2.432.000,00 e rappresenta il totale di competenza sulla base della quota contributiva di Euro 64,00 a carico di ciascun iscritto (38.000 iscritti alla data di preparazione del presente bilancio di previsione).

- I redditi di capitale esposti in bilancio per Euro 2.000,00 sono frutto di una previsione di interessi attivi su conti correnti bancari e postali, che tenga conto delle giacenze.



Le entrate non classificate sono frutto della previsione “Rivalsa Rivista” per € 50.000,00 e diritti di Segreteria per € 20.000,00.

#### USCITE

- Il totale delle uscite è previsto in € 2.504.000,00.

Risultano (per i capitoli di maggiore incidenza):

per il 22,09% le spese del personale, pari ad Euro 553.100,00 per i lavoratori in forza

per il 21,36% le spese di funzionamento uffici pari ad € 534.988,00

per il 27,56% le spese per Organi dell’Ente pari ad Euro 690.000,00, inerenti ai rimborsi spese e le diarie spettanti ai Consiglieri Nazionali per le riunioni consiliari e per le attività istituzionali nonché quelli relativi al Collegio dei Revisori

per il 14,54% le spese per stampa di categoria previste in Euro 364.100,00 ed inerenti all’organo ufficiale di categoria denominato “Opificium” ed al rinnovo del contratto con la società Italia Oggi Editori – Erinne Srl, e con la Fondazione Opificium ancorché ad altre voci di minore incidenza percentuale.

- Le uscite in conto capitale previste in Euro 50.000,00 sono inerenti alle spese di acquisizione delle dotazioni strumentali per l’attività dell’Ente (20.000,00) e finanziamento fondazione per progetti finalizzati (30.000,00).

Nel ringraziare il Direttore per l’opera svolta, evidenziando anche la preziosa e fattiva collaborazione dei dipendenti stessi, Vi invitiamo ad approvare il Previsionale 2019 e la Relazione così come sono stati formulati e presentati.

Il Collegio dei Revisori, pur avendo il bilancio di previsione annuale carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa, raccomanda un necessario contenimento delle spese e dei costi annuali per l’attività del Consiglio Nazionale, al fine di arginare il problema del disallineamento temporale tra incassi e spese unito ai ritardi negli incassi dei crediti già consolidati.

Inoltre raccomanda l’effettivo recupero delle consistenti quote dei residui attivi legati ai crediti vantati nei confronti degli organismi territoriali. A tal proposito va rilevato che sarà necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, poiché al momento non è dato sapere quale sarà la portata della pace fiscale 2019.

Infine, il Collegio dei Revisori prende atto della tabella di “cash flow annuale 2019” e della opportunità di annullare il vincolo di indisponibilità del fondo denominato “acquisto sede” per euro 775.541,34 (come riportato in commenti pag.7 della relazione al preventivo finanziario gestionale esercizio 2019), e poiché è stato richiesto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole condizionando il medesimo ad una motivata delibera CNPI.

In merito al controllo contabile sinora svolto, i Revisori informano che sono stati effettuati controlli analitici e a campione e che, in tutti i casi, hanno riscontrato la corrispondenza tra documentazione e contabilità.

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole al bilancio previsionale 2019 per "osservanza delle norme di legge e del regolamento di contabilità" e per "coerenza, congruità ed attendibilità contabile delle previsioni di entrate ed uscite".

Roma, lì 29.11.2018

#### *Il Collegio dei Revisori*

Presidente Dott. Salvatore Catarraso

Sindaco effettivo Dott. Pietro Sementa

Sindaco effettivo Dott.ssa Francesca Giglio

\*\*\*\*\*

Al termine della lettura della relazione dei revisori dei conti, viene data illustrazione del bilancio di assestamento 2018 e del bilancio di previsione 2019 e dei documenti allegati.

#### «RELAZIONE AL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019 E, OVE NECESSARIO, COMMENTI SULLE VARIAZIONI APPORTATE PER L’ASSESTAMENTO DELLA PREVISIONE 2018

Il preventivo 2019 è stato redatto in termini finanziari di competenza ed il periodo di riferimento temporale è l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per la previsione di assestamento 2018 sono stati considerati i consuntivi dell’anno che, alla data di preparazione del presente documento, erano aggiornati al 30 ottobre 2018.

I principi informativi per la gestione e la formazione del Bilancio preventivo e del bilancio di assestamento sono stati i seguenti:

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione;
2. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio;
3. Tutte le entrate e tutte le uscite devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate;
4. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio precedente;



5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento;

6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione;

7. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario gestionale formulato in termini di competenza e di cassa, considerate sostanzialmente coincidenti.

Viene altresì allegata al bilancio di previsione la pianta organica del personale dipendente.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.

Si conferma in maniera sempre più incisiva il problema del disallineamento temporale tra incassi e spese che, unito ai ritardi negli incassi dei crediti già consolidati, rende necessario un improcrastinabile contenimento delle spese e la necessità di procedere al recupero con ogni mezzo dei crediti iscritti in bilancio. A corredo della documentazione usualmente fornita a supporto degli schemi riepilogativi del bilancio di previsione viene prodotto un modello previsionale di movimentazione finanziaria redatto su base mensile dal quale emergono con evidenza i periodi di disallineamento più significativi.

Ciò nonostante l'aumento della quota pro-iscritto, di competenza del consiglio nazionale, già deliberata nella misura di Euro 70,00, viene imputata nel bilancio di previsione 2019 limitando l'importo dell'aumento a soli 9 euro (in linea con l'adeguamento ISTAT). In recepimento della disposizione del Consiglio Nazionale neo-insediato. Infatti, nella formulazione del preventivo 2019, si è ipotizzato di attuare immediatamente un contenimento dei costi di gestione, seppur in relazione alle numerose nuove iniziative già avviate, con il quale concretizzare, in via previsionale, il contenimento dell'aumento nel bilancio di previsione ora sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Ovviamente il mantenimento in via definitiva della riduzione dell'aumento pro-quota deliberato è subordinato alla concreta attuazione del piano di contenimento dei costi annuali necessari per l'attività del Consiglio Nazionale e, ancor di più, al recupero di consistenti quote dei residui attivi relativi ai crediti vantati nei confronti dei nostri organismi territoriali. Una intensa ed incisiva attività di recupero di tali crediti è già in programma in questi giorni.

Analogamente sarà prestata dai nostri uffici amministrativi affinché le scadenze per il versamento delle quote da parte degli organismi territoriali e ogni comunicazione amministrativa richiesta vengano rigorosamente rispettate in quanto risultano piuttosto ricorrenti inadempimenti degli obblighi previsti dai nostri regolamenti.

Va ancora rilevato che il fisiologico flusso negli Albi correlato a cancellazioni, variazioni ed esoneri contributivi introdotti con agevolazioni promosse dall'Ente nei riguardi dei nuovi iscritti, continua a non risultare compensato da nuove iscrizioni e ciò comporta un immediato impatto sul volume delle entrate. Il fenomeno resta quanto mai singolare considerando l'innalzamento del titolo di studio per l'accesso agli esami di Stato, correlato all'ampio periodo transitorio nel quale resta garantito l'accesso agli esami ai diplomati, sia quelli tradizionali che quelli post riforma degli istituti tecnici.

Infine il 2019 sarà l'ultimo esercizio di competenza dei costi di valenza pluriennale legate al trasloco dei nostri uffici pari a euro 38.323 consolidando, a regime, il risparmio annuo del canone di locazione di circa 60.000 euro rispetto a quanto pagato per gli uffici precedentemente utilizzati.

## BILANCIO PREVENTIVO

### COMMENTI SULLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

#### 1. ENTRATE

##### 1.1 Entrate correnti

Le entrate riguardano prevalentemente le entrate contributive degli Ordini Territoriali per il 2019, che, come ampiamente illustrato in premessa, sono state rivalutate in misura inferiore all'adeguamento ISTAT senza applicare l'intero importo deliberato.

Resta ancora in previsione, sebbene non ancora regolata contrattualmente ma solo su base fiduciaria, la voce per la rivalsa sui costi sostenuti in collaborazione con la nostra cassa di previdenza per le iniziative comuni di comunicazione e di promozione e tutela dell'attività libero professionale degli iscritti.

Permane anche la voce Diritti di segreteria riferita esclusivamente agli importi versati da enti formatori per l'autorizzazione concessa dal CNPI per lo svolgimento di corsi di formazione continua su base nazionale.

La modestissima residua parte è riferita ai redditi di capitale.

##### **1.1.1 Entrate contributive per € 2.432.000,00**

Riguarda le entrate di competenza 2019 sulla base della quota contributiva pari ad € 64,00 a carico di ciascun iscritto. Sono state calcolate sul numero di 38.000 iscritti paganti, che, alla data di preparazione del presente bilancio, è il numero nazionale di iscritti derivante dalle comunicazioni pervenute dai collegi. In caso di assenza dell'aggiornamento della comunicazione annuale è stato utilizzato il valore dell'anno precedente.

##### **1.9.1 Redditi e proventi patrimoniali per € 2.000,00.**

La previsione è riferita agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari il cui volume si è andato via via erodendo.

##### **1.11.2 Rivalsa spese per € 50.000,00**



La previsione è mantenuta nel valore e corrisponde al 50% delle iniziative classificabili come comuni con la cassa di previdenza.

### **1.11.3 Diritti di segreteria per € 20.000,00**

Tale importo è calcolato sulla previsione del numero di enti formatori che hanno inoltrato richiesta di autorizzazione e di quelli che prevedibilmente rinnoveranno l'autorizzazione al termine del primo triennio di formazione.

#### **USCITE**

Le uscite nel loro complesso sono state previste in **2.504.000,00**.

L'incidenza percentuale delle singole categorie sul totale delle uscite è:

spese organi Ente	690.000	27,56%
spese per il personale	553.100	22,09%
spese funzionamento uffici	534.988	21,36%
oneri finanziari, tributari, straordinari e altre spese	141.500	5,65%
manifestazioni e convegni	54.200	2,16%
gruppi di lavoro	47.000	1,88%
comunicazione di categoria	364.100	14,54%
rappresentanze in Enti	69.112	2,76%
Spese in conto capitale	50.000	2,00%

#### **1 Uscite Correnti**

##### **1.1 Spese per organi dell'Ente € 690.000,00**

Riguarda il capitolo inerente i rimborsi spese e le diarie spettanti ai Consiglieri Nazionali per le riunioni dei Consigli nazionali nonché quelli relativi alle attività istituzionali e delle partecipazioni ai lavori dei gruppi di lavoro e delle deleghe rappresentative presso organismi istituzionali; la categoria comprende anche i compensi dei revisori contabili. L'importo è in contrazione per il 2019 pur tenendo conto di una costante attività tesa alla promozione di iniziative ad ampio spettro al fine di promuovere una sempre più affinata qualificazione della figura professionale con peculiare attenzione ai giovani ed al percorso formativo e lavorativo in ambito europeo. Nonostante le impegnative attività ci si propone di contenerne l'ammontare complessivo.

##### **1.2 Spese per il personale € 553.100,00**

Il capitolo comprende gli oneri per l'integrale copertura di nove posti attualmente in organico inclusi quello relativo alla funzione di Dirigente del Segretariato.

Il lieve incremento riguarda il fondo per benefici assistenziali del personale che, in adesione a proposte sindacali, è stato riconosciuto dalla precedente consiliatura e che prevede una incidenza dell'1% dell'ammontare del capitolo.

Nel corso dell'anno una unità dislocata in comando presso l'Inps è stata definitivamente trasferita a tale ente.

Di contro due ulteriori unità sono assegnate in comando all'Inail rispettivamente dal gennaio e dall'ottobre del 2018.

Una unità, a parziale copertura delle posizioni temporaneamente scoperte, è stata attinta dalla graduatoria dell'ultimo concorso svolto ed è in servizio a tempo determinato dal 01 febbraio 2018.

La dotazione organica prevede l'incremento fino a 15 unità.

L'allegata pianta organica evidenzia, per aree professionali, la dotazione organica approvata dal Ministero competente ed i posti coperti dal personale in servizio al 30 ottobre 2018.

##### **1.3 Spese per funzionamento uffici € 534.988,00**

La categoria accoglie tutte le spese per il funzionamento degli uffici del Segretariato generale dell'Ente.

Particolare incidenza è prodotta dai costi di locazione dei locali, comunque più contenuti a seguito del nuovo contratto sottoscritto a seguito di trasferimento degli uffici, avvenuto nel 2017.

Nella voce trovano anche collocazione, per la quota di competenza finale, parte dei costi pluriennali rinviati.

##### **1.4-1.5-1.8-1.9 Oneri finanziari, tributari, straordinari e altre spese € 141.500,00**

Lo stanziamento è riferito in maggior parte all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), in misura residuale ai tributi locali e alle spese non classificabili negli altri capitoli di bilancio nonché le spese di rappresentanza del Consiglio Nazionale.

Si contiene decisamente l'incidenza per l'attività straordinaria delle UMO strategiche costituite per i progetti di recente sviluppo (università, orientamento, Europa e riforme) anche con consulenze tecniche esterne per l'assistenza nella redazione e nell'attuazione del progetto formativo a supporto delle attività legate all'innalzamento del titolo di studio per l'accesso all'Albo dei periti industriali e per il conseguente orientamento, tirocinio e formazione permanente.

##### **1.10 Gruppi di lavoro € 47.000,00**

La posta comprende gli oneri stimati per le spese di specie e tiene conto della capillare attività connessa ai vari settori di specializzazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale e comunque espone una flessione nel rispetto del principio di contenimento delle spese e con il consolidamento dell'operatività collegiale in forma telematica sperimentata negli ultimi anni.

##### **1.11 Stampa di categoria € 364.100,00**

La previsione tiene conto degli oneri conseguenti il rinnovo del contratto con la società Italia Oggi Editori-Erinne srl. L'attività editoriale e di comunicazione viene svolta in service attraverso la Fondazione Opificium in forza di un





contratto di servizio. Questa rappresentazione ricalca, per esigenze di comparazione, quella usata negli anni precedenti. In realtà il contratto di servizio con la Fondazione Opificium, che rappresenta la voce di maggiore rilevanza del capitolo, abbraccia ora altre attività che meriterebbero una classificazione più dettagliata. A solo scopo di illustrare meglio il valore si segnala che il contratto di servizio esistente, pari a 240.000 euro più IVA, andrebbe così spaccettato:

Comunicazione e stampa di Categoria	euro	122.000
Centro Studi	euro	97.000
Segreteria per l'attività di Formazione continua	euro	74.000

**1.12 Rappresentanze in Enti € 69.112,00**

La previsione del capitolo tiene conto delle quote di adesione nei vari Enti. Di rilievo il mantenimento del numero di quote previsto anche per il 2019 con l'UNI con il quale resta invariata l'acquisizione di n. 50 quote socio parallelamente agli accordi di garanzia con lo stesso Ente per la consultazione di norme tecniche da parte dei nostri iscritti. La convenzione, originariamente ipotizzata per un minimo di 1.000 aderenti, ha visto una effettiva adesione che ha superato abbondantemente tale quota. Nella voce si è ipotizzata l'uscita da alcuni organismi che in passato hanno visto una nostra partecipazione molto sporadica e poco utile per le nostre finalità; ci riferisce all'AIDI, all'INU al CRIF e al CNIM.

**1.7 Riunioni per convegni € 54.200,00**

La previsione è riferita agli oneri legati a organizzazione di convegni tecnici e delle assemblee nazionali di categoria che, per il 2019, non prevede l'organizzazione di eventi straordinari quali un congresso di categoria.

**2.1 Uscite in Conto Capitale € 50.000,00**

La previsione del capitolo si riferisce alle spese relative all'acquisizione delle dotazioni strumentali per l'attività dell'Ente e al finanziamento di progetti speciali di natura pluriennale.

**COMMENTI SUL CASH FLOW 2019**

Come accennato in premessa, in allegato viene prodotto un modello previsionale di movimentazione finanziaria su base mensile dal quale emergono con evidenza i periodi di disallineamento più significativi. Di seguito alcuni commenti sulle ipotesi sviluppate.

La movimentazione in entrata viene stimata sulla base della movimentazione storica analizzata nei periodi precedenti; si ipotizza un residuo attivo a fine anno di circa 400.000 euro. Viene altresì ipotizzato un recupero dei residui attivi pregressi pari a 50.000 euro/mese.

Le movimentazioni in uscita sono ipotizzate in quote mensili costanti, salvo nei casi nei quali sia già conosciuto un andamento cronologicamente differenziato.

La situazione di cassa iniziale al 1° gennaio 2019, benché non conosciuta puntualmente al momento della stesura del cash flow, è stata indicata – ed è verosimile che lo sia – equivalente al valore dei fondi indisponibili presenti nello stato patrimoniale. Al riguardo, considerato che, come evidenziato nello sviluppo della movimentazione finanziaria mensile, tale situazione, pur considerando il verificarsi delle condizioni ipotizzate, si troverà ad essere erosa più volte nel corso del 2019 ricostituendosi solo a fine anno si rende necessario che il Consiglio Nazionale deliberi fin da ora in merito all'annullamento del vincolo di indisponibilità del fondo denominato "acquisto sede" per euro 775.541,34.

Per tale delibera si ritiene opportuno acquisire il parere favorevole del collegio di Revisori.

**PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (Approvata nell'anno 2005)**

Area Professionale	Dotazione organica	Posti in organico coperti	Posti vacanti
C	5	4	1
B	10	5	5
Totale	15	9	6

Nei posti in organico coperti sono indicate anche le unità (2) in comando esterno

\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

**3) programma di consiliatura**

Il programma di consiliatura è stato già oggetto di condivisione ed è già a disposizione di tutti i consiglieri nazionali, il testo finale, che verrà presentato alla prossima assemblea dei presidenti, viene riportato di seguito:



## «PROGRAMMA CONSIGLIATURA CNPI 2018-2023

### PREMESSA

Questa Consiliatura ha portato un sostanziale rinnovamento dei componenti del Consiglio Nazionale: sette nuovi Consiglieri a fronte di quattro riconferme. Il territorio ha ritenuto di proporre un rinnovamento ed una dirigenza che accompagni la nostra Categoria verso la trasformazione iniziata con le scelte del Congresso del novembre 2014. Occorre proseguire verso un completamento del percorso con le necessarie correzioni di azioni intervenute in corso d'opera dettate dalla evoluzione e dal procedere degli eventi.

Il programma di questo rinnovato Consiglio Nazionale prende anche spunto da un evento di straordinaria valenza comunicativa che si svolse la scorsa primavera.

#### L' O.S.T. – Open Space Technology

Il 27 aprile scorso il CNPI decise di impostare, con il contributo dell'intera categoria, un "Manifesto per il Futuro della Professione", vale a dire un documento che,

a partire dai risultati raggiunti nel passato mandato, indicasse spunti per le linee strategiche di azione per il futuro.

Il metodo di interazione costruttiva dell' O.S.T. si basa sull'auto-organizzazione e sull'interesse che ogni partecipante ha per un argomento. In tale occasione vennero affrontati parecchi temi liberi e con la possibilità di integrazione dei contenuti. In questo modo il gruppo dei partecipanti giunse alle seguenti proposte di analisi, che ci permettiamo ora di ricordare in estrema sintesi.

**Gruppo 1:** La riforma dell'Ordinamento professionale:

- *Accorpamento degli Ordini Territoriali;*
- *Titolo ordinistico (ingegneri di primo livello);*
- *Accesso alla professione;*
- *Competenze professionali;*
- *Alternanza Scuola-Lavoro e tirocinio;*
- *Riforma elettorale (territoriale e nazionale);*
- *Allargamento iscrivibili Eppi.*

**Gruppo 2:** I percorsi di laurea per l'accesso alla professione: una nuova realtà da costruire:

- *Rafforzare le azioni di comunicazione, informazione ed orientamento;*
- *Chiarire le competenze acquisite;*
- *Prevedere un sostegno economico (per i tirocini);*
- *Prevedere mutuo riconoscimento tra CFP e CFU;*
- *Sviluppare convenzioni tra ordini territoriali, atenei e istituti tecnici.*

**Gruppo 3:** Lavoro dei professionisti e nuovi mercati: aggiornamento delle conoscenze e alleanze per l'innovazione:

- *Individuare e fare crescere nuovi settori strategici di lavoro professionale;*
- *Sviluppare attività sussidiarie allo stato;*
- *Realizzare formazione mirata e condivisa con altre professioni tecniche;*
- *Mettere il cliente al centro dell'attenzione;*
- *Sviluppare sinergie e logiche di rete.*

**Gruppo 4:** Le competenze professionali degli iscritti, tra rischio "erosione" e bisogno di tutela:

- *Attuare il riordino delle competenze della professione;*
- *Accorpamento funzionale delle competenze per macro aree di specializzazione;*
- *Sorveglianza e partecipazione al processo normativo;*
- *Individuare nuove aree in cui rafforzare le competenze professionali;*
- *Formazione di alta qualità e monitoraggio della stessa;*
- *Valorizzazione delle competenze professionali "nascoste" nell'industria.*

**Gruppo 5:** Dallo studio all'Ordine, un modello organizzativo da innovare:

- *Sviluppare un nuovo modo di fare professione, che vada in direzione sempre più imprenditoriale;*
- *Orientare gli Ordini verso lo sviluppo di nuove funzioni che vadano sempre più in una logica di "rete".*

**Gruppo 6:** L'Europa e le professioni regolamentate: l'evoluzione del quadro normativo tra rischi e opportunità:

- *L'adozione di una stabile rappresentanza italiana (ai tavoli europei);*
- *Impegno a rafforzare la R.P.T.;*
- *Costruzione di uno statuto comune e condiviso di tutte le professioni tecniche;*
- *Promozione di sinergie con le reti di imprese.*

**Gruppo 7:** La professione e la sfida demografica: tenuta, qualità e ricambio:

- *Promozione della professione;*
- *Incentivi e strumenti di sostegno (voucher e spazi di coworking);*
- *Realizzazione di un servizio telematico di intermediazione tra domanda e offerta;*
- *Costituzione di una Commissione Giovani e Pari Opportunità;*
- *Controllo e verifica prima del 2021 dei soggetti abilitati e non ancora iscritti con incentivi per le iscrizioni;*
- *Promuovere la possibilità di iscrizione all'Ordine a professionalità affini;*
- *Differenziazione delle iscrizioni degli iscritti per target per pensionati e non esercitanti la libera professione.*





**Gruppo 8:** Identità e immagine del perito industriale:

- *Definire meglio l'identità del perito industriale partendo dal "chi siamo";*
- *Precisare l'identità anche attraverso il confronto politico con altre categorie professionali;*
- *Comunicare la propria identità;*
- *Definire un nome univoco identificativo della categoria;*
- *Fare conoscere la professione.*

**Gruppo 9:** Il welfare per il professionista e la sfida dei nuovi bisogni:

- *Favorire l'allargamento della base degli iscritti;*
- *Incrementare l'assistenza agli iscritti attraverso l'ampliamento degli strumenti e dei servizi;*
- *Consolidamento e miglioramento dei montanti (..previdenziali).*

**Gruppo 10:** La governance di categoria: strutture, risorse e modello organizzativo:

- *Un nuovo modello di governance (anche attraverso un Coordinamento Nazionale dei Presidenti);*
- *Sostenibilità economica e gestionale.*

Chi ha partecipato all'O.S.T. si è reso conto che questo nuovo modo di affrontare le problematiche e gli spunti utili della Categoria, in modo diverso dall'approccio tradizionale delle Assemblee Presidenti, ha consentito a ciascuno dei partecipanti di fornire il proprio supporto, in modo personale ed impersonale, libero ed aperto.

Anche se la finalità dell'O.S.T. non era quella di determinare scelte politiche, ma offrire spunti e proposte, è stato correttamente gestito ed ha evidenziato proposte decisamente interessanti che sono state prese giustamente a riferimento del presente programma, anche perché rappresentano il pensiero condiviso da una ampia base.

E di questa iniziativa il merito va riconosciuto alla passata Consiliatura che ha avuto il coraggio di sperimentare questo nuovo metodo a cui non eravamo abituati. A fronte di un primo scetticismo l'opinione diffusa è stata confortante.

Riteniamo che queste iniziative e questo approccio al dialogo ed allo scambio di opinioni possa essere, in talune occasioni, più costruttivo rispetto ai tradizionali incontri unilaterali comunicativi essenzialmente informativi. Tali iniziative, magari abbinate ad altri momenti di comunicazione tra il Consiglio Nazionale ed i rappresentanti territoriali riteniamo debbano avere la giusta continuità.

Il frutto del lavoro emerso dall'O.S.T. ha evidenziato i punti di riflessione ed argomenti propositivi che rappresentano il pensiero vivo della nostra categoria. Pensiero che in parte era già previsto nelle azioni della precedente Consiliatura, ma che è stato implementato nel nuovo programma ed impegni che si intendono attivare e perseguire.

Oltre alle riflessioni e proposte evidenziate, la nostra categoria, nel suo progetto e programma di nuova Consiliatura, deve tenere altresì presenti alcuni aspetti e criticità che pur appartenendo a tutte le categorie professionali ne caratterizzano la nostra in modo particolare quali:

- Il calo delle iscrizioni negli organismi territoriali (aspetto questo che rappresenta un trend negativo per tutte le realtà delle professioni regolamentate);
- Il trend di calo generalizzato di interesse per la libera professione regolamentata, considerata da molti un mondo troppo rigido e non aperto alle innovazioni, con il conseguente aumento di interesse verso le associazioni professionali che spesso riescono a fornire servizi informativi e dare visibilità sul territorio maggiore a quello delle professioni ordinistiche;
- La presenza di sempre maggiori attività e figure professionali che non necessitano di iscrizione ad Albi professionali regolamentati;
- La scarsa attitudine da parte degli iscritti a fare rete ed associarsi per condividere l'attività professionale, al fine di ottimizzare l'offerta. Il predominare di una volontà personalistica, hanno portato tanti dei nostri iscritti a svolgere la propria attività professionale rivolta ad un numero limitato di committenti, spesso a titolo di "dipendente esterno mascherato", con conseguente scarsa capacità contrattuale verso la propria committenza specialmente in termini economici.
- La sempre maggiore considerazione pubblica della funzione del professionista non più come figura di "terzietà" e quindi di "garante", ma come un passaggio burocratico obbligatorio, ritenuto troppo spesso come un costo "non necessario".
- La liberalizzazione selvaggia ed il venire meno della validità delle tariffe professionali che ha costituito un ulteriore elemento scatenante di difficoltà e confusione. Le iniziative sull'equo compenso del novembre 2017 si sono concretizzate in prese di posizione politiche non ancora suffragate da azioni concrete in merito.
- Il DPR 137/2012 ha portato gli organismi territoriali a dover affrontare oneri ed impegni aggiuntivi al fine di offrire un servizio agli iscritti in materia di formazione continua e costi per l'attivazione dei Consigli di disciplina.

Tutti questi costi gravano esclusivamente sui singoli Organismi Territoriali.

Tutto ciò ha portato i nostri organismi territoriali ad essere sempre in maggiore difficoltà soprattutto per gli aspetti economici che ne conseguono. Proprio a fronte di queste problematiche occorre che questa Consiliatura sia il più possibile propositiva con chiari e determinate intenzioni e proposte volte a:

- Unità di intenti ed obiettivi comuni;
- Efficacia di azioni condivise con altre professioni affini;
- Efficienza ed ottimizzazione interna e territoriale;



- Risanamento economico dell'intera categoria, sia a livello locale che nazionale, mediante iniziative da condividere con gli organismi territoriali.

Questa Consiliatura quindi dovrà non solo perseguire gli obiettivi sanciti dalla base in occasione del Congresso del 2014 e già attivati, ma dare attuazione anche a ciò che rappresenta il completamento di tale progetto ed in particolare si dovrà impegnare fortemente, su questi obiettivi mediante progetti specifici:

- **Progetto di categoria**

Riforma della professione: accessi, esercizio e regolamentazione professionale.

Ovvero tutte le iniziative che riguardano i rapporti con la politica e le istituzioni pubbliche e private funzionali al completamento e all'attuazione della riforma della professione, con particolare attenzione all'accesso e all'esercizio. Obiettivo è di pervenire ad un assetto su due livelli delle professioni nel settore dell'ingegneria, come avviene nelle principali realtà europee, con un primo livello di carattere tecnico corrispondente ad una formazione triennale, su cui si colloca la nostra professione. Decisivo sarà inoltre l'accorpamento delle specializzazioni e lo sviluppo di tirocini nell'ambito del percorso formativo per eliminare quei fattori che penalizzano l'iscrizione ai nostri Albi rispetto ad altri.

- **Progetto verso l'esterno**

Valorizzazione della professione

Ovvero tutte le azioni finalizzate a promuovere la professione e il suo esercizio, tramite il sostegno agli iscritti e la promozione dell'immagine del perito industriale con azioni mirate verso gli studenti, i laureati, le associazioni, i consumatori e la collettività tutta. Nella fase straordinaria di rinnovamento che la categoria sta vivendo, indotta sia dalle scelte da noi compiute che dalle trasformazioni economiche esterne, l'immagine della nostra professione dovrà trovare un momento importante di ridefinizione e rilancio proprio alla luce dei cambiamenti che la stanno interessando e delle sfide che ci aspettano. Sarà inoltre obiettivo centrale della Consiliatura valorizzare il lavoro degli iscritti, supportando l'aggiornamento e la crescita in competenze in tutti i nuovi settori di attività su cui oggi si sta sviluppando la domanda di servizi professionali.

- **Progetto interno per la categoria**

Organizzazione e governance di categoria

Ovvero efficientamento degli ordini territoriali e delle relazioni tra i soggetti di Governo della professione. Sarà obiettivo primario agevolare l'attività degli Ordini territoriali tramite iniziative specifiche finalizzate a semplificare l'attività amministrativa degli enti ed una maggiore efficacia dei processi comunicativi. Al tempo stesso dovrà essere migliorata l'organizzazione del lavoro del CNPI, anche attraverso una ridefinizione e una valorizzazione dei rapporti di collaborazione con la Fondazione Opificium e con l'EPPI.

I dettagli dei presenti punti sono di seguito meglio specificati.

**PROGETTO DI CATEGORIA**

Riforma della professione: accessi, esercizio e regolamentazione.

Questo aspetto è da considerarsi primario, sia nel rispetto delle indicazioni congressuali, sia per i percorsi già intrapresi e per quelli in atto ed in programma. L'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla nostra professione potrà avvenire dopo un percorso formativo che garantisca un livello di qualificazione europeo non inferiore a EQF6, ma anche con percorsi alternativi che dovessero essere in futuro riconosciuti equivalenti ai percorsi accademici per l'ammissione all'esercizio della professione.

La legge 89/2016 rappresenta una svolta epocale per la nostra categoria, di cui si conferma la piena validità, ma è noto che ad oggi non esiste un percorso "tipico" di accesso alla professione di tipo terziario.

Manca nell'attuale struttura del sistema universitario italiano un percorso formativo di tipo tecnico-tecnologico che possa considerarsi come naturale proseguimento degli studi secondari in ambito tecnico, in grado di offrire un'opportunità concreta di formazione ai diplomati che sempre più frequentemente si iscrivono alle università, ma vedono ancora estremamente ridotte le loro chances di completamento del percorso universitario.

Costruire una formazione tecnica e tecnologica di tipo universitario è un obiettivo che dobbiamo porci come categoria, e su cui ci impegneremo a lavorare attivando tutti i canali istituzionali, relazionali e comunicativi disponibili.

Proprio perché quello della formazione è ad oggi per la categoria un "cantiere ancora aperto", con diversi percorsi alternativi, e diversi esiti possibili, questa Consiliatura si adopererà perché da un lato, venga portato a pieno regime l'istituzione delle lauree professionalizzanti, superando quanto prima l'attuale fase sperimentale per raggiungere un percorso di gravidanza "istituzionale", che ne veda una capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, e dall'altro si prosegua nella collaborazione con le Università per attivare corsi triennali in ingegneria in collaborazione con gli Ordini territoriali, che prevedano insegnamenti caratterizzanti, finalizzati alle esigenze di formazione in ambito tecnico e tecnologico.

Più specificatamente questo Consiglio dovrà impegnarsi a garantire che l'accesso ai nostri Albi professionali possa avvenire oltre che con le modalità già previste dal D.P.R. 328/2001 anche con le nuove Lauree professionalizzanti, a sviluppare una vera e costruttiva alternanza tra scuola e professione, e a rendere il percorso direttamente abilitante all'iscrizione ai nostri Albi professionali.



Nell'ambito delle sperimentazioni che stanno coinvolgendo la nostra categoria, sarà di fondamentale importanza affiancare gli Ordini territoriali, naturali interlocutori delle Università con una "cabina di regia" presso il CNPI, che consenta, in questa fase cruciale, di garantire omogeneità nell'approccio, nei contenuti, e nei percorsi, oltreché un sostegno attivo ai collegi territoriali. Il CNPI intende pertanto sviluppare un progetto ad hoc che, dal monitoraggio delle iniziative, all'individuazione delle criticità e opportunità, alla produzione di materiali e strumenti per avviare attività di comunicazione presso i laureati, consenta di portare avanti un approccio più sistematico rispetto alle tante iniziative ormai diffuse sul territorio.

Resta inteso che a premessa di tali iniziative, l'azione della Consiliatura si concentrerà prioritariamente nella prosecuzione di un percorso di confronto con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche nell'ambito della RPT, che permetta il superamento del livello "B" di accesso con le lauree triennali ai sensi del D.P.R. 328/2001, come dalla recente mozione approvata nel recente 63° Congresso del CNI.

#### Tirocinio professionale

Il tirocinio professionale rappresenta un passaggio essenziale per l'attuazione dei nuovi percorsi formativi ed attrarre i futuri iscritti. La recente convenzione tra

C.N.P.I. e M.I.U.R. ne sancisce le modalità, occorre però che i professionisti iscritti titolari di attività professionale che si impegnano in questo percorso possano avere il necessario sostegno a titolo di incentivo economico.

Sono già in essere, in varie realtà, bandi di Fondazioni Bancarie sul tirocinio professionale atti a dare sostegno ai professionisti impegnati in questo percorso, riconoscendone l'impegno sociale che dovrà necessariamente assicurare momenti formativi, concordati nel corso di studi, finalizzati all'abilitazione professionale.

Dovranno inoltre essere attivati altri tipi di incentivi all'interno della nostra Categoria professionale.

Impegno di questa Consiliatura è quella di proporre ed intraprendere le necessarie iniziative verso il finanziamento e contributo che incentivi i nostri iscritti ad accogliere tirocinanti presso le proprie strutture anche in collaborazione con la nostra Cassa di Previdenza.

#### Rappresentanza di R.P.T.

La Rete delle Professioni Tecniche è nata a livello nazionale come separazione dal

C.U.P. per poter dare avvio ad una rappresentanza di professioni in ambito "tecnico" al fine di condividere percorsi mirati e condivisi.

Alla rete aderiscono 9 professioni:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari

La presenza in ambito della Rete è sicuramente strategica, sia pur con le problematiche tipiche della nostra categoria che non trovano sempre corrispondenza con le altre.

Il lavoro condiviso con R.P.T. sulle riforme professionali, azioni e iniziative pubbliche, non può comunque significare una delega in bianco alla rete per l'intera attività politica, ma occorrerà mantenere in proprio le iniziative specifiche di lobby al fine di esercitare le azioni di pressione sul potere politico per l'ottenimento di provvedimenti a favore della categoria.

#### Accorpamento delle specializzazioni.

L'azione di accorpamento delle attuali specializzazioni in macro-aree risulta indifferibile per consentire la completa attuazione del pensiero congressuale, in modo particolare per una corretta riclassificazione delle specializzazioni finalizzata soprattutto alla attuazione dei percorsi di laurea.

E' di primaria importanza che l'accorpamento avvenga in tempi stretti al fine di poter indirizzare le specializzazioni dei percorsi di laurea.

Gli accorpamenti, per evitare disallineamento tra i potenziali neo iscritti in ambito comunitario, dovranno essere quelli già stabiliti dal Decreto Ministero della Giustizia n.68 del 15 aprile 2016, relativo al "Regolamento sulle misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato" per un corretto riconoscimento delle qualifiche professionali anche in ambito comunitario. Accorpamenti differenti risulterebbero disomogenei:

- Settore costruzione, ambiente e territorio
- Settore meccanica ed efficienza energetica
- Settore impiantistica elettrica ed automazione
- Settore chimica
- Settore ed igiene ambientale
- Settore informatica



➤ Settore design

Ciascuna macro-area dovrà corrispondere ad uno specifico esame di stato o altro titolo direttamente abilitante nell'ambito del percorso professionalizzante. Questo accorpamento consentirebbe, così, di aggiornare, conseguentemente, le competenze professionali, attualmente riferite a singole specializzazioni, ormai antitetiche ed obsolete e spesso nemmeno più presenti sul territorio e non confacenti con il reale tenore delle attività professionali svolte.

Fondazione OPIFICIUM

Questa Consiliatura intende potenziare la strategica funzione della Fondazione Opificium, che dovrà costituire l'elemento trainante della categoria. Attualmente essa svolge in modo preponderante attività di supporto al CNPI, attività che dovrà essere rafforzata con una maggiore capacità di iniziativa progettuale ed attuativa.

La Fondazione Opificium dovrà sviluppare ulteriormente l'attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti, anche con la previsione di percorsi strutturati finalizzati ad accrescere le conoscenze e le competenze degli iscritti in nuovi ambiti di attività. A fianco a ciò, sarà compito della Fondazione realizzare studi e ricerche di interesse per la categoria volte anche a promuoverne l'immagine all'esterno. Infine, in una ottica di crescente "servizio" agli iscritti e agli Ordini territoriali, la Fondazione favorirà quanto più possibile la creazione di sinergie con il mondo della rappresentanza produttiva, del lavoro e della formazione, tramite l'attivazione di partnership e progetti specifici a sostegno del lavoro degli iscritti e della loro crescita professionale.

In questo quadro la Fondazione dovrà impegnarsi a sviluppare una progressiva capacità di autofinanziamento, tramite l'accesso a finanziamenti pubblici, di tipo nazionale ed europeo, la sponsorizzazione di iniziative, la ricerca di finanziamenti privati, la stessa promozione di attività profit (nell'ambito della formazione ma anche della ricerca).

Questo percorso dovrà essere intrapreso senza alcun tipo di timore. Al fine di sgravare la Fondazione dalle funzioni di supporto operativo al CNPI che attualmente svolge, si interverrà anche sull'organizzazione interna del lavoro, al fine di raggiungere una migliore e più efficiente definizione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Centro Studi

Il Centro Studi deve costituire il riferimento strategico per accompagnare l'attività del Consiglio sulle questioni centrali per il futuro della categoria, con l'elaborazione di progetti, ricerche, monitoraggi, e attività di affiancamento tecnico-politico al Consiglio. In sinergia con l'ufficio legale, dovrà realizzare un'attività di monitoraggio normativo per analizzare, comprendere, anticipare, attuare e magari poter contrastare in tempo reale le iniziative normative e legislative che possono essere utili per la categoria.

In collaborazione con l'attività comunicativa, potranno essere individuate iniziative specifiche da avviare finalizzate al rafforzamento dell'immagine di categoria presso l'opinione pubblica, come già in parte sperimentato nella precedente Consiliatura.

L'attività di ricerca e analisi finora svolta dal Centro Studi, dovrà essere ulteriormente sviluppata, affiancando tuttavia una maggiore attenzione verso l'attività di supporto tecnico politico – sia in ambito nazionale che europeo – mediante redazione di Documenti tecnici, supporto operativo alle funzioni di rappresentanza.

Si chiederà inoltre al Centro Studi di promuovere progetti ad hoc su alcune tematiche di interesse categoriali, che abbiano la funzione di fornire strumenti operativi alla categoria per promuovere la propria azione politica, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei.

Sarà inoltre importante avviare un percorso di interlocuzione stabile tra il Centro Studi del CNPI e quello dell'EPPI, per mettere a valore le diverse iniziative avviate, ed elaborare strategie condivise sia in termini di contenuti che di immagine della professione, ai fini della creazione di strumenti informativi e conoscitivi per gli iscritti e le istituzioni di categoria sul territorio.

Il Centro Studi dovrà essere un importante elemento di interfaccia con ordini ed altre associazioni di Categoria e dovrà sviluppare sempre di più un'attività sinergica con i Centri Studi delle altre Organizzazioni

Il compito del Centro Studi dovrà anche essere quello di supportare il Consiglio nel rafforzamento della rete relazionale sia a livello istituzionale, con la politica e con gli apparati della pubblica amministrazione, che con Università, Enti di ricerca, Associazioni di categoria.

Comunicazione ed immagine della categoria

La comunicazione è di fondamentale importanza, ma occorre fare un'analisi approfondita sulla efficacia degli attuali sistemi di comunicazione. Nel corso del tempo sono state realizzate diverse proposte e soluzioni: da presenze in ambito televisivo ad articoli a cadenza programmata su Italia Oggi, alle news in collaborazione con Il Sole 24 Ore, attivazione di "social" e così via. Ma l'attenzione degli iscritti è ancora troppo limitata ed il ritorno in termini di immagine è sicuramente da migliorare.

- Da questo punto di vista occorrerà attuare una strategia comunicativa che abbia un duplice obiettivo; Da un lato di facilitare la veicolazione interna delle informazioni, ai collegi e agli iscritti, razionalizzando ed integrando maggiormente gli strumenti esistenti, accorpando per contenuti e tematiche laddove possibile ed individuando soluzioni innovative e più immediate in grado di stimolare un maggiore interesse informativo (ad esempio app di categoria);



- Dall'altro lato, di rafforzare, anche con una campagna di comunicazione ad hoc, l'immagine della categoria all'esterno, nella dimensione economico, sociale e produttiva in cui si inserisce, cercando di restituire un'immagine di maggiore appeal e di attrattiva, tramite l'uso di diversi strumenti.

La comunicazione dovrà intendersi come funzione trasversale da declinarsi per obiettivi, contenuti e target. Gli obiettivi sono quelli di reclutare nuovi professionisti, promuovere la categoria, creare consenso, sollecitare una partecipazione più attiva degli iscritti. I contenuti sono quelli di veicolare una figura di professionista in evoluzione e in rinnovamento, ma anche i temi di interesse generale; il target è quello degli iscritti, dei territori, del mondo dell'università, delle istituzioni e dei media.

#### Sistema di riconoscimento formazione continua

I regolamenti per la disciplina della formazione continua, anche sulla scorta della richiesta del territorio, hanno subito gli aggiornamenti che nel corso del tempo si sono resi opportuni introducendo, con le modifiche introdotte nel 2016, la formazione indiretta ed informale. Al 30 settembre scorso lo stato attuativo del regolamento della formazione riporta dati sconfortanti.

A fronte di poco più di 40.000 iscritti le percentuali di attuazione riportano criticità elevatissime, anche se probabilmente esse potrebbero essere riviste nella considerazione di ultimi aggiornamenti da mettere in campo su albo unico da parte di alcuni ordini territoriali.

Ma la sintesi al 30 settembre era la seguente:

- 20% (19,80%) tra 81 e 120 crediti
- 10% (10,54%) tra 41 e 80 crediti
- 9% (8,89%) tra 31 e 40 crediti (di questi qualcuno potrebbe essere in regola nel caso di non esercizio della libera professione)
- 23% (22,75%) tra 1 e 30 crediti
- 38% (38,02%) con 0 crediti formati.

Ovvero tra chi esercita la professione (un terzo della platea degli iscritti!) solo il 20% risulta in regola con l'obbligo formativo.

Ai sensi dell'art.7 del DPR 137/12 la mancata formazione continua costituisce illecito disciplinare. Ciò comporta il fatto che secondo le procedure in essere i soggetti interessati dall'illecito dovranno essere segnalati all'Organismo Territoriale al Consiglio di Disciplina competente.

Ma, visti i numeri dei potenziali iscritti interessati, salvo eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto, ciascun collegio dovrà mettere in conto spese indotte per le procedure che talvolta potranno risultare non sopportabili dalle proprie finanze. Inoltre, se non coordinati, i Consigli di Disciplina, nella loro autonomia, potrebbero comminare sanzioni diversificate sul territorio rischiando di vanificare se non ridicolizzare pubblicamente un obbligo deontologico con risvolti assolutamente negativi per la categoria, soprattutto per coloro che hanno rispettato, con difficoltà ed impegno, gli obblighi regolamentari.

Qui, anche se con ritardo, si impone una valutazione che dovrà tenere presente alcuni punti di riferimento:

- Non si ritiene corretto nessun processo che prenda in considerazione procedure di "sanatorie", nel rispetto normativo e soprattutto per rispetto nei confronti di coloro che hanno onorato gli obblighi deontologici.
- Occorre che i territori collaborino per attivare le iniziative mirate a fornire la massima informazione agli iscritti ancora non in regola con i crediti formativi per usufruire del riconoscimento della formazione indiretta ed informale. Ovvero cercare di fare superare il purtroppo consolidato "disinteresse" e mancata informazione da parte degli iscritti. Anche se la problematica è attualmente oggetto di discussione in sede di R.P.T., questa Consiliatura ritiene quindi di non prevedere alcun tipo di sanatoria rispetto agli ultimi regolamenti e linee guida approvate, ma di sensibilizzare ancora una volta i singoli iscritti, per tramite degli organismi territoriali verso il possibile recupero della formazione pregressa, anche mediante iniziative che possano prendere attuazione in:
  - Retroattività a far data dal 2014 delle modifiche ed aggiornamenti introdotti dalla regolamentazione e linee guida intervenute nel corso del tempo. Ciò in quanto le variazioni intervenute sono state frutto di analisi e valutazioni per raggiungere una situazione a regime.
  - Perorare, unitamente alle altre professioni in R.P.T., una maggiore o totale esenzione di obbligo formativo per chi non esercita la professione. Questo aspetto potrebbe essere auspicabile, ma necessità di intervento che supera il livello regolamentare il quanto l'art.7 del D.P.R. 137/2012 non fa distinzione alcuna tra professionisti che esercitano la professione e coloro che non la esercitano.
  - Proroga di 6 mesi per il completamento della formazione per coloro che non hanno raggiunto il minimo dell'obbligo formativo, fermo restando il mantenimento dell'obbligo formativo nel quinquennio indipendentemente dalla proroga. Ovvero a partire dal 1 gennaio 2019 inizia, in ogni caso, il nuovo periodo formativo.
  - Invitare gli organismi territoriali a contattare i singoli iscritti non in regola sottoponendo loro:
    - a) Istruzioni per la compilazione della modulistica per accedere alla richiesta di crediti per formazione indiretta ed informale.
    - b) Elenco delle attività formative proposte on-line, anche gratuite, offerte attualmente sulla piattaforma OPIFICIUM direttamente sul sito.





Resta implicito che, allo stato dell'arte, alla scadenza del periodo di "proroga", in caso di reiterata inosservanza gli iscritti dovranno essere segnalati al Consiglio di Disciplina di riferimento a cui dovrà essere fornita dal Consiglio Nazionale linea guida di comportamento univoco ed uniforme.

La grossa incognita di questa problematica è che possa comportare una defezione degli iscritti specialmente da parte di coloro che non esercitano la professione, ma riteniamo che chi esercita la professione, quindi il principale riferimento delle azioni del C.N.P.I., non abbia remore in merito.

Il Consiglio Nazionale terrà monitorata la questione anche di concerto con la R.P.T. in quanto questo aspetto costituisce un elemento in comune per tutte le categorie professionali.

#### Consigli di disciplina

I Consigli di disciplina, interessati dai singoli Organismi Territoriali attualmente svolgono la loro funzione prevalentemente per le problematiche legate alla morosità nel versamento delle quote di iscrizione. La loro funzione non avrebbe dovuto essere quella di ripetizione di istruttorie per la morosità già di competenza "storica" e normativa dei singoli Organismi Territoriali bensì quella di eseguire valutazioni di merito su aspetti della deontologia come quella di dirimere le liti insorte tra iscritti o tra iscritti e terzi. La natura dei C.d.D. è stata pertanto svilita nei suoi ruoli e si ritiene opportuno, anche con l'ausilio di autorevoli pareri legali a supporto, valutare la possibilità di mantenere i procedimenti legati alla morosità degli iscritti ai singoli Organismi Territoriali, anche al fine di avere la massima celerità nell'azione di recupero delle quote di iscrizione evase.

Altro aspetto che si ritiene di approfondire è quello legato alla possibilità da parte dei C.d.D. di poter applicare l'onere delle spese di giudizio a carico delle parti in causa, a titolo di rimborso spese di segreteria per il procedimento: ciò consentirebbe di evitare spese a carico dell'Organismo Territoriale i cui bilanci già sono gravati di oneri non indifferenti.

#### Difesa e rivendicazione della professione di perito industriale

Fatto salvo il monitoraggio dell'attività legislativa, sempre di più ci troviamo di fronte a Enti pubblici che nella predisposizione dei bandi gara escludono o non prendono in considerazione la figura del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in ambiti professionali di loro specifica competenza.

Ciò fa parte delle iniziative da intraprendere a favore della valorizzazione della figura del Perito Industriale che devono necessariamente passare attraverso:

- Campagna mediatica
- Accordi con ANCI – ANCP – UNCEM – DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI
- Banca dati di quesiti e pareri a disposizione degli Organismi Territoriali in merito

Gli organismi territoriali potranno in tal modo essere in grado di poter dare immediata risposta a fronte di sperequazioni a danno dei nostri iscritti, e ciò potrà avvenire attingendo dalla banca dati disponibile nell'area riservata del sito del C.N.P.I. con una serie di pareri legali e tecnici atti ad affrontare in modo organico e con il dovuto supporto legale le controversie sul territorio.

Ciò non significa sollevare il C.N.P.I. da iniziative mirate, ma ha lo scopo di sollevare l'Ufficio Legale da inutili richieste di chiarimenti assicurando un maggiore apporto dello stesso al Centro Studi. Si precisa che nella precedente Consiliatura l'Ufficio Legale del C.N.P.I. ha risposto a 620 quesito pervenuti dagli organismi territoriali e 150 azioni di contrasto a Bandi pubblici discriminatori per la nostra Categoria, oltre a procedimenti giudiziari in atto.

#### Sistema elettorale

Il rinnovo della governance di una Categoria Professionale tale da rappresentare la volontà espressa dalla base non può che passare attraverso un sistema elettorale più moderno che garantisca la governabilità. Il principio, già in avanzato stato di elaborazione, era stato sospeso all'inizio dell'anno corrente; occorre sul tema assieme alle altre categorie professionali, con i principi generali già discussi in parte ma che si sostanziano in:

- Limite del numero dei mandati (nazionali e territoriali);
- Modalità di votazione mediante liste chiuse;
- Formazione della Consiliatura con rappresentanza delle liste minoritarie;

La rappresentanza delle quote di genere non riguarda la nostra Categoria, anche se sarebbe auspicabile la presenza di candidati in rappresentanza dei due generi.

Altra discrasia da risolvere è quella relativa alle attribuzioni di voti per le elezioni nazionali che non fanno riferimento ai "paganti" bensì agli "iscritti".

#### Equo compenso

A fronte della liberalizzazione delle tariffe minime e la successiva abolizione delle tariffe è stato emanato il Regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. E' utile ricordare che dal 2012 sono state abolite non solo le tariffe professionali, ma che il solo citare in un contratto il termine "tariffa" poteva costituire la nullità. Nonostante questo sei mesi dopo il legislatore ha ripreso lo stesso concetto non più con il termine "tariffa" bensì con quello di "parametro" in quanto si è trovato disorientato nella determinazione dei compensi di riferimento. Segno evidente dello squilibrio politico di un momento in cui sembrava che una delle cause della crisi economica fosse la tariffa professionale. La fibrillazione politica e legislativa avvenuta in quel periodo in materia di professioni e tariffe professionali sono ormai ben note.



La confusione, ma soprattutto lo smarrimento tra gli iscritti di tutte le professioni ha portato nel novembre 2017 alla manifestazione nazionale sull' "EQUO COMPENSO". L'intero schieramento politico si è dimostrato compatto a favore del ripristino del concetto di equo compenso, si è arrivati alla giusta affermazione e consapevolezza che a fronte di una prestazione professionale debba essere riconosciuto un equo compenso non solo nei lavori pubblici, ma anche in quelli privati.

Ora si rende più che mai necessario attivare tale gruppo di lavoro, al fine di fornire agli iscritti una guida per un equo compenso, non solo sulla progettazione e direzione dei lavori stabiliti dai parametri, ma soprattutto per tutta quella tipologia di prestazioni che nel tempo si sono concretizzate: dalla sicurezza sul lavoro e cantieri, all'acustica, alle figure di R.S.P.P. e così via per molte altre attività, a fronte di standard prestazionali fatti in collaborazione con UNI certificati da un ente terzo accreditato.

La realizzazione di una guida potrà essere di ausilio anche agli organismi territoriali per le vidimazioni (o meglio richieste di congruità delle parcelle) spesso richieste dall'autorità giudiziaria.

### **PROGETTI VERSO L'ESTERNO – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE**

#### Priorità all'Agenda europea

La collocazione del nostro ordine tra le professioni intellettuali europee in campo ingegneristico ci impone una attenzione diretta e attiva alle politiche ed alle scelte dell'Unione europea che garantisca la rappresentanza e la tutela degli iscritti. Bisogna assicurare la mobilità nel mercato europeo dei periti industriali italiani e, altresì, difendere le competenze per legge riservate dal sistema ordinistico, a fronte dei crescenti rischi di deregulation. La tutela delle competenze dei liberi professionisti iscritti, infatti, si combina con quella degli ordini quali irrinunciabili presidi di tutela dei valori dell'incolumità, della salute e della sicurezza delle persone.

Il canale rappresentativo aperto in Europa dalla Categoria nella precedente consiliatura realizza una iniziativa diretta a portare la voce dei periti industriali nei processi decisionali delle istituzioni europee cui compete l'elaborazione di direttive, regolamenti e raccomandazioni che impattano pesantemente sugli ordinamenti delle professioni degli Stati Membri.

Sempre in ambito europeo e internazionale, la tutela dei diritti dei nostri iscritti si realizza mediante una accorta strategia di alleanze con gli ordini professionali degli altri Paesi membri che conoscono il sistema ordinistico delle libere professioni. Analoghe collaborazioni si instaureranno attraverso il confronto e l'adesione alle principali reti internazionali di associazioni professionali dell'ingegneria.

Per tutelare l'Ordine e tutti gli iscritti, è necessario garantire la riconoscibilità e la mobilità dei periti industriali all'estero, permettere la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea, la semplificazione delle procedure amministrative e l'accesso a nuove occasioni di lavoro nei mercati stranieri.

#### Iniziative finalizzate alla valorizzazione e visibilità della figura del perito industriale

La nostra Categoria soffre ancora di una scarsa visibilità. Si rende necessaria un'azione di cultura diffusa sulla figura del perito, a partire dalle scuole, alle stazioni appaltanti, fino al cittadino tramite le associazioni di categoria.

Iniziative pubbliche convegnistiche, su tematiche tipiche della nostra professione; impiantistica, prevenzione incendi, energia, misurazioni, informatica, edilizia, sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri, acustica, soprattutto i nuovi spazi e mercati che stanno emergendo sul territorio come a puro esempio non esaustivo:

- la certificazione di prodotti e dei processi;
- la sicurezza negli eventi e manifestazioni;
- l'industria 4.0;
- la riqualificazione e rigenerazione energetica;
- fonti rinnovabili;
- rottamazione degli impianti elettrici
- fascicolo del fabbricato
- tecnico competente in acustica;
- formazione per l'azienda in materia di sicurezza ed organizzazione del lavoro;
- procedure privacy;
- ed altre figure legate alle competenze certificate secondo le norme UNI

Una campagna mediatica diffusa sul territorio e l'organizzazione di eventi pubblici come Seminari e Convegni, con la presenza di figure di spicco nei vari argomenti o tematiche possono essere lo strumento per attrarre l'attenzione che la nostra Categoria necessita e merita.

Resta implicito che l'evento mediatico a livello nazionale, magari svolto in occasione di eventi e fiere, potrà (anzi dovrà) poter essere oggetto di ripetizione diffusa sul territorio, sia come video-conferenza che come altrettanti eventi "cloni".

Un passaggio strategico in questa direzione dovrà essere quello di non dimenticare l'interlocutore a noi forse più ostico: l'opinione pubblica rappresentata dalle organizzazioni dei Consumatori che, spesso politicizzate o sindacalizzate, tendono a divulgare informazioni distorte sulla figura dei professionisti in genere e quindi anche nei nostri confronti. Informazioni errate e spesso tendenziose, che altro non fanno che svilire il ruolo dei professionisti.



Il C.N.P.I. dovrà avere il compito di stipula di convenzioni ed istituire le strategie per accordi con esse, mentre i territori dovranno attivarsi localmente di conseguenza, mediante la messa a disposizione di iscritti a titolo di consulenza specifica che potrebbe poi svilupparsi e concretizzarsi in occasioni di lavoro.

I nostri maggiori interlocutori non sono solamente le grandi industrie, spesso già attrezzate con propri uffici tecnici interni, ma le piccole e medie aziende, Confartigianato, Confcommercio, C.N.A. e le associazioni datoriali in genere. In tale senso occorre riallacciare iniziative comuni.

Taluni territori svolgono attività interessanti che potrebbero essere esportate a tutta la Categoria, ma spesso queste iniziative restano in sordina invece di essere condivise. Questo deve rappresentare un esempio di crescita della categoria che può essere diffusa a costi ridottissimi.

#### Sussidiarietà

La sussidiarietà, sancita anche recentemente dal “Job Act Autonomi” ha aperto un percorso che deve essere condiviso con le Amministrazioni che possono essere interessate. I fatti tragici di questi ultimi periodi attestano sempre più che il nostro patrimonio edilizio ed impiantistico deve essere attenzionato, mantenuto e tenuto sotto controllo. Parallelamente le Pubbliche Amministrazioni non hanno sufficienti risorse da impiegare. Occorre identificare progetti comuni finanziabili tra PP.AA. e professionisti per azioni a tutela del territorio.

La sussidiarietà comporta la ripresa del concetto, riconosciuto civilmente, del professionista come figura “terza ed indipendente” a supporto della Amministrazione, quindi una ripresa di ruolo che ultimamente è venuto meno.

#### Appalti e rapporti con la PP.AA.

La normativa Appalti consente alle stazioni appaltanti di affidare incarichi professionali fiduciari fino ad importi di € 40.000, ma questa possibilità si scontra con l’inerzia ed il timore dei funzionari che arrivano a chiedere svariati preventivi anche per prestazioni di poche decine di Euro. Questa azione di sensibilizzazione è molto complessa, ma deve essere affrontata, soprattutto a favore dei giovani che si trovano spesso costretti ad acquisire i lavori a prezzi a dir poco “ridicoli” e quindi non dignitosi per il ruolo che la professione comporta e richiede.

### **PROGETTO INTERNO PER LA CATEGORIA**

#### Quota annuale per il C.N.P.I.

La passata Consiliatura, anche a seguito dell’andamento delle proiezioni di bilancio ed alla relazione del Collegio dei Revisori, fin dal 2017 aveva deliberato l’aumento dell’importo della quota dovuta, elevando l’importo annuo a carico degli Organismi Territoriali da € 55 a € 70 per ogni iscritto.

La situazione della consistenza finanziaria è passata da € 2.566.000 del 2013 a € 1.267.000 del 2017, con una erosione complessiva di € 1.299.000 ed il trend non è certamente positivo. Tenendo conto di un importo accantonato a bilancio catalogato come derivante dalla vendita di un palazzo di Via Sicilia pari a € 775.541 e l’importo di € 329.000 riservato all’accantonamento T.F.R. ne consegue che la consistenza finanziaria effettiva al 31 dicembre 2017 risulta praticamente azzerata.

I bilanci evidenziano un trend che è poco rassicurante e pertanto la scelta del precedente Consiglio Nazionale di adeguare l’importo della quota annua dovuta dagli Organismi Territoriali pare ad una prima analisi più che legittima, anche perché l’importo era rimasto invariato fin dal 2005.

E’ assolutamente rilevante la forte difficoltà che gli Organismi Territoriali hanno nella riscossione e recupero delle quote di iscrizione dei propri iscritti e questo conseguentemente si ripercuote sul trasferimento della relativa quota annuale al

C.N.P.I. E’ stato predisposto un regolamento per l’incasso delle quote, che disciplina altresì il diritto di voto in Assemblea dei Presidenti.

Il fatto che le quote da versare al Consiglio Nazionale non si riferiscano alla totalità degli iscritti, ma solamente a quelli regolarmente paganti, può attenuare le azioni che incentivano al recupero dei crediti da parte degli Organismi Territoriali.

Le inadempienze, anche se con processi di regolarizzazione in atto hanno portato a superare il mancato incasso di quote di iscritti “non paganti” per circa 1.000.000 di Euro. Importo che incide per circa il 50% del potenziale incasso annuo.

Questa nuova Consiliatura ritiene comunque che qualsiasi azione di aumento della quota a carico dei territori possa essere attuata a condizione di passaggi che si ritengono indifferibili:

1. Attenta valutazione del contenimento delle spese del C.N.P.I. ed in modo particolare quelle relative alla maggiore spesa che è rappresentata dalle spese per gli organi di Categoria, compatibilmente con il programma da attuare;
2. Rendere in prospettiva la Fondazione OPIFICIUM del tutto autonoma dal punto di vista non solo operativo, ma soprattutto finanziario, anche mediante l’accesso a progetti finanziati e sponsorizzazioni. Ciò al fine di non richiedere ricapitalizzazioni al Consiglio Nazionale;
3. Fornire agli Organismi Territoriali indicazioni e suggerimenti utili per poter recuperare le somme non incassate. Fatto questo di primaria importanza per risanare i bilanci territoriali dei collegi più esposti;
4. Attivare le necessarie iniziative a livello nazionale, ma soprattutto locale, per il contenimento delle cancellazioni da parte degli iscritti ed agevolare le nuove iscrizioni.

In merito al contenimento delle spese da parte degli organi politici è stato già deliberato un numero massimo di presenze compensate con la diaria e di limitare le spese alle presenze di rappresentanza più significative e strategiche.





Inoltre, ad esempio parecchie rappresentanze sul territorio potranno essere svolte, su delega della Presidenza, anche dai Dirigenti territoriali.

Inoltre è intenzione di svolgere il maggiore numero di incontri dei gruppi di lavoro con tecnica on-line, risparmiando le spese di viaggio, vitto e pernottamento mantenendo come solo emolumento la diaria.

Per quanto riguarda i Presidenti territoriali, si sta valutando di realizzare una linea-guida che rappresenti le incombenze ed obblighi cui gli Organismi Territoriali debbono attenersi.

La tenuta dell'Albo professionale rappresenta un obbligo legislativo, ma altrettanto obbligatorio è l'aggiornamento che, di norma, dovrebbe essere fatto a cadenza periodica, come avveniva negli anni passati. L'istituzione di "Albo Unico" non esonera gli Organismi Territoriali dall'obbligo di aggiornarlo che consiste essenzialmente nel verificare la regolarità di residenza, di stato civile e del carico penale e di cui il Presidente ne risponde.

Incentivare l'aggregazione di segreterie territoriali potrebbe sicuramente aiutare in tale direzione.

Ora tutti i Consigli territoriali hanno ricevuto la recente circolare applicativa dell'aumento della quota da corrispondere al C.N.P.I. ed avevano la possibilità di adeguare di conseguenza la loro quota locale. In questa Consiliatura è stato deciso di attenuare l'impatto dell'aumento approvando un bilancio di previsione che limiterebbe la quota pro-iscritto a 64 euro invece delle 70 deliberate. Ora sarà compito nel nuovo consiglio valutare se mantenere questa riduzione oppure attuarne una limitazione temporanea con successivo recupero nel corso del tempo.

Riteniamo che il C.N.P.I. debba continuare a portare avanti il progetto intrapreso in modo serio ed impegnativo, e per fare questo servono risorse. Se il C.N.P.I. deve fare la sua parte, anche gli Organismi Territoriali debbono fare altrettanto. Il C.N.P.I. non è l'organismo che, una volta eletto ed insediato, risolve i problemi a tutti i Presidenti, l'impegno va prestato da tutti, come tutti i Consiglieri Nazionali debbono adoperarsi a dare il meglio possibile, indipendentemente dalla carica che hanno in seno al Consiglio.

Una maggiore uniformità di quote associative, il rispetto dei tempi di versamento delle quote possono essere primi elementi importanti per il riassetto degli equilibri del bilancio.

Gli Organismi Territoriali che giustamente chiedono pareri, consigli, iniziative, ricorsi ed altre iniziative e sostegno al C.N.P.I. nel suo ruolo di coordinamento e rappresentanza, non possono esimersi dall'impegno territoriale volto al recupero delle quote pregresse ed al conseguente pagamento della quota spettante al Consiglio Nazionale: ciò può minare e comprometterne l'operatività. Su questo aspetto molto critico si chiede al territorio senso di responsabilità, corretta e pubblica pianificazione, omologazione alle procedure e onestà reciproca.

Ciascuno di noi, professionista che opera attivamente, è disponibile a pagare una quota a fronte di un servizio. Analizzando la nostra realtà non si comprende come possano essere presenti sul territorio Organismi Territoriali le cui iscrizioni raggiungono importi significativi ed altri i cui l'iscrizione è di poco superiore ad un centinaio di Euro, con problemi di esazione che tutti ben conosciamo.

Se fossimo una categoria con 200/300.000 iscritti il problema non sussisterebbe, ma purtroppo, come ben sappiamo, le iscrizioni sono calate nell'ultimo quinquennio da

43.000 a 38.700 iscritti e conseguentemente anche la quota da riversare al C.N.P.I.

E' indubbio che l'impegno deve essere affrontato da tutti gli Organismi Territoriali se si vuole perseguire negli obiettivi già intrapresi, ma a cui serve consolidamento e solidità istituzionale.

#### Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro rappresentano un supporto tecnico importante per l'intera categoria; essi saranno attivati per essere di supporto alla attività del CNPI e dovranno operare per il conseguimento degli obiettivi indicati nella delibera della loro istituzione.

Le candidature espresse, suddivise nelle diverse tematiche dovranno essere comunicati al Consiglio Nazionale che, valutando i curricula e titoli, predisporrà degli elenchi a cui attingere.

I gruppi verranno convocati su specifici argomenti con obiettivi e tempi per ultimare il lavoro definiti; saranno coordinati da un Consigliere del CNPI che individuerà al loro interno un Coordinatore. I gruppi di lavoro potranno quindi essere convocati anche per brevi periodi per ottenere risposte in tempo reale, oppure avere incarichi per tempi più lunghi finalizzati ad aspetti di carattere generale.

Al fine del contenimento dei costi i componenti dei gruppi di lavoro, saranno in numero limitato ed avranno un emolumento per la partecipazione, ma il lavoro verrà svolto in teleconferenza, salvo casi eccezionali da valutarsi caso per caso.

#### Collaborazione tra organi istituzionali di categoria

La sinergia tra il Consiglio Nazionale e la nostra Cassa di Previdenza deve superare la mera collaborazione in tema di stampa e di comunicazione.

Abbiamo molte finalità in comune che vanno perfezionate al fine di creare le necessarie sinergie. Le due istituzioni esistono perché entrambe hanno forti interazioni, la crescita dell'una costituisce l'accrescimento dell'altra, come invece può avvenire l'opposto in caso di divergenze.

La strategia comune deve comportare una grossa sinergia: oltre a quella di stampa e comunicazione, anche per progetti condivisi e per analisi e studi che riguardano le prospettive dell'intera categoria. Le ricerche e i rispettivi Centri Studi non possono che condividere le proprie azioni. La politica tra i due Enti principi di categoria deve



scongiurare ogni divisione e volgere, ciascuno per le proprie peculiarità e finalità, all'accrescimento della categoria, al fine di avere vantaggi comuni.

#### Riorganizzazione dell'Ufficio Legale e Banca dati informativa

Allo stato attuale l'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è fortemente impegnato da richieste di chiarimenti e quesiti da parte gli Organismi Territoriali ed a predisporre ricorsi per azioni discriminatorie da parte di talune stazioni appaltanti. Il ruolo dell'ufficio legale è quello del supporto legislativo e normativo sugli aspetti procedurali che costituiscono un validissimo pilastro a sostegno della categoria.

Ma si rendono necessarie due azioni di primaria valenza:

- Fornire agli Organismi Territoriali i riferimenti per fornire direttamente le risposte ai propri iscritti, senza appellarsi a giudizi "superiori" su questioni che sono, spesso, di ordinaria amministrazione.
- Senza escludere le azioni di supporto legale, indirizzare l'Ufficio Legale un ruolo più propositivo di azioni di controllo sulle fonti legislative e supportare il Centro Studi per tutte le iniziative di analisi, studio e proposte normative. Le azioni legali verso gli iscritti e verso l'esterno dovranno valutare le eventuali interazioni con l'EPPI. Per questo motivo è intenzione di questa Consiliatura creare una banca dati, accessibile sull'area riservata dei Collegi, con tutte le risposte ai quesiti predisposti negli ultimi anni per i singoli Collegi oltre ai ricorsi o altre iniziative intraprese.

I quesiti dovranno essere pubblicati e catalogati per argomenti e per data, con grande trasparenza, con il principio di una "banca dati" costantemente aggiornata. Ovviamente, per ragioni di privacy, i dati riservati dovranno risultare occultati.

Riteniamo questa iniziativa prioritaria e strategica per l'uniformità di azioni da parte dell'intera Categoria.

#### Giovani e donne

I giovani, da sempre, rappresentano il futuro di ogni categoria, della società e della politica. In un clima di stasi economica con poca crescita e mercati del mondo professionale ormai saturati da professionisti presenti da anni sul territorio e spesso poco avvezzi al cambiamento, i giovani hanno saputo identificare nuovi ruoli ed ambiti professionali e sviluppi di mercati, ma non sempre questi nuovi mercati trovano collocazione "riservata" all'interno delle professioni regolamentate.

Dai giovani possono scaturire proposte operative per nuovi ambiti professionali e per nuovi sbocchi ed implementazioni del mercato di lavoro.

Proprio per il ruolo e il valore che i giovani possono rappresentare per la crescita e l'innovazione della categoria è necessario avviare una serie di iniziative volte a promuovere l'iscrizione presso i nostri Albi, attraverso iniziative mirate di comunicazione finalizzate a far conoscere la professione (sempre meno giovani sanno chi è e cosa può fare il perito industriale), e ad orientare verso la stessa.

Ciò potrà avvenire attraverso la valorizzazione degli strumenti di supporto alle iscrizioni giovanili già esistenti come l'offerta di formazione ed una previdenza ed assistenza con servizi attrattivi, oltre alla messa in campo di nuove opportunità.

La possibilità di accedere al credito agevolato, al sostegno per la professione, agli interventi in materia di assistenza in caso di necessità, oltre alla assistenza sanitaria gratuita offerta a tutti gli iscritti alla Cassa di Previdenza di categoria deve costituire un valore aggiunto per l'attrattiva alla nostra professione.

Sarebbe auspicabile l'attivazione di borse di studio rivolte a studenti meritevoli frequentanti i percorsi di laurea: tale strumento potrebbe essere un incentivo per la fidelizzazione degli studenti verso i nostri Albi. Le modalità di erogazione delle borse di studio, il finanziamento delle stesse e la regolamentazione dovrà essere oggetto di approfondimento.

Al pari dei giovani anche le donne dovranno rappresentare un "target" importante nel percorso di rinnovamento della professione. Come emerso anche dal Manifesto della professione, lo slittamento del potenziale bacino di neoiscritti dagli istituti tecnici alle università ci porterà a confrontarci con un universo femminile (le donne laureate in ingegneria sono circa il 30% del totale) che oggi è del tutto lontano dalla professione. L'immagine del perito industriale ha tradizionalmente una forte connotazione maschile, e la presenza femminile nella categoria è solo del 2,7%, la percentuale più bassa tra tutte le professioni tecniche: anche i periti agrari ne hanno più di noi. Aprirci al cambiamento e al rinnovamento significa anche confrontarsi con la pluralità di esperienze ed identità: e le donne sono centrali per crescere.

L'attuale Consiliatura è disponibile ad impegnarsi pertanto per individuare alcune iniziative "di genere", finalizzate, soprattutto tra i giovani, a promuovere la presenza femminile nella nostra professione promuovendo, di concerto, anche azioni a sostegno, consapevoli che quella del welfare rappresenta una dimensione centrale per il lavoro delle professioniste.

La formazione di un gruppo di lavoro sui giovani e le donne risulta pertanto importante e strategico per il futuro della Categoria. Questo aspetto peraltro è emerso molto chiaramente in occasione del "Manifesto per il Futuro della Professione" e dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte della attuale Consiliatura.

#### Formazione per dirigenti territoriali e personale di segreteria



Agli Organismi Territoriali è richiesto un sempre maggiore impegno in termini di burocrazia ed adempimenti: dalla formazione, all' anticorruzione, trasparenza degli atti, privacy, contenziosi, quesiti, consigli di disciplina, commissioni d'esame, rappresentanza sul territorio, ecc...

A fronte di Presidenti che conoscono a fondo le problematiche e che talvolta possono anche dedicare il tempo necessario per coadiuvare le segreterie, parecchi sono i nuovi Presidenti, spesso giovani, che si avvicinano alla gestione locale con il necessario spirito, ma si trovano nelle condizioni di necessitare di un adeguato supporto tecnico, amministrativo, legale, per affrontare nel migliore dei modi i compiti a loro demandati dalla regolamentazione e dalla normativa.

Nel corso del mandato riteniamo importante provvedere alla realizzazione di una "guida tecnico-giuridica" che affronti e sviluppi dal punto di vista tecnico e legale le problematiche relative agli aspetti "minimi ed inderogabili" che gli Organismi territoriali sono giuridicamente obbligati a rispettare:

- Responsabilità giuridica dei Presidenti e del Consiglio Direttivo;
- Adempimenti minimi richiesti agli organismi territoriali;
- Aggiornamento periodico Albo Professionale;
- Adempimenti obbligatori per la Cassa di Previdenza;
- Trasparenza ed anticorruzione;
- Bilanci e rendicontazione e relativa approvazione;
- Adempimenti Albo Unico;
- Adempimenti riscossione quote sociali;
- Adempimenti relativi ai Consigli di Disciplina;
- Adempimenti fiscali in genere.

Questa iniziativa non ha sicuramente lo scopo di interferire nella organizzazione, responsabilità ed autonomia dei singoli Collegi, ma la sola funzione del rispetto delle funzioni del C.N.P.I. che è quello di fornire coordinamento ed indirizzo, oltre al corretto passaggio informativo tecnico e giuridico. La guida potrà essere oggetto di comunicazione formale, ma anche di corso on-line su piattaforma interna o addirittura di specifica formazione sul territorio per accorpamenti interregionali.

#### Congresso e Ruolo delle Assemblee Presidenti

Questo aspetto è ritenuto anch'esso di primaria importanza. Siamo convinti che il Consiglio Nazionale non possa permettersi di procedere in modo univoco senza una condivisione partecipativa della base. Il programma della Consiliatura è frutto dell'esito elettorale ed il territorio ha dato mandato per l'attuazione.

Ma la delega al Consiglio Nazionale non deve esimere le realtà territoriali a collaborare e partecipare alle azioni da intraprendere, consapevoli tutti che i tempi sono maturi per le svolte che la Categoria si aspetta e, soprattutto, si merita da anni.

Potrebbe sembrare un programma utopistico ed ambizioso, ma crediamo che, anche se articolato, debba avere un consenso significativo, e che i sacrifici siano equamente suddivisi, condivisi, accettati, ma rispettati. E' un progetto strutturato che troverà applicazione nei due momenti politici essenziali per la nostra categoria:

- Le assemblee presidenti periodiche che dovranno avere funzione attiva e propositiva soprattutto tramite la politica di indirizzo.
- La forma Congressuale che dovrà tornare ad essere non con caratteri di straordinarietà, bensì con cadenza periodica ad esempio biennale, oppure a seguito di eventi che ne richiedano la necessità.

Con questo si conclude l'esposizione dei punti principali del programma di questa Consiliatura che necessariamente dovrà investire non solo dell'intero Consiglio Nazionale, ma la condivisione della base intera.

La nostra Categoria si trova ad una svolta storica che deve ripercorrere a partire dal sentiero tracciato dal Congresso del 2014, l'evoluzione di quanto accaduto, degli sforzi ed iniziative intraprese coraggiosamente attuate dal precedente Consiglio che dobbiamo tutti ringraziare per quanto attuato ed attualmente impostato, a cui occorrerà dare seguito nel migliore dei modi possibili.

Grazie per l'attenzione.>>

Al termine del dibattito,

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 07/03 del 29 novembre 2018**

- 1) di approvare il programma di consiliatura riportato in narrativa;
- 2) di presentare il programma nel corso dell'assemblea dei presidenti programmata per il 14



dicembre;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### 4) **Assemblea dei Presidenti**

\*\*\*\*\*

Omissis

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 08/03 del 29 novembre 2018**

1. di approvare il programma della 70° Assemblea dei Presidenti convocata per il giorno venerdì 14 dicembre dalle ore 9.30 alle 17 presso il Centro Congressi Roma Eventi;
2. di approvare le spese necessarie per la migliore riuscita dell'evento, mantenendo i costi in linea con quanto sostenuto in occasioni analoghe; in particolare per la colazione di lavoro si approva la spesa di circa 30 euro a persona e per la sala, senza servizi accessori, si approva la spesa di euro 2.300.
3. Di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### 6) **proposta HBA & partners**

Il **Consigliere Segretario** riepiloga il pregresso rapporto con l'agenzia HBA & partners, di cui, peraltro si è già accennato nella precedente seduta di consiglio. Nella documentazione a corredo della seduta odierna c'è la proposta dell'agenzia per la eventuale prosecuzione del rapporto professionale con il nostro consiglio nazionale. La proposta è riepilogata di seguito:

«PROGETTO DI STRATEGIA EUROPEA CNPI NOVEMBRE 2018 - 2019 PRESENTAZIONE:

A partire da aprile 2017 HBA Partners ha collaborato con il CNPI nello sviluppo dell'internazionalizzazione dell'istituzione sotto il coordinamento dell'allora presidente Giampiero Giovanetti e del consigliere Antonio Perra.

Grazie ai lavori svolti, il CNPI si presenta oggi come un interlocutore critico nel panorama delle istituzioni europee e nel contesto delle organizzazioni professionali di ingegneria in Europa.

A partire dal 22 novembre, il Parlamento europeo discuterà la nuova proposta di regolamento della tessera professionale europea per gli ingegneri e i principi comuni di formazione previsti nella Direttiva 2005/36 sulle



qualifiche professionali. Questa nuova iniziativa è il risultato del lavoro svolto dal team HBA Partners e il CNPI, incontratisi nel luglio 2018 con la vicepresidente del Parlamento Eveline Gebhard per sollecitare un intervento al riguardo.

Di seguito viene riportata una linea d'azione strategica volta a proseguire il lavoro sviluppato dal precedente consiglio di amministrazione del CNPI. Questa presenta nuove linee di attuazione per la professione sulla base di due idee.

1) L'internazionalizzazione del CNPI. Incorporazione del CNPI tra le organizzazioni internazionali di ingegneria in Europa. (FEANI, EYE, EEII, ecc.)

2) La partecipazione ai principali processi regolatori di ingegneria che avranno luogo nel prossimo mese. Tessera professionale per gli ingegneri e i cosiddetti principi di formazione (art. 45 della Direttiva 2005/36), concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

#### PROGETTO DI STRATEGIA EUROPEA CNPI NOVEMBRE 2018 - 2019

1: Tessera professionale europea per gli ingegneri TPEI e Principi comuni della formazione PCF.

2: Proposta di Comitato Nazionale Italiano di FEANI (CNIF) [www.feani.org](http://www.feani.org) - Strategia per la creazione di un Comitato Nazionale Italiano di FEANI.

3: European Young Engineers EYE. [www.eyengineers.eu](http://www.eyengineers.eu) - Strategia per la richiesta di annessione dal CNPI a EYE.

4: European Expertise & Expert (EEEI) [www.experts-institute.eu](http://www.experts-institute.eu).

5: Piano di mobilità degli ingegneri in Germania di CNPI.

6: Nuovo processo di Bologna

7: Organismi di controllo autorizzati

8: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

9. PROPOSTA ECONOMICA

Stima: La durata del progetto è stimata a circa 1 anno. Tenendo in considerazione le scadenze derivanti dalle elezioni europee.
Contenuto: La proposta implica la realizzazione dei lavori descritti nel piano strategico, tuttavia, gli organi direttivi del CNPI dovranno determinare le attività di loro interesse.
Il progetto include la partecipazione 24 ore su 24 di: 1 Senior Public Affairs Manager. (Bruxelles); 1 Junior Public Affairs Manager. (Bruxelles); 1 Consulente legale di supporto (Bruxelles).
Costo e condizioni. Il costo per lo sviluppo della proposta è di un massimo di 2040 euro/mese per un periodo di un anno. (condizioni per l'IVA intracomunitaria) Entrambe le parti potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese.
Il prezzo della proposta non comprende: Spese di viaggio dei membri del CNPI per eventuali visite a Bruxelles o Strasburgo. Il prezzo include: Preparazione della documentazione (emendamenti, Positions Papers, ecc. in italiano e in inglese). Visite periodiche a Roma, presso la sede del CNPI per partecipare a riunioni critiche, come la discussione e la



preparazione di emendamenti.

>>

Al termine dell'esposizione

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 09/03 del 29 novembre 2018**

1. di confermare la volontà di proseguire l'azione già iniziata nella precedente consiliatura con una presenza del CNPI in sede comunitaria;
2. di approvare le linee strategiche proposte dalla HBA & partners.
3. di condurre una trattativa con i rappresentanti della HBA & partners finalizzata al contenimento dei costi proposti, considerando l'incapienza del relativo capitolo di spesa per il 2019;
4. di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

***Omissis***

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione,

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 10/03 del 29 novembre 2018**

- 1) di approvare l'assestamento al bilancio di previsione del 2018 descritto nella trattazione dell'argomento;
- 2) di approvare il bilancio di previsione del 2019 descritto nella trattazione dell'argomento;
- 3) di togliere il vincolo volontario posto dal Consiglio Nazionale protempore al fondo denominato "fondo acquisto sede" pari ad euro 775.541,34 e, per l'effetto, dare facoltà agli uffici amministrativi di utilizzare tale importo nella corrente gestione finanziaria dell'Ente;
- 4) di disporre la pubblicazione dei documenti contabili sul sito web del CNPI.

\*\*\*\*\*

**9) nomina delegati GdL della Rete delle Professioni Tecniche**

Al termine dell'approfondito dibattito,





a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 11/03 del 29 novembre 2018**

1) di approvare le deleghe per la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti dalla Rete delle Professioni Tecniche, così come riportato nella tabella che segue che è, pertanto, parte integrante della presente delibera:

	<i>Gruppo di Lavoro</i>	<i>delegati CNPI</i>
1	Assicurazione Professionale	G. Giovannetti
2	Informatizzazione “Nuvola”	G. Esposito
3	Adeguamento tariffa consulenti tecnici Giustizia	G. Giovannetti A. Maffucci
4	Modifiche D.P.R. 169/2005	C. Guasco
5	Società tra Professionisti	G. Giovannetti
6	Armonizzazione della formazione continua e mutuo riconoscimento dei crediti	S. Comisso
7	Codice deontologico	V. Orlandotti
8	Risparmio energetico	A. Maffucci
9	Norma UNI valutatore immobiliare	A. Perra
10	Lavori Pubblici	S. Comisso
11	Catasto	A. Barattin
12	Rischio idrogeologico	S. Comisso
13	Riconoscimento qualifiche	G. Giovannetti
14	Fiscalità	F. Fratini
15	Urbanistica, edilizia e semplificazione	S. Comisso
16	Professioni Antincendio	A. Maffucci
17	Ambiente	A. Perra
18	Laurea professionalizzante	C. Guasco
19	Fascicolo del fabbricato	S. Comisso
20	Protezione civile	G. Esposito
21	Sicurezza ed igiene industriale	C.A.Bertelli
22	Pari opportunità	G. Panni
23	Qualità delle costruzioni	S. Comisso

	Tavoli Tecnici	CNPI
1	Rocce da scavo (concluso)	A. Perra
2	Isfol - Istat	G. Panni e E. Dini
3	CRESME	G. Panni e E. Dini
4	BIM	S. Colantoni
5	Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016	G. Giovannetti
6	Responsabilità solidale	G. Ferri



7	Modifiche D.P.R. 380/2001	S. Comisso
8	Ente Nazionale per il microcredito	S. Colantoni

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **11) attività sociali e liberalità di fine anno**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, considerando l'unanime consenso sulla proposta anche come momento di coesione tra l'organo politico e il personale del CNPI, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 12/03 del 29 novembre 2018**

1) di procedere, come strenna natalizia, all'acquisto di un marenco d'oro per ogni dipendente e collaboratore del CNPI e della Fondazione Opificium al controvalore che verrà addebitato dalla banca, essendo tali oggetti assoggettati a quotazione ufficiale, l'importo complessivo presumibile è di euro 2.900;

2) di approvare la spesa di 1.000 euro circa relativamente al pranzo sociale che si terrà il prossimo 21 dicembre;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

#### **12) aggiornamento importo diritti di segreteria per autorizzazione enti formatori**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Segue un dibattito sulla proposta, al termine del quale, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 13/03 del 29 novembre 2018**

1) di stabilire, come diritto di segreteria, euro 1.000 per ogni ente formatore che richieda l'autorizzazione nazionale all'erogazione di formazione valida ai fini della formazione continua





obbligatoria; il diritto è il medesimo per gli eventuali rinnovi triennali e include il piano formativo dell'anno in corso;

2) di stabilire, come diritto di segreteria, euro 200 per ogni piano formativo annuale (escluso quello concomitante con l'anno di autorizzazione triennale o di rinnovo triennale);

3) di stabilire, come diritto di segreteria, euro 250 per eventuali variazioni del piano formativo già presentato

4) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

### **13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine della valutazione degli esami svolti, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI**

**E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**DELIBERA N. 14/03 del 29 novembre 2018**

1) di riconoscere 24 crediti di formazione continua con riferimento allo svolgimento dell'esame di diritto amministrativo (6 CFU) e dell'esame di diritto pubblico (6 CFU), con il coefficiente di trasformazione di 1CFU=2CFC;

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

### **13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI**

**E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**DELIBERA N. 15/03 del 29 novembre 2018**

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente:



- Ispettorica Salesiana San Zeno – C.F. 80002410233 e P.IVA 04071050233 con sede legale in Verona, Stradone Antonio Provolo, 16 – 37123;

2) di delegare il Vicepresidente e il Consigliere Esposito per definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

### **13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull'istruttoria preliminare, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI**

**E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**DELIBERA N. 16/03 del 29 novembre 2018**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente:

- Centro Studi Athena – C.F. 92018020849 e P.IVA 02525220840 con sede legale in Santa Margherita di Belice (AG), via San Francesco, 13 – 92018;

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**L'anno 2018 addì 30 del mese di novembre alle ore 9.15** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 3278 del 22 novembre 2018

**Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO

Presidente



Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

**Assente giustificato**

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
---------------------------------	------------------------

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**7) adempimenti formazione continua – determinazioni**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

*Alle 12:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 04

L'anno 2018 addì 13 del mese di dicembre alle ore 10:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 3433 del 10 dicembre 2018

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n. 3;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) Assemblea dei Presidenti  
(relatore il Presidente);
- 4) adempimenti formazione continua – determinazioni  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 5) modifiche alla direttiva sul praticantato  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 6) proposta pubblicazione delle risposte ai quesiti più tipici  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  
(relatore il Vice Presidente);
- 8) ratifica e concessione patrocini  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 9) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei



Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

### 3) Assemblea dei Presidenti

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

#### 1) approvazione verbale seduta n. 3;

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

#### 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

#### 5) modifiche alla direttiva sul praticantato

Il testo modificato della direttiva è riportato di seguito:

<< DIRETTIVA SUL PRATICANTATO

Disciplina delle modalità di iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri

Le precedenti direttive risalgono al 24 maggio 1990, successivamente aggiornata e modificata con delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 e quindi aggiornata e modificata con delibera n. 444/44 del 14 novembre 2007 In vigore dal 20 marzo 2008.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Visto l'articolo 2, comma 5, della Legge n. 17 del 2 febbraio 1990;

Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;

Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 1 septies legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto l'art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016.

Considerato:

che alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:

(1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;

(1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)

(1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)

(1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)

(1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)

(1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);



(1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).

#### CONSIDERATO

che il MIUR – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, ha diffuso un "appunto" dell'Ufficio Legislativo, recante "parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione", datato 16 giugno 2015, con il quale l'Ufficio si dichiara "favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal compianto disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica";

che "Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)".

che il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all'articolo 45 disciplina il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.

che l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione del perito industriale e del perito industriale laureato è possibile attraverso l'iscrizione ai corsi di laurea professionalizzanti, previa iscrizione nel registro dei praticanti.

che ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in data 28 maggio, l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali è consentita solo con il possesso del titolo di laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all'albo con i titoli di studio indicati nel presente preambolo e fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe.

che conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n.89/2016 per un periodo di cinque anni dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo ulteriori proroghe. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

che la presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l'accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento.

#### *emana la seguente direttiva*

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

La presente direttiva disciplina le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli Organismi territoriali dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di cui dall'articolo 2, comma 5, Legge n. 17/1990.

La legge 26 maggio 2016 n. 89 ha modificato la legge 2 febbraio 1990, n. 17, come segue:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *septies*, comma 2, Legge 26 maggio 2016 n. 89, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione infrascritta per un periodo di cinque anni dalla medesima data.

Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

La presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l'accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento.

#### **Art. 2**

##### **Nozioni e finalità del praticantato e del tirocinio**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, il praticantato è l'istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.

2. Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente alla propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.

3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990.

4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.

5. A norma dell'art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.



6. Il tirocinio semestrale può essere svolto secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente con gli istituti di istruzione secondaria o con enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

7. Il tirocinio può essere anche obbligatorio (stabilito dalle università) o curriculare (scelto dall'interessato nell'ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università) ed è svolto all'interno dei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

### **Art. 3**

#### **Iscrizione nel registro dei praticanti**

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di perito industriale, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:

- a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;
- b) Trasporti e Logistica;
- c) Elettronica ed Elettrotecnica;
- d) Informatica e Telecomunicazioni;
- e) Grafica e Comunicazione;
- f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;
- g) Sistema Moda;
- h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
- i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.

3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all'art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.

4. A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137, tutti gli aspiranti all'esame di Stato, ivi compresi coloro che siano iscritti ai corsi di laurea professionalizzante, dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

5. L'Organismo Territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

### **Art. 4.**

#### **Durata del praticantato e del tirocinio**

1. La durata del praticantato e delle forme equivalenti indicate all'art. 2, comma 3 della Legge 17/1990 è di 18 mesi.

2. La durata del tirocinio per i candidati in possesso di laurea triennale è stabilita all'art. 55, comma 1, DPR 5 giugno 2001, n. 328. Esso non può essere inferiore ai sei mesi, che siano reali o convenzionali, anche nel caso in cui la durata risulti stabilita in ore.

3. Ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione con la laurea triennale, è possibile riconoscere il periodo di tirocinio, svolto attraverso il superamento di materie di laboratorio, compresi nel piano di studio, o nei periodi di alternanza scuola/lavoro, laddove risultanti dal certificato di esami superati, emesso dall'Ateneo.

4. Con il titolo di laurea ad orientamento professionale il tirocinio è assolto automaticamente durante il percorso formativo.

### **Art. 5**

#### **Modalità di svolgimento del praticantato e Obblighi del praticante e del professionista**

1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.

2. Il praticantato, per sua natura e finalità, deve essere effettivo e continuativo. Di conseguenza, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.

3. Esso è altresì incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, se questi ne pregiudicano i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 2.

4.- Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario, non potrà ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012.

5. Il professionista affidatario deve impegnarsi all'istruzione del praticante, ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche, che sono poste a fondamento della professione, nonché a produrre le dichiarazioni previste dalla presente Direttiva.

6. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.

7. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

8. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.





9. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti<sup>1</sup>.

10. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

#### **Art. 6**

##### **Titolo di studio**

1. Fermo restando quanto prescritto all'articolo 3 della presente direttiva, per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso della laurea triennale di cui all'art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

2. Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall'ordinamento, sarà possibile chiedere l'iscrizione nel Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n. 88/2010).

3. Vengono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti ai soli fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione:

a) coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, hanno conseguito la laurea triennale, comprensivo del tirocinio semestrale di cui all'art. 1, nelle classi indicate all'art. 55, comma 2, lett. d) DPR 5 giugno 2001, n. 328;

b) coloro i quali, in possesso del diploma specifico di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto ovvero diploma di istruzione tecnica o ad esso equipollente, hanno frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001;

c) coloro i quali hanno conseguito il diploma universitario triennale, secondo la Tabella A allegata al DPR 5 giugno 2001, n. 328 (art. 8, comma 3, DPR 328/2001);

d) coloro i quali hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008).

4. Sono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti anche coloro che, pur non avendo conseguito il titolo finale, siano iscritti all'Università ai corsi di laurea professionalizzante, come previsto dall'art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016, oppure ad altri corsi di laurea convenzionati con l'ordine territoriale ai fini del tirocinio.

#### **Art. 7.**

##### **Registro dei Praticanti**

1. Ciascun Organismo Territoriale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti, nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all'art. 6 della presente Direttiva, intendono svolgere la pratica professionale, ovvero essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

2. Nello stesso Registro saranno iscritti tutti coloro che siano in possesso della laurea triennale nonché coloro che siano iscritti nei corsi di laurea professionalizzante.

3. Fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla legge, sono iscritti altresì coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 3.a), 3.b), 3.c) della Legge n. 17/1990, nonché dei titoli di studio previsti all'art. 4, comma 2, e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

4. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:

a) il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza o domicilio, il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l'attestazione dell'Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;

b) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;

c) data di decorrenza dell'iscrizione;

d) data di iscrizione nel Registro;

e) ove previsto, dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, codice fiscale, numero di partita IVA ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990;

f) data di presentazione delle relazioni semestrali,

g) eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;

h) data di compimento del periodo di praticantato;

i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;

l) ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;

m) data della cancellazione con relativa motivazione;

n) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

5. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.

6. La pratica deve essere effettuata presso un Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3, lett. d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.

7. Sono considerati altri professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:

- per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;

- per la specializzazione Chimica Industriale, ovvero Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;

<sup>1</sup> Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n.1399 la quale chiarisce che "... i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo."



- per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
- per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
- per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.

8 L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, ovvero dei titoli di studio di cui all'art. 3 e 6 della presente direttiva, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.

#### **Art. 8**

##### **Iscrizione nel Registro dei Praticanti**

1. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Presidente dell'Organismo Territoriale di residenza o domicilio del richiedente e, ove non esista, all'Organismo Territoriale viciniore.

2. In quanto applicabile, nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

- a) luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) la propria residenza anagrafica o domicilio professionale;
- d) titoli di studio di cui all'articolo 3 e 6, anno di conseguimento e Istituto Scolastico;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
- g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999.
- h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
- i) di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2, comma 3, lett. a), b), c) Legge 17/1990).

l) certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71, 75 e 76.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

- a) dichiarazione del professionista affidatario, di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, precisando quanti praticanti frequentano il proprio studio e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
- b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive. professionista

5. Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro della Unione Europea, può chiedere l'iscrizione al Registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

6. Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall'art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

7. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3 e 6 della presente Direttiva, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2, lettera c), del presente articolo;

8. Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dall'Organismo Territoriale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, secondo quanto indicato all'art. 28 della presente Direttiva;

9. Ai sensi del citato DPR n. 403/1998, i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive, di cui alle lettere che precedono, devono essere effettuati dai Collegi, i quali possono sempre richiedere i documenti in originale.

10. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente Direttiva, l'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

11. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione l'Organismo Territoriale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.

12. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente all'Organismo Territoriale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ovvero la data di consegna se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

13. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.

14. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

15. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

#### **Art. 9**

##### **Delibera di iscrizione**

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della presente direttiva, l'Organismo Territoriale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, ai



sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 59/2010, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.

2. La Segreteria dell'Organismo Territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al comma 6 dell'art. 7 della presente Direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).

3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, della presente direttiva comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche all'Organismo Territoriale di detta provincia.

L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 10**

##### **Trasferimento del praticante**

1. In caso di trasferimento di residenza o domicilio professionale del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti all'Organismo Territoriale territorialmente competente unendo il certificato di residenza ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale, e deve notificare il trasferimento all'Organismo Territoriale di provenienza.

2. L'Organismo Territoriale di provenienza deve trasferire all'Organismo Territoriale di nuova residenza o domicilio tutta la documentazione riguardante il praticante. Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti, riferita al praticante, tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.

3. All'Organismo Territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dall'Organismo Territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all'art. 8, comma 8 della presente direttiva, in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.

4. Il praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione dell'Organismo Territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall'art. 9 della presente Direttiva.

5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altro professionista affidatario, deve darne comunicazione scritta all'Organismo Territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dal nuovo professionista.

6. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.

7. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di praticantato precedentemente svolto.

#### **Art. 11**

##### **Cancellazione dal registro dei praticanti**

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

#### **Art. 12**

##### **Convalida del periodo di pratica**

1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare, in carta libera, all'Organismo Territoriale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica con attività subordinata, analoga attestazione dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.

2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso.

3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell'articolo 13 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.

#### **Art. 13**

##### **Sospensione del praticantato – Cancellazione – Ricongiunzione**

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata all'Organismo Territoriale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante



e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.

2. L'Organismo Territoriale deve deliberare l'interruzione del praticantato:

- a) seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
- b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente Direttiva;
- c) quando vengono a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
- d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.

3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i entro 15 giorni dalla delibera, oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.

5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione all'Organismo Territoriale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.

6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà dell'Organismo Territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.

7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).

8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata comunque disciplinata dall'ordinamento. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.

9. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

#### **Articolo 14**

##### **Provvedimenti disciplinari**

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.

2. Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

#### **Art.15**

##### **Corso formazione professionale**

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

#### **Articolo 16**

##### **Equiparazione alla pratica professionale**

1. Coloro i quali, pur non in possesso del diploma di perito industriale o di istruzione tecnica, indirizzi di cui all'articolo 3 comma 2 e 3 della presente direttiva<sup>2</sup> e dei titoli di cui all'articolo 6, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, geologia, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica, biologia, tecnico della prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro ovvero lauree vecchio ordinamento, purché coerenti con le attività professionali del perito industriale, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio del Collegio. La documentazione deve essere composta da: istanza di riconoscimento, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di

<sup>2</sup> Settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:

- a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;
- b) Trasporti e Logistica;
- c) Elettronica ed Elettrotecnica;
- d) Informatica e Telecomunicazioni;
- e) Grafica e Comunicazione;
- f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;
- g) Sistema Moda;
- h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
- i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.

3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all'art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.



presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

2. Il Consiglio del Collegio, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

#### **Art. 17**

##### **Altri percorsi formativi**

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri<sup>3</sup> - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore<sup>4</sup>.

2. Il riconoscimento dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con l'attività professionale del perito industriale;

b) esperienze professionalizzanti;

c) insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:

- ordinamento professionale;

- materie caratterizzanti la specializzazione/indirizzo tecnologico conseguito con il diploma,

- estimo e attività peritale;

- elementi di diritto civile e legislazione;

3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

#### **Art. 18**

##### **Praticantato equivalente svolto con attività subordinata**

1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno (18) diciotto mesi, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.

2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del periodo di attività tecnica subordinata alternativa alla pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.

3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.

4. L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dall'Organismo Territoriale idonea ai fini della pratica di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 12 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

5. Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo di tirocinio, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 13, della presente Direttiva.

6. È facoltà dell'interessato chiedere all'Organismo Territoriale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del periodo di pratica professionale.

#### **Art. 19**

##### **Praticantato equivalente svolto in attività di insegnamento**

1. Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno 18 (diciotto) mesi, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, lett. a), della Legge 2 febbraio 1990, n. 17.

2. Il periodo di cui al primo comma si considera validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio.

3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente articolo.

#### **Art. 20**

##### **Praticantato equivalente svolto con contratto di inserimento o di reinserimento**

1. Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato coloro che siano stati assunti con contratto di inserimento o di reinserimento in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 54 e ss D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed integr., mediante un progetto individuale finalizzato all'acquisizione di competenze professionali inerenti alla specializzazione conseguita con il diploma.

2. Il richiedente, che ha usufruito di contratto di inserimento o di reinserimento, tenuto conto che questi hanno una durata minima di 9 mesi e non superiore ai 18, può cumulare più periodi contrattuali o ricongiungere forme di praticantato, con le modalità di cui all'art. 13.

#### **Art. 21**

##### **Periodi di pratica presso Uffici Tecnici e Laboratori della P.A. o professionisti dell'Unione Europea**

<sup>3</sup> La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso

<sup>4</sup> Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica





1. Gli Organismo Territoriale possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici degli Enti Locali, al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
2. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale ed allegato alla presente Direttiva.
3. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.
4. Qualora le convenzioni predette siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale ed abbiano finalità tecnico-professionali, il periodo potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del praticantato per la durata massima di 12 mesi.
5. La pratica professionale di durata di almeno (18) diciotto mesi, può essere svolta anche presso le strutture delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, purché svolgano attività inerenti alla specializzazione o indirizzo specifico relativo al diploma.
6. Per tale forma di praticantato valgono le stesse modalità previste per la pratica svolta presso uno studio professionale. La forma contrattuale di svolgimento della pratica professionale presso le Amministrazioni pubbliche è libera ed esclude ogni rapporto di dipendenza.
7. L'istruzione dei praticanti dovrà essere curata da un funzionario, anche non iscritto all'Ordine o Collegio professionale, il quale sia in possesso di titolo di studio inerente alla specializzazione/indirizzo relativo al diploma del praticante. Nell'ambito di tali forme contrattuali deve essere previsto l'obbligo di cui al comma 3.
8. È consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, svolto nell'ambito dell'Unione Europea presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6 comma 4 D.P.R. n. 137/2012, i quali esercitino attività professionali attinenti le specializzazioni di Perito Industriale.
9. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.
10. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.
11. I predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per il periodo di pratica previsto dall'art. 9 comma 5 D.L. n. 1/2012, conv. in Legge n. 27/2012<sup>5</sup>, che modifica l'art. 2, comma 3, L. n. 17/1990 (18 mesi).

#### **Art. 22.**

##### **Validità della pratica svolta con attività tecnica subordinata in epoca precedente il 15 agosto 2012**

1. Ai fini della partecipazione agli esami di Stato, restano validi i periodi di praticantato, svolti nelle forme di attività tecnica subordinata, nei cinque anni precedenti il 15 agosto 2012 ovvero dalla data di pubblicazione del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137, anche in mancanza della preliminare iscrizione ne registro dei praticanti<sup>6</sup>.

#### **Art. 23.**

##### **Vigilanza e compiuta pratica – Certificato**

1. L'Organismo Territoriale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ogni anno fissa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.
3. L'Organismo Territoriale, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, l'Organismo Territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
5. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.
6. In caso di rigetto della richiesta l'Organismo Territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni di diniego.

#### **Art. 24**

##### **Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione**

1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2. I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designerà per l'Organismo Territoriale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.

#### **Art. 25**

##### **Corsi preparatori all'esame di Stato**

1. Gli Organismo Territoriale potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.

<sup>5</sup> DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". (12G0009) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18): Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).

<sup>6</sup> Solo con l'entrata di vigore del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro dei praticanti, affinché fosse ritenuto validamente svolto il tirocinio, così come prescrive l'articolo 6 comma 2, D.P.R. cit. Dal momento che l'ordinamento professionale, per i periodi di praticantato svolto nelle forme dell'attività tecnica subordinata, di cui alla Legge 2 febbraio 1990 n. 17, non stabiliva tale obbligatorietà, vale il principio della successione delle leggi nel tempo "tempus regit actum".



2. Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.

#### **Art. 26**

##### **Ricorsi**

Contro le deliberazioni dell'Organismo Territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi ovvero al Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, a norma dell'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275.

#### **Art. 27**

##### **Elenco dei professionisti formatori per praticantato e tirocinio**

Presso il Consiglio Nazionale, è istituito un elenco di professionisti, presso i quali svolgere il tirocinio. In tale elenco sono indicate le generalità e i recapiti del professionista; la professione svolta, l'albo, la data e il numero di iscrizione; la specializzazione e il settore di attività.

Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dell'Organismo Territoriale, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.

Per ogni Organismo Territoriale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire i settori di specializzazioni in cui l'albo è stato ripartito. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Organismo Territoriale.

Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Organismo Territoriale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

#### **Art. 28**

##### **Tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti**

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. Lgt. 23.11.1944 n. 382 e del regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia 18 del 30 settembre 2014, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti. Per il praticantato svolto durante il percorso universitario dovrà essere determinata nella misura del 10% della quota annuale fissata dall'Organismo Territoriale per gli iscritti all'Albo professionale.

2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria.

#### **Art. 29**

##### **Entrata in vigore della Direttiva**

1. La presente Direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

2. Sono espressamente abrogate tutte le precedenti Direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

#### **Art. 30**

##### **Norma transitoria**

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore della presente Direttiva conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi anche nelle forme equivalenti.

2. Sono assoggettati alle norme, di cui alla presente direttiva, anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Perito Industriale prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 2.2.1990, n. 17, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.

3. A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, la presente Direttiva deve essere comunicata ai praticanti iscritti nel Registro.

>>

Dopo il dibattito sull'argomento, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

## **IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI**

### **E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

#### **DELIBERA N. 17/04 del 13 dicembre 2018**

- 1) di approvare la modifica della direttiva sul praticantato nel testo riportato in narrativa;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **6) proposta pubblicazione delle risposte ai quesiti più tipici**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*





## 7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 18/04 del 13 dicembre 2018**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:

- General Consulting
- Geonetwork
- Legislazione Tecnica

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

## 8) ratifica e concessione patrocini

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 19/04 del 13 dicembre 2018**

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI per l'iniziativa denominata "SICURTECH Village in Tour" organizzata in diverse tappe nel territorio nazionale e dedicata ai temi della cultura della sicurezza antincendio

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.



\*\*\*\*\*

**8) ratifica e concessione patrocini**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 20/04 del 13 dicembre 2018**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI al Made Expo per l'evento denominato "BuildSMART12019 – confort, sicurezza, sostenibilità, innovazione", in programma in Fiera Milano-Rho dal 13 al 16 marzo 2019
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**9) varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 21/04 del 13 dicembre 2018**

- 1) di prolungare di una ulteriore annualità, fino al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni, il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di Davide Franzini;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**4) adempimenti formazione continua – determinazioni**

\*\*\*\*\*



*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 22/04 del 13 dicembre 2018**

- 1) di congelare per un periodo di sei mesi a partire dal 31 dicembre 2018 ogni azione di carattere disciplinare nei confronti degli iscritti inadempienti agli obblighi relativi alla formazione continua obbligatoria;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

*Alle 18:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*

LCS



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 05

L'anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 11:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 3504 del 14 dicembre 2018

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### assenti giustificati

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale (arriva alle ore 12:00)
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale (arriva alle ore 15:30)

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n. 4;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) valutazioni post Assemblea dei Presidenti  
(relatore il Presidente);
- 4) European Expertise and Experts Institute (EEEI) e progetto Find an Expert – determinazioni  
(relatore il Consigliere Perra);
- 5) convenzione con Ministero della Funzione Pubblica e MIUR in materia di tirocini svolti nel corso del rapporto di lavoro  
(relatore il Consigliere Perra);
- 6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 7) ratifica e concessione patrocini  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 8) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*



Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

## **2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

## **5) convenzione con Ministero della Funzione Pubblica e MIUR in materia di tirocini svolti nel corso del rapporto di lavoro**

Viene proposta all'attenzione del Consiglio la bozza di convenzione da proporre al Ministero della Funzione Pubblica per completare il quadro dei tirocini validi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Infatti, oltre alla convenzione quadro per i tirocini svolti durante il percorso di studi, era necessario preparare una convenzione che disciplinasse percorsi di tirocinio durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il testo della bozza di convenzione è riportato di seguito:

<< “CONVENZIONE QUADRO”  
FRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

“Tirocinio presso pubbliche amministrazioni collegato al percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato”

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

### **VISTI**

- la legge 2 febbraio 1990, n. 17 recante “Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali”;
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal D.M. 270/2004, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione, fra l'altro, all'esame di Stato abilitante alla professione di Perito Industriale, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- l'art. 55, comma 2, lettera d), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 che riconosce come idonee all'iscrizione nell'Albo professionale dei Periti Industriali, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, specifiche Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000 in attuazione del DM 509/1999;
- il DM 16 marzo 2007, con il quale sono state riordinate le classi di laurea ai sensi del DM 270/2004;
- il DI 9 luglio 2009 che ha equiparato tra loro le sopracitate classi di laurea ai fini concorsuali e che di tali equiparazioni, nelle more della revisione del DPR 328/2001, si deve tener conto anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, il quale stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.



- il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014;
- la legge n. 89 del 26 maggio 2016 con la quale si stabilisce che il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
- l'art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016 n. 987/2016 del MIUR come modificato dal DM 29 novembre 2017 n. 935/2017 e, da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 2 DM 7 gennaio 2019 n. 6/2019, che prevede che ciascun Ateneo possa proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e sviluppato con convenzioni con collegi e ordini professionali, oltre che con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, nel rispetto dei criteri espressamente stabiliti;

#### CONSIDERATO

- che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, contenente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, e con il successivo D.M. 22 ottobre 2004, n.270, le Università sono chiamate ad incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative e di agevolare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza più diretta del settore lavorativo, grazie agli strumenti apprestati dai tirocini formativi (*Art. 10 e 11*);
- che le Università, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, sono riconosciute quali soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento professionale;
- che, ai sensi del citato art. 6, comma 4, DPR n. 137/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro vigilante della Giustizia in data 12 aprile 2018 hanno sottoscritto con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati la "CONVENZIONE QUADRO" sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato";
- che, in attuazione della predetta "CONVENZIONE QUADRO", il Consiglio Nazionale e quelli territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati stanno stipulando le conformi convenzioni con le Università pubbliche e private per regolare i reciproci rapporti;
- che per completare l'attuazione delle disposizioni del ridetto art. 6, comma 4, DPR n. 137/2012 in materia di tirocinio presso la pubblica amministrazione per l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato, è necessario procedere alla stipula di analoghe convenzioni con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

#### TANTO VISTO E CONSIDERATO STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dai collegi territoriali, dalle Università e dalle pubbliche amministrazioni nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale presso pubbliche amministrazioni per sei mesi sia in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea e sia all'esito dello stesso corso di laurea.

Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio nazionale o un Collegio territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 1. Con la presente convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio presso pubbliche amministrazioni, svolto sia contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio e sia all'esito del corso di laurea ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali. In ogni caso, ai sensi del citato comma 2, dell'art. 6, D.P.R. 137/2012, anche il tirocinante presso pubbliche amministrazione che sia in possesso della laurea ex art. 55, comma 1, D.P.R. 328/2001, dovrà iscriversi nel registro dei praticanti.

Art.2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art. 3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali.

Art. 3. Per le finalità, di cui all'art. 1, le Università e le Pubbliche amministrazioni, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi almeno 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle classi di laurea di seguito riportate:



<b>CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000) ex DM 509/1999</b>	<b>CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 16 marzo 2007)ex DM 270/2004</b>
23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 9 - Ingegneria dell'informazione	L-17 Scienze dell'architettura L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-8 Ingegneria dell'informazione
25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

Art. 4. L'iscrizione dei laureati dell'albo avverrà secondo i seguenti criteri di confluenza, corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, già assentite nel Decreto 15 aprile 2016 del Ministero della Giustizia sul "Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato", raccolte nei tre settori:

<b>Settore</b>	<b>aree attività</b>	<b>lauree</b>
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L 7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, 30
	2.3. Chimica,	L 25, 26, 27
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	L 27, 30
3. INFORMAZIONE,	3.1. Informatica,	L 8, 31
	3.2. Design,	L 3, 4.

Art. 5 Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzano il potenziale formativo dell'alternanza, in partenariato con le Pubbliche amministrazioni e le imprese, e frequentando lo studio professionale di un Perito Industriale o di altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi.

Art. 6. Gli accordi tra le Pubbliche amministrazioni, le Università, il Consiglio nazionale e i Collegi Territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali di cui all'art.3, devono prevedere:

- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art.1;
- lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un Perito Industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi, nonché attività di tirocinio professionalizzante svolte presso le pubbliche amministrazioni in partenariato con le imprese;
- l'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- le modalità di individuazione degli studi professionali e delle pubbliche amministrazioni disponibili a ricevere i tirocinanti;
- la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- la clausola che disponga la verifica da parte dell'Università dell'effettivo compimento del tirocinio semestrale, di cui all'art. 2 della presente convenzione, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato;
- per il tirocinio svolto dai laureati saranno le pubbliche amministrazioni ospitanti a rilasciare l'attestazione di positivo completamento del periodo semestrale di attività.

Art. 7. La presente convenzione quadro verrà aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in relazione alla professione di Perito Industriale Laureato e alla legislazione universitaria.

>>>





Dopo il dibattito sull'argomento, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 22/05 del 20 dicembre 2018**

- 1) di approvare la bozza convenzione con Ministero della Funzione Pubblica e MIUR in materia di tirocini svolti nel corso del rapporto di lavoro nel testo riportato in narrativa;
- 2) di trasmettere la bozza al Ministero della Funzione Pubblica per arrivare alla firma della convenzione;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 23/05 del 20 dicembre 2018**

- 1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:
  - P-learning srl
- 2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**8) varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Il consigliere **Perra** riprende l'argomento sull'European Expertise and Experts Institute (EEEI)



con il progetto Find an Expert e la proposta di adesione all'EYE di cui si è accennato nella scorsa riunione di consiglio.

L'European Expertise and Experts Institute (EEEI) è un'organizzazione internazionale costituita come un gruppo di riflessione sul futuro e sull'armonizzazione delle competenze in relazione al processo giudiziario in qualsiasi modo e forma, al fine di migliorare e rafforzare la sua attività.

Creato nel 2006, l'European Expertise and Experts Institute (EEEI) ha adottato l'obiettivo di contribuire, attraverso il suo lavoro, alla convergenza delle pratiche giudiziarie nazionali e dei sistemi di perizia e di aiuto ad assicurare, in tutto lo spazio giudiziario europeo, la certezza giuridica delle decisioni giudiziarie attraverso la qualità della perizia svolta sulla base di un incarico giudiziario.

L'EEEI riunisce i rappresentanti dei tribunali superiori (corti d'appello o equivalenti), associazioni di avvocati, collegi di ingegneri o simili, società di esperti e accademici di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea interessati da tali questioni. L'EEEI è un gruppo di riflessione a livello europeo, nonché una piattaforma per l'intercambio interdisciplinare e transfrontaliero. È indipendente da qualsiasi autorità pubblica o privata e il suo lavoro contribuisce all'emergere di soluzioni consensuali comuni che possono essere trasposte nel lungo termine ai diversi sistemi del diritto europeo.

Per più di 4 anni, l'EEEI ha svolto il ruolo di osservatore nel Consiglio d'Europa. In questa posizione, ha partecipato alle attività di perizia giudiziaria civile e penale e ha contribuito nell'elaborazione delle linee guida circa la perizia giudiziaria, adottate a dicembre 2014 e pubblicate a gennaio 2015.

Nell'ambito del suo programma "giustizia", la Commissione europea finanzia un progetto denominato "TROVA UN ESPERTO – Find an Expert", al fine di centralizzare gli elenchi esistenti di periti/periti registrati negli Stati membri dell'UE.

Questo progetto è diretto dall'EEEI (European Expertise and Expert Institute), le cui parti interessate hanno una conoscenza approfondita dei sistemi giudiziari degli Stati membri attraverso i loro precedenti progetti EUREXPERTISE ed EGLE. Per questo progetto, l'EEEI sta collaborando con diversi ministeri di giustizia europei e associazioni di esperti accreditati, scuole e organizzazioni professionali.

Il progetto "Find an Expert", su cui sta attualmente lavorando l'EEEI, consentirà ai professionisti di tutto il mondo di accedere a esperti di discipline multiple, tra cui l'ingegneria a livello nazionale o regionale.

Durante la prima fase del progetto sono state raccolte le informazioni sulle procedure di perizia in



ciascuno Stato membro dell'UE attraverso un questionario. I contributi dei membri italiani sono stati scarsi, specialmente dal punto di vista degli ingegneri per cui il progetto ha bisogno di supporto in questo ambito.

Per il momento, il nostro consulente Gerardo Arroyo ha aderito al gruppo di lavoro del progetto Find an Expert finanziato dalla Commissione Europea, in rappresentanza degli esperti di ingegneria spagnoli.

L'EEEI è stato molto disponibile data la mancanza di esperti a livello italiano. L'adesione del CNPI permetterà di ottenere una posizione privilegiata in questa istituzione così come di partecipare ai progetti di finanziamento dell'UE e di espandersi nella strategia di internazionalizzazione e aderire al progetto "Find an Expert".

L'adesione del CNPI nell'EEEI non ha costi economici per i membri.

Si consiglia di procedere come segue:

1. invio di una lettera d'intenti del CNPI al Segretario Generale dell'EEAI (Etienne Claes).
2. Identificare i campi di interesse per il CNPI nel campo della perizia. Identificando alcuni delegati del CNPI che conoscano il funzionamento di questa disciplina applicata all'ingegneria.
3. Incontro istituzionale del CNPI con il Segretario Generale dell'EEEI al fine di analizzare le modalità di collaborazione.
4. richiedere l'adesione come osservatore nel gruppo di lavoro di "Find an Expert".

Adesione del CNPI nell'EYE

Il nostro consulente Gerardo Arroyo si è incontrato con il Segretario Generale dell'EYE (European Young Engineers), Frederik Schulze, a Bruxelles il giorno 30 novembre 2018. Nella riunione è stato comunicato che il CNPI deve iniziare a lavorare nella creazione del gruppo di rappresentanti del CNPI nell'EYE in maniera da poter presentare la sua candidatura nell'Assemblea Generale dell'EYE di Eindhoven fissata per il mese di maggio 2019.

I passi da seguire sono i seguenti:

- Nominare un comitato nazionale di giovani ingegneri. Deve essere costituito da giovani membri del CNPI. Il comitato nazionale del CNPI nell'EYE dovrebbe essere composto da un Presidente, un Vicepresidente e da una persona di contatto permanente.
- Presentazione della candidatura dell'EYE, spiegando quali attività svolge, la sua composizione, organi direttivi, numero di giovani, ecc. Si allega la candidatura di COGITI a titolo esemplificativo. Tale documento può essere elaborato dal team di HBA in collaborazione con il CNPI.
- Presentazione dei documenti della candidatura almeno due mesi prima della data della riunione



del Consiglio presso l'ufficio dell'EYE.

- Partecipazione nell'Assemblea Generale che si terrà a Eindhoven nel prossimo mese di maggio del 2019. In tale Assemblea Generale si dovrà realizzare una presentazione di 15 minuti spiegando due questioni:

- a) Descrizione del CNPI (organizzazione, struttura, ecc.)
- b) Illustrazione di cosa il CNPI può apportare nello sviluppo dell'EYE

Il suggerimento è di iniziare i lavori il prima possibile al fine di evitare che la candidatura della CNI venga anticipata giacché, ciò potrebbe provocare il blocco della candidatura del CNPI.

Al termine dell'illustrazione

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 24/05 del 20 dicembre 2018**

- 1) di seguire i passaggi descritti in narrativa finalizzati all'adesione del CNPI all'EEEEI e all'EYE;
- 2) di partecipare come osservatori nel gruppo di lavoro di "Find an Expert";
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**L'anno 2018 addì 21 del mese di dicembre alle ore 9.15** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 3504 del 14 dicembre 2018

**Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale



Per. Ind. Guido PANNI

Consigliere Nazionale

Per. Ind. Antonio PERRA

Consigliere Nazionale

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbale seduta n. 4;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

*Alle 11:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*

LCS



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 06

L'anno 2019 addì 24 del mese di gennaio alle ore 11:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 174 del 14 gennaio 2019

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### assenti giustificati

Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale (arriva alle ore 13:10)
-----------------------------	---

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n. 5;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) nomina componenti esterni dei Gruppi di Lavori del CNPI  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 3bis) posizione del CNPI nell'ambito della Commissione UNI CT006 sui designer"  
(relatore il Consigliere Panni);
- 4) reclamo n. 1/2018 - Salvoni + 3 (convocazione delle parti alle ore 15:00)  
(relatore il Consigliere Barattin);
- 5) accorpamento delle specializzazioni  
(relatore il Consigliere Perra);
- 6) proposta di modifica del DPR 328/2001  
(relatore il Consigliere Perra);
- 7) regolamento interno sui provvedimenti disciplinari  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 8) Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) Protezione Civile



(relatore il Consigliere Segretario);

9) ANCE progetto Sismabonus

(relatore il Consigliere Segretario);

10) attività Fondazione Opificium

(relatore il Consigliere Orlandotti);

11) regolamento di amministrazione e contabilità per i nostri organismi territoriali

(relatore il Consigliere Segretario);

12) disposizioni sulla denominazione di ordini o collegi

(relatore il Consigliere Segretario);

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

(relatore il Consigliere Esposito);

14) ratifica e concessione patrocini

(relatore il Consigliere Segretario);

15) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbale seduta n. 5**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**3) nomina componenti esterni dei Gruppi di Lavori del CNPI**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**4) reclamo n. 1/2018 - Salvoni + 3 (convocazione delle parti alle ore 15:00)**

\*\*\*\*\*





*Omissis*

\*\*\*\*\*

Il Presidente riassume i fatti ed introduce la discussione dei Consiglieri che dopo ampio dibattito, a voti palesi unanimi:

DECIDONO

Per il rigetto del reclamo.

Così deciso in camera di consiglio.

\*\*\*\*\*

**3bis) posizione del CNPI nell'ambito della Commissione UNI CT006 sui designer"**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

al termine dell'illustrazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 25/06 del 24 gennaio 2019**

- 1) di proseguire l'azione di attrattiva verso la nostra categoria dei designer;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.;

\*\*\*\*\*

**5) accorpamento delle specializzazioni**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 26/06 del 24 gennaio 2019**

- 1) di proseguire l'azione di semplificazione delle aree professionali nelle seguenti sette specializzazioni:

1. Perito industriale in costruzione, ambiente e territorio
2. Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica



3. Perito industriale in impiantistica elettrica e automazione
4. Perito industriale in chimica
5. Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
6. Perito industriale in informatica
7. Perito industriale in design

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**L'anno 2019 addì 25 del mese di gennaio alle ore 9.00** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 174 del 14 gennaio 2019

**Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

\*\*\*\*\*

**6) proposta di modifica del DPR 328/2001**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 27/06 del 25 gennaio 2019**



- 1) di indirizzare l'attività del Consiglio Nazionale con l'obiettivo dell'eliminazione delle attuali sezioni B delle professioni tecniche previste nel DPR 328/2001;
- 2) di modificare conseguentemente l'art. 55 del DPR 328/2001 per adeguarlo alle successive modifiche normative riguardanti la nostra professione, con particolare riferimento alla legge 89/2016;
- 3) di perseguire la modifica del nome del titolo professionale per dare una maggiore riconoscibilità nazionale ed europea ai nostri professionisti introducendo il concetto di ingegnere di primo livello;
- 4) di sottoporre gli indirizzi contenuti nella presente delibera a una verifica entro il 31 dicembre 2019; qualora in questo periodo non si sia ottenuto alcun progresso, dovrà essere valutata collegialmente una modifica degli obiettivi e della strategia utilizzata;
- 5) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **7) regolamento interno sui provvedimenti disciplinari**

Il Consigliere Segretario segnala che a seguito dell'interpretazione finalizzata alla semplificazione dell'attività disciplinare riguardante la morosità delle quote individuali si rende necessaria una modifica al regolamento interno sui provvedimenti disciplinari, in particolare in questa occasione si è provveduto a differenziare le procedure per i casi di inadempimento amministrativo (sostanzialmente il mancato pagamento della quota di iscrizione). Segue la proposta della nuova stesura del testo del regolamento

#### **<< I N D I C E**

##### **REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE**

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale



- Art.12 (Norme di riferimento)  
Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)  
Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)  
Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)  
Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)  
Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio)  
Capo quarto  
Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Art. 18 (Termini e modalità del ricorso)  
Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).  
Art.20 (Accesso agli atti)  
Art.21 (Istruttoria)  
Art.22 (Decisione e pubblicazione).  
Art.23 (Verbalizzazione)

*Allegato A*

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

*Allegato B*

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

*Allegato C*

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO INTERNO SUL  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI  
E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, riunitosi in data 25 gennaio 2019, visto il R.D.11 febbraio 1929, n. 275, regolamento per la professione di perito industriale; visto il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali; visto il D.M. 1 ottobre 1948 n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; visto il Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati (ex delibera del Consiglio Nazionale n. 340/31 del 12 dicembre 2006 come modificato dalla delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007 e succ.mod.); visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; visto il d.P.R. 7 agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali; visto l'art.10, della legge 12 novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; visto il regolamento sulla nomina dei Componenti dei Consigli territoriali di disciplina pubblicato in data 31 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia N. 2, adottato in data 11 dicembre 2012, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ritenuto di dover recepire in un proprio regolamento interno esplicativo, valevole per tutti gli iscritti (persone fisiche e giuridiche), ivi compresi i tirocinanti, le modifiche normative riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare; ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Il *Consiglio territoriale di disciplina* è l'organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Consiglio Nazionale dell'Ordine* e gli *Ordini territoriali* sono gli organi amministrativi esponenti, a livello nazionale e locale, dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati.



Il *Collegio di disciplina* è una articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre consiglieri di disciplina.

Il *Perito industriale* è da intendere come Perito Industriale e come Perito Industriale laureato.

#### Art.2 (Obblighi del perito industriale)

1. Il Perito Industriale nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.
2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine di appartenenza. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento.
3. Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

#### Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio territoriale di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:
  - a) l'avvertimento;
  - b) la censura;
  - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali;
  - d) la cancellazione dall'albo.
2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l'Ordine territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.
3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all'Ordine territoriale di appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.
4. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito industriale, società tra professionisti, o tirocinante all'Ordine territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art. 3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio dell'Ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.
5. Il perito industriale che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione dell'Ordine territoriale ove era iscritto quando fu cancellato dall'albo nei seguenti casi:
  - a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
  - b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.
6. La decisione, positiva o negativa, dell'Ordine territoriale sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio nazionale.
7. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale, anche ai sensi del successivo art. 14 comma 2, come stabilito dall'articolo 2 dalla Legge 3 agosto 1949 n. 536, mediante le modalità e le procedure di recupero previsti dai singoli regolamenti, anche previa iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'ordine, osservate le forme previste del procedimento disciplinare, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione, inflitta con le modalità previste dall'art. 12 R.D. 275/1929, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine, allorquando si sia provveduto al pagamento delle somme dovute.
8. Il perito industriale sanzionato amministrativamente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sani detta morosità, lo comunica al Presidente dell'Ordine territoriale di appartenenza che, constatato l'avvenuto saldo, annulla la sanzione con decorrenza dalla data dell'avvenuto saldo delle morosità.
9. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La



relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.

10. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva.

#### Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali.

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

#### Art.5 (Prescrizione)

1. L'illecito disciplinare del perito industriale si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

### Capo secondo

#### Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

#### Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

1. Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all'art.8, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio.

4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un Consigliere esterno all'Ordine.

5. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini territoriali.

7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale degli Ordini territoriali.

8. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio degli Ordini territoriali.

#### Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del corrispondente Ordine territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8.

#### Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)





1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Ordine territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale.
2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.
3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:
  - a) di essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;
  - b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine territoriale;
  - c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale;
  - d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
  - f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;
5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Ordine dei periti industriali, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  - iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
  - magistrati ordinari, amministrativi, contabili.
  - esperti in materie giuridiche o tecniche
6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e almeno due candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.
8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.
9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'Ordine.
10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'Ordine) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'Ordine ai sensi del precedente comma 9.
11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione del presidente Consiglio dell'Ordine territoriale. All'esito dell'insediamento, l'Ordine territoriale cura la pubblicazione dei Collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile.





12. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine territoriale, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

13. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

#### Art. 9 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento

#### Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del Collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 cod. proc. civ.<sup>1</sup> o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare. In ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art.6, co.3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215<sup>2</sup>. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

#### Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell'Ordine, di cui all'art.8 comma 10 del presente regolamento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso l'Ordine territoriale. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

<sup>1</sup> Art.51 cod. proc. civ.: Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod. proc. civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

<sup>2</sup> Art.3, L.20 luglio 2004 n.215: 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.



5. La partecipazione al Consiglio di disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all'Ordine che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio nazionale, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio nazionale.

6. Il Consiglio Nazionale organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e dei Consiglieri Nazionali preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

### Capo terzo

#### Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

##### Art.12 (Norme di riferimento)

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n.241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i periti industriali, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti agli Ordini territoriali si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina territoriali, salvo il caso di sospensione ex art. 2, L. 3 agosto 1949 n.536 in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali.

##### Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

1. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi giudicanti tripersonali di cui all'articolo 6, comma 3 in cui si articola il Consiglio.

2. In ciascun Collegio giudicante, in deroga al criterio alfabetico di cui sopra, uno dei tre componenti deve necessariamente appartenere ai soggetti estranei all'Ordine, che può far parte di più Collegi.

3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente allo specifico Collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina da un altro componente secondo i criteri dell'art.10.

5. Se la segnalazione disciplinare riguarda un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso non potrà far parte del proprio Collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguarda il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 1.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, co.12.

##### Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) all'Ordine territoriale;
- b) all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali, per gli illeciti di natura previdenziale;
- c) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale può motivatamente archiviare esposti pervenuti e da chiunque inoltrati, solo se connotati da evidente e conclamata infondatezza.

3. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

##### Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il presidente del Consiglio di disciplina assegna il procedimento al collegio individuato ai sensi dell'art. 6, co.3.

2. Il Presidente del collegio di disciplina, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere sentito l'incolpato, riferisce al collegio di disciplina, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso negativo, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso affermativo, il Presidente del collegio nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per



iscritto almeno dieci giorni prima l'incolpato con formale contestazione dei fatti addebitati che dà inizio al procedimento disciplinare, affinché possa presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione.

3. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata con le modalità dell'art.22, comma 3 ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

#### Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

1. Il collegio designato, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati.

2. Il giorno della convocazione, l'incolpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

3. L'incolpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato.

4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l'incolpato ed, eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente quale che sia la sanzione da infliggere.

5. Nel giorno fissato, il Collegio di disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, assunte, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo aver sentito le conclusioni del relatore e dell'incolpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

6. Il Collegio di disciplina territoriale può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei periti industriali.

7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenze.

8. Ove l'incolpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo impedimento, si procede in sua assenza.

9. Se nel corso dell'istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il collegio rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni di competenza per questi soli fatti ulteriori, ferma restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati.

10. Il Collegio di disciplina, chiusa l'istruttoria, delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti e il dispositivo viene letto dal Presidente del Collegio di disciplina immediatamente dopo la decisione.

11. Il dispositivo della sanzione inflitta deve essere assunto non oltre 120 giorni dalla contestazione degli addebiti all'incolpato in ossequio al principio di tempestività dell'azione disciplinare. La motivazione, ove non contestuale al dispositivo, è depositata, unitamente al dispositivo, presso l'Ordine territoriale non oltre i trenta giorni successivi.

12. La sanzione inflitta con la relativa motivazione vanno comunicate dal consiglio di disciplina territoriale all'Ordine territoriale che provvederà a notificarle e comunicarle unitariamente e tempestivamente notificate all'interessato personalmente e ai soggetti indicati all'art. 3, comma 4 di questo Regolamento con le modalità dell'art.22, comma 3.

13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all'Ordine territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale.

14. La sanzione resta pubblicata sull'albo professionale territoriale:

- per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'*avvertimento*;

- per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la *censura*;

- per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la *sospensione*: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata.

15. Nel caso di sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull'albo professionale territoriale cessa dal momento del pagamento delle quote arretrate.

#### Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio).

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale possono essere impugnate in sede giurisdizionale, dall'incolpato (persona fisica o persona giuridica) e dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente per segnalazioni di valenza disciplinare, con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo art.18 nel termine di trenta giorni (fa fede la data di spedizione) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria dell'Ordine territoriale in analogia all'art.327 c.p.c.<sup>3</sup>

2. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale sono immediatamente esecutive, se non è proposto ricorso nei termini di cui al precedente comma. La proposizione del ricorso sospende dunque l'esecuzione del provvedimento.

<sup>3</sup> Art.327 c.p.c.: *Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.*



3. L'efficacia delle decisioni decorre dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione della decisione, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato la sentenza del Consiglio Nazionale, che decide sull'impugnazione.

#### Capo quarto

##### Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso).

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali e i periti industriali laureati si propongono con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo articolo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (fa fede la data di spedizione) o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod<sup>4</sup>.

3. Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

4. È irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre un anno dal suo deposito, mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui sopra. L'onere della prova documentale circa l'avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente.

5. Nel giudizio di impugnazione, avente natura giurisdizionale, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).

1. Il ricorso al Consiglio nazionale è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

3. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede l'Ordine territoriale, se ricorrente è il professionista (o società tra professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica e, in entrambi i casi, al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, a sua volta, informa il Presidente del Collegio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui al comma 3, e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dall'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale al Consiglio nazionale.

7. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art.20 (Accesso agli atti)

1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.21 (Istruttoria)

1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.

<sup>4</sup> Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 - Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali:

*Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:*

*a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800 (v. ora l'importo di euro 6,60 determinato dall'art.1, lett.a, del d.p.c.m. 21 dicembre 1990).*



2. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui all'art. 19, comma 3, per il tramite del Presidente dell'Ordine territoriale, ed il Procuratore della Repubblica di cui all'art. 19, comma 3 della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio nazionale per essere sentiti personalmente.

3. Le sedute del Consiglio nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.

4. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

5. Le decisioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### Art.22 (Decisione e pubblicazione).

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di disciplina territoriale ed all'Ordine territoriale di iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all'art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012.

#### Art.23 (Verbalizzazione).

1. Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

2. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

3. È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

#### Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale).

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio nazionale sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, all'Ordine territoriale ed al Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Le sentenze sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'articolo 373<sup>5</sup> del codice di procedura civile.

#### Art.25 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di disciplina territoriale indicata all'art.11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.

---

<sup>5</sup> Art.373 c.p.c.: *Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata<sup>(1)</sup> può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno<sup>(2)</sup>, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.].*

*L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.*

*(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).*

*(2) Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).*





*Allegato A*

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA  
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Spett.le Ordine territoriale di.....

SEDE

il sottoscritto..... nato a..... il..... residente in ..... via.....

tel..... cell..... mail..... cod. fisc. ....

CHIEDE

di essere ammesso alla valutazione per la nomina di componente del Consiglio territoriale di disciplina presso l'Ordine territoriale di ....., in qualità di:

A) iscritto all'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati: iscrizione n. .... data di iscriz..... specializzazione in.....

B) esperto esterno in materia deontologico-disciplinare, esercente professione o lavoro quale.....

Quali titoli valutabili per il conferimento di detto incarico, dichiara quanto segue:

1. di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto del CNPI o di Ordini territoriali dei periti industriali.....

2. di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto di altri Ordini professionali: .....

3. di aver rivestito carica di Consigliere dell'Ordine, locale o nazionale, presso:

- Il Consiglio nazionale dell'Ordine di.....dal.....al.....

- L'Ordine territoriale di.....dal.....al.....

4. di aver pubblicato i seguenti studi specifici in materia di deontologia e disciplina: .....

5. di aver pubblicato i seguenti studi giuridico-amministrativi sulle libere professioni .....

6. di aver svolto i seguenti incarichi di servizio a favore di pubbliche amministrazioni .....

Dichiara altresì:

a) di essere iscritto all'Albo da almeno 5 anni (per i soli interni all'Ordine o per gli esterni iscritti in altri Ordini);

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;

Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Ogni comunicazione concernente la procedura di nomina dovrà essere effettuata:

via mail all'indirizzo.....

via fax al numero.....

a mezzo posta all'indirizzo.....

a mezzo PEC all'indirizzo .....

Data.....

Firma

*Allegato B*

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA  
RICHIESTA DI NOMINA DEI  
COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Ill.mo Presidente del Tribunale di....

SEDE

OGGETTO: richiesta urgente di nomina dei Componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli territoriali di disciplina dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di.....

Ill.mo Presidente, (*intestare tale frase non al PC, ma a penna e non a macchina x stile*)



il recente art.8, comma 3 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in attuazione dell'art.3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, conferisce alla S.V. il delicato compito di designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei novelli Consigli territoriali di disciplina, organi preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli Ordini professionali, tra i quali l'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati.

Si trasmette pertanto l'elenco dei candidati, intranei ed estranei all'Ordine dei periti, che si sono candidati e che questo Consiglio territoriale dell'Ordine ha selezionato, come prescritto dall'art.8, comma 3 del d.P.R. n.137 del 2012 cit., in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V.

Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (incompatibilità etc.) del suddetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal prescritto regolamento attuativo del cennato art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. ... del ..., che si allega per opportuna conoscenza.

(\*)

Valendosi dei *curricula* dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la S.V. individuare tra i suddetti candidati i n. .... componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati di.....

Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell'art.4, comma 9 e 10 del cennato regolamento attuativo del predetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, la nomina sia degli intranei che degli estranei all'Ordine deve seguire la seguente regola:

*"9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'Ordine.*

*10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'Ordine) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'Ordine ai sensi del precedente comma 9".*

Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo disciplinare, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo stesso. Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V. potrà contare sulla piena disponibilità dello scrivente Ordine, in persona del Presidente per. ind. ...(tel, cell, mail, fax) o del Consigliere delegato per. ind. .... (tel, cell, mail, fax).

Si inviano distinti saluti

Il Presidente

Allegati:

N. ... curricula dei candidati

Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti

Articolo 8 comma 3 del DPR n.137/2012

Eventuale provvedimento Ministero della Giustizia su estensione di competenza del Consiglio di disciplina.

(\*) BLOCCO DA INSERIRE IN CASO DI CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA COMPETENTE SUGLI ISCRITTI A PIU' ORDINI TERRITORIALI:

"Si fa inoltre presente che il Consiglio territoriale di disciplina di ..... avrà competenza anche sugli iscritti negli albi degli Ordini territoriali di ....., come disposto dal Ministero della Giustizia, con provvedimento n. .... del..... che si allega".

*Allegato C*

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Al Ministero della Giustizia

Via Arenula

Roma

Gli scriventi Presidenti dei Consigli territoriali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di ....., in relazione ai disposti del regolamento sulle modalità di designazione dei membri del consiglio di disciplina territoriale pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. .... del .....





#### CHIEDONO

che venga estesa ed accorpata la competenza dell'unitario Consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli albi degli Ordini territoriali di ....., per le seguenti ragioni:

- 1) trattasi di Ordini finitimi;
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Nel proporre quale sede del Consiglio di disciplina la sede dell'Ordine territoriale di ....., si resta in attesa di cortese celere riscontro, ai sensi dell'art.4 comma 13 del citato regolamento sui criteri e modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriale.

Firme dei Presidenti

Allegato: regolamento sui criteri di designazione»»

successivamente, in stretta correlazione con le modifiche apportate al regolamento interno sui provvedimenti disciplinari, si rende necessaria anche una modifica del codice deontologico nel senso di definire i comportamenti disciplinarmente rilevanti. Segue la proposta di modifica del regolamento deontologico

#### «NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

##### PREAMBOLO

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all'albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.

La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare. I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell'ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni perito industriale e perito industriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l'esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società tra professionisti, iscritti all'albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

###### Art. 1

Il perito industriale e perito industriale laureato nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizioni del codice deontologico.

Il perito industriale e perito industriale laureato, che operi al di fuori del territorio nazionale, è tenuto al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.

Non informare il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza, su di un comportamento contrario al codice deontologico, costituisce illecito disciplinare.

###### Art. 2



Tutti coloro che esercitano la professione di perito industriale e di perito industriale laureato, anche in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3

Il perito industriale e perito industriale laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.

Art. 4

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Art. 5

Il perito industriale e perito industriale laureato deve denunciare al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6

Il perito industriale e il perito industriale laureato, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 7

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Art. 8

Il perito industriale e il perito industriale laureato non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

Il professionista, iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, deve utilizzare il titolo professionale di "perito industriale" con l'abbreviazione "per. ind.". Il titolo professionale di "perito industriale laureato" e l'uso dell'abbreviazione "dott. per. ind.", spetta all'iscritto all'albo laureato secondo le norme dell'ordinamento.

E' escluso l'uso di titoli di altra natura, senza inerenza con la propria attività professionale, che, affiancati al titolo professionale, possano essere causa di una inesatta informazione della condizione soggettiva del professionista, influenzando impropriamente sul mercato dei servizi tecnici.

#### DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO E CON L'ENTE DI PREVIDENZA

Art. 9

Il perito industriale e il perito industriale laureato deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal consiglio del collegio dell'ordine, dal consiglio nazionale e dall'Ente di previdenza, nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 10

L'appartenenza al collegio dell'ordine e l'iscrizione all'Ente di previdenza impongono ai professionisti un dovere di collaborazione.

A tal fine, è dovere dell'iscritto contribuire con la tassa stabilita annualmente dal consiglio del collegio dell'ordine al funzionamento del medesimo. La morosità, derivante dal mancato versamento, costituisce illecito amministrativo, determinando la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto così come previsto dalla Legge 536 del 3 agosto 1949.

E' dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza versare la contribuzione previdenziale dovuta. L'irregolarità dei versamenti, ove definitivamente accertata ed esperite tutte le procedure di recupero, costituisce illecito disciplinare.

E' dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza osservare gli adempimenti disciplinati dal Regolamento dell'Ente di previdenza. Gli inadempimenti di tali obblighi, esperite tutte le procedure previste dal regolamento dell'Ente di Previdenza, costituisce illecito disciplinare.

Ogni iscritto deve segnalare al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi o di società tra professionisti iscritte all'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11

È diritto/dovere del perito industriale e perito industriale laureato partecipare alle votazioni per il rinnovo del consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza e dell'ente di previdenza, salvo giustificato motivo.

Art. 12



Il perito industriale e perito industriale laureato dipendente, autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo quanto stabilito nel successivo articolo 27.

Art. 13

Il perito industriale e perito industriale laureato componente del consiglio del collegio dell'ordine non ha vincolo di mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla professione. Deve svolgere il proprio compito con disponibilità, obiettività ed imparzialità.

Art. 14

Il perito industriale e perito industriale laureato deve comunicare al collegio dell'ordine tutte le variazioni dei dati necessari alla reperibilità, all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'albo.

#### DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15

Il perito industriale e perito industriale laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del perito industriale e perito industriale laureato nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società tra professionisti, iscritte all'albo professionale.

Art. 16

È fatto divieto ai periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo ed ai tirocinanti di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 17

Il perito industriale e perito industriale laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Il perito industriale e perito industriale laureato, originariamente incaricato, deve collaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell'opera.

Il perito industriale e perito industriale laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.

Art. 18

In caso di decesso di un collega, il perito industriale e perito industriale laureato chiamato dal consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.

Il perito industriale e perito industriale laureato sostituito, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Art. 19

In caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma dell'articolo precedente.

Il perito industriale e perito industriale laureato sostituito deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

Art. 20

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.

Art. 21

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento del praticante, a contenuto teorico e pratico, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della gestione organizzativa della professione.

Il perito industriale e perito industriale laureato nei rapporti con i tirocinanti deve curare in modo disinteressato l'insegnamento professionale al fine dell'adempimento della pratica professionale, avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.

Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti nei compiti e modalità di espletamento della pratica.

Al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle presenti norme di deontologia ove praticabili. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di deontologia.

Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti dello studio ove svolge il tirocinio.



Art. 22

Per nessuna ragione e in nessun caso il perito industriale e perito industriale laureato dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 23

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 24

Non è permesso al perito industriale e perito industriale laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 25

Il perito industriale e perito industriale laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

Art. 26

Il perito industriale e perito industriale laureato o società di professionisti o tirocinante che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all'albo, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio del collegio dell'ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 27

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 28

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito industriale e perito industriale laureato, anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 29

Alla base della prestazione professionale del perito industriale e perito industriale laureato deve essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.

Art. 30

Il perito industriale e perito industriale laureato ovvero la società tra professionisti, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 31

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 32



Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente o per quanto è stabilito dall'articolo 622 c.p.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Art. 33

Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il perito industriale e perito industriale laureato potrà svolgere l'incarico anche in collaborazione con colleghi specialisti, informandone il cliente.

Art. 34

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il perito industriale e perito industriale laureato potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione, previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Art. 35

Il perito industriale e perito industriale laureato può svolgere la propria attività professionale nelle forme delle società previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 36

Il perito industriale e perito industriale laureato potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 37

Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all'interno della sua prestazione professionale.

Art. 38

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.

Art. 39

Il perito industriale e perito industriale laureato, che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse nella controversia.

Art. 40

Nella compilazione del preventivo e della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, di cui all'art. 27.

Art. 41

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all'incarico, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

#### DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Art. 42

Il perito industriale e perito industriale laureato deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 43

L'evasione fiscale sui redditi professionali, ove definitivamente accertata, costituisce illecito disciplinare.



Art. 44

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 45

Il perito industriale e perito industriale laureato, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una pubblica amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla pubblica amministrazione.

Il perito industriale e perito industriale laureato pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapporto subordinato in essere. Deve astenersi dall'avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a comunicare al consiglio del collegio dell'ordine le caratteristiche del proprio rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

Il perito industriale e perito industriale laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti delle istituzioni, per lo svolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall'istituzione interessata.

DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 46

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il perito industriale e perito industriale laureato instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 47

Il perito industriale e perito industriale laureato, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico. Pertanto, deve assumere un comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé o per altri e non deve vantare tale ruolo al fine di trarre utilità di qualsiasi natura.

Art. 48

Il perito industriale e perito industriale laureato, prescelto dal consiglio del collegio per partecipare a commissioni in rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il decoro. Deve, inoltre, segnalare al proprio consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

Art. 49

Il perito industriale e perito industriale laureato nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

Art. 50

Il perito industriale e perito industriale laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'ente banditore sia il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza, nonché l'autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 51

Il perito industriale e perito industriale laureato che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico, qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentela entro il terzo grado o di collaborazione professionale continuativa.

Art. 52

Tutti gli iscritti all'albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al consiglio del collegio dell'ordine. Per le nomine conferite a titolo personale, il perito industriale e perito industriale laureato, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

Art. 53

Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.





## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 54

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. Gli iscritti all'albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dai competenti collegi dei consigli di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

### Art. 55

L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

I periti industriali e i periti industriali laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

### Art. 56

Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e recepito dal consiglio del collegio dell'ordine territoriale.

Esso è depositato presso il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari»

Al termine della discussione,

**visto** il R.D.11 febbraio 1929, n. 275, regolamento per la professione di perito industriale;

**visto** il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali;

**visto** il D.M. 1 ottobre 1948 n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali;

**visto** l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

**visto** l'art.10, della legge 12 novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

**visto** il d.P.R. 7 agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali;

**visto** il regolamento sulla nomina dei componenti dei Consigli territoriali di disciplina pubblicato in data 31 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia n. 2, adottato in data 11 dicembre 2012, dal Consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

**visto** il codice deontologico dei periti industriali e dei periti industriali laureati (ex delibera del Consiglio nazionale n. 340/31 del 12 dicembre 2006, delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007 e infine delibera 495/74 del 2 maggio 2013);

**visto** il regolamento interno esplicativo riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare (ex delibera 467/71 del 24 gennaio 2013, delibera 495/74 del 2 maggio 2013 e infine delibera 489/78 del 1° marzo 2018);





**ritenuto** di dover recepire nel proprio regolamento interno le modifiche riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare, dandone conto anche nel proprio codice deontologico; a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 28/06 del 25 gennaio 2019**

- 1) di approvare le modifiche al regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare nel testo finale riportato in narrativa;
- 2) di approvare le modifiche al codice deontologico professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati nel testo finale riportato in narrativa;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**15) varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Il **Consigliere Segretario** segnala anche che in esecuzione delle indicazioni del Consiglio si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione con l'UNI per l'acquisto delle norme da parte dei nostri iscritti. Rispetto alla precedente convenzione, che aveva già riscosso molto apprezzamento da parte dei nostri professionisti, sono state introdotte alcune migliorie elencate di seguito:

- a) durata della convenzione in 2 anni e cioè dal 01-01-2019 al 31-12-2020 con l'obiettivo di raggiungere una maggiore fidelizzazione e possibilità di avere il tempo per definire e porre in essere iniziative di stimolo che abbiano effetti tangibili sugli obiettivi della convenzione.
- b) assicurare comunque la possibilità per gli iscritti di scegliere quale abbonamento attivare in funzione della durata: x 12 mesi a 50€ (come l'hanno passato) oppure x 24 mesi a 90€. Obiettivo la maggiore fidelizzazione con premialità, e il contrasto alle dinamiche di scarsa propensione al rinnovo immediato riscontrate in passato.
- c) ridefinizione degli obiettivi fissati e delle relative premialità



Adesioni	Compenso dovuto
fino a 1.000	€ 12.000
da 1001 a 1.500	€ 9.000
da 1.501 a 2.000	€ 6.000
oltre 2.000	€ 1.000

In considerazione delle dinamiche di attivazione che potrebbero verificarsi nel corso della convenzione il raggiungimento dell'obiettivo sarà calcolato per ogni singola annualità.

d) possibilità per gli iscritti di acquistare a 15€ le singole norme direttamente dal proprio abbonamento. Questo è un miglioramento del servizio che semplifica notevolmente l'operatività del singolo iscritto che potrà acquistare in qualsiasi momento la norma, dopo averla visionata, senza dover accedere ad un altro abbonamento (quello di acquisto) con il rischio di trovarlo “occupato” in ragione dei soli 3 accessi contemporanei previsti negli anni passati che ora ovviamente non esistono più.

Il costo a carico del CNPI per consentire agli iscritti lo scarico a prezzo agevolato, come sopra descritto, resta comunque invariato cioè 12.000€ anno con la formula premiante sopra riportata.

Al termine dell'esposizione

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 29/06 del 25 gennaio 2019**

1) di ratificare la sottoscrizione della convenzione UNI per l'acquisto agevolato delle norme tecniche riservato ai nostri iscritti alle condizioni dell'anno precedente e con le variazioni descritte in narrativa.

\*\*\*\*\*

**13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull'istruttoria preliminare, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



**DELIBERA N. 30/06 del 25 gennaio 2019**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente:

- Agatos service srl– P.IVA 02444540815 con sede legale in Partanna (TP), via Vittorio Emanuele, 162 – 91028;

- Certipass srl - P.IT05805441218 con sede legale in Santeramo in Colle (BA), via Lazio, 1 – 91028;

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**Visto** il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 31/06 del 25 gennaio 2019**

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente:

- Centro Studi Athena;

2) di delegare il Consigliere Esposito per definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**14) ratifica e concessione patrocini**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione,



a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

Considerata la portata degli eventi già patrocinati in precedenza dal CNPI;

Considerato che il 17 gennaio 2019 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, vista l'urgenza ha già provveduto in merito alla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo all'evento con lettera prot n. 227/CG/dr

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI  
LAUREATI

**DELIBERA N. 32/6 del 25 gennaio 2019**

- 1) di ratificare il patrocinio non oneroso e l'utilizzo del logo del CNPI all'evento denominato "Edilportale Tour 2019", organizzato da Agorà Activities.

\*\*\*\*\*

*Alle 14:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*

LCS



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 07

L'anno 2019 addì 7 del mese di febbraio alle ore 11:15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 389 del 1° febbraio 2019

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### assenti giustificati

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbali sedute n. 5 e 6;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 3) nomina componenti esterni dei Gruppi di Lavori del CNPI  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 4) gruppo di lavoro ValueRE  
(relatore il Consigliere Perra);
- 5) calendario saloni dello studente 2019  
(relatore il Vicepresidente);
- 6) proposta di modifica del DPR 328/2001  
(relatore il Consigliere Perra);
- 7) Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) Protezione Civile  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 8) ANCE progetto Sismabonus  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 9) attività Fondazione Opificium – modifica statuto



(relatore il Consigliere Orlandotti);

10) regolamento di amministrazione e contabilità per i nostri organismi territoriali

(relatore il Consigliere Segretario);

11) disposizioni sulla denominazione di ordini o collegi

(relatore il Consigliere Segretario);

12) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

(relatore il Consigliere Esposito);

13) ratifica e concessione patrocini

(relatore il Consigliere Segretario);

14) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

\*\*\*\*\*

### 1) approvazione verbale seduta n. 5 e 6;

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

### 3) nomina componenti esterni dei Gruppi di Lavori del CNPI

L'elenco dei gruppi lavoro è quindi così proposto:

ATTIVITA' A SUPPORTO DEL C.N.P.I. (con gruppi di lavoro)												
D = DELEGA PRINCIPALE		GUASCO	COMISSO	GIOVANNETTI	PANNI	MAFFUCCI	BERTELLI	PERRA	ESPOSITO	COLANTONI	BARATTIN	ORLANDOTTI
1) EDILIZIA CIVILE ED AMBIENTALE	a) Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria b) Catasto, Topografia e sistemi informativi, valutazioni immobiliari		D									D
2) TECNOLOGICA	a) Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative, (AIDI, PROSIEL) b) Termotecnica ed impianti affini, Energia in genere, (AICARR, ANIT, ATIG, CTI) c) Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE d) Acustica, tecnici competenti in acustica					D	D					
3) INFORMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE PRIVACY	a) Informatica, Telecomunicazioni, Disposizioni in materia di Privacy								D			
4) SETTORE DESIGN	a) Settore Design e Tessile								D			
5) CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI	a) Chimica e Tecnologie Alimentari, b) Ambiente e Rifiuti							D				
6) PREVENZIONE INCENDI E AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE AMBIENTALE	a) Prevenzione Incendi b) Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regioni					D	D					
7) PERIZIE GIUDIZIARIE E CONSULENTE DEL GIUDICE	Infortunistica Stradale; Ruoli ed incarichi C.T.U.								D			
8) AREE MULTIDISCIPLINARI ED ISTITUZIONALI	a) Associazioni professionali riconosciute e Settore Professionale non regolamentato				D							
9) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	a) Giovani e pari opportunità				D							
10) QUALITA' PARAMETRI – CONTRATTUALISTICA ED EQUO COMPENSO	a) Qualità parametri compensi professionali, Contrattualistica ed Equo Compenso					D						
11) INDUSTRIA 4.0	a) Industria 4.0 e innovazioni tecniche											D



Mentre l'elenco completo degli esperti proposto è riportato di seguito:

*Gruppo di Lavoro Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria*

Coordinatore Sergio Comisso

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Massimo	Bastelli	Bologna	Edilizia
Silvano	Da Roit	Treviso	Mineraria
Lucio	De Simone	Napoli	Edilizia
Andrea	Franco	Belluno	Edilizia
Fabio	Grasso	Cagliari	Chimica Mineraria
Giovanni Camillo	Isu	Cagliari	Elettrotecnica
Claudio	Modesto	Roma	Edilizia
Corrado	Monaca	Ragusa	Edilizia
Marco	Pasquini	Firenze	Edilizia
Salvatore	Tricomi	Enna	Mineraria
Stefano	Zoffo	Udine	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Catasto, Topografia e sistemi informativi, valutazioni immobiliari*

Coordinatore Antonio Daniele Barattin

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Ettore	Barbetta	Varese	Edilizia
Andrea	Caliendo	Avellino	Edilizia
Danilo	Fedele	Udine	Edilizia
Claudio	Gigliotti	Catanzaro	Edilizia
Salvatore	Palascino	Enna	Edilizia
Omar	Pinali	Belluno	Edilizia
Luca	Raffaelli	Prato	Edilizia
Denni	Scarpina	Firenze	Edilizia
Orazio	Spezzani	Como	Edilizia
Maurizio	Toffoli	Venezia	Edilizia
Giuseppe Donato	Tomba	Roma	Edilizia
Mario	Vincenti	Cagliari	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative, (AIDI,PROSIEL)*

Coordinatore Carlo Alberto Bertelli

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Angelo	Argentieri	Potenza	Elettrotecnica
Oscar Alessandro	Battaglia	Bergamo	Elettrotecnica
Roberto	Bonta'	Pisa	Elettrotecnica
Felice	Bonvini	Cremona	Elettrotecnica
Augusto	Borsetti	Biella e Vercelli	Elettrotecnica
Stefano	Casalini	Pisa	Elettrotecnica
Lorenzo	Cavinato	Padova	Elettronica Industriale
Mauro	Colombo	Varese	Elettronica
Francesco	Comis	Belluno	Elettrotecnica e Automazione
Nicola	D'Aurizio	Chieti	Elettrotecnica
Roberto	Dall'Olio	Bologna	Elettrotecnica e Automazione
Enrico Maria	Dani	Rieti	Elettronica Industriale
Roberto	De Girardi	Milano	Elettrotecnica
Davide	De Nicola	Bergamo	Elettrotecnica
Daniele	Della Bianca	Pordenone	Elettrotecnica
Daniele	Forne'	Sondrio	Elettrotecnica
Fabio	Iannattone	Frosinone	Elettronica e Telecomunicazioni
Giovanni	Lia	Cosenza	Elettrotecnica e Automazione
Paolo	Loperfido	Matera	Elettrotecnica e Automazione
Stefano	Malservisi	Ferrara	Elettrotecnica





<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Walter	Mangini	Pisa	Elettronica
Ivan	Melissano	Lecce	Elettronica e Telecomunicazioni
Antonino	Messina	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Andrea	Motta	Aosta	Elettrotecnica
Marcello	Paris	Ravenna	Elettrotecnica
Andrea	Pastorelli	Grosseto	Elettrotecnica
Andrea	Prampolini	Modena	Elettronica e Telecomunicazioni
Giuseppe	Pullano	Catanzaro	Elettrotecnica
Loris	Scian	Pordenone	Elettrotecnica
Paolo	Sironi	Milano	Elettrotecnica
Alessandro	Tacchini	Reggio Emilia	Elettrotecnica
Maurizio	Vettor	Modena	Elettrotecnica
Marco	Zani	Brescia	Elettrotecnica e Automazione
Carmen	Zonfa	L'Aquiola	Elettronica e Telecomunicazioni
Danilo	Zulian	Belluno	Elettrotecnica

*Gruppo di Lavoro Termotecnica ed impianti affini, Energia in genere (AICARR, ANIT, ATIG, CTI)*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marino	Bara	Ancona Macerata	Meccanica
Alberto	Bevini	Modena	Termotecnica
Giandomenico	Brentel	Padova	Meccanica
Cristian	Cecchet	Belluno	Metalmeccanica
Stefano	Cervi	Reggio Emilia	Meccanica
Omar	Da Rold	Belluno	Meccanica
Cesare	Giarba	Sondrio	Termotecnica
Riccardo	Gioli	Pisa	Fisica Industriale
Andrea Luca	Mantovani	Aosta	Termotecnica
Tommaso	Martellini	Pescara	Meccanica
Matteo	Montagner	Varese	Termotecnica
Stefano	Moroncelli	Rimini	Termotecnica
Giancarlo	Norassi	Milano	Termotecnica
Guido	Salerno	Cosenza	Meccanica
Sandro	Silvan	Venezia	Meccanica
Ciro	Spinicchia	Rieti	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marco	Bognolo	Vicenza	Meccanica
Giovanni	Fava	Parma	Meccanica
Fabio	Vasirani	Reggio Emilia	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Acustica, tecnici competenti in acustica*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Aldo	Aimone	Napoli	Informatica
Roberto	Bianucci	Pistoia	Elettrotecnica
Enrico	Guidi	Arezzo	Meccanica
Ugo Stefano	Matteoni	Lucca	Chimica Industriale
Corrado	Pizzoni	Pesaro Urbino	Chimica Industriale
Gianmaria	Rasi	Padova	Fisica Industriale
Salvatore	Zaccone	Catania	Elettronica

*Gruppo di Lavoro Informatica, Telecomunicazioni, Disposizioni in materia di privacy*



Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Filippo	Carollo	Palermo	Informatica
Silvio	Carosa	L'Aquila	Elettronica Industriale
Alberico	Cilio	Cosenza	Informatica
Giovanni	De Baggis	Roma	Elettronica Industriale
Luigi	Malatesta	Caserta	Informatica
Angelo	Pagano	Avellino	Informatica
Pietro	Suffritti	Modena	Informatica
Ezio	Testa	Latina	Informatica

*Gruppo di Lavoro Settore Design e Tessile*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Corrado	Delizia	Napoli	Tessile
Marco	Dominici	Prato	Tessile
Valter	Macorig	Padova	Informatica
Giovanni	Sommariva	Varese	Chimica Tintoria - Tessile
Melania	Zappa	Caserta	Disegno Di Tessuti

*Gruppo di Lavoro Chimica e Tecnologie Alimentari, Ambiente e Rifiuti*

Coordinatore Antonio Perra

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Andrea	Ascani	Ancona Macerata	Chimica industriale
Silvano	Bedogni	Reggio Emilia	Tecnologie Alimentari
Giuseppe	Catalani	Lecco	Chimica
Raffaele	Cioffi	Napoli	Chimica Industriale
Antonella	Cotumaccio	Napoli	Chimica
Massimiliano	Desogus	Cagliari	Chimica
Federico	Ghimenti	Pisa	Fisica Industriale
Salvatore	Montanino	Caserta	Chimica Industriale
Filippo	Nunziata	Milano	Tecnologie Alimentari
Ester	Pietta	Cremona	Tecnologie Alimentari
Mario	Ragusa	Trapani	Tecnologie Alimentari
Lionello	Rossi	Rieti	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Prevenzione Incendi*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marco	Bazzo	Pordenone	Metalmeccanica
Pasquale	Bucca	Rieti	Elettronica e Telecomunicazioni
Geraldo	Cappiardi	Firenze	Elettronica Industriale
Arturo	Cavaliere	Ancona Macerata	Elettrotecnica
Pietro	De Faveri	Venezia	Elettronica Industriale
Salvatore	Di Giovanni	Trapani	Elettronica
Giovanni	Digiuni	Cremona	Meccanica
Roberto	Fabbiane	Belluno	Meccanica - Elettronica
Stefano	Felicioni	Sondrio	Elettronica e Telecomunicazioni
Roberto	Forzoni	Pistoia	Meccanica
Riccardo	Fuzio	Pisa	Costruzione Aeronautiche
Alessandro	Lorenzani	Modena	Termotecnica
Paolo	Melis	Cagliari	Edilizia
Emilio	Pontarollo	Padova	Termotecnica
Michele	Rainieri	Parma	Elettrotecnica
Giuseppe	Rubino	Bergamo	Meccanica



Davide	Triacca	Varese	Elettrotecnica
Maurizio	Vandi	Rimini	Termotecnica
Franco	Vespo	Pordenone	Metalmeccanica

*Gruppo di Lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regione*

Coordinatore Carlo Alberto Bertelli

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Antonio	Albergo	Lecce	Chimico
Massimiliano	Barberio	L'Aquila	Elettronica
Vito	Bono	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Alessandra	Bugnano	Cuneo	Chimica Industriale
Gabriele	Cassietti	Trento	Chimica Industriale
Cristina	Cipollini	Lucca	Elettronica e Telecomunicazioni
Patrizia	Incampo	Bari	Termotecnica
Walter	Marion	Venezia	Meccanica
Enzo	Melzani	Brescia	Elettronica
Vincenzo	Osmetti	Sondrio	Meccanica
Roberto	Ottolitri	Padova	Elettrotecnica
Natalino	Priscoglio	Padova	Elettronica Industriale
Roberto Antonio	Randon	Vicenza	Chimica Tintoria
Biagio	Rotondo	Roma	Edilizia
Elena	Strona	Biella e Vercelli	Industria Tintoria
Mauro	Toniolo	Venezia	Chimica Industriale
Stefano	Troi	Belluno	Edilizia
Rocco	Verrigni	Pescara	Elettrotecnica e Automazione
Arnaldo	Zaffanella	Cremona	Elettrotecnica e Automazione

*Gruppo di Lavoro Infortunistica Stradale, ruoli e incarichi CTU*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Walter	Boschet	Varese	Meccanica
Alessandro	Campagnoli	Biella e Vercelli	Meccanica
Giorgio	Cavallin	Padova	Elettrotecnica e Automazione
Alessandro	Chiaravalloti	Pescara	Meccanica
Agostino	Chinello	Padova	Termotecnica
Marco	David	Bologna	Metalmeccanica
Francesco	De Simone	Napoli	Meccanica
Angelo	Melis	Cagliari	Meccanica
Giovanni	Pierluca	Ancona Macerata	Elettronica Industriale
Gian Piero	Rossi	Sondrio	Meccanica
Vito	Saladino	Trapani	Elettrotecnica
Domenico	Tersigni	Frosinone	Elettrotecnica

*Gruppo di Lavoro Associazioni professionali riconosciute e Settore professionale non regolamentato*

Coordinatore Guido Panni

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Mauro	Grazia	Bologna	Termotecnica
Fabrizio	Mancini	Ancona Macerata	Telecomunicazioni
Nicolo'	Vitale	Catania	Elettrotecnica
Andrea	Zorza	Cremona	Tecnologie Alimentari

*Gruppo di Lavoro Giovani e pari opportunità*

Coordinatore Guido Panni

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Angelina	Acampora	Napoli	Elettrotecnica



Luca	Fedele	Roma	Elettrotecnica e Automazione
Luca	Gatti	Milano	Termotecnica
Fabrizio	Innocenzi	Perugia	Meccanica
Giovanni	Ledda	Cagliari	Fisica Industriale
Margherita	Nola	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Giovanna Maria	Roma	Messina	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Qualità parametri compensi professionali, Contrattualistica ed equo compenso*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Giovanni	Favole	Cuneo	Meccanica
Leonardo	Minaudo	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Maurizio	Papale	L'Aquila	Chimica Industriale
Enrico	Rossi Ciucci	Perugia	Meccanica
Massimo	Soldati	Siena	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Industria 4.0 e innovazioni tecniche*

Coordinatore Vanore Orlandotti

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Nicola	Barsotti	Pisa	Edilizia
Marco Giovanni	Buffoni	Lecco	Elettronica Industriale
Simone	Fabianelli	Arezzo	Metalmeccanica
Aldo	Giannantoni	L'Aquila	Elettrotecnica e Automazione
Giuseppe	Giorgetti	Varese	Metalmeccanica
Mario	Melodia	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Silvio	Salvadori	Pisa	Elettronica e Telecomunicazioni

A seguito del dibattito, all'unanimità dei voti dei presenti, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 33/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di approvare l'elenco degli esperti per i vari gruppi di lavoro riportato in narrativa della presente delibera;
- 2) di inviare agli Ordini territoriali l'elenco degli esperti, comunicando la cosa anche agli interessati;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

A seguito di quanto esposto in precedenza, all'unanimità dei voti resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 34/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di approvare le modifiche dei gruppi di lavoro così come riportato nel prospetto riportato in narrativa;



- 2) di approvare la composizione del Sottogruppo di Lavoro prevenzione incendi nelle persone di Geraldo Capiardi dell'Ordine di Firenze, Roberto Fabbiane dell'Ordine di Belluno e Maurizio Vandi dell'Ordine di Rimini
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **14) varie ed eventuali**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

A seguito di quanto esposto in precedenza, all'unanimità dei voti resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 35/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di approvare la composizione del gruppo ristretto all'interno del quale individuare lo speaker member per la prossima conferenza di Eindhoven nelle persone di Michele Savron dell'Ordine di Trieste, Melania Zappa dell'Ordine di Caserta, Riccardo Imperiale dell'Ordine di Rieti e Carmen Zonfa dell'Ordine di L'Aquila;
- 2) di svolgere i necessari approfondimenti sulle rispettive disponibilità attraverso colloqui in videoconferenza a cura dell'UMO Europa;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **4) gruppo di lavoro ValueRE**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, all'unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 36/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di costituire l'UMO Valutazioni Immobiliari;



- 2) di indicare come componenti della nuova UMO i consiglieri Antonio Perra, Giovanni Esposito, Guido Panni, Vanore Orlandotti e il Consigliere Segretario Giampiero Giovannetti;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

#### **5) calendario saloni dello studente 2019**

\*\*\*\*\*

#### *Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, sulla base di vari parametri, tra cui, in particolare i valori dell'affluenza registrata negli anni di precedenti, vengono individuate le tappe cui parteciperemo, e, quindi, all'unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 37/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di partecipare alle edizioni del salone dello studente che si terranno a Napoli il 6/7 marzo, a Milano il 20/21 marzo, a Palermo il 11/12 aprile, a Torino il 10/11 ottobre 2019, a Roma il 12/14 novembre 2019, a Bari il 11/13 dicembre 2019 e a Reggio Calabria in data non ancora confermata (se questo appuntamento non verrà confermato parteciperemo al salone di Pescara il 16 e 17 ottobre 2019);
- 2) di autorizzare le spese di allestimento dello stand e la stampa del materiale e dei gadget in distribuzione ai visitatori;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

#### **6) proposta di modifica del DPR 328/2001**

Viene illustrato il documento preparato dal nostro ufficio legale sulle proposte di modifica del DPR 328/2001 da condividere in sede collegiale e da utilizzare per il necessario confronto con le altre categoria professionali e con la politica, segue il testo del documento:

<< MOTIVAZIONI

La presente proposta si prefigge innanzitutto l'obiettivo di adeguare la normativa di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate alla direttiva 2013/55 UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.



In particolare, la modifica va a chiarire la confusione, generata dal regolamento stesso che, nel tentativo di raccordare l'accesso alla professione con le appena istituite classi di laurea (DM 509/1999) ha previsto un generico e non caratterizzante sistema di accesso, il quale consente ai laureati in alcune classi (vedasi, la laurea nella classe L4 di cui al D.M. 4 agosto 2000 e attuale L-17, di cui al D.M. 270/2004) di scegliere anche fino a sei albi diversi e, quindi, di accedere a sei professioni diverse con il medesimo titolo accademico.

L'anomalia della polverizzazione delle competenze è anche più penalizzante, quando si pensa che, a parità di laurea, chi desiderasse l'inquadramento nell'albo dei periti industriali, per esercitare le relative competenze, dovrebbe sostenere fino a tredici esami di stato in anni differenti, contrariamente a ciò che avviene per l'analoga sezione B degli albi di altri ordini (una indifendibile disparità di trattamento).

Con l'entrata in vigore della legge 89/2016 (articolo 1 *septies*) la situazione cambia ancora: all'albo professionale possono accedere soltanto i possessori di una laurea (triennale), riservando soltanto alla norma transitoria di cinque anni l'accesso ai possessori di un titolo di studio non di rango accademico.

A ciò si aggiunga il principio stabilito all'articolo 3, comma, 5, del D.L. 138/2011 (così come integrato dall'art. 9, comma 7, della Legge 24 marzo 2012, n. 27), allorché nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, con ciò rendendo improcrastinabile la necessità di definire il concetto di "affinità" delle attività, attraverso la redistribuzione delle tante specializzazioni, che caratterizzano la professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in aree.

La redistribuzione delle specializzazioni per aree influenza in maniera significativa la stessa applicazione delle nuove regole. La definizione delle aree è necessaria per la corretta e puntuale identificazione delle attività riservate ai fini della copertura assicurativa obbligatoria, per la trasparente informazione delle clientela e la diretta percepibilità del significato delle condizioni di polizza. A ciò si aggiunga il diretto riflesso sull'attività disciplinare, da oggi in poi delegata ad un nuovo organo, istituito all'interno di ogni ordine territoriale, dal momento che i limiti dell'esercizio della professione non sono sempre chiari e definiti. Inoltre, lo svolgimento del tirocinio professionale, per la durata massima di diciotto mesi, è influenzato direttamente dalla indicazione delle attività inerenti il titolo di studio, che l'accorpamento per aree definirebbe in maniera definitiva.

Questo sforzo non è più rinviabile se vuole darsi concreta attuazione al principio dell'accorpamento e alla riduzione degli ordini esistenti, contenuto nell'art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 così come integrato dall'art. 9, L. 24 marzo 2012, n. 27, rendendosi necessaria, allo stato, l'istituzione di un "Albo unico" tra professioni esercenti attività simili.

Gli accorpamenti proposti sono largamente in linea con il decreto del Ministero della Giustizia n. 68 del 15 aprile 2016 (misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale), previsto per i cittadini comunitari o extracomunitari, che, in possesso del titolo professionale conseguito nel Paese d'origine, chiedono l'accesso al nostro albo professionale.

Resta chiarito che il professionista iscritto in un'area non possa esercitare le competenze di natura riservata, attribuite agli iscritti ad una o più aree diverse dello stesso settore o appartenenti ad altri settori. In ogni caso, è possibile iscriversi a più aree dello stesso settore, previo superamento del relativo esame di Stato.

Infatti, ciò è possibile, mutuando il criterio discrezionale dall'art. 3, comma 4, del DPR 328/2001, allorché stabilisce che "gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere".

D'altronde, lo stesso art. 3, comma 4, del D.M. 509/1999, nel definire l'obiettivo dei corsi di laurea, prevede che questi siano finalizzati ad assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Il predetto carattere "professionalizzante" ha consentito di superare il requisito del titolo specifico di scuola secondaria richiesto in via generale dell'ordinamento della professione di perito industriale di cui all'art. 55 DPR 328/2001.

L'intervento normativo vale a garantire l'esercizio della professione di perito industriale al medesimo livello di qualifica, nel quale è stata svolta fino ad oggi, salvaguardando i diritti acquisiti ed il medesimo livello di professionalità.

Peraltro, il presente emendamento, che modifica ed integra l'art. 55 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, segnatamente per la professione di perito industriale, risulta in linea con quanto stabilito dalla legge 26 maggio 2016 n. 89, che identifica nella laurea triennale il titolo di accesso esclusivo alla professione. Sono state anche modificate le classi di laurea, indicate dal DPR 328/2001, nella formulazione vigente, secondo la tabella di corrispondenza tra classi di laurea relative al D.M. 270/04 e le classi di laurea relative al D.M. 509/99, allegato 2 al D.M. 270/2004.

È utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (artt. 1, comma 2, 55, comma 1, DPR 328/01).

Tuttavia le università italiane non hanno mai dato attuazione alle disposizioni contenute all'art. 6, con particolare riferimento alle convenzioni con gli ordini e collegi professionali ivi previste, laddove si stabiliva che dovesse essere svolto "in tutto o in parte durante il corso di studi".

Quindi, per dare attuazione ed effettivo valore aggiunto al tirocinio previsto all'art. 6 del regolamento presidenziale oggetto di modifica, i crediti maturati in conformità al piano di studio approvato integrano il corso di laurea delle cd.





“lauree professionalizzanti”, di cui all’art. 8 comma 2 del DM 12 dicembre 2016 n. 987, come modificato dai DD.MM. n. 60 dell’8 febbraio 2017 e n. 935 del 29 novembre 2017, che garantiscono parimenti l’accesso alle professioni indicate all’art. 55 DPR 328/2001.

Invero, ottemperando alla necessità di caratterizzare le conoscenze specifiche, confermate dall’art. 6 del D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137, in data 12 aprile 2018 è stata sottoscritta una convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, il Ministero della Giustizia e il MIUR, al fine di regolare il tirocinio, svolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 del DPR 137/2012, in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione di perito industriale laureato.

Prende così forma concreta il principio fissato dalla riforma delle professioni Severino (art. 6, commi 2 e 4 Dpr 137/12) che ha previsto la possibilità per chi è iscritto a un corso di laurea triennale di svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatori per l’accesso all’albo, già nel corso del terzo e conclusivo anno di studio.

Con tale convenzione, il tirocinio consente allo studente di conseguire una laurea triennale (L), di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, nella quale è inserito il predetto tirocinio, ed essere ammesso a sostenere gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, previsto dalla Legge n. 8 dicembre 1956 n. 1378.

Al fine di garantire il principio “una formazione = una professione”, è prevista la soppressione delle sezioni B istituite in alcuni albi professionali delle professioni regolamentate.

La soppressione delle sezioni B, istituite all’interno di professioni ordinistiche, per il cui accesso la normativa previgente prevedeva il possesso della laurea quinquennale, è necessaria al fine di eliminare le sovrapposizioni tra professioni già esistenti, i cui regolamenti professionali riservano attività professionali affini se non completamente coincidenti.

Tale necessità rappresenta una priorità dell’Unione Europea, laddove ha richiesto all’Italia di predisporre il Piano nazionale delle Professioni, di cui alla Mappatura delle professioni, previsto dal Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’esercizio di trasparenza, di cui all’art. 59 direttiva 55/2013/UE, recepita con D.Lgs. n. 15/2016, Cluster 1.

A tale proposito, la stessa Rete delle Professioni Tecniche, con nota prot. 18 del 15 gennaio 2016 ha fermamente ribadito che *“la Rete delle Professioni Tecniche riterrebbe opportuno che, a regime, le libere professioni dell’area tecnica fossero esercitabili unicamente, previa abilitazione professionale e successiva iscrizione all’albo, da coloro che abbiano completato un percorso di formazione “completo”, individuabile, a seconda dei casi, nel conseguimento della laurea di 1° livello (3 anni), di 2° livello (3 anni + 2 anni) o della laurea magistrale a ciclo unico (5 anni).*

*Tale riforma dovrebbe necessariamente essere accompagnata da un riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso agli albi professionali dell’area tecnica, al fine di eliminare i profili di disallineamento attualmente esistenti fra le diverse norme in vigore”.*

Il “disallineamento” e la “sovrapposizione” è stata creata proprio con il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che ha istituito “sezioni B”, all’interno delle professioni ordinistiche, con accesso alla professione garantito dalla laurea quinquennale, ritagliando le competenze professionali tra quelle già regolate dai relativi ordinamenti professionali.

Infine, con il Cluster 1, recante Azioni da intraprendere”, lo Stato italiano si impegna ad eliminare le criticità riscontrate con l’esercizio di trasparenza e quindi predisporre le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche regolamentari relative ad alcune professioni, *“le linee d’azione orizzontali che verranno perseguite dall’Italia all’esito di tale lavoro.*

*AZIONE 1: revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività).*

*AZIONE 2: valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all’attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.*

Infine, il mutamento del titolo professionale nasce dalla necessità di attribuire un titolo professionale adeguato ai laureati provenienti dai corsi di laurea triennale, come richiesto dal documento del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e condiviso dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), sottoposta all’attenzione del MIUR. Il documento si fonda sul parere del CUN, reso nella sessione n. 240 del 4 dicembre 2018, facendo seguito alla proposta contenuta nel parere generale 2 maggio 2018, n. 22, ha approvato in via definitiva le proposte di istituzione di quattro classi di laurea a orientamento professionale e di cinque nuove classi di laurea, una triennale e quattro magistrali, tutte connotate da elevate interdisciplinarietà.

Nella prospettiva di assicurare l’identico valore legale del titolo di laurea triennale rispetto a quella professionalizzante, ai fini dell’accesso alle professioni intellettuali di rango ordinistico, il documento del CUN, condiviso dalla CRUI, vale ad assicurare la continuità formativa di elevata caratterizzazione professionale, dal momento che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, che, prevedendo il riordino degli istituti tecnici e professionali, all’esito del quinquennio formativo, prevede la maturazione di un titolo di studio, cd. “diploma di istruzione tecnica”, che perde la connotazione professionalizzante, prevista dal previgente ordinamento scolastico, di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e succ. mod. ed integr., allorché stabiliva che *“gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio delle funzioni tecniche od amministrative,*



*nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico”.*

La modifica del titolo professionale è resa inderogabile e non più rinviabile per la necessità di rendere intellegibile e facilmente riconoscibile il professionista perito industriale laureato alla committenza, nazionale e comunitaria, da enti pubblici e privati, in condizioni di parità di trattamento rispetto a coloro che esercitano attività analoghe all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, dal momento che soltanto in Italia esiste questa denominazione professionale.

Infatti, la libertà di stabilimento e di libera circolazione dei professionisti all'interno dell'UE presuppone la riconoscibilità del titolo professionale, il cui principio di base prevede il riconoscimento del titolo professionale da parte dello Stato membro ospitante.

L'art. 49 del Trattato UE ed il connesso principio di libera prestazione dei servizi (inclusi quelli aventi carattere professionale, ex art. 50, lett. d). non solo prescrive l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione in tal senso, anche qualora essa si applichi indistintamente (come nel caso della comprensibilità del titolo professionale) ai prestatori nazionali di attività ingegneristiche e a quelli degli altri Stati membri, allorché sia tale da vietare ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore dei servizi.

Di conseguenza, la libera prestazione, in quanto principio fondamentale del trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale, tenuto conto comunque che l'applicazione di tali norme deve essere proporzionata rispetto allo scopo avuto in mira dal legislatore nazionale.

In Europa, il professionista tecnico con formazione regolamentata, ai sensi della vigente Direttiva 55/2013/UE, possiede una denominazione simile e facilmente riconoscibile, anche in via semantica, a differenza di quanto accade per la riconoscibilità del titolo professionale italiano di “perito industriale laureato”.

Infatti, a titolo esemplificativo, si ricorda che in Francia, il Professionista tecnico in area ingegneristica, omologo della professione italiana di perito industriale laureato, viene denominato “ingenieur-maitre”, in Germania “Diplom-Ingenieur”, in Gran Bretagna “Incorporated Engineer”, in Spagna “Ingeniero Tecnico” (originariamente “Perito Industrial”), in Grecia “Ingegnere Tecnico”.

I titoli professionali ricordati, pur in presenza di differenze linguistiche locali, sono tanto simili tra loro quanto estremamente differenti dalla denominazione del “Perito Industriale Laureato”, nonostante che questi professionisti vantino la medesima formazione regolamentata e qualificazione professionale. Ciò si traduce in una pregiudizievole e discriminatoria difficoltà di comunicazione, che si riverbera sulla conoscibilità ed intellegibilità, in ambito comunitario, del livello di formazione, nonché delle stesse competenze professionali.

La denominazione del professionista tecnico italiano è stata mutuata dalla vecchia formulazione della Legge del 1923, la quale, dettando disposizioni relative alla istituzione delle professioni di ingegnere ed architetto, disponeva altresì l'istituzione di categorie professionali di “periti tecnici” in diverse branche dell'ingegneria industriale, la cui denominazione, allo stato attuale, risulta etimologicamente obsoleta.

Questa diversità linguistica non è irrilevante, se si considera che la libera circolazione dei professionisti per l'esercizio delle relative attività in ambito comunitario può essere ostacolata anche da differenze linguistiche, che rendono difficilmente comprensibile il titolo professionale italiano di “Perito industriale Laureato”, così come accade presso le stesse Istituzioni nazionali, ed estremamente complicata la sua riconoscibilità in Europa.

Al fine di colmare questa differente etimologia della denominazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della Giustizia, dovendo individuare nel database delle professioni regolamentate sul sito istituzionale della Commissione europea la professione ingegneristica italiana di “perito industriale laureato”, hanno identificato il titolo professionale in “industrial engineer” nei rispettivi settori:

- a) costruzioni, ambiente e territorio (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=1220](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1220));
- b) impiantistica elettrica ed automazione (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=29362](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29362));
- c) meccanica ed efficienza energetica (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=29361](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29361));
- d) chimica (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=29365](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29365));
- e) prevenzione e igiene ambientale (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=29366](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29366));
- f) informatico (v. [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=29367](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29367)), cui, seguendo le definizioni contenute nel ricordato Decreto del Ministero della Giustizia n. 68 del 15 aprile 2016, va aggiunto il settore “7. Perito industriale laureato in design” (vedi, D.M. 68/2016).

Per questi motivi, il titolo professionale, per gli iscritti all'albo dei periti industriali, previo il conseguimento del titolo di laurea, è “ingegnere industriale”. Di conseguenza, la professione assume la seguente denominazione “Ordine dei Periti e degli Ingegneri Industriali”.



“Al fine di adeguare la normativa di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva 2013/55 UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328	
<i>Publicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L</i>	
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 2 (Istituzione di sezioni negli albi professionali)</p> <p>1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.</p> <p>2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:</p> <p>a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;</p> <p>b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.</p> <p>3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.</p>	<p>Art. 2 (Suppressione delle sezioni negli albi professionali)</p> <p>1. Le sezioni A e B negli albi professionali sono soppresse.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, previsti da rispettivi regolamenti professionali, nonché i provvedimenti adottati al riguardo dai relativi organi professionali prima della data di entrata in vigore dei decreti attuativi.</p> <p>3. Con successivi decreti, sentiti gli ordini professionali interessati, saranno previste le condizioni e le modalità per consentire il mantenimento dell'iscrizione al relativo ordine ai professionisti iscritti nelle soppresse sezioni B.</p> <p>4. Ogni altra norma contraria al presente articolo è abrogata.</p>
<p>Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)</p> <p>1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.</p> <p>3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.</p> <p>5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.</p>	<p>Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali) (Abrogato)</p>
<p>Art. 4 (Norme organizzative generali)</p> <p>1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1,</p>	<p>Art. 4 (Norme organizzative generali) (Abrogato)</p>
<p>Art. 5 (Esami di Stato) (Abrogato)</p>	<p>Art. 5 (Esami di Stato) (Abrogato)</p>



<p>comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.</p> <p>2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.</p> <p>3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Esami di Stato)</p> <p>1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.</p> <p>2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.</p> <p>3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.</p> <p>4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.</p>	
<p>CAPO XI Art. 55 (Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)</p>	
<p>1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.</p> <p>2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:</p> <p>a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;</p> <p>b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;</p> <p>c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;</p> <p>d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni:</p>	<p>1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.</p> <p>2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:</p> <p>a) per la professione di agrotecnico: classi L-2, L-7, L-18, L-21, L-25, L-32, L-38;</p> <p>b) per la professione di geometra: classi L-7, L-17, L-21, L-23;</p> <p>c) per la professione di perito agrario : classi L-2, L-7, L-18, L-21, L-23, L-26, L-27, L-38;</p> <p>d) per la professione di perito industriale, relativamente ai settori e alle aree in cui sarà ripartito l'albo:</p> <p>- Settore Civile: area costruzioni, ambiente e territorio:</p>



<p>elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).</p> <p>3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.</p> <p>4 Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.</p>	<p>classi L-7, L-17, L-21, L-23, L-34;</p> <p>- Settore Tecnologico: area meccanica ed efficienza energetica: classi L-9 – L-30; area impiantistica elettrica e automazione: classi L-8 e L-9; area chimica: classi L-25 – L-26 – L-27; area prevenzione e igiene ambientale classe L-30.</p> <p>- Settore Informazione: area informatica: <i>classe L-31</i>; area design: classi L-3 – L-4.</p> <p>3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, alle <i>professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale</i> si accede con il titolo conseguito all'esito dei corsi di cui all'art. 8, comma 2 del DM 987/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>4. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di perito industriale è svolto presso le Università, secondo modalità previste da successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che modifica e integra la disciplina dell'ordinamento professionale. Restano ferme le disposizioni vigenti e le modalità di svolgimento degli esami di Stato previste per le professioni di agrotecnico, geometra e perito agrario.</p> <p>5. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di stato, di cui al comma 4 primo capoverso, è nominata con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta dai membri della commissione per gli esami di laurea conseguita, integrata da due componenti dell'ordine professionale, cui il candidato ha diritto di accedere.</p> <p>6. Possono, <i>altresì, partecipare agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra e perito agrario</i> coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ovvero corsi di istruzione tecnica, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante <i>Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.</i></p> <p>7. Agli iscritti con il titolo di laurea, di cui ai commi 2 e 3, spetta il titolo professionale di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato e di ingegnere industriale. Resta immutato il titolo professionale di perito industriale, per coloro che siano iscritti all'albo con i requisiti previsti dal regolamento professionale previgente, a parità di condizioni di esercizio, senza che ciò comporti la modificazione di quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione.</p>
---	---





	<p>8. Le modifiche alle attuali classi di lauree, di cui al precedente comma 2, lett. d), ai titoli previsti dai commi 3 e 4, nonché gli obiettivi formativi, l'ordinamento didattico e le modalità di svolgimento degli esami di Stato abilitante con la partecipazione dei rappresentanti delle rispettive categorie, sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 127/97 sentito il Consiglio Universitario Nazionale ed i Consigli Nazionali dei rispettivi ordini professionali interessati.</p> <p>9. Con successivo decreto ministeriale, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono stabiliti gli specifici requisiti e indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al punto 2.</p> <p>10. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, previsti dai rispettivi regolamenti professionali, nonché i provvedimenti adottati al riguardo dai relativi organi, prima della data di entrata in vigore dei decreti attuativi.</p> <p>11. Ogni altra norma contraria al presente articolo è abrogata.</p>
--	---

>>

Al termine dell'illustrazione, all'unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 38/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di approvare il documento riportato in narrativa contenente le proposte del CNPI per la modifica del DPR 328/2001;
- 2) di condividere altresì l'indicazione che il delegato per il confronto con le altre professioni di area tecnica, per portare avanti politicamente la proposta e per l'invio di proposte tecniche ai ministeri competenti sarà il Presidente.

\*\*\*\*\*

**9) attività Fondazione Opificium – modifica statuto**

Per praticità di esposizione viene riportato di seguito il testo dello statuto della fondazione a confronto con il nuovo testo proposto e una breve descrizione delle motivazioni della proposta di modifica:

**« STATUTO DELLA FONDAZIONE OPIFICIUM**

<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE</b> Ad iniziativa del Consiglio Nazionale	<b>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE</b> Ad iniziativa del Consiglio Nazionale	



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nell'ambito dei compiti per la valorizzazione delle conoscenze culturali e competenze professionali degli iscritti, al fine di migliorare la tutela della clientela, è istituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata: <b>"FONDAZIONE OPIFICIUM</b></p> <p><b>Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura d'Impresa, Università, Management"</b> (in breve "FONDAZIONE OPIFICIUM").</p> <p>Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati assume la veste di Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 2) SEDE</b></p> <p>La sede della Fondazione è fissata in Roma, attualmente in via di San Basilio 72. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa il trasferimento della sede o l'apertura di sedi secondarie e filiali su richiesta di un Collegio o aggregazione di collegi locali.</p> <p><b>ARTICOLO 3) ASSENZA DI FINI DI LUCRO APOLITICITA' ACONFENSIONALITA'</b></p> <p>La Fondazione non ha fine di lucro è apolitica e aconfessionale.</p> <p><b>ARTICOLO 4) SCOPI</b></p> <p>La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d'interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente.</p> <p>In particolare, la Fondazione si propone di:</p> <p>a) sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione e alla diffusione di una moderna cultura tecnica, nei suoi aspetti di conoscenze e apprendimenti scientifici e di applicazioni;</p>	<p>dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nell'ambito dei compiti per la valorizzazione delle conoscenze culturali e competenze professionali degli iscritti, al fine di migliorare la tutela della clientela, è istituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata: <b>"FONDAZIONE OPIFICIUM</b></p> <p><b>Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura d'Impresa, Università, Management"</b> (in breve "FONDAZIONE OPIFICIUM").</p> <p>Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati assume la veste di Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 2) SEDE</b></p> <p>La sede della Fondazione è fissata in Roma, attualmente in via di San Basilio 72. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa il trasferimento della sede o l'apertura di sedi secondarie e filiali su richiesta di un Collegio Ordine o aggregazione di collegi Ordini locali.</p> <p><b>ARTICOLO 3) ASSENZA DI FINI DI LUCRO APOLITICITA' ACONFENSIONALITA'</b></p> <p>La Fondazione non ha fine di lucro è apolitica e aconfessionale.</p> <p><b>ARTICOLO 4) SCOPI</b></p> <p>La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d'interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente.</p> <p>In particolare, la Fondazione si propone di:</p> <p>a) sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione e alla diffusione di una moderna cultura tecnica, nei suoi aspetti di conoscenze e apprendimenti scientifici e di applicazioni;</p>	<p>la Fondazione è ospitata dall'ente fondatore che ha recentemente cambiato indirizzo. Si è optato per l'indicazione del solo comune.</p> <p>A seguito della legge 89/2016, l'accesso alla professione è possibile solo con la laurea; di conseguenza, a norma del R.D.L. 103 del 24 gennaio 1924, la denominazione delle strutture territoriali di riferimento è mutata da Collegio a Ordine</p>





<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>b) indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite il Collegio o l'Ordine Professionale o altre forme associative;</p> <p>c) promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo scientifico, tecnico, giuridico, economico e sociale, finalizzate particolarmente alla professione di Perito Industriale;</p> <p>d) sostenere e sviluppare iniziative volte all'accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell'immagine della professione;</p> <p>e) collaborare con il mondo universitario, produttivo e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione, anche con l'organizzazione e la gestione di attività di "training", tirocini, "stages".</p> <p>Per il conseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà:</p> <p>a) effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali, da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;</p> <p>b) realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;</p> <p>c) pubblicare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca o di singoli studi;</p> <p>d) pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale nel rispetto e con i limiti di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 e delle norme in materia;</p> <p>e) istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari e altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, economiche, gestionali e sociali;</p>	<p>b) indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite <del>il Collegio e</del> l'Ordine Professionale o altre forme associative;</p> <p>c) promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo scientifico, tecnico, giuridico, economico e sociale, finalizzate particolarmente alla professione di Perito Industriale;</p> <p>d) sostenere e sviluppare iniziative volte all'accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell'immagine della professione;</p> <p>e) collaborare con il mondo universitario, produttivo e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione, anche con l'organizzazione e la gestione di attività di "training", tirocini, "stages".</p> <p>Per il conseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà:</p> <p>a) effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dagli <del>Ordini-Collegi</del> Provinciali dei Periti Industriali, da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;</p> <p>b) realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;</p> <p>c) pubblicare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca o di singoli studi;</p> <p>d) pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale nel rispetto e con i limiti di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 e delle norme in materia;</p> <p>e) istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari e altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, economiche, gestionali e sociali;</p>	<p>A seguito della legge 89/2016, l'accesso alla professione è possibile solo con la laurea; di conseguenza, a norma del R.D.L. 103 del 24 gennaio 1924, la denominazione delle strutture territoriali di riferimento è mutata da Collegio a Ordine</p> <p>A seguito della legge 89/2016, l'accesso alla professione è possibile solo con la laurea; di conseguenza, a norma del R.D.L. 103 del 24 gennaio 1924, la denominazione delle strutture territoriali di riferimento è mutata da Collegio a Ordine</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>f) organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed internazionali;</p> <p>g) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;</p> <p>h) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;</p> <p>i) sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane od estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;</p> <p>l) promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi anche giornalistici per l'Italia e per l'estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di effettuare ricerche originali;</p> <p>m) istituire ed organizzare centri studi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, sia in sede centrale e sia in altre sedi sul territorio nazionale ed internazionale.</p> <p>Tutte le attività di cui sopra potranno essere effettuate anche per mezzo o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.</p> <p>Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell'Ente Fondatore, potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;</li><li>- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi a opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;</li><li>- acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.</li></ul> <p>Per il miglior conseguimento dei propri</p>	<p>f) organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed internazionali;</p> <p>g) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;</p> <p>h) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;</p> <p>i) sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane od estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;</p> <p>l) promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi anche giornalistici per l'Italia e per l'estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di effettuare ricerche originali;</p> <p>m) istituire ed organizzare centri studi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, sia in sede centrale e sia in altre sedi sul territorio nazionale ed internazionale.</p> <p>Tutte le attività di cui sopra potranno essere effettuate anche per mezzo o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.</p> <p>Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell'Ente Fondatore, potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;</li><li>- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi a opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;</li><li>- acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.</li></ul> <p>Per il miglior conseguimento dei propri</p>	



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>scopi, la Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.</p> <p><b>ARTICOLO 5) DURATA</b></p> <p>La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.</p> <p><b>ARTICOLO 6) PATRIMONIO</b></p> <p>Il Patrimonio iniziale della Fondazione è inizialmente costituito da beni mobili e denaro, del valore complessivo di Euro <b>155.000,00 (centocinquantacinquemila virgola zero zero)</b>, come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione medesima, ad essa già destinati dall'Ente Fondatore, con il quale sarà definito un regime convenzionale di fruizione dei beni mobili.</p> <p>Esso verrà aumentato ed alimentato con contributi pubblici o di Organismi sovranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e lasciti, da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ovverosia, in genere da contributi di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché da eventuali residui attivi della gestione.</p> <p>La Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio secondo i criteri e le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, che avrà cura al riguardo di elaborare una programmazione annuale e pluriennale delle erogazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre ad investire, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il patrimonio stesso, nonché qualsiasi altro provento, incremento patrimoniale ed eventuali risorse derivanti da servizi svolti, comunque conseguiti.</p> <p>L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio verrà</p>	<p>scopi, la Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.</p> <p><b>ARTICOLO 5) DURATA</b></p> <p>La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.</p> <p><b>ARTICOLO 6) PATRIMONIO</b></p> <p>Il Patrimonio iniziale della Fondazione è inizialmente costituito da beni mobili e denaro, del valore complessivo di Euro <b>155.000,00 (centocinquantacinquemila virgola zero zero)</b>, come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione medesima, ad essa già destinati dall'Ente Fondatore, con il quale sarà definito un regime convenzionale di fruizione dei beni mobili.</p> <p>Esso verrà aumentato ed alimentato con contributi pubblici o di Organismi sovranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e lasciti, da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ovverosia, in genere da contributi di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché da eventuali residui attivi della gestione.</p> <p>La Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio secondo i criteri e le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, che avrà cura al riguardo di elaborare una programmazione annuale e pluriennale delle erogazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre ad investire, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il patrimonio stesso, nonché qualsiasi altro provento, incremento patrimoniale ed eventuali risorse derivanti da servizi svolti, comunque conseguiti.</p> <p>L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio verrà</p>	



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.</p> <p>Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e previa informativa all'Ente Fondatore, di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo; il bilancio preventivo è approvato, previa acquisizione di parere dell'Ente Fondatore, di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente.</p> <p>Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi, a discrezione del Presidente.</p> <p><b>ARTICOLO 7) FONDATORE</b></p> <p>Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.</p> <p>Nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere conferita, ad Enti o persone che svolgono od abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le sue iniziative, la qualifica di Sostenitore.</p> <p><b>ARTICOLO 8) ORGANI</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il Presidente;</li> <li>il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>il Comitato Scientifico;</li> <li>il Collegio dei Revisori.</li> </ol> <p><b>ARTICOLO 9) PRESIDENTE</b></p> <p>Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e con il gradimento del Fondatore.</p> <p>La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con quelle di Presidente, Vice presidente e Consigliere segretario del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.</p> <p>Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma della</p>	<p>predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.</p> <p>Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e <b>previa</b> informativa all'Ente Fondatore, di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo; il bilancio preventivo è approvato, <b>previa acquisizione di parere dell'Ente Fondatore, su proposta del Presidente</b> di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente e <b>trasmesso contestualmente all'ente fondatore.</b></p> <p>Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi, a discrezione del Presidente.</p> <p><b>ARTICOLO 7) FONDATORE</b></p> <p>Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.</p> <p>Nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere conferita, ad Enti o persone che svolgono od abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le sue iniziative, la qualifica di Sostenitore.</p> <p><b>ARTICOLO 8) ORGANI</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il Presidente;</li> <li>il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>il Comitato Scientifico;</li> <li><b>l'Organo di Controllo – Collegio dei Revisori o Revisore unico.</b></li> </ol> <p><b>ARTICOLO 9) PRESIDENTE</b></p> <p>Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e <b>designato con il gradimento del dal Fondatore.</b></p> <p>La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con quelle di Presidente, Vice presidente e Consigliere segretario del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.</p> <p>Al Presidente spettano la</p>	<p>E' stata eliminata, in quanto ridondante, la previsione di una informativa preventiva delle comunicazioni relative ai bilanci approvati dal Consiglio di amministrazione</p> <p>E' stata introdotta la facoltà di nominare un revisore unico</p> <p>Variazione, non sostanziale, di carattere linguistico</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.</p> <p>Egli svolge inoltre le seguenti azioni:</p> <p>a) promuove e regola l'attività della Fondazione;</p> <p>b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) propone al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>d) convoca e presiede il Comitato Scientifico;</p> <p>e) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio;</p> <p>f) predisporre le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;</p> <p>g) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;</p> <p>h) dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio;</p> <p>i) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario dandone avviso all'Ente Fondatore.</p> <p>l) il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti, previa conforme delibera del Consiglio.</p> <p>Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario senza compiti operativi.</p> <p><b>ARTICOLO 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è effettivamente composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.</p> <p>I membri sono nominati dall'Ente Fondatore nell'ambito degli iscritti negli albi dei collegi provinciali della categoria.</p> <p>La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con quella di Consigliere</p>	<p>rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.</p> <p>Egli svolge inoltre le seguenti azioni:</p> <p>a) promuove e regola l'attività della Fondazione;</p> <p>b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) propone al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>d) convoca e presiede il Comitato Scientifico;</p> <p>e) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio;</p> <p>f) predisporre le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;</p> <p>g) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;</p> <p>h) dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio;</p> <p>i) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario dandone avviso all'Ente Fondatore.</p> <p>l) il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti, previa conforme delibera del Consiglio.</p> <p><b>m) può avvalersi di consulenti esterni, anche a titolo oneroso.</b></p> <p>Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario senza compiti operativi.</p> <p><b>ARTICOLO 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è effettivamente composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.</p> <p>I membri sono nominati dall'Ente Fondatore nell'ambito degli iscritti negli albi <b>dei collegi degli Ordini</b> provinciali della categoria.</p> <p>La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è</p>	<p>facoltà probabilmente già in capo al presidente del consiglio di amministrazione, si è deciso comunque di inserirla</p> <p>A seguito della legge 89/2016, l'accesso alla professione è possibile solo con la laurea; di</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati salve le medesime incompatibilità previste all'art. 9.</p> <p>Venendo a mancare, per decorrenza del termine di durata o per altro motivo, uno o più consiglieri, il Fondatore provvede a reintegrare il Consiglio con apposita nomina.</p> <p>Tra i membri del Consiglio di amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che ha funzioni vicarie del Presidente.</p> <p>Per la prima volta il Vicepresidente è nominato su proposta del Fondatore.</p> <p>I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.</p> <p>Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</p> <p>Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione dell'ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione.</p> <p>In particolare spetta al Consiglio:</p> <p>a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;</p> <p>b) approvare eventuali Regolamenti;</p> <p>c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;</p> <p>d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;</p> <p>e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;</p> <p>f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;</p> <p>g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;</p> <p>h) nominare il Presidente;</p>	<p>incompatibile con quella di Consigliere Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati salve le medesime incompatibilità previste all'art. 9.</p> <p>Venendo a mancare, per decorrenza del termine di durata o per altro motivo, uno o più consiglieri, il Fondatore provvede a reintegrare il Consiglio con apposita nomina.</p> <p>Tra i membri del Consiglio di amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che ha funzioni vicarie del Presidente.</p> <p>Per la prima volta il Vicepresidente è nominato su proposta del Fondatore.</p> <p>I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.</p> <p>Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</p> <p>Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione dell'ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione.</p> <p>In particolare spetta al Consiglio:</p> <p>a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;</p> <p>b) approvare eventuali Regolamenti;</p> <p>c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;</p> <p>d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;</p> <p>e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;</p> <p>f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;</p> <p>g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;</p>	<p>conseguenza, a norma del R.D.L. 103 del 24 gennaio 1924, la denominazione delle strutture territoriali di riferimento è mutata da Collegio a Ordine</p>





<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>i) nominare, su proposta del Presidente il Vicepresidente;</p> <p>l) nominare, su proposta del Presidente il Direttore;</p> <p>m) nominare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>n) revocare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>o) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Fondatore.</p> <p>Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.</p> <p><b>ARTICOLO 11) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio entro il mese di aprile ed una entro il mese di ottobre per gli adempimenti di cui all'articolo 6, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale articolo, nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termine.</p> <p>Il Presidente deve altresì provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri.</p> <p>La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno; l'avviso va comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della</p>	<p>h) nominare il Presidente;</p> <p>i) nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;</p> <p>l) nominare, su proposta del Presidente, <b>qualora ritenuto necessario</b>, il Direttore;</p> <p>m) nominare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>n) revocare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;</p> <p>o) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere <b>preventivamente</b> approvate dal Fondatore.</p> <p>Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.</p> <p><b>ARTICOLO 11) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio entro il mese di aprile ed una entro il mese di ottobre per gli adempimenti di cui all'articolo 6, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale articolo, nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termine.</p> <p>Il Presidente deve altresì provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri.</p> <p>La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno;</p>	<p>si è inserita in maniera esplicita la possibilità che non sia nominato un direttore (anche se già implicito)</p> <p>variazione di carattere linguistico</p>





<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>riunione a mezzo raccomandata a.r. o via fax o per e-mail con ricevuta di ricezione.</p> <p>Di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con telegramma, telefax od in altra forma idonea ad un sollecito invio ed a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione.</p> <p>Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.</p> <p>Il Presidente potrà invitare a partecipare, senza alcun potere deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico nonché persone estranee alla Fondazione.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di approvazione dei bilanci dovranno partecipare i membri del Collegio dei Revisori.</p> <p>Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vicepresidente o di chi presiederà la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti, in presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio.</p>	<p>l'avviso va comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione a mezzo <b>PEC o raccomandata a.r. o via fax o per e-mail con ricevuta di ricezione.</b></p> <p>Di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con <b>telegramma, telefax od in altra forma idonea ad un sollecito invio ed a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione.</b>PEC o e-mail con ricevuta di ricezione..</p> <p>Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.</p> <p>Il Presidente potrà invitare a partecipare, senza alcun potere deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico nonché persone estranee alla Fondazione.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di approvazione dei bilanci <b>dovranno</b> <del>dovrà</del> partecipare <del>i membri del Collegio dei Revisori</del> <b>l'organo di revisione.</b></p> <p>Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vicepresidente o di chi presiederà la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti; in presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente <b>e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito</b></p>	<p>variazione che modernizza il sistema di invio delle convocazioni (peraltro la previsione di utilizzo del fax risultava anche in contrasto alle linee guida per le comunicazioni nelle pubbliche amministrazioni)</p> <p>variazione linguistica</p> <p>Si è ritenuto incoerente, trattandosi di una</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>Detto verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p><b>ARTICOLO 12) DIRETTORE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizza, coordina ed indirizza dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;</li> <li>- coordina e controlla l'attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;</li> <li>- supporta l'attività del Comitato Scientifico;</li> <li>- partecipa alle sedute degli organi della fondazione.</li> </ul> <p><b>ARTICOLO 13) COMITATO SCIENTIFICO</b></p> <p>Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di undici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.</p> <p>I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.</p> <p>Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli altri organi della Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell'Ente Fondatore, potrà fornire indicazioni e pareri sulle attività culturali da realizzare.</p> <p>Il Comitato proporrà ogni anno un programma delle iniziative che l'associazione potrà svolgere.</p> <p>Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento,</p>	<p><del>libro delle riunioni del Consiglio.</del></p> <p>Il verbale della riunione è preparato dal segretario, nominato dal Presidente all'inizio della riunione, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p><b>ARTICOLO 12) DIRETTORE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizza, coordina ed indirizza dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;</li> <li>- coordina e controlla l'attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;</li> <li>- supporta l'attività del Comitato Scientifico;</li> <li>- partecipa alle sedute degli organi della fondazione.</li> </ul> <p><b>ARTICOLO 13) COMITATO SCIENTIFICO</b></p> <p>Il Comitato Scientifico, <b>se nominato</b>, è composto da un massimo di undici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.</p> <p>I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.</p> <p>Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli altri organi della Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell'Ente Fondatore, potrà fornire indicazioni e pareri sulle attività culturali da realizzare.</p> <p>Il Comitato proporrà ogni anno un programma delle iniziative che l'associazione potrà svolgere.</p> <p>Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento,</p>	<p>riunione in modalità telematica che fosse garantita la presenza contestuale nel medesimo luogo di presidente e segretario. Il resto sono variazioni di carattere linguistico</p> <p>E' stata inserita la possibilità che il Comitato scientifico non venga nominato</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>alle iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademico ed imprenditoriale nei vari settori di riferimento.</p> <p>I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e, comunque, fino a revoca e possono essere rinominati.</p> <p>Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 14) IL COLLEGIO DEI REVISORI</b></p> <p>Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dal Fondatore; essi durano in carica cinque anni e, comunque fino a revoca o dimissioni, e possono essere rinominati.</p> <p>Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</p> <p>Il Fondatore designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori.</p> <p>Il Collegio dei Revisori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;</li><li>- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;</li><li>- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;</li><li>- riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.</li></ul> <p>I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e hanno facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>ARTICOLO 15) CARICHE</b></p> <p>A tutti i membri del Consiglio di</p>	<p>alle iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademico ed imprenditoriale nei vari settori di riferimento.</p> <p>I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e, comunque, fino a revoca e possono essere rinominati.</p> <p>Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 14) IL COLLEGIO DEI REVISORI L'ORGANO DI CONTROLLO</b></p> <p>L'Organo di controllo può essere composto da uno o da tre membri, nominati dal Fondatore; dura in carica cinque tre anni e, comunque fino a revoca o dimissioni, e può essere rinominato.</p> <p><del>Il mandato dell'organo di controllo scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell'Ente Fondatore.</del></p> <p>Il Fondatore, <b>in caso di organo di controllo collegiale</b>, designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori.</p> <p><b>L'organo di controllo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;</li><li>- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;</li><li>- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;</li><li>- riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.</li></ul> <p><b>L'organo di controllo</b> partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>ARTICOLO 15) CARICHE</b></p> <p>A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del</p>	<p>E' stata introdotta la possibilità che la fondazione abbia un revisore unico o un collegio di tre membri. E' stata anche eliminata, per ragioni legate ai compiti di garanzia attribuiti ai revisori, la previsione che il mandato coincidesse con il mandato del consiglio dell'ente fondatore.</p> <p>Quindi ora è stata introdotta la durata tipica di tre anni relativa agli incarichi di questa natura</p>



<b>Testo ante modifiche</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>Amministrazione, ai componenti del Comitato Scientifico, al Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, può essere assegnato un compenso.</p> <p>Al Direttore spetta una retribuzione o un compenso secondo le forme contrattuali o di collaborazione che si riterranno di adottare.</p> <p>Il Compenso dovuto al Direttore ed al Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La misura dell'indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dall'Ente Fondatore.</p> <p>Il compenso spettante ai componenti del Comitato Scientifico è determinato dall'Ente Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 16) ALBO DEI SOCI BENEMERITI</b></p> <p>Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.</p> <p><b>ARTICOLO 17) VIGILANZA</b></p> <p>La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti.</p> <p><b>ARTICOLO 18) SCIOGLIMENTO</b></p> <p>La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato un Liquidatore, designato dal Fondatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione.</p> <p>In caso di residui attivi, questi verranno devoluti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.</p> <p><b>ARTICOLO 19) RINVIO</b></p> <p>Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.</p>	<p>Comitato Scientifico, all'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, può essere assegnato un compenso.</p> <p>Al Direttore, <b>se nominato</b>, spetta una retribuzione o un compenso secondo le forme contrattuali o di collaborazione che si riterranno di adottare.</p> <p>Il Compenso dovuto al Direttore ed all'organo di controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La misura dell'indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dall'Ente Fondatore.</p> <p>Il compenso spettante ai componenti del Comitato Scientifico è determinato dall'Ente Fondatore.</p> <p><b>ARTICOLO 16) ALBO DEI SOCI BENEMERITI</b></p> <p>Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.</p> <p><b>ARTICOLO 17) VIGILANZA</b></p> <p>La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti.</p> <p><b>ARTICOLO 18) SCIOGLIMENTO</b></p> <p>La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato un Liquidatore, designato dal Fondatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione.</p> <p>In caso di residui attivi, questi verranno devoluti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.</p> <p><b>ARTICOLO 19) RINVIO</b></p> <p>Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.</p>	<p>si è inserita in maniera esplicita la possibilità che non sia nominato un direttore</p>



>>

Al termine dell'illustrazione, all'unanimità dei voti dei consiglieri presenti, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 39/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di prendere atto dell'illustrazione dell'attività della Fondazione Opificium;
- 2) di approvare le modifiche dello statuto riportate in narrativa (seconda colonna del prospetto di raffronto);
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**12) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia,  
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 40/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente:
  - General Consulting
  - Geonetwork
  - Legislazione Tecnica
- 2) di delegare il Vicepresidente e il Consigliere Esposito a definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**13) ratifica e concessione patrocini**



\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 41/07 del 7 febbraio 2019**

- 1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'utilizzo del logo del CNPI per "la Giornata delle Professioni" che si terrà a Lucca il 15 febbraio 2019;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

*Alle 19:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale*

LCS



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 8

L'anno 2019 addì 27 del mese di febbraio alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il Borgo dè Ricci – Via Imprunetana per Pozzolatico, 218 – 50023 Impruneta - Firenze come da convocazione del Presidente n. 661 del giorno 20 febbraio 2019.

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n. 7;
- 2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali sui contatti con la politica e le altre professioni regolamentate;
- 3) Informativa su Assemblea RPT  
(relatore il Presidente);
- 4) Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) Protezione Civile  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 5) ANCE progetto Sismabonus  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 6) regolamento di amministrazione e contabilità per i nostri organismi territoriali  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 7) disposizioni sulla denominazione di ordini o collegi  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 8) Considerazioni post incontro con organi EPPI;  
(relatore il Presidente);
- 9) Proposta per Ordinamento di Periti e Ingegneri Industriali;





(relatore il Presidente);

10) Stampa di categoria – immagine ed efficacia della comunicazione;

(relatore il Vicepresidente);

11) Università: metodologie e progetti

(relatore il Vicepresidente);

12) Fondazione Opificium: Strategia e progetti operativi, programmazione eventi di categoria

(relatore il Consigliere Orlandotti);

13) Centro Studi: ipotesi di lavoro

(relatore il Presidente);

14) Proposte operative dei Coordinatori dei gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale dei temi tecnici da affrontare nella consiliatura.

(relatori i rispettivi Coordinatori);

15) nomina Gruppi di Lavori del CNPI

(relatore il Consigliere Segretario);

16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

(relatore il Consigliere Esposito);

17) ratifica e concessione patrocini

(relatore il Consigliere Segretario);

18) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbale seduta n. 7;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali sui contatti con la politica e le altre professioni regolamentate;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**3) Informativa su Assemblea RPT**



\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**4) Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) Protezione Civile**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**5) ANCE progetto Sismabonus**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

*La seduta di Consiglio viene sospesa alle ore 20.00*

\*\*\*\*\*

**L'anno 2019 addì 28 del mese di febbraio alle ore 9.00** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il Borgo dè Ricci – Via Imprunetana per Pozzolatico, 218 – 50023 Impruneta - Firenze come da convocazione del Presidente n. 661 del giorno 20 febbraio 2019.

**Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

\*\*\*\*\*



**6) regolamento di amministrazione e contabilità per i nostri organismi territoriali**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**7) disposizioni sulla denominazione di ordini o collegi**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine del dibattito, sebbene con l'espressione di una diversa posizione da parte del Presidente e dei Consiglieri Barattin, Bertelli, Panni e Perra, a maggioranza dei voti

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 42/08 del 28 febbraio 2019**

- 1) di confermare integralmente i contenuti della delibera 434/71;
- 2) di ribadire la decisione agli Ordini territoriale sollecitando l'esecuzione della variazione della denominazione;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**8) Considerazioni post incontro con organi EPPI;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**9) Proposta per Ordinamento di Periti e Ingegneri Industriali;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**10) Stampa di categoria – immagine ed efficacia della comunicazione;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**11) Università: metodologie e progetti**



\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**12) e 13) Fondazione Opificium: Strategia e progetti operativi, programmazione eventi di categoria - Centro Studi: ipotesi di lavoro**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**L'anno 2019 addì 1 del mese di marzo alle ore 9.00** prosegue la riunione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il Borgo dè Ricci – Via Imprunetana per Pozzolatico, 218 – 50023 Impruneta - Firenze come da convocazione del Presidente n. 661 del giorno 20 febbraio 2019.

**Sono presenti:**

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Partecipano alla seduta di Consiglio le dott.sse Ester Dini e Benedetta Pacelli e l'avv. Guerino Ferri.

\*\*\*\*\*

**14) Proposte operative dei Coordinatori dei gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale dei temi tecnici da affrontare nella consiliatura**

\*\*\*\*\*

*Omissis*



\*\*\*\*\*

**16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**Visto** il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 43/08 del 1° marzo 2019**

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali i seguenti richiedenti:

- Agatos Service srl;
- Certipass srl.

2) di delegare il VicePresidente e il Consigliere Esposito per definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**Visto** il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 44/08 del 1° marzo 2019**

1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente:

- P-Learning srl



2) di delegare il VicePresidente e il Consigliere Esposito per definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

#### **16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 45/08 del 1° marzo 2019**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:

- Progetto Ulisse srl

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

#### **17) ratifica e concessione patrocini**

**Vista** la richiesta di patrocinio non oneroso avanzata da ANIT per un ciclo di convegni a partecipazione gratuita organizzati dall'Associazione per divulgare nel territorio le tematiche dell'isolamento termico ed acustico degli edifici;

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 46/8 del 1° marzo 2019**

1) di concedere il patrocinio non oneroso del CNPI per i Convegni "ANIT 2019"



- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

### **17) ratifica e concessione patrocini**

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo avanzata da RE+BUILD per la convention “Rebuild 2019” che si terrà a Milano il 29 e 30 maggio 2019;

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 47/8 del 1° marzo 2019**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI per la convention “Rebuild 2019”
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

### **18) varie ed eventuali. Incarico Professionale al prof. Carlo Pilia**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 48/8 del 1° marzo 2019**

- 1) di affidare l’incarico di consulenza in materia di università, rapporti con gli atenei e con gli organi di rappresentanza nazionali (CUN e CRUI) al Prof. Carlo Pilia, così come dettagliato nella proposta di lavoro pervenuta. Il compenso annuo per il 2019 per le attività proposte è di euro 20.000 lordi;
- 2) delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all’attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

### **18) varie ed eventuali. Rinnovo contratto Alefast**

\*\*\*\*\*





*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 49/8 del 1° marzo 2019**

- 1) di confermare l'incarico annuale alla società Alefast per l'assistenza sistemistica dei server del CNPI per l'importo di euro 2.544,00 + IVA, oltre a 12 interventi a chiamata entro le 24 ore (durata intervento 2 ore) per l'importo forfettario di euro 940,00 + IVA e una tariffazione oraria per interventi spot extra contratto, il tutto come da offerta pervenuta e conservata in atti;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**18) varie ed eventuali. Affidamento servizio informazioni parlamentari**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'illustrazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 50/8 del 1° marzo 2019**

- 1) di confermare l'incarico dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 alla società SEBA S.a.s. Informazioni Parlamentari, il servizio di monitoraggio degli atti parlamentari, il tutto come dettagliato nell'offerta pervenuta e conservata in atti con il corrispettivo di euro 1.200,00 + IVA;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**18) varie ed eventuali. Analisi quali-quantitativa degli neo iscritti: anni 2014-2019**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**18) varie ed eventuali. Accesso radiotelevisivo agli organi parlamentari**



\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 51/8 del 1° marzo 2019**

- 1) di richiedere l'accesso ai servizi radiotelevisivi alla Sottocommissione permanente per l'accesso nell'ambito della Commissione di Vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- 2) di confermare la responsabilità dell'attività in capo a Claudio Guasco nella qualità di Presidente del Consiglio Nazionale protempore;
- 3) di delegare la responsabilità del programma di accesso anche alla dottoressa Benedetta Pinto Pacelli, nella qualità di referente del Consiglio Nazionale per tutte le attività legate alla stampa e alla comunicazione;
- 4) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'attuazione della presente delibera.

\*\*\*\*\*

**Alle ore 12.15 termina la seduta e viene redatto il presente verbale**



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 09

L'anno 2019 addì 17 del mese di aprile alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1138 del giorno 26 marzo 2019.

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### Assenti giustificati:

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
-----------------------------	-----------------------

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale seduta n.8;
- 2) informativa andamento incasso quote e spese Consiglieri (relatore il Consigliere Segretario);
- 3) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;
- 4) relazione referenti U.M.O. (su formazione continua e linee guida Ordini) (relatori i Consiglieri referenti);
- 5) relazione incontri istituzionali tenutisi a Bruxelles e Stoccarda (relatore il Consigliere Perra);
- 6) accorpamento delle specializzazioni (relatore il Consigliere Segretario);
- 7) ulteriori candidature per la partecipazione ai gruppi di lavoro – determinazioni (relatore il Consigliere Bertelli);
- 8) attività dei gruppi di lavoro (standard omogeneo di comunicazione, modalità di lavoro standardizzante per il lavoro degli esperti) (relatore il Consigliere Bertelli);



- 9) nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del CNPI  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 10) modifica della U.M.O. “collaborazione tra organismi istituzionali di categoria”  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 11) programmazione attività GdL Design  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 12) circolare Accredia 8/2019 sugli specialisti di progettazione BIM  
(relatori il Vicepresidente e il Consigliere Panni);
- 13) rapporti con il CNI  
(relatore il Presidente);
- 14) programmazione annuale Assemblee dei Presidenti  
(relatore il Presidente);
- 15) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 16) ratifica e concessione patrocini  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 17) varie ed eventuali

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbale seduta n.8**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**2) informativa andamento incasso quote e spese Consiglieri**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**3) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*



\*\*\*\*\*

**4) relazione referenti U.M.O. (su formazione continua e linee guida Ordini)**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**14) programmazione annuale Assemblee dei Presidenti**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Dopo ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 52/09 del 17 aprile 2019**

- 1) di organizzare, in collaborazione con la Fondazione Opificium, un convegno sul codice di prevenzioni incendi da tenersi nel pomeriggio del 6 giugno presso l'ISA; considerando la concessione a titolo gratuito della sala, sono previsti i soli costi di pulizia della sala al termine dell'incontro e gli eventuali gettoni per i relatori esterni (ancora da definire) che saranno portati successivamente a ratifica;
- 2) di fissare per l'intera giornata del 7 giugno 2019 l'Assemblea dei Presidenti;
- 3) di utilizzare l'intera giornata esclusivamente per argomenti di stretta competenza del CNPI;
- 4) di sostenere tutte le spese ordinariamente connesse alle Assemblee dei Presidenti e ai convegni di rilevanza nazionale, segnatamente l'affitto della sala e la colazione di lavoro offerta ai partecipanti;
- 5) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**10) modifica della U.M.O. “collaborazione tra organismi istituzionali di categoria”**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**11) programmazione attività GdL Design**

\*\*\*\*\*

*Omissis*



\*\*\*\*\*

### **7) ulteriori candidature per la partecipazione ai gruppi di lavoro – determinazioni**

Viste le ulteriori candidature di professionisti che vorrebbero partecipare ai gruppi di lavoro nazionali del CNPI, valutata l'idoneità delle domande presentate, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N. 53/09 del 17 aprile 2019**

- 1) di approvare in via definitiva e ultimativa le richieste degli ulteriori professionisti per la partecipazione ai GdL del Consiglio Nazionale alle condizioni note, purché le richieste siano pervenute entro il 31 marzo u.s. al protocollo del Segretariato del CNPI;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

### **8) attività dei gruppi di lavoro (standard omogeneo di comunicazione, modalità di lavoro standardizzante per il lavoro degli esperti)**

Viene approvato un format unificato per segnalare ai nuovi componenti dei Gruppi di Lavoro le modalità programmate per le relative attività; la comunicazione tipo è riportata di seguito:

*«Come ti è stato comunicato ufficialmente sei stato nominato quale componente del gruppo di lavoro “...”: vorrei ringraziarti , in qualità di coordinatore del gruppo, per la disponibilità che hai dimostrato.*

*Dal punto di vista operativo l'attività dei Gruppi di lavoro, per decisione unanime del Consiglio Nazionale, farà capo a gruppi operativi, formati - oltre che dal coordinatore - da due-tre componenti dello specifico gruppo di lavoro: questi verranno via via istituiti e convocati “In presenza” in relazione agli argomenti individuati a seconda delle oggettive necessità della categoria.*

*Fra le convocazioni “In presenza” è prevista anche quella della videoconferenza, da attuarsi con la nostra piattaforma Opificium.*

*Ti terrò aggiornato sui risultati dei lavori che verranno svolti dai gruppi ristretti; se pensi di avere idee e proposte circa gli argomenti propri del nostro gruppo di lavoro ti chiedo sin d'ora di condividerle.*

*Il tema dei gruppi di lavoro è trattato dal mansionario interno del CNPI: in allegato trovi alcuni articoli che ne parlano in maniera precisa.*

*Estratto dal “Mansionario interno degli adempimenti e sul funzionamento del CNPI e dei suoi organismi”*

*“Art.9: I gruppi di lavoro sono convocati dal Coordinatore, d'intesa con il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga*



*funzionale alla propria attività e comunque di norma due volte l'anno, tramite e-mail o altra modalità tracciabile, che rechi il luogo, il giorno e l'ora, nonché l'ordine del giorno della seduta, da inviare con almeno dieci giorni di anticipo.*

*I Gruppi di Lavoro possono essere convocati, in caso di motivata urgenza, dal Coordinatore o dal Presidente, con un preavviso di 5 giorni. Qualora la convocazione sia inoltrata direttamente al Componente del Gruppo di Lavoro, una copia va comunque inviata all'Ordine di appartenenza. I Gruppi di Lavoro si riuniscono presso la sede del Consiglio Nazionale e, se richiesto da particolari circostanze, in altre sedi.*

*Ai fini di un contenimento dei costi relativi agli spostamenti, va sempre data priorità allo svolgimento delle riunioni per via telematica*

*È compito dei Gruppi di Lavoro svolgere tutte le necessarie incombenze del settore assegnato nell'interesse della Categoria, nell'ambito dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale, in particolare:*

*-supportano l'attività del CNPI per la formulazione dei pareri sui progetti di legge e regolamenti;*

*-supportano l'attività del CNPI sull'interpretazione delle norme di legge e di regolamento;*

*-formulano proposte per le specifiche attività del perito industriale;*

*-collaborano alla realizzazione dei progetti e programmazioni deliberate dal consiglio*

*Art 11 –Le proposte avanzate dai Gruppi di Lavoro sono sottoposte all'attenzione del Consiglio Nazionale il quale si esprime in merito. In caso di accoglimento darà concreta attuazione alle proposte, nel rispetto dei programmi e degli obiettivi precedentemente definiti” >>;*

\*\*\*\*\*

## **15) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – denominazione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 54/09 del 17 aprile 2019**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:

- Comitato Termotecnico Italiano CTI
- Fondazione “G. Castellini” Scuola d'arti e mestieri
- The Acs Scuola di alta formazione srl

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.





\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al termine della valutazione degli esami svolti, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 55/09 del 17 aprile 2019**

- 1) di riconoscere n. 120 crediti formativi professionali con riferimento al superamento del Corso di perfezionamento in fondamenti in Scienze Psicologiche in data 09/06/2018 presso l'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (60 CFU) con il coefficiente di trasformazione di 1 CFU=2 CFP;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**16) ratifica e concessione patrocini – EPC Periodici**

**Vista** la richiesta di patrocinio non onerosa avanzata da EPC Periodici per il convegno-esposizione "SAFETY EXPO 2019", che si terrà a Bergamo, il 18 e 19 settembre 2019.

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 56/09 del 17 aprile 2019**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso del CNPI per il convegno-esposizione "SAFETY EXPO 2019";
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**16) ratifica e concessione patrocini – EDICON SRLS**

**Vista** la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo avanzata da EDICON SRLS per la fiera "CONDOMINIOITALIAexpo", che si terrà a Bari, presso la fiera del Levante, dal 24 al 26 ottobre 2019.

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 57/09 del 17 aprile 2019**



- 1) di concedere il patrocinio non oneroso e l'utilizzo del logo del CNPI per la fiera "CONDOMINIOITALIAexpo" che si terrà a Bari, presso la fiera del Levante, dal 24 al 26 ottobre 2019;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**16) ratifica e concessione patrocini – Fiera Milano S.p.A.**

**Vista** la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo avanzata da Fiera Milano S.p.A. per la manifestazione "Sicurezza 2019", che si terrà a Milano dal 13 al 15 novembre 2019.

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 58/09 del 17 aprile 2019**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso del CNPI e l'utilizzo del logo per la manifestazione "Sicurezza 2019" che si terrà a Milano dal 13 al 15 novembre 2019;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione

\*\*\*\*\*

**Alle ore 20.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale.**



## VERBALE DELLA SEDUTA N. 10

L'anno 2019 addì 9 del mese di maggio alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1436 del giorno 30 aprile 2019.

### Sono presenti:

Per. Ind. Claudio GUASCO	Presidente
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI	Consigliere Nazionale (arriva alle 10:45)
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Guido PANNI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Nazionale

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbali sedute n. 8 e 9;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) relazione incontri istituzionali tenutisi a Bruxelles e a Stoccarda (relatore il Consigliere Perra);
- 4) accorpamento delle specializzazioni (relatore il Consigliere Segretario);
- 5) rapporti con il CNI (relatore il Presidente);
- 6) programmazione attività GdL Design e proposte conseguenti (relatore il Consigliere Esposito);
- 7) relazione referente U.M.O. su formazione continua e proposte conseguenti (relatore il Vicepresidente);
- 8) schema di DM di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento professionale – parere del CNPI da fornire al MIUR (relatore il Vicepresidente);



- 9) programma Assemblea dei Presidenti  
(relatore il Presidente);
- 10) Albo unico – correzione errori attribuzione CFP  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 11) progetto comunicazione per Università e orientamento  
(relatore il Vicepresidente);
- 12) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  
(relatore il Consigliere Esposito);
- 14) ratifica e concessione patrocini  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 15) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri  
(relatore il Consigliere Segretario);
- 16) comunicazioni dei Consiglieri Nazionali;
- 17) varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbali seduta n. 8 e 9**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**2) comunicazioni del Presidente;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**3) relazione incontri istituzionali tenutisi a Bruxelles e a Stoccarda**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*



## **6) programmazione attività GdL Design e proposte conseguenti**

Il punto, del quale è riportata di seguito la proposta di adozione, sebbene abbia una motivazione di fondo nella necessità di semplificazione della classificazione dei nostri iscritti agli albi, ha un carattere generalista. Si prende spunto dai settori di specializzazione previsti dal DM 68 del 15 aprile 2016, già pienamente operativo, relativamente alle misure compensative per i professionisti esteri che desiderano iscriversi nei nostri albi, estendendone la portata, per superare l'evidente discriminazione, anche ai professionisti italiani.

\*\*\*\*\*

*Considerando l'argomento, l'avvocato Ferri prende parte alla seduta di Consiglio, dato che il documento in esame è frutto del suo lavoro.*

\*\*\*\*\*

### **PREMESSA**

La recente approvazione della Legge 89/2016 introducendo l'obbligatorietà della laurea per l'accesso all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ha rappresentato un punto di passaggio decisivo per una professione come quella del perito industriale, da tempo in attesa di una normativa di riferimento che definisse un percorso formativo certo di accesso alla professione fino a pochi mesi fa aperto indistintamente a laureati, triennali e magistrali, e diplomati di istituto tecnico di nuovo e vecchio ordinamento.

Superato un periodo transitorio di cinque anni in cui potranno accedere alla professione anche i diplomati di istruzione tecnica (sia del vecchio ordinamento che della Riforma Gelmini), a partire dal maggio 2021, potranno iscriversi all'Albo, previo superamento dell'esame di Stato, esclusivamente i possessori di un diploma di laurea comprensivo di un tirocinio di sei mesi, nelle seguenti classi di laurea: 4, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 42 del D.M. 4/4/2000 e L3, L4, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L26, L27, L30, L31, L34 del D.M. 16/3/2007.

Potranno altresì accedere i possessori di un diploma di laurea tecnica e professionalizzante e i laureati magistrali e specialistici in materie diverse da quelle espressamente già indicate ma attinenti e contigue a quelle di esercizio della professione, secondo l'orientamento giurisprudenziale emerso dalla recente sentenza del TAR Lazio n. 9925/2016.

Proprio l'introduzione della nuova disposizione di legge, se da un lato ha avuto il merito di sanare un'anomalia importante che da tempo caratterizzava la professione, dall'altro lato rende ancora più urgente la soluzione di una serie di criticità che ostacolano la stessa piena messa a regime delle nuove disposizioni, e che riguardano l'Ordinamento professionale.



L'attuale Ordinamento Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, risalente al 1929 (*Regio Decreto del 11 febbraio 1929 n. 275 – Regolamento per la professione di perito industriale – G.U. n. 35 del 12.02.1929*), prevede infatti 37 (trentasette) diverse specializzazioni professionali, cui corrispondono altrettanti esami per l'accesso alla professione<sup>1</sup> che riguardano, fino a quando la L. 89/2016 non sarà pienamente a regime, indistintamente i laureati triennali e magistrali, i diplomati universitari, e i diplomati ITS.

Tale situazione crea una serie di criticità per la professione, tra cui:

1. Un numero eccessivo e anomalo di specializzazioni, molte delle quali risultano peraltro ormai del tutto marginali rispetto ad un mercato dei servizi professionali che tende a concentrarsi in poche aree di attività, prevalentemente in campo tecnico ingegneristico. Malgrado i trentasette esami di abilitazione alla libera professione, i settori di specializzazione in cui gli iscritti trovano spazio nelle attività libere professionale sono: *Elettrotecnica ed elettronica (50,2%); Meccanica e Termotecnica (24,1%), Edilizia (12,2%), Chimica e tecnologie alimentari (6,5%), Informatica e telecomunicazioni (3,4%) Design (0,2%)*.

2. Il crescente disallineamento delle specializzazioni rispetto ai percorsi formativi. Il sostanziale mancato adeguamento dell'Ordinamento Professionale rispetto alle diverse modifiche intervenute in tema di formazione e di accesso alla professione, e in particolare rispetto al D.P.R. 328/2001 che aprì la possibilità di iscrizione all'Albo anche ai laureati, ha prodotto un disallineamento crescente delle specializzazioni professionali (pensate all'articolazione e le specializzazioni dei vecchi istituti tecnici) rispetto ai percorsi formativi (sempre più di tipo universitario e destinati ad esserlo in via esclusiva dal 2021). Peraltro la L. 89/2016 ha prodotto da questo punto di vista un ulteriore criticità. Aprendo – per il solo periodo transitorio - la possibilità di ammissione agli esami di Stato anche i nuovi diplomi della riforma Gelmini, caratterizzati da specializzazioni che non trovano corrispondenza o mal si conciliano con quelle previste dall'attuale Ordinamento Professionale, si rende di difficile attuazione e anche lo stesso espletamento delle procedure d'abilitazione.

---

<sup>1</sup> Le 37 specializzazioni: *arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale (titolo rilasciato fino al 1996/1997), chimica nucleare, chimico (titolo rilasciato dal 1997/1998 in poi), confezioni industriali (titolo rilasciato fino al 1996/1007), costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno di tessuti, edilizia, elettronica industriale (titolo rilasciato fino al 1995/1996), elettronica e telecomunicazioni (titolo rilasciato dal 1996/1997 in poi), elettrotecnica (titolo rilasciato fino al 1995/1996), elettrotecnica ed automazione (titolo rilasciato dal 1996/1997 in poi), energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industria navalmecanica, industria ottica, industria tessile (titolo rilasciato fino al 1996/1997), industria tintoria, industrie cerealicole, industrie metal meccaniche (titolo rilasciato fino al 1995/1996), informatica, maglieria (titolo rilasciato fino al 1996/1996), materie plastiche, meccanica (titolo rilasciato fino al 1995/1996), meccanica (titolo rilasciato dal 1996/1997 in poi), meccanica di precisione (titolo rilasciato fino al 1995/1996), metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni (titolo rilasciato fino al 1995/1996), termotecnica, tessile con specializzazione nelle confezioni (titolo rilasciato dopo il 1997/1998), tessile con specializzazione nella produzione (titolo rilasciato dopo il 1997/1997).*

3. Penalizzazione delle condizioni di iscrizione all'Albo dei Periti Industriali rispetto ad altre professioni. La normativa di accesso alla professione appare del tutto atipica nel panorama delle libere professioni, dove il numero delle specializzazioni, e dei relativi esami di accesso, è molto più contenuto. Si consideri il caso di un laureato della classe L9 (Ingegneria industriale) il quale, per poter esercitare attività professionale, può iscriversi alla Sezione B dell'Albo degli Ingegneri, sostenendo un solo esame, mentre per iscriversi all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, e poter contare sullo stesso spettro di competenze, dovrebbe superare 13 diversi esami, in 13 diverse annualità, in diverse specialità.

L'esigenza di semplificare le specializzazioni e sistematizzare la disciplina dell'accesso alla professione rende pertanto urgente una innovazione anche sul fronte normativo che consenta di sanare le anomalie esistenti e supportare la piena messa a regime della riforma.

Peraltro sono diverse le norme che anche più recentemente hanno ribadito l'esigenza di una semplificazione dell'Ordinamento professionale, in particolare

*La Legge 14 settembre 2011 n.148–Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011), che all'art. 3 punto 5 "Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio delle attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza ecc. ecc.*

4. *Decreto Ministeriale 15/04/2016, n. 68 – Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale laureato in cui si prende atto della necessità di semplificazione dei settori di specializzazione, sia pur limitatamente alle misure compensative di chi arriva dall'estero.*

5. In ultimo, la già citata L. 89/2016, con le modificazioni apportate alla normativa vigente per l'accesso all'esame di Stato rende urgente un intervento normativo volto a sistematizzare la materia e consentire la piena messa a regime della riforma, tramite la revisione dell'Ordinamento Professionale che, nella prospettiva di dare efficacia al principio di accorpamento e di semplificazione tra professioni che svolgono attività similari, il decreto-legge 138/2011, all'articolo 3, comma 5, ha introdotto disposizioni volte a favorire la liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza, delineano il perimetro di un percorso di riforma.





Segue un intenso dibattito sull'argomento.

**Al termine, dopo l'ampia discussione,**

**VISTO**

- che, per quanto chiarito nella premessa, nell'ordinamento professionale vigente, il titolo professionale è quello di "perito industriale" e "perito industriale laureato" (v. art. 1 R.D. n. 275/1929, art. 1 L. n. 17/1990, art. 55 comma 4 D.P.R. n. 328/2001). Non esiste una disposizione che aggiunga l'identificazione della specializzazione al titolo professionale.

Come ricordato in premessa, sono 37 specializzazioni e soltanto dal 1995, ad opera di successivi decreti ministeriali di accorpamento, ridotti a 26! Dal 2001, con il succitato D.P.R. n. 328/2001 e decreti attuativi, ai tradizionali titoli di studio vigenti, si è aggiunta la previsione di ulteriori 14 titoli di laurea triennale e altrettante lauree magistrali, che attualmente garantiscono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, cui si sono aggiunte anche quelle professionalizzanti, di cui all'art. 8 D.M. 987/2016.

Peraltro, pur modificando, con integrazioni, il sistema formativo di accesso all'esercizio della libera professione di perito industriale, pur elevando il modello formativo nazionale dal diploma (oltre un periodo di tirocinio) alla laurea triennale e professionalizzante, *"non modifica l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"* (art. 1 comma 2 D.P.R. n. 328/2001).

La distinzione per specializzazioni, all'interno del titolo professionale, è il risultato della potestà di autoregolamentazione domestica, che la legge attribuisce agli organi istituzionali della professione regolamentata di perito industriale di poter interpretare le norme che la riguardano, nel pieno esercizio delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento professionale (v. art. 14 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944).

Tanto ciò è vero che, a titolo esemplificativo, il perito industriale con specializzazione in arti grafiche è stato denominato degli ordini territoriali "perito industriale in arti grafiche". Stesso discorso vale per il perito industriale laureato in disegno industriale, che gli ordini territoriali hanno denominato "perito industriale laureato in disegno industriale". Questo è il titolo professionale adottato dalla Categoria in ossequio al principio di autoregolamentazione domestica. Per tutti questi motivi, a norma dell'art. 20 R.D. 275/1929<sup>2</sup>, previa consultazione con la categoria professionale dei periti industriali, è improcrastinabile e non ulteriormente rinviabile l'intervento

---

<sup>2</sup> Art. 20 R.D. 275/1929: *"I comitati ( si legga, gli ordini territoriali) sono sottoposti alla vigilanza del ministro per la giustizia e gli affari di culto... (omissis)... Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione... (omissis...)"*

del Dicastero vigilante, al fine di riordinare, semplificandolo, l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato, nel rispetto della legge, secondo principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento rispetto alle professioni regolamentate di matrice tecnica, con riserve legali, rispetto a materie e competenze sovrapponibili a quelle riconosciute alla professione di perito industriale e perito industriale laureato.

#### **VISTO**

- che, nella prospettiva di dare efficacia al principio di accorpamento e di semplificazione tra professioni che svolgono attività simili, il decreto-legge 138/2011, all'articolo 3, comma 5, ha introdotto disposizioni volte a favorire la liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza, delineano il perimetro di un percorso di riforma. In generale si prevede, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, che gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli stessi ordinamenti professionali sono chiamati ad autoriformarsi «su base volontaria», procedendo alla riduzione e all'accorpamento tra professioni che svolgono attività simili;

- che, al fine di rimuovere ogni ostacolo, di qualsiasi natura, al libero esercizio delle professioni, ogni Stato membro dell'Unione europea deve predisporre le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare i principi statuiti dall'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, che dispone livelli di qualifica professionale, identificandone il livello formativo minimo, in ragione della salvaguardia degli interessi costituzionalmente meritevoli di tutela, di sicurezza generale e pubblica incolumità, sottesi all'esistenza nel nostro ordinamento delle professioni regolamentate, nonché garantire l'esercizio delle libere professioni in regime di libera prestazione di servizi e rimuovere ogni ostacolo, che ne possa pregiudicare, in qualsiasi maniera, l'esercizio.

#### **VISTO**

L'art. 49 del Trattato UE ed il connesso principio di libera prestazione dei servizi (inclusi quelli aventi carattere professionale, ex art. 50, lett. d). non solo prescrive l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione in tal senso, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali di attività ingegneristiche e a quelli degli



altri Stati membri, allorché sia tale da vietare ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore dei servizi.

**VISTO**

la direttiva 2013/55/UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, nonché dal D. Lgs. n. 206/2007, che recepisce in Italia la direttiva 36/2005/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

**VISTO**

il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, contenente *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, con particolare riferimento agli articoli, 1 comma 2, 8 comma 3 e 55;

**VISTO**

l’art. 1 *septies* della Legge 26 maggio 2016 n. 89, che modifica il titolo di accesso alla professione regolamentata di perito industriale, identificandolo esclusivamente nella laurea triennale, pur restando ferme le attività professionali (artt. 1, comma 2, 55, comma 1, DPR 328/01) riservate o consentite alla professione, così come stabilite dalla normativa vigente, con riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 e alla L. 2 febbraio 1990 n. 17;

**VISTO**

il Decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68 (*“Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato ”* - pubblicato in Gazz. Uff. Rep. Italiana, Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2016), previo esercizio della potestà regolamentare, prevista dall’ordinamento per le materia di sua competenza, accorpa le specializzazioni della professione di perito industriale (36 complessivamente, tra quelle del nuovo e del vecchio ordinamento) in sette settori di specializzazione, per i quali sono state predisposte le prove attitudinali e gli argomenti specifici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione: 1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio; 2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica; 3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione; 4. Perito industriale laureato in chimica; 5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale; 6. Perito industriale laureato in informatica; 7. Perito industriale laureato in design.

A tal proposito, l’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. n. 68/2016 stabiliscono che: *“L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie*



di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo (D. Lgs. 206/2007), in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.

La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attività tecnico professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A”.

Inoltre, l'art. 7 comma 1 D.M. 68/2016 prescrive che “Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo (D.Lgs. 206/207, ndr), ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A), che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione”.

#### **CONSIDERATO**

- che, l'Allegato A al D.M. 68/2016 contiene l'elenco delle specializzazioni, per le quali sono previsti gli argomenti “attinenti ad attività tecnico professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A ” (art. 2 comma 3 DM 68/16).

- che, a tal fine, a norma del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nonché del D.M. 27 dicembre 191 n. 445 e succ. mod. ed integr. e del D.M. 270/2004, secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.I. 9 luglio 2009, come previsto all'art. 55, comma 3, lett. d) del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ribadite annualmente dalle ordinanze ministeriali, che indicano le sessioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, non può revocarsi in dubbio che il professionista italiano, che abbia conseguito ognuna delle seguenti lauree triennali e lauree magistrali:

a) “L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”, “L-4 Disegno industriale”, “L-7 Ingegneria civile e ambientale”, “L-8 Ingegneria dell'informazione”, “L-9 Ingegneria industriale”, “L-17 Scienze dell'architettura”, “L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”, “L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia”, “L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali”, “L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari”, “L-27 Scienze e tecnologie chimiche”, “L-30 Scienze e tecnologie fisiche”, “L-31 Scienze e tecnologie informatiche”, “L-34 Scienze geologiche”, nonché una delle seguenti lauree magistrali:



b) “LM 3 – Architettura del paesaggio”, LM 4 Architettura e ingegneria edile –architettura”, “LM 23 ingegneria civile”, “LM 24 ingegneria dei sistemi edilizi”, “LM 26 Ingegneria della sicurezza”, LM 35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio”, LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”, “LM 12 Design”,

debba essere iscritto nella medesima sezione di specializzazione, prevista per il professionista, comunitario o extracomunitario, che abbia ottenuto il decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale, a parità di condizioni di esercizio, che corrisponde al settore, descritto all’Allegato A) DM 68/2016 e che comprende la formazione specifica del perito industriale, riconosciuta dal Ministero della Giustizia, che ha istruito il procedimento - che, per aree di specializzazione: a. “Costruzione, ambiente e territorio”; b. “Meccanica ed efficienza energetica”; c. “Impiantistica elettrica e automazione”; d. “Chimica”; e. “Prevenzione e igiene ambientale”; f. “Informatica”; g. “Design – Disegno industriale”, di cui all’Allegato A) DM 68/2016, in combinato disposto con l’art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n 328 e DD.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222, raccolti in tre settori (Civile, Tecnologico ed Informazione) si accede previo il conseguimento di una delle suesposte lauree sia triennali che magistrali.

#### **CONSIDERATO**

quanto previsto dall’art.14 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, allorquando prescrive che “*I Consigli nazionali predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia*”.

#### **Per tutto quanto sin qui premesso, visto e considerato**

a) il principio di parità di trattamento tra professionisti comunitari ed extracomunitari, contenuto all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n 286, come modificato dalla Legge n. 189/2002, che prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli, nonché di non discriminazione rispetto ai professionisti italiani, che esercitano l’attività regolamentata, cui si chiede l’accesso nel Paese di destinazione;

b) il principio della libera circolazione dei professionisti all’interno degli Stati dell’UE, che prevede, a carico di ogni Stato membro, l’onere di rimuovere ogni ostacolo, che possa rendere più gravoso l’esercizio della professione regolamentata, in particolar modo se si tratta della medesima area di attività riservata;

c) la redistribuzione delle specializzazioni per aree di influenza, come ha interpretato il Ministero della Giustizia con il D.M. 68/2016, già applicata dai nostri ordini territoriali attraverso



l'istituzione di sezioni dell'albo dedicate, che, per quanto sopra, non può applicarsi e valere esclusivamente per i professionisti stranieri, ma deve necessariamente esprimere validità ed efficacia anche per i professionisti italiani, a parità di condizioni di accesso ed esercizio della medesima attività regolamentata specifica,  
in esecuzione al potere di rendere pareri su leggi e regolamenti, che riguardano la specifica professione di perito industriale e sulla loro interpretazione, di cui all'art. 14 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944, da parte del Consiglio Nazionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni,  
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 59/10 del 9 maggio 2019**

1) di provvedere affinché ogni Ordine territoriale dei periti industriali, all'interno del proprio albo professionale, utilizzi la già istituita classificazione per settori ed aree di specializzazione:

1. "Settore Civile: Area Costruzione, ambiente e territorio";
2. "Settore Tecnologico: Area Meccanica ed efficienza energetica; Area Impiantistica elettrica e automazione; Area Chimica; Area Prevenzione e igiene ambientale";
3. "Settore Informazione: Area Informatica"; Area Design",

in ognuna delle quali possono confluire i professionisti periti industriali laureati, i quali abbiano avuto accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in una delle aree di specializzazione e secondo i settori, in cui è ripartito l'albo:

1 - Settore Civile:

a. Area Costruzioni, ambiente e territorio: classi "L-7 Ingegneria civile e ambientale", , "L-17 Scienze dell'architettura", "L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale", "L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia", "L-34 Scienze geologiche"; LM 3 – Architettura del paesaggio", LM 4 Architettura e ingegneria edile –architettura", "LM 23 ingegneria civile", "LM 24 ingegneria dei sistemi edilizi", "LM 26 Ingegneria della sicurezza", LM 35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio", LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale",

2 - Settore Tecnologico:

b. Area Meccanica ed efficienza energetica: classi "L-9 Ingegneria industriale" e "L-30 Scienze e tecnologie fisiche";



- c. Area Impiantistica elettrica e automazione: classi “L-8 Ingegneria dell’informazione” e “L-9 Ingegneria industriale”;
- d. Area Chimica: classi “L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali” – “L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari”, “L-27 Scienze e tecnologie chimiche”;
- e. Area Prevenzione e igiene ambientale: “L-30 Scienze e tecnologie fisiche”.

3 - Settore Informazione:

- f. Area Informatica: classe “L-31 Scienze e tecnologie informatiche”;
- g. Area Design: classi “L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda” e “L-4 Disegno industriale”, “LM 12 Design”.

2) di approvare la formulazione complessiva incluse le premesse del documento riportato in parte in narrativa e in parte nel corpo della delibera, relativamente ai professionisti dei settori di specializzazione di cui al DM 68 del 15 aprile 2016;

3) di inviare formalmente il documento sui professionisti del DM 68 del 15 aprile 2016 di cui sopra al Ministero della Giustizia;

4) di far seguire all’invio un incontro formale con il funzionario di riferimento del Ministero della Giustizia per valutare se la proposta avrà la possibilità di essere valutata positivamente;

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

6) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

#### **4) accorpamento delle specializzazioni**

Anche questo punto scaturisce dalla necessità di semplificazione della classificazione dei nostri iscritti agli albi. Il relativo documento illustrativo della proposta di accorpamento delle specializzazioni segue una impostazione più decisa che nel caso richiederà un provvedimento ministeriale. Il testo del documento è riportato di seguito

**<< Regolamento concernente l'accorpamento delle specializzazioni in aree di attività simili di cui all'art. 3 comma 5 D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011 n. 148.**

#### **RELAZIONE**

La serie di interventi legislativi (D.L. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012), che il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, con i quali ha riformato gli ordini professionali e le norme ad essi collegate, i regolamenti attuativi dei principi contenuti nelle leggi delega (DPR 140/2012, DPR 137/2012) rendono inevitabile e non più derogabile la necessità di provvedere alla modifica del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale.

A tal fine, i Decreti Ministeriali 29 dicembre 1991, n. 445 e 29 dicembre 2000 n. 447, recanti “Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale”, che costituiscono ad oggi gli unici regolamenti, presi a riferimento dal Ministero dell’Istruzione, per l’indizione delle sessioni annuali di accesso agli esami di Stato, sono oramai obsoleti e superati dalla normativa sopravvenuta, che ne ha modificato i presupposti e le condizioni di ammissione. Né il nostro ordinamento può consentire che sia





l'ordinanza ministeriale, anno per anno, ad integrare la regolamentazione di accesso agli esami di Stato, che induce a svolgere alcune riflessioni anche in ragione del principio di gerarchia delle fonti.

Al fine di comprendere la *ratio* sottesa all'accorpamento delle specializzazioni per aree di attività similari, è necessario premettere il quadro normativo di riferimento.

L'ordine professionale dei Periti Industriali è stato istituito dalla Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in *Gazz. Uff.*, 5 luglio, n. 157) con l'art. 7 comma 2, e, definitivamente, annoverato nel comparto della Pubblica Amministrazione, quale ente pubblico non economico, dall'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 701, degli artt. 1 e 3 del d.p.r. 5 marzo 1986, n. 682 e dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr. La professione istituita con legge, opera sotto la tutela e la vigilanza dello Stato (Ministero di Giustizia), perseguendo scopi di carattere generale tra i quali, principalmente, l'organizzazione della professione, la tenuta dell'albo, l'esercizio del potere disciplinare (in termini, Corte di Giustizia Europea C. 03/1966).

La professione di Perito Industriale è regolamentata con Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (pubb. in *Gazz. Uff.* il 18 marzo) e può essere esercitata, previo il superamento di un esame di Stato abilitante l'esercizio della libera professione, ai sensi dell'art. 3 e 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2229 cod. civ. e della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

La Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (pubb. in *Gazz. Uff.* 12 febbraio n. 35) stabilisce le condizioni di accesso all'esame di Stato, che, prima della riforma del titolo di accesso, prevedeva il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale presso un Istituto Tecnico Statale o istituto equiparato e dopo aver maturato un periodo di praticantato professionalizzante.

Le specializzazioni del perito industriale risalgono ad una classificazione, individuata dal Ministero dell'Istruzione con D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222, il quale, in sede di riordino della scuola secondaria superiore degli istituti tecnici, individuò trentadue (32) specializzazioni per il conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, quando, con il conseguimento del titolo di studio, la legge permetteva l'accesso diretto all'esercizio della professione senza sostenere l'esame di stato, introdotto solo con la Legge 2 febbraio 1990, n. 17.

Con successivi decreti ministeriali, il DD.MM. n. 445/1991 e 447/2000 e DM 264/1995, le originario 32 specializzazioni si sono di volta in volta accorpate per aree formative similari, giungendo alle attuali ventisei (26).

La effettiva attuazione del principio dell'accorpamento e della riduzione degli ordini esistenti, contenuto nell'art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 e recepito all'art. 9 L. 24 marzo 2012, n. 27, non è più rinviabile, considerando il quadro normativo di riferimento, che tollera ancora sovrapposizioni di competenze, comuni soltanto per "affinità" e non per "equivalenza", all'interno del medesimo ordine professionale.

In questo stato di cose, l'accorpamento tra professioni esercenti attività similari (ad esempio, tecnici della prevenzione, fisici, etc.) non è più rinviabile e può essere realizzato considerando la riforme del sistema professionale generale e quelle, che hanno interessato direttamente la professione del perito industriale.

Ma si proceda con ordine.

Il D.L. 138/2011 contiene un principio di delegificazione, affinché, fermo restando l'esame di Stato previsto dall'art. 33 comma 5 della Costituzione, la riforma degli ordinamenti professionali delle professioni regolamentate si realizzi secondo il principio di **riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari. Considerato che le trentadue specializzazioni, ridotte nel tempo con successivi decreti ministeriali (D.M. 9 marzo 1994 e D.M. 5 aprile 1995, n. 264) a ventisei, vanno considerate come tante professioni differenti per differente titolo di studio, che ne consente l'accesso e differenti competenze riservate dalla legge professionale per la specifica formazione tecnica, che non garantiscono chiaramente la specificità delle competenze da attribuire al professionista specializzato.**

**Ciò rappresenta un evidente vulnus rispetto al principio della libera concorrenza, basata sulla effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia e chiara informazione circa i servizi professionali offerti, considerando che anche questo principio è contenuto nella prescrizione normativa, di cui all'art. 3 comma 5 D.L. 138/2001.**

Va considerato, infatti, che per rendere effettivo il principio di libera concorrenza, basata sulla differenziazione e pluralità di offerta dei servizi professionali, professato dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 138/2001 conv. con L. n. 148 /2011, è necessario garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi professionali offerti. Una trasparente informazione può essere garantita unicamente dalla semplice classificazione delle competenze tecniche specifiche dei singoli professionisti, in modo che siano chiare le aree di competenza e non siano nascosti nella frastagliata congerie delle attuali ventisei specializzazioni dei periti industriali, che esprimono una visione della società economica superata e trasfusa in un regolamento presidenziale del



1961 (v. D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222), Per la categoria dei periti industriali, il regolamento presidenziale citato è ancora vigente e ne suddivide tuttora gli ambiti operativi, come dimostra lo stesso art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, laddove per ognuna delle classi di laurea viene indicata la sezione/specializzazione cui garantisce l'accesso alla professione.

L'art. 55 D.P.R. n. 328/01 stabilisce che agli esami di Stato per la professione di Perito Industriale si accede con la laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000, modificate con D.M. 270/2004 e D.M. 16 marzo 2007 (cd. "Lauree triennali"), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01).

A ciò va aggiunto che attraverso studi svolti in convenzione con l'Università "Roma 3" ed in collaborazione con società di ricerca del settore come "Ermeneia", il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è da oltre un decennio (dal 2002), che approfondisce il lavoro di studio e ricerca sui profili formativi e professionali, nonché sul principio di accorpamento delle specializzazioni attraverso l'istituzione di una specifica Commissione Competenze. Dopo approfondito esame l'organo collegiale del Consiglio Nazionale ha concluso i lavori, determinandosi sulla inderogabile necessità di attivarsi per ridurre le specializzazioni vigenti accorpandole per aree di attività similari, auspicando la conseguente modifica del Regolamento sugli esami di Stato.

**Invero, l'estrema frammentazione delle competenze specifiche, attribuite dalla legge ad ognuna delle ventisei specializzazioni, dei periti industriali è risolta proprio dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con l'art. 55 comma 2 lett. d), laddove, per ognuna delle ventisei specializzazioni / professioni di perito industriale, si accede con sedici lauree triennali. Nella sostanza, la stessa laurea triennale consente di accedere a differenti specializzazioni, che, fino a quel momento, presupponevano titolo di studio con specificità formative differenti, a seconda della competenza professionale riservata che il Legislatore voleva garantire.**

**Ciò è stato possibile considerando il mutato sistema formativo di accesso alla professione regolamentata, che presuppone un titolo di studio accademico rispetto al precedente diploma di scuola secondaria superiore, oltre ad un praticantato di oltre un anno.**

**Dipoi, con la riforma della professione, attuata con l'art. 1 septies della Legge 26 maggio 2016 n. 89, alla professione di perito industriale è possibile accedere esclusivamente con la laurea triennale, ovvero con una delle lauree indicate proprio all'art. 55 comma 2 lett d.) citato.**

Con tal presupposto è possibile se non auspicabile consentire la redistribuzione delle specializzazioni per aree influenza, seguendo le nuove regole di accesso, introdotte dal Legislatore.

Peraltro, la definizione delle aree è necessaria anche per la corretta e puntuale identificazione delle attività riservate ai fini della copertura assicurativa obbligatoria, per la trasparente informazione delle clientela e la diretta percepibilità del significato delle condizioni di polizza. A ciò si aggiunga il diretto riflesso sull'attività disciplinare, dal 2012 con D.P.R. 137/12 delegata ad un nuovo organo, istituito all'interno di ogni ordine territoriale, dal momento che i limiti dell'esercizio della professione non sono sempre chiari e definiti. Inoltre, lo svolgimento del tirocinio professionale, per la durata massima di diciotto mesi, è influenzato direttamente dalla indicazione delle attività inerenti il titolo di studio, che l'accorpamento per aree definirebbe in maniera definitiva.

Questo sforzo non è più rinviabile se vuole darsi concreta attuazione al principio dell'accorpamento e alla riduzione degli ordini esistenti, contenuto nell'art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 così come integrato dall'art. 9, L. 24 marzo 2012, n. 27, rendendosi necessaria, allo stato, l'istituzione di un "Albo unico" tra professioni esercenti attività similari.

Gli accorpamenti proposti sono largamente in linea con il decreto del Ministero della Giustizia n. 68 del 15 aprile 2016 (misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale), previsto per i cittadini comunitari o extracomunitari, che, in possesso del titolo professionale conseguito nel Paese d'origine, chiedono l'accesso al nostro albo professionale.

La pubblicazione del D.M. 68/2016 ha evidenziato maggiormente le criticità legate al mancato accorpamento delle specializzazioni in aree di attività, allo stato attuale, inapplicabile per i professionisti periti industriali italiani, ma già applicabile per i professionisti provenienti da altri Stati, i quali, esercitando l'attività di perito industriale nei Paesi d'Origine, chiedono al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo professionale posseduto per esercitare in Italia la professione di perito industriale.

Il regolamento ministeriale in parola ha, di fatto, istituito sezioni speciali all'interno di ogni albo professionale, custodito dagli ordini territoriali, dove sono iscritti i professionisti stranieri, che hanno ottenuto con decreto il riconoscimento del titolo professionale di perito industriale, con ciò consentendo ai suddetti di esercitare l'attività a



competenza tecnica specifica in settori professionali maggiormente ampi rispetto ai periti industriali italiani, per i quali l'accorpamento per aree, così come previste dal D.M. 68/2016 sono assolutamente inapplicabile

Ciò comporta una gravissima violazione del principio di parità di trattamento e di concorrenza tra professionisti iscritti nel medesimo albo professionale, laddove restano immutate le competenze attribuite per legge ai periti industriali, indipendentemente dalle modalità ovvero dai titoli di studio che ne hanno consentito l'accesso.

**D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e urgente necessità di adeguare il sistema di accesso alla professione.**

Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio, per la durata massima di diciotto mesi, e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza. Oltre a ciò, la riforma ha interessato in maniera profonda l'attività professionale e lo stesso funzionamento degli ordini, fino a condizionarne la stessa attività ed organizzazione, come l'istituzione dei consigli di disciplina, senza dimenticare l'abrogazione del sistema tariffario e l'obbligatorietà della formazione continua. L'abrogazione influenza la stessa attività di opinamento delle parcelle, che resta attività precipua dell'ordine professionale, chiamato a valutare la congruità del compenso rispetto alle attività professionali realizzate.

Inoltre, la modifica della durata dei tirocini formativi, la formazione continua obbligatoria, l'introduzione dell'obbligo assicurativo e la contrattazione, attraverso un disciplinare di incarico, con il cliente, al fine di determinare il compenso legato alla complessità dell'opera, stante abrogazione del sistema tariffario di tutti gli ordini professionali, sono aspetti rilevanti per l'esercizio della professione, in quanto, in caso di inosservanza, sono sanzionate come ipotesi di illecito disciplinare.

Si ribadisce quanto indicato in premessa. Il principio stabilito all'articolo 3, comma, 5, del D.L. 138/2011, introduce nel nostro ordinamento il principio della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, con ciò rendendo improcrastinabile la necessità di definire il concetto di "affinità" delle attività, attraverso la redistribuzione delle tante specializzazioni, che caratterizzano la professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in aree.

La redistribuzione delle specializzazioni per aree influenza rappresenta in maniera esemplare l'applicazione delle nuove regole. La definizione delle aree è necessaria per la corretta e puntuale identificazione delle attività riservate ai fini della copertura assicurativa obbligatoria, per la trasparente informazione delle clientela e la diretta percepibilità del significato delle condizioni di polizza. A ciò si aggiunga il diretto riflesso sull'attività disciplinare, da oggi in poi delegata ad un nuovo organo, istituito all'interno di ogni ordine territoriale, dal momento che i limiti dei esercizio della professione non sono sempre chiari e definiti. Inoltre, lo svolgimento del tirocinio professionale, per la durata massima di diciotto mesi, è influenzato direttamente dalla indicazione delle attività inerenti il titolo di studio, che l'accorpamento per aree definirebbe in maniera definitiva.

Inoltre, non è più rinviabile la priorità, segnalata dall'Unione Europea, di attuare il principio "una formazione = una professione", che può essere realizzato eliminando le sovrapposizioni tra professioni già esistenti, i cui regolamenti professionali riservano attività professionali affini se non parzialmente sovrapponibili, come le frastagliate specializzazioni dei periti industriali.

Su indicazione dell'Europa, il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dovuto predisporre il Piano nazionale delle Professioni, di cui alla Mappatura delle professioni, previsto dal Cluster 1, a seguito dell'esercizio di trasparenza, di cui all'art. 59 direttiva 55/2013/UE, recepita con D.Lgs. n. 15/2016.

Con il Cluster 1, recante Azioni da intraprendere", lo Stato italiano si impegna ad eliminare le criticità riscontrate con l'esercizio di trasparenza e quindi predisporre le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche regolamentari relative ad alcune professioni, "le linee d'azione orizzontali che verranno perseguite dall'Italia all'esito di tale lavoro.

*AZIONE 1: revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività).*

*AZIONE 2: valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".*

A tale proposito, la stessa Rete delle Professioni Tecniche, con nota prot. 18 del 15 gennaio 2016 ha fermamente ribadito che "la Rete delle Professioni Tecniche riterrebbe opportuno che, a regime, le libere professioni dell'area tecnica fossero esercitabili unicamente, previa abilitazione professionale e successiva iscrizione all'albo, da coloro che abbiano completato un percorso di formazione "completo", individuabile, a seconda dei casi, nel conseguimento della laurea di 1° livello (3 anni), di 2° livello (3 anni + 2 anni) o della laurea magistrale a ciclo unico (5 anni).



*Tale riforma dovrebbe necessariamente essere accompagnata da un riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso agli albi professionali dell'area tecnica, al fine di eliminare i profili di disallineamento attualmente esistenti fra le diverse norme in vigore”.*

### **Titoli di studio ed accesso alla professione di Perito Industriale e Perito industriale Laureato**

Più in dettaglio, per poter accedere agli esami di Stato per l'abilitazione professionale di Perito Industriale, l'art. 55, comma 2, lett. d), dpr cit., è necessario conseguire la laurea in una delle seguenti classi (si riporta la classificazione dell'epoca poi mutata ai sensi del D.M. 270/2004):

- Classe 4 (“Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile”), 7 (“Urbanistica e scienze della pianificazione territoriali ed ambientale”) e 8 (“Ingegneria civile e ambientale”) (sezione edilizia);
- Classe 9 (“Ingegneria dell'informazione”) (sezione elettronica e telecomunicazioni);
- Classe 10 (“Ingegneria industriale”) (sezioni: elettrotecnica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche, meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica);
- Classe 16 (“Scienze della terra”) (sezione industrie minerarie);
- Classe 20 (“Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali”) (sezioni: chimica conciararia; chimico; chimica nucleare; industria tintoria);
- Classe 23 (“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”) (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);
- Classe 25 (“Scienze e tecnologie fisiche”) (sezioni: energia nucleare; fisica industriale);
- Classe 26 (“Scienze e tecnologie informatiche”) (sezione informatica);
- Classe 42 (“Disegno industriale”) (sezione disegno di tessuti).

Anche i possessori di diploma universitario, ai sensi dell'art. 8 (Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento) del D.P.R. 328/2001 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato di Perito Industriale nelle varie specializzazioni purché il diploma universitario sia uno dei seguenti: Edilizia, Ingegneria logistica e della produzione, Ingegneria meccanica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria energetica, Metodologie fisiche, Analisi chimico-biologiche, Chimica, Informatica, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria chimica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle materie plastiche, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Scienze e tecniche cartarie, Tecnologie alimentari (v. Tabella A di cui all'art. 8 comma 3 PR 328/01).

Con l'art. 7 D.P.C.M. 25 gennaio 2008, sono state definite le linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per i quali, rinviando all'art. 2 D.M. 9 settembre 2011, sono state identificate le aree tecnologiche, articolate nei seguenti ambiti:

#### 1) Area Efficienza energetica:

- 1.1. Ambito Approvvigionamento e generazione di energia;
- 1.2. Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico;

#### 2) Area Mobilità sostenibile:

- 2.1. Ambito Mobilità delle persone e delle merci;
- 2.2. Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture logistiche;

#### 3) Area Nuove tecnologie della vita:

- 3.1. Ambito Biotecnologie industriali e ambientali;
- 3.2. Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali;

#### 4) Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:

- 4.1. Ambito Sistema agroalimentare;
- 4.2. Ambito Sistema casa;
- 4.3. Ambito Sistema meccanica;



4.4 Ambito Sistema moda;

4.5 Ambito Servizi alle imprese;

5) Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo:

5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale;

6) Area Tecnologie della informazione e della comunicazione:

6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software;

6.2 Ambito Organizzazione e fruizioni dell'informazione e della conoscenza;

6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione.

I percorsi formativi della durata di quattro semestri, organizzati in ciascuna area, dagli ITS (nel 328/2001 si riporta il precedente acronimo IFTS) sono espressione dei profili indicati negli Allegati da A a G del DM 9 settembre 2011. All'esito positivo del percorso di studi post secondario, parallelo a quello universitario, si consegue un titolo finale valido per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, secondo quanto regolato dall'art. 55, comma 3, DPR 328/2001, come dispone l'art. 5, comma 6, DPCM 25 gennaio 2008. Quest'ultima disposizione, infatti, testualmente stabilisce che *“Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3”*.

Secondo tale insegnamento, combinando le due norme richiamate, si deduce che possono partecipare all'esame di Stato per le predette professioni, coloro che, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo un percorso formativo di quattro semestri, organizzati dagli ITS (IFTS), coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. Ciò significa che non tutti i diplomati possono accedere alla formazione professionalizzante degli ITS (IFTS) ai fini dell'accesso alla libera professione di perito industriale, ma solo coloro che siano in possesso del diploma specifico previsto dalla normativa vigente per l'iscrizione all'albo.

Resta chiarito che il professionista iscritto in un area non possa esercitare le competenze di natura riservata, attribuite agli iscritti ad una o più aree diverse dello stesso settore o appartenenti ad altri settori. In ogni caso, è possibile iscriversi a più aree dello stesso settore, previo superamento del relativo esame di Stato.

Infatti, ciò è possibile, mutuando il criterio discretivo dall'art. 3, comma 4, del DPR 328/2001, allorché stabilisce che *“gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere”*.

E' utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (artt. 1, comma 2, 55, comma 1, DPR 328/01).

A tal proposito, infatti, introducendo l'obbligo di conseguimento della laurea triennale per l'accesso alle professioni, di cui all'art. 55 DPR 328/01, si è innalzato il livello formativo di tali professionisti con ciò provocando l'applicazione della direttiva 89/48/CEE. Conseguentemente, in ambito nazionale, con il decreto legislativo n. 277/2003, si sono introdotte le necessarie modifiche nel D.Lgs. 115/92, di recepimento della direttiva 89/48/CEE, sia, in ambito comunitario. Tanto ciò è vero che, con l'art. 1 D.Lgs. 277/2003, poi sostituito dal D.Lgs. 206/2007, che recepisce in Italia la direttiva 36/2005/CE, il Legislatore nazionale definisce la professione regolamentata, elencando all'Allegato A, il novero di tutte le professioni regolamentate in Italia.

In ambito comunitario, il professionista che ha superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'Albo professionale dei periti industriali, periti agrari, agrotecnici, geometri, e, a maggior ragione i professionisti che sono già iscritti all'albo stesso, sono professionisti coperti dalla direttiva 89/48/CEE e, a partire dal 20 ottobre 2007, dalla direttiva 2005/36/CE, art. 11 lettera d) e se del caso, anche dell'art. 12, secondo comma (in termini, *parere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, prot. n. 656 del 20.01.2006, il Dir. Gen. Armanda Bianchi Conti*).

Infatti, non va sottaciuto che l'art. 12, comma 2, direttiva 36/2005/CE, stabilisce il principio per cui nello Stato membro in cui si sia innalzato il livello formativo per l'esercizio della professione, fino ad allora consentita con un livello formativo inferiore, la qualifica professionale corrispondente viene riconosciuta ai professionisti che hanno





seguito una formazione precedente, assimilando il titolo di formazione della nuova qualifica a quello precedentemente richiesto per l'esercizio della professione, sebbene esso non risponda ai requisiti della nuova qualifica.

A confermare la trattazione che precede, il Legislatore è intervenuto con la Legge 26 maggio 2016 n. 89, con la quale, all'art. 1 septies, modificando la Legge 2 febbraio 1990 n. 17 ha individuato nella laurea triennale l'unico titolo valido ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione ed il successivo esercizio della libera professione di perito industriale, rendendo inevitabilmente quanto inutilmente pleonastica la denominazione della professione classificata in "ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati".

Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, si riportano, dopo lo schema sulle attività professionali, gli articoli del Regio Decreto 275/29 e del DM del 1° ottobre 1948 che regolano la materia, rimandando ai testi inviati separatamente gli approfondimenti dei vari aspetti di questa attività.

Con questo criterio, senza prescindere dalla formazione scolastica ed accademica caratterizzante una "particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio", ai fini dell'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sono stati individuati 3 Settori (Civile, Tecnologico e Informazione), nei quali sono suddivise diverse aree di attività specialistiche, così come riportate nell'Allegato A.

Il provvedimento regolamentare non comporterebbe alcun aggravio di spese per la contabilità pubblica.

**MINISTERO DELLA .....**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCORPAMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE IN AREE SIMILARI DI CUI ALL'ART 3 COMMA 5 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2001 N. 148**

Visto l'art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (in Gazz. Uff. n.188 del 13 agosto), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazz.Uff. 16 settembre 2011, n. 216), che stabilisce "Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, con particolare riferimento agli articoli 8 comma 3 e art. 55, comma 2 lett. d);

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 15 aprile 2016 n. 68, recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato" (in Gazz. Uff. Serie Generale n.114 del 17-05-2016), che, in base alla direttiva 36/2005/CE, recepita con D.Lgs. 206/2007, consente lo svolgimento della professioni in Italia di perito industriale al professionista esercente la medesima attività professionale nel Paese di provenienza, previo l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 1 septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" (in Gazz. Uff. n.124 del 28-5-2016 ), che, riformando l'articolo 1 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17, ha modificato le modalità di accesso alla professione di perito industriale, prevedendo esclusivamente il conseguimento della laurea triennale, tra quelle indicate all'art. 55 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 328/2001;

Considerata l'esigenza di adeguare il sistema formativo alle mutate condizioni di accesso alla professione di perito industriale e garantire il principio di parità di trattamento e di libera concorrenza tra professionisti appartenenti al medesimo albo, siano essi italiani o comunitari, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure di accesso;

Considerato il mutamento dell'attuale scenario normativo e regolamentare in materia di professioni regolamentate, anche in virtù dell'adeguamento della normativa nazionale in materia di sovrapposizioni segnalate dalla Commissione europea nel Cluster 1;

Considerato il Piano nazionale delle Professioni, di cui alla Mappatura delle professioni, previsto dal Cluster 1, a seguito dell'esercizio di trasparenza, di cui all'art. 59 direttiva 55/2013/UE, recepita con D.Lgs. n. 15/2016, con il quale, tra le azioni da intraprendere, lo Stato italiano si impegna ad eliminare le criticità riscontrate con l'esercizio di



trasparenza e quindi predisporre le possibili soluzioni, al fine di provvedere ad: AZIONE 1: revisionare i percorsi formativi di alcune professioni tecniche (periti industriali) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività); AZIONE 2: valutare ed adeguare gli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del \_\_\_\_\_;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

### **E m a n a**

#### **il seguente regolamento concernente l'accorpamento delle specializzazioni in aree di attività della professione di perito industriale**

##### **Art. 1**

Spetta a ciascun Perito Industriale e Perito Industriale Laureato svolgere le funzioni professionali nell'area di attività della specializzazione conseguita attraverso il percorso formativo e l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché in altre attività le cui competenze siano attribuite e/o riconosciute dallo Stato e dalle Amministrazioni statali, dall'Unione Europea, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

##### **Art. 2**

L'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale laureato è consentito a coloro che siano in possesso della laurea triennale, di cui al D.M. 4 agosto 2000 e D.M. 16 marzo 2007 ovvero dei titoli di accesso previsti dalla normativa vigente ed a coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano iscritti all'albo professionale.

Nei termini di cui all'art. 1 septies L. n. 89/2016, il diploma di Perito Industriale ed il previsto praticantato, oltre all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, consente l'inserimento nei settori, di cui all'art. 3, comma 2.

Ciascun iscritto all'albo esercita la professione nel rispetto dell'ordinamento professionale e deontologico.

##### **Art. 3**

Le attività professionali di specializzazione vengono suddivise nei seguenti Settori:

- CIVILE
- TECNOLOGICO
- INFORMAZIONE

I Settori, di cui al comma 1, vengono suddivisi in aree di attività, con riferimento al titolo di accesso posseduto, secondo la tabella di cui all'allegato A.

Il professionista iscritto in un'area non può esercitare le competenze di natura riservata, attribuite agli iscritti ad una o più aree diverse dello stesso settore o appartenenti ad altri settori, fermo restando la possibilità di iscriversi a più aree dello stesso settore, previo superamento del relativo esame di Stato.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, esercitano l'attività professionale da almeno 10 anni e sono regolarmente iscritti all'albo professionale possono sostenere l'esame di Stato per accedere ad una area diversa, purché essa appartenga al medesimo Settore di attività di cui al comma 1.

E' altresì consentito l'accesso ai settori ed alle aree di attività, di cui ai commi 1 e 2, ai candidati in possesso di titoli di studio superiori, purché la formazione conseguita assorba integralmente quella relativa al settore ed all'area esplicitamente richiesta.

##### **Art. 4**

Le specializzazioni, relative ai settori, di cui all'allegato A, che dovessero essere istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno disciplinate con apposito provvedimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO A

### PROFILI PROFESSIONALI ACCORPATE PER AREE DI ATTIVITA' DEL PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

Quanto si propone sono i contenuti dei nuovi profili professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati suddivisi in tre settori di competenza, i quali racchiudono sette aree di attività professionale.

Ogni profilo viene presentato attraverso una specifica scheda suddivisa in tre sezioni:

- a. Definizione;
- b. Attività e compiti principali;
- c. Competenze necessarie.

La prima sezione contiene una breve descrizione generale del profilo in oggetto, che circoscrive l'ambito delle attività caratterizzanti, indicandone i riferimenti al contesto in cui tale figura opera e fornendo prime informazioni relativamente ai compiti ed alle competenze maggiormente indicative.

La seconda parte consente, invece, di individuare le principali funzioni e attività svolte all'interno degli ambiti di lavoro di appartenenza e identifica i ruoli maggiormente significativi per il tipo di professionalità esaminata.

La terza sezione, infine, indica le competenze, in termini di attitudini, capacità e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. CIVILE       | 1.1. Costruzione, ambiente e territorio    |
| 2. TECNOLOGICO  | 2.1. Meccanica ed Efficienza energetica    |
|                 | 2.2. Impiantistica elettrica e automazione |
|                 | 2.2. Chimica                               |
|                 | 2.3. Prevenzione e igiene ambientale       |
| 3. INFORMAZIONE | 3.1. Informatica                           |
|                 | 3.2. Design                                |

#### 1. SETTORE CIVILE

##### 1.1. Area di attività: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- í 4 – Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- í 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
- í 8 – Ingegneria civile e ambientale
- í 16 – Scienze della terra.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- í 7 – Ingegneria civile e ambientale
- í 17 – Scienza dell'architettura
- í 21 – Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
- í 23 – Scienza e tecnica dell'edilizia
- í 34 – Scienze geologiche.



*Diploma universitario:*

┆ Edilizia.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

┆ Edilizia (oggi “costruzioni, ambiente e territorio”)

┆ Industria mineraria. (oggi “Costruzioni, ambiente e territorio” articolazione: “geotecnico” à DPR 88/2010)

*Figure nazionali di Tecnico Superiore:*

┆ Per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile

┆ Per l’innovazione e la qualità delle abitazioni

┆ Di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento

┆ Per la conduzione del cantiere di restauro architettonico.

### **Definizione**

È una figura professionale che opera in forma singola o associata, capace di comprendere e partecipare attivamente all’evoluzione tecnologica e normativa, tradurre in azioni concrete i bisogni dell’uomo e della società. L’evoluzione della professione ha accompagnato i cambiamenti sulla gestione dell’ambiente e sulla relazione fra progettazione edilizia, salvaguardia ambientale e qualità della vita, portando tale figura professionale ad integrare l’originale attività urbanistico ambientale e tecnica architettonica con ulteriori conoscenze derivate da altre discipline tradizionali ed emergenti, volte allo studio, alla conoscenza, alla salvaguardia, alla valorizzazione, alla trasformazione e al ripristino del territorio.

Spetta a tale figura, infatti, la valorizzazione di tutte le risorse ambientali mediante le indagini preliminari, la ricerca, la progettazione e la direzione dei lavori, nei limiti di specifica competenza.

Negli ultimi anni la rapida evoluzione tecnologica ha prodotto una progressiva crescita dell’intervento professionale di tale figura verso uno studio e un’attenzione, qualitativa e quantitativa, sempre maggiori rispetto all’ambiente e al territorio, con la capacità di dialogare con tutti gli attori dei settori professionali del processo edilizio, quali l’ingegneria delle costruzioni nonché gli ambiti concernenti l’ambiente (opere di difesa del territorio, di pianificazione territoriale, valutazione di impatto ambientale, ecc.) , al fine di seguire l’organizzazione e conduzione degli interi processi attuativi.

### **Attività e compiti principali**

Nel suddetto contesto si colloca tale figura professionale, le cui attività hanno da sempre investito il territorio, le sue trasformazioni, anche con la conoscenza dei caratteri tipologici, compositivi, strutturali e costruttivi degli organismi edilizi singoli e plurimi in rapporto alle indicazioni urbanistico territoriali alle variegati situazioni paesaggistico ambientali, non dimenticando le realtà socio economiche produttive.

Questa figura professionale, spaziando dalle valutazioni economiche e fiscali di fattibilità dei progetti alla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacità di guidare la committenza nelle fasi decisionali e di tradurre le esigenze e le necessità in progetti concreti, coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell’opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualità e il prezzo - determinati in coerenza con le risorse disponibili e con i tempi di realizzazione dei programmi -, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di “Responsabile del procedimento” nell’ambito dei lavori pubblici.

All’interno dell’area di attività descritta, questa figura professionale sulle “Costruzioni, ambiente e territorio”, si colloca con diversificati ruoli fondamentali, intorno ai quali ruota l’esercizio della professione:

┆ *progettista delle opere, direttore dei lavori, calcolatore statico, collaudatore tecnico e amministrativo dell’intera opera.;*

┆ *valutatore immobiliare, esperto in estimo civile, industriale, catastale ed estimo legale;*

┆ *topografo e tecnico abilitato alle operazioni catastali;*

┆ *redattore di perizie e stime;*



- í *coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei cantieri mobili e temporanei e nelle attività estrattive;*
- í *esperto della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- í *tecnico della prevenzione incendi;*
- í *consulente tecnico-giuridico e fiscale in ambito immobiliare e ambientale;*
- í *consulente della P.A. e responsabile unico del procedimento;*
- í *tecnico con compiti di indagine e valutazione nei settori mineralogico, petrografico, geologico, geofisico, geotermico, geotecnico e geomeccanico;*
- í *responsabile delle opere relative alla difesa, alla conservazione ed al risanamento del suolo;*
- í *responsabile della conduzione delle attività di cantiere e degli impianti di valorizzazione delle risorse;*
- í *direttore tecnico;*
- í *direttore responsabile nelle attività estrattive, nelle discariche e nelle opere di ingegneria civile;*
- í *consulente tecnico giuridico e fiscale nell'ambito immobiliare, ambientale e nelle attività estrattive;*
- í *formatore e docente.*

**L'attività di progettista, direttore dei lavori, calcolatore statico, collaudatore tecnico e amministrativo** si svolge sull'intera attività in ambito edilizio, stradale ed infrastrutturale, comprese le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, nonché sulle opere idrauliche in genere, sia nel caso di nuova realizzazione che negli interventi di recupero, consolidamento, trasformazione e manutenzione del patrimonio esistente e del territorio, effettuando anche la redazione di perizie e stime, che può configurarsi, in via esemplificativa, come il riscontro della corretta esecuzione dell'opera. Nell'ambito della trasformazione del territorio, si occupa anche dei procedimenti attuativi degli strumenti urbanistici generali con riferimento anche alle nuove procedure di valutazione ambientale.

Svolge inoltre attività connesse alla parte esecutiva, quali l'affidamento dei lavori, la contabilità, l'assistenza contrattuale, operando anche funzioni di coordinamento fra le varie direzioni tecniche coinvolte. Per lo specifico settore dei lavori pubblici, conosce le differenze dei procedimenti e le particolari modalità di condotta delle opere pubbliche.

**Il valutatore immobiliare, esperto in estimo civile, industriale, catastale ed estimo legale**, opera nell'ambito dei beni immobili per la valutazione degli stessi in funzione dei diversi aspetti economici che possono assumere (valore di mercato, valore del credito ipotecario, valore di trasformazione, valore dell'indennità di esproprio o di occupazione, valore dei diritti reali ecc.), secondo i più appropriati criteri e metodi in applicazione dei principi dell'estimo.

**Il topografo e tecnico abilitato alle operazioni catastali e per la redazione di perizie e stime**, opera nell'ambito di beni immobiliari e relativi cespiti; effettua accertamenti di natura ipo-catastale ed urbanistico- edilizia, nonché valutazione di danni e dissesti statici e tutto ciò che rientra nelle attività di valutazioni in materia di edilizia, di estimo e di tecnica in genere. E' altresì preposto al rilievo ed alla restituzione grafica di stabili ed opere edilizie, di aree e manufatti in genere, come pure al frazionamento e alla divisione di beni immobiliari e ad ogni altra pratica catastale.

**Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei cantieri mobili e temporanei e nelle attività estrattive** si occupa dei piani di coordinamento, sicurezza ed emergenza; del coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza.

L'*esperto della sicurezza nei luoghi di lavoro*, assume le figure specificamente indicate nella normativa vigente in materia di sicurezza e svolge attività di consulenza in tale ambito.

**Il tecnico della prevenzione incendi** si occupa della progettazione e dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi negli edifici; opera nel settore delle verifiche per il rilascio di nullaosta sia per attività esistenti che per attività di nuova realizzazione. Certifica la rispondenza di quanto eseguito alle normative per la messa in esercizio di attività soggette.

**Il consulente tecnico-giuridico e fiscale in ambito immobiliare e ambientale** presta la sua opera in un'area di lavoro trasversale, sia dal punto di vista del contenuto che per le competenze di carattere tecnico richieste. Tale specifica figura opera nel settore immobiliare, in quello connesso alla sicurezza sul lavoro ed in quello tecnico-

giuridico e fiscale. In alcuni casi il rapporto di consulenza, sia nei confronti di privati che di amministrazioni pubbliche, si configura come vera e propria attività di formazione, in altri, invece, si delinea più propriamente come assistenza specifica di difensore nei ricorsi in materia tributaria e fiscale.

Tale ruolo professionale, inoltre, opera nel settore ambientale, assumendo un ruolo rilevante sia per ciò che concerne la tutela e la qualificazione del territorio, sia nelle verifiche e valutazioni delle gestioni e dei rischi ambientali, con la relativa predisposizione della documentazione.

In aggiunta ai ruoli professionali fin qui descritti, è necessario ricordare le numerose attività di *difesa del contribuente nell'esercizio del contenzioso tributario* nelle materie immobiliari.

**Il consulente della P.A. e responsabile unico del procedimento** si occupa in genere dell'attività di supporto nell'ambito tecnico-amministrativo in rapporto alle proprie specifiche competenze, rivestendo anche ruoli specifici all'interno delle piante organiche dell'ente pubblico. Specificatamente può rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento nell'ambito dei LL.PP, delle forniture e servizi.

**Il tecnico con compiti di indagine e valutazione nei settori mineralogico, petrografico, geologico, geofisico, geotermico, geotecnico e geomeccanico** si occupa della ricerca e della valutazione delle condizioni preliminari per una corretta e funzionale organizzazione di una miniera. Il suo intervento, infatti, è fondato su una precisa conoscenza delle caratteristiche del sottosuolo e su uno specifico studio dei minerali e dell'arte mineraria. Tali competenze gli permettono di effettuare una corretta stima dei lavori preliminari alla *coltivazione* nonché lo studio e l'allestimento delle opportune misure di precauzione. In particolare, sono compiti specifici della presente figura professionale il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base rappresentate anche a mezzo "Geographic Information System" (GIS); la prospezione anche con metodi geofisici finalizzata alla redazione della relazione tecnico-geologica; la valutazione e la prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali relativamente agli aspetti geologici, chimico-fisici e petrografici; il rilevamento e l'elaborazione degli aspetti geologici, geotecnici e geomeccanici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; le analisi fisico-chimiche e mineralogico-petrografiche dei minerali e delle rocce con relativa certificazione.

**Il responsabile delle opere relative alla difesa, alla conservazione ed al risanamento del suolo** si occupa di tutte quelle attività rivolte ad una corretta gestione dell'ambiente e del territorio. In particolare tale figura professionale interviene nella difesa del territorio contro i fenomeni di erosione e franosi; nelle operazioni di prevenzione e bonifica, opere di sostegno, di consolidamento di terreni e di rocce, opere di ripristino e recupero ambientale, opere di sistemazione dei corsi d'acqua; realizza il rilevamento e l'elaborazione degli elementi che concorrono all'individuazione della pericolosità geologica e ambientale compreso l'apporto nella stesura della relazione tecnico-geologica.

**Il responsabile della conduzione delle attività di cantiere e degli impianti di valorizzazione delle risorse** svolge mansioni relative alla gestione di cantieri di prospezione geologica; di cantieri di scavo a cielo aperto e in sotterraneo relativi alla realizzazione di opere di ingegneria civile; di impianti di preparazione di materiali sia ad uso civile che industriale; di cantieri per l'esecuzione di opere in terra e in roccia relative alla difesa, alla conservazione ed al risanamento del suolo; nonché relative al dimensionamento di volate con esplosivo.

**Il direttore tecnico** ha la competenza per la direzione tecnica dell'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

**Il direttore responsabile nelle attività estrattive, nelle discariche e nelle opere di ingegneria civile** assume la direzione delle attività assicurando la realizzazione del progetto. In tale ambito, si occupa di garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, relative in particolare al settore dell'antifortunistica e dell'igiene (inquinamento dell'ambiente di lavoro da aerodispersioni, rumori, gas, ecc.); la ricerca dei guasti più frequenti per una corretta direzione e gestione della manutenzione dei macchinari e delle strumentazioni. Analogamente a quanto previsto per la parte edilizia, il progettista, direttore dei lavori, calcolatore statico, collaudatore nell'ambito delle attività estrattive si occupa dell'intero progetto delle stesse, comprendente studi di fattibilità, relazioni tecniche di settore, piani di coltivazione e ripristino. Lo stesso opera nell'ambito delle bonifiche del territorio e nelle opere di trasformazione ambientale, redigendo gli elaborati e le relazioni necessarie al fine di garantire le operazioni, nel rispetto della compatibilità geomorfologica ed ambientale.

Spettano a tale figura la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), la ricerca e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; i rilievi geodetici, ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici e ambientali caratterizzanti; le indagini petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geotecniche, geomeccaniche, geotermiche, geominerarie e geopedologiche.



Svolge attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

- a. il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
- b. il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c. le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
- d. il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
- e. la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
- f. i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- g. gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
- h. i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- i. le analisi dei materiali geologici;
- j. le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- k. la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
- l. indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

**Le attività di formazione e docenza** si esplicano anche con le funzioni di tutor accreditato c/o le Università per le attività di tirocinio e apprendistato lungo a favore di laureandi triennali nelle classi di competenza professionale.

### **Competenze necessarie**

L'articolazione del profilo professionale, anche in relazione alle prospettive evolutive a cui si è fatto precedentemente riferimento, richiede al tecnico dell'area costruzioni, ambiente e territorio di disporre di competenze che travalicano l'ambito strettamente tecnico e professionale.

Le basi scientifiche tradizionali, centrate sulle discipline della matematica, geometria, geometria analitica, fisica generale, chimica generale, statistica e informatica, sono integrate con altri insegnamenti fondamentali connessi alle cosiddette scienze edilizie, quali la fisica degli edifici (termodinamica, acustica, benessere ottico luminoso, ottica), la chimica applicata in edilizia, la meccanica dei materiali edili e il loro comportamento in esercizio, la statica, la scienza e la tecnica delle costruzioni per gli aspetti strutturali, la storia dell'arte e dell'architettura.

Inoltre, il tecnico specializzato in questo settore possiede conoscenze e competenze operative e professionali nello studio delle caratteristiche geologiche, geominerarie, geotecniche e geomeccaniche del suolo e del sottosuolo; nell'organizzazione e nella conduzione dei cantieri di scavo a cielo aperto e in sotterraneo (comprese le gallerie per opere civili); nell'analisi dei metodi di preparazione dei minerali e nell'esame dei loro costi; nello studio degli esplosivi e del dimensionamento di volate a cielo aperto e in sotterraneo finalizzati allo scavo di gallerie e alla demolizione di manufatti; nello studio di opere speciali quali consolidamenti, iniezioni, micropali ecc. o nel dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione; nonché nella conoscenza delle caratteristiche funzionali e del campo di impiego delle principali macchine presenti nella coltivazione di una attività estrattiva e in un impianto di trattamento dei minerali; nell'utilizzo di semplici cicli pneumatici e del rilevamento topografico a cielo aperto e in sotterraneo con le relative applicazioni; nel recepimento e applicazione, infine, della legislazione attinente le norme di sicurezza, di igiene sul lavoro, di salvaguardia ambientale e di qualità.

Sono altresì necessarie le competenze relative alla normativa (urbanistica, strutturale, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, compresa quella per le zone sismiche) ed alle applicazioni

(metodi, tecniche, strumenti) relative al rilevamento topografico (elementi di cartografia, geografia, geofisica, geologia ecc.) ed alla conoscenza dei sistemi informatici.

A partire da queste basi, la formazione si sviluppa mediante discipline professionalizzanti riguardanti la tecnologia edilizia, il recupero architettonico anche degli edifici storici, la composizione architettonica, l'urbanistica, la progettazione architettonica ed ambientale, l'arredamento e l'architettura degli interni, la qualità dell'ambiente costruito, l'impatto ambientale, i servizi tecnologici, la manutenzione e il recupero fino a quegli aspetti legati più propriamente alla produzione edilizia, alla gestione del processo edilizio, agli aspetti economici, operativi, organizzativi, giuridici, nonché quelli connessi al concetto più generale della sostenibilità.

Va infine sottolineato che, soprattutto in funzione dei ruoli di coordinamento e di mediazione fra le diverse figure professionali, a questo tecnico occorrono competenze di base (ottima padronanza della lingua italiana in forma orale e scritta, conoscenza di una lingua comunitaria) e competenze di carattere trasversale, quali ad esempio capacità di inquadramento e di sintesi dei problemi, di mediazione, di coordinamento e di partecipazione al lavoro di gruppo.

Risultano, inoltre, necessarie conoscenze di strumenti e metodologie informatiche; capacità di utilizzo, in forma scritta e orale, della lingua italiana e di una straniera nell'ambito specifico di competenza e dei rapporti professionali; l'uso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni, nonché l'attitudine ad operare con definiti gradi di autonomia, l'abilità di lavorare in gruppo o, infine, la capacità di inserirsi in contesti lavorativi conoscendone i relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi.

## **2. SETTORE TECNOLOGICO**

### **2.1. Area di attività: MECCANICA E EFFICIENZA ENERGETICA**

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- í 10 – Ingegneria industriale
- í 25 – Scienze e tecnologie fisiche.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- í 9 – Ingegneria industriale
- í 30 – Scienze e tecnologie fisiche.

*Diploma universitario:*

- í Ingegneria logistica e della produzione
- í Ingegneria meccanica
- í Metodologie fisiche
- í Ingegneria aerospaziale
- í Ingegneria energetica.

*Indirizzo di diploma tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- í Costruzioni aeronautiche (oggi, indirizzo “Trasporto e logistica”, articolazione “Costruzione del mezzo”)
- í Cronometria
- í Energia nucleare (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Energia”)
- í Fisica industriale (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Meccanica e mecatronica”)
- í Industrie cerealicole
- í Industria navalmeccanica (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Meccanica e mecatronica”)
- í Industria ottica (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Meccanica e mecatronica”)
- í Meccanica (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Meccanica e mecatronica”)
- í Metallurgia (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Meccanica e mecatronica”)





- í Termotecnica (oggi, indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”, artic. “Energia”)
- í Tessile. (oggi, indirizzo “Sistema moda”, articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”)

*Figure nazionali di Tecnico Superiore:*

- í Per la gestione e la verifica di impianti energetici
- í Per la mobilità delle persone e delle merci
- í Per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
- í Per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche
- í Per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
- í Per l'automazione e i sistemi mecatronici.

### **Definizione**

È una figura professionale che opera in forma singola o associata, capace di comprendere e partecipare attivamente all'evoluzione tecnologica e normativa, tradurre in azioni concrete i bisogni dell'uomo e della collettività; capace di inserirsi in realtà produttive ampiamente differenziate e caratterizzate da rapida e continua evoluzione, sia dal punto di vista tecnico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. È in grado di analizzare, progettare e risolvere le problematiche tecniche e produttive dei settori del comparto industriale.

L'area meccanica e efficienza energetica è uno dei comparti maggiormente produttivi nel contesto dell'economia italiana nonché un'area molto diversificata al suo interno per strutture e tipo di produzione, la cui eterogeneità - ampliata nel corso degli ultimi anni a seguito della crescente complessità economica e tecnologica - ne costituisce la stabilità e il punto di forza. In tale contesto, il professionista in questo settore si caratterizza per una forte tendenza al superamento delle tradizionali differenziazioni tra culture tecniche diverse tra loro, prediligendo l'aggregazione di quegli insegnamenti specifici di indirizzo - quali ad esempio la meccanica applicata o il disegno e la tecnologia meccanica fluidodinamica e le dinamiche dei danni e la loro valutazione - con discipline dai contenuti tecnico-scientifici apparentemente distanti come informatica, elettronica o automazione.

Anche come termotecnico opera nel settore degli impianti tecnologici (di processo, di benessere, di servizio, di controllo del microclima, di protezione attiva antincendio ecc.) all'interno delle differenti tipologie di costruzioni: residenziale, industriale, commerciale, del terziario ecc. Le attività proprie di tale figura professionale comprendono la progettazione, la valutazione dei costi, la direzione lavori, le verifiche e i collaudi nonché la consulenza degli impianti tecnologici compresi anche tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'impiantistica. Una solida preparazione in ambito tecnologico e scientifico unita ad una particolare cura nei confronti degli aspetti relativi a sicurezza, benessere, efficienza energetica e rispetto dell'ambiente costituiscono, inoltre, i principali requisiti e caratteristiche di questa figura professionale.

Una forte attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, una solida preparazione scientifica nell'ambito tecnologico nonché particolari capacità conoscitive della dimensione economica e abilità valutative delle realtà aziendali presenti sul territorio, rappresentano, inoltre, gli ingredienti e le caratteristiche di una figura professionale in grado di coniugare antiche consuetudini e nuove esigenze in diversi ambiti come nel settore industriale, negli enti pubblici territoriali, nelle società di consulenza e progettazione, negli istituti di ricerca e sviluppo, nonché in attività di formazione e docenza o in attività di consulenza e libera professione. Egli può svolgere attività professionali in differenti ambiti quali la progettazione, la direzione, la produzione, la gestione e l'organizzazione, nonché nel campo della ricostruzione delle dinamiche degli incidenti partendo dagli effetti prodotti al fine di valutarne anche la consistenza economica ed opera in vari settori così come di seguito descritto.

### **Attività e compiti principali**

Il mutato contesto economico di riferimento, la continua evoluzione e variabilità dei mercati in cui le imprese di produzione operano e di conseguenza modificano le loro strategie e le loro capacità di penetrazione commerciale hanno sensibilmente modificato i contenuti del lavoro di questa figura professionale. Dapprima vincolati a una serie limitata di compiti e funzioni, tali contenuti si evolvono oggi verso attività polifunzionali sempre più contrassegnate da autonomia, intercambiabilità dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo, nonché verso la richiesta di profili con una più complessa professionalità accompagnata non solo da un elevato grado di specializzazione, ma anche da una consistente dose di creatività e versatilità. Tale polifunzionalità conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo



produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.

Fra queste è possibile individuare alcuni ruoli che maggiormente caratterizzano questa professione anche se, è bene precisarlo, non costituiscono una panoramica sufficientemente completa di quelli, più numerosi e complessi, che in questa area è in grado di ricoprire:

- ┆ *progettista;*
- ┆ *responsabile/consulente della progettazione, del collaudo e della manutenzione;*
- ┆ *responsabile/consulente di produzione;*
- ┆ *direttore tecnico;*
- ┆ *esperto del controllo di qualità in produzione;*
- ┆ *consulente specialistico in merito a sicurezza, salute e ambiente;*
- ┆ *consulente specialistico per l'implementazione dei sistemi di qualità;*
- ┆ *consulente per l'applicazione delle Direttive Comunitarie nell'ambito della marcatura CE, PED;*
- ┆ *esperto/consulente specialistico in infortunistica stradale;*
- ┆ *esperto in impianti tecnologici;*
- ┆ *esperto in impianti di benessere ambientale;*
- ┆ *esperto in strategie di risparmio energetico;*
- ┆ *progettista per gli impianti e la industrializzazione di tessili;*
- ┆ *docente formatore.*

Il *progettista* si occupa di progettare e disegnare prodotti industriali (manufatti, strutture metalliche, pezzi meccanici, macchine adibite alla produzione, macchine utensili), impianti di ogni tipo per la conduzione, trasformazione e trasmissione dell'energia e dei fluidi (termici, idraulici, di condizionamento e di ventilazione), utilizzando le tecnologie informatiche; a tale figura spetta il compito di eseguire il disegno meccanico completo su supporto informatico, programmare le specifiche tecniche di riferimento, mettere a punto, infine, il progetto meccanico definitivo.

Il *responsabile/consulente della progettazione, del collaudo e della manutenzione* è in grado di ideare, collaudare, quantificare i costi e gestire un nuovo prodotto, macchina, attrezzatura o un nuovo impianto sia di servizio che produttivo. Si occupa quindi, dei seguenti campi:

- industriali (manufatti, strutture metalliche, pezzi meccanici, macchine adibite alla produzione, macchine utensili);
- motori a scoppio e diesel, automezzi a trazione in genere compreso il cambio di destinazione d'uso e certificazione delle macchine operatrici; armamento ferroviario, macchine utensili ed operatrici, macchine e impianti di sollevamento, macchine pneumofore e impianti relativi;
- macchine idrauliche e relativi impianti, motrici e turbine a vapore, caldaie a vapore e impianti relativi di distribuzione ed utilizzo nonché della sicurezza impianti, comprendente il dimensionamento, verifica e collaudo degli apparecchi e degli impianti sotto pressione e di tutti gli elementi atti al controllo e alla sicurezza durante il funzionamento;
- impianti termotecnici, precisamente come esperto di impianti tecnologici, di processo industriale e civile, di impianti idrico-sanitari e di scarico delle acque reflue, impianti meccanici in genere inseriti negli edifici civili ed industriali ad essi accessori, inoltre è esperto in impianti di benessere ambientale per il controllo meccanico del microclima (temperatura, umidità relativa, purezza dell'aria, ecc);
- impianti di smaltimento dei prodotti della combustione di generatori termici e relative misure e controlli chimico-fisici per il corretto esercizio degli stessi;
- Impianti per lo stoccaggio, il trasporto ed il controllo di prodotti o combustibili, gassosi e liquidi, a servizio di linee di produzione o per la trasformazione dell'energia;
- produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture, nonché pianificare, organizzare e monitorare servizi intermodali e relativi sistemi operativi e tecnologici per il trasporto delle merci/persone;
- provvede alla progettazione, conduzione e manutenzione di impianti industriali e civili per la cogenerazione (produzione di energia meccanica e dalla energia cinetica di fluidi liquidi e gassosi).

Quindi, il responsabile consulente della progettazione, del collaudo e della manutenzione è in grado di ideare, collaudare, quantificare i costi e gestire un nuovo prodotto, macchina, attrezzatura o un nuovo impianto tecnologico e produttivo.



I compiti di tale figura professionale possono differenziarsi notevolmente a seconda del tipo di prodotto da realizzare, il quale può far riferimento ad una serie di manufatti del comparto meccanico quali ad esempio prodotti siderurgici, laminati, macchine utensili o anche a lavorati del settore termico e fluidistico quali impianti e macchine a fluido, impianti idrico sanitari, ecc.

Il *responsabile/consulente di produzione* esercita funzioni di controllo e di coordinamento prevalentemente di tipo organizzativo e gestionale nel controllo dei materiali, nella verifica del grado di efficienza di macchinari e strumentazioni in tutti i settori industriali esclusivamente in quello meccanico.

Il *direttore tecnico* ha la competenza per la direzione tecnica dell'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

L'*esperto/responsabile del controllo della qualità in produzione* svolge attività di controllo, valutazione ed analisi del processo produttivo e dei prodotti, sia negli aspetti organizzativi sia in quelli metodologici; ha il compito di vigilare e garantire il rispetto e l'allineamento alle normative in ogni fase del processo di produzione (dalla progettazione, alla verifica dei materiali utilizzati, alle fasi di lavorazione, fino al montaggio e al collaudo).

Il *consulente specialistico in materia di sicurezza, salute e ambiente* opera per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dei cittadini nell'ambito civile, dell'ambiente; svolge attività di consulenza, di progettazione, di verifica e di certificazione in relazione alle leggi e alle norme vigenti; opera nel settore della prevenzione incendi, nonché realizza attività di informazione, formazione ed addestramento in merito ai temi sopra citati. In particolare, l'*esperto in impianti di protezione attiva antincendio* progetta, dirige e fornisce consulenze per tutti gli impianti di spegnimento automatico o manuale, escluso impianti di rivelazione, atti a presidiare i beni da proteggere contro eventuali incendi, nonché si occupa di studiare le misure attive e passive destinate alla protezione antincendio delle persone e dei luoghi.

Il *consulente specialistico per l'implementazione dei sistemi di Qualità* opera come risorsa esterna all'azienda, con l'obiettivo di introdurre e diffondere alcuni principi cardine del Sistema Qualità Aziendale secondo la normativa UNI EN ISO allo scopo di tracciare il percorso per il raggiungimento della Certificazione del Sistema Qualità. Inoltre, opera per agevolare le attività operative riducendo le inefficienze e i tempi di risposta nei confronti del mercato. Il *consulente specialistico per l'implementazione dei sistemi di Qualità*, infine, introduce metodologie di Qualità Totale e di miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

Il *consulente specialistico per l'applicazione delle Direttive Comunitarie nell'ambito della marcatura CE, PED* opera anch'egli come risorsa esterna all'azienda per introdurre le conoscenze delle Direttive Comunitarie e il loro campo di applicazione.

All'*esperto/consulente specialistico in infortunistica stradale* spetta operare nel campo assicurativo, privato e giudiziario effettuando indagini conoscitive per la ricostruzione della dinamica incidentale, valutare i danni effettuati, conoscere metodologie di lavoro e materiali di consumo, acquisire esperienza e nozioni in merito alla mobilità del traffico e all'urbanistica della viabilità. Opera anche nel campo della scuola guida impartendo insegnamenti riguardanti le modalità di guida in sicurezza.

L'*esperto in impianti tecnologici* progetta, valuta i costi, dirige, collauda e fornisce consulenze relativamente agli impianti tecnologici di processo industriale, agli impianti idrosanitari e di scarico delle acque reflue, agli impianti di benessere e meccanici in genere inseriti negli edifici o ad essi accessori, impianti protezione attiva antincendio.

L'*esperto in impianti di benessere ambientale* progetta, dirige, collauda e fornisce consulenze in merito agli impianti meccanici destinati al controllo del microclima (temperatura, umidità relativa, purezza dell'aria, ecc.) in tutti gli ambiti della vita sociale, produttiva e privata.

L'*esperto in strategie di risparmio energetico* progetta, dirige, collauda e fornisce consulenze per tutti gli impianti produttivi e di benessere in cui necessita l'impiego di energia meccanica e termica per il raggiungimento degli scopi prefissati, al fine di contenere i consumi energetici ed ottimizzare l'utilizzo di fonti "tradizionali" (combustibili liquidi, solidi e gassosi) ricorrendo anche a sistemi di recupero di calore o cascami energetici. Egli si occupa, dunque, di eseguire diagnosi energetiche, di progettare gli interventi di risparmio energetico, di diagnosticare e certificare le prestazioni termiche degli edifici nonché dei relativi impianti. Nel presente ambito si inserisce anche il settore dell'utilizzo di fonti di energie alternative e rinnovabili, quali solare termico, geotermico, ecc., escluso fonti di produzione, distribuzione e utilizzo di energia elettrica.



*Il progettista per gli impianti e la industrializzazione dei tessili* si occupa di progettare e rendere funzionale un impianto tessile in relazione alle specifiche tecniche del prodotto, nonché di progettare e disegnare i manufatti tessili utilizzando anche tecnologie informatiche quali i sistemi CAD e CAM.

*Il docente/formatore* effettua attività di docenza, formazione ed informazione di materie specifiche del settore. Progetta e coordina corsi di formazione.

In aggiunta alle figure professionali fin qui descritte, è necessario non dimenticare, infine, tutto quell'insieme di attività di consulenza e perizia tecnica in ambito giudiziario (consulenze stragiudiziarie, asseverate, d'ufficio, arbitrati, conciliazioni, ecc.).

### **Competenze necessarie**

Il tecnico dell'area meccanica e efficienza energetica è dotato di una serie di conoscenze di base generali e comuni a tutte le singole specializzazioni - indispensabili per un corretto orientamento all'interno dell'area in cui si troverà ad operare. E' sufficiente ricordare, a titolo d'esempio, una buona padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale, di una lingua comunitaria per operare anche in contesti internazionali, l'utilizzo di abilità relazionali e decisionali, la comprensione delle proprie responsabilità professionali ed etiche, una propensione all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, alla flessibilità e alla risoluzione dei problemi, nonché una buona capacità di riconversione e flessibilità culturale e professionale che permetta l'inserimento in una molteplicità di ambiti lavorativi non esclusivamente legati allo svolgimento di mansioni tecniche e specifiche (ad esempio attività di gestione commesse).

Deve avere, inoltre, conoscenze informatiche per la gestione di sistemi operativi, pacchetti applicativi e linguaggi di programmazione più comuni; capacità di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi; conoscenza dei contesti aziendali e dei relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi. Oltre ciò, occorre sottolineare come la solida preparazione interdisciplinare di tale figura, la renda in grado di lavorare al meglio tanto in condizioni di autonomia quanto nella partecipazione e condivisione del lavoro di gruppo (*team working*).

In questo specifico ambito conosce i principi fondamentali di tutte quelle discipline necessarie per una formazione di base in tale settore e, in particolare, le caratteristiche di impiego dei processi di lavorazione, del controllo di qualità dei materiali e quelle funzionali di impiego delle macchine utensili. Egli, inoltre, è competente nell'organizzazione e gestione della produzione industriale e delle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente. Nello specifico, questa figura professionale, possiede competenze tecniche e specialistiche ed una solida preparazione di base in matematica, fisica, chimica (meccanica e termica), cinematica, energetica, geofisica, dinamica, nonché informatica; nelle lavorazioni necessarie e nel disegno (quale elemento indispensabile alla progettazione), nel controllo delle prestazioni nei fondamenti dell'automazione industriale; nozioni di base in merito all'organizzazione aziendale e alla certificazione; capacità di applicazione delle procedure di qualità e della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente; competenze di carattere manageriale e di marketing; abilità specifiche, infine, nel collegare le caratteristiche strutturali dei mezzi di trasporto con la loro circolazione.

Conosce i principi di funzionamento delle macchine a fluido; legge e interpreta schemi funzionali e disegni di impianti industriali; è in grado di scegliere macchine, impianti e attrezzature; possiede conoscenze specifiche nella costruzione delle macchine e nella trasformazione di energia nelle macchine stesse, nei materiali da impiegare nelle costruzioni, nella fluidodinamica e nella gestione e ottimizzazione delle risorse energetiche; conosce l'organizzazione industriale di impianti tessili, con la relativa pianificazione della produzione, delle norme e delle consuetudini relative al controllo qualità e l'analisi dei tempi e dei costi di produzione.

Ha la competenza per giudicare i controlli e i collaudi dei prodotti nelle varie fasi dei processi produttivi e per fornire assistenza tecnica agli utilizzatori indicando tecniche, modi e destinazioni di utilizzo al fine di ricavare dal prodotto le sue migliori prestazioni. È capace sia di relazione e collaborazione con gli altri soggetti operanti nel settore, sia di assumere la direzione e coordinamento di équipe di lavoro.

## **2.2. Area di attività: IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE**

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- 10 – Ingegneria industriale.
- 25 – Scienze e tecnologie fisiche

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- 9 – Ingegneria industriale.



í 30 – Scienze e tecnologie fisiche

*Diploma universitario:*

- í Ingegneria dell'automazione
- í Ingegneria elettrica
- í Ingegneria elettronica
- í Ingegneria energetica
- í Ingegneria delle telecomunicazioni.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- í Elettrotecnica e automazione (oggi, indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, artic. “Elettrotecnica”)
- í Elettronica e telecomunicazioni. (oggi, indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, artic. “Elettronica”)

*Figure nazionali di Tecnico Superiore:*

- í Per l'approvvigionamento energetico e per la costruzione di impianti
- í Per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

**Definizione**

È una figura professionale che opera in forma singola o associata, capace di comprendere e partecipare attivamente all'evoluzione tecnologica e normativa, tradurre in azioni concrete i bisogni dell'uomo e della società.

Infatti questa figura professionale altamente specializzata si occupa, nell'ambito propriamente elettrico, della produzione, trasporto, distribuzione, conversione e utilizzo di energia elettrica, mentre nell'ambito dell'automazione cura in particolare quegli aspetti elettrici che permettono di rendere indipendente da un controllo diretto il funzionamento di apparecchiature, sistemi e servizi nonché impianti e reti industriali. Nello specifico, il settore dell'automazione rappresenta una delle aree del futuro sviluppo della professione, area in cui si registra una crescente richiesta di esperti sul mercato. Tale figura, cui è richiesto un continuo rinnovamento delle proprie competenze, è in grado di confrontarsi e gestire in termini tecnici e sistemici le questioni emergenti in ambito lavorativo, nonché di interagire e collaborare con altre figure professionali, il cui coinvolgimento è necessario per la realizzazione di un sistema complesso.

Si occupa anche dell'approfondimento di aspetti legati tanto all'automazione e al controllo industriale quanto al trasferimento di informazioni verso i settori tecnologicamente avanzati della progettazione e realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione, sia all'interno di piccole o grandi aziende, sia nell'ambito della libera professione, garantendo una presenza territoriale capillare in grado di soddisfare le necessità della domanda. Tali ambiti di intervento rendono necessaria una particolare attenzione alla formazione continua nei confronti delle nuove tecnologie e del percorso evolutivo della professione, insieme alla capacità di affrontare, gestire e risolvere i problemi specifici legati alla realizzazione delle funzioni assegnate, contando su abilità tecniche e di *team working*, nonché su un'attitudine ad affrontare le difficoltà con un'adeguata visione d'insieme.

**Attività e compiti principali**

Nel suddetto contesto si collocano le attività pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Le prime fanno riferimento soprattutto agli ambiti tradizionali legati alla distribuzione, alla produzione e alla gestione - utilizzo dell'energia elettrica, alla sua trasformazione nonché al trasporto. Sono tuttavia in rapida espansione le attività e gli interventi di tale figura professionale in settori all'avanguardia - che presumibilmente costituiscono la base per un percorso evolutivo della professione - quali l'automazione e, più in particolare, la domotica, l'robotica, il riscaldamento degli ambienti, il controllo del microclima, nonché nei settori relativi all'utilizzazione dell'energia alternativa (solare, eolica).

Altre attività di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la rilevazione incendi, il video controllo, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e, in particolare, dell'approfondimento di aspetti legati tanto all'automazione e al controllo industriale quanto al trasferimento di informazioni verso i settori tecnologicamente avanzati della progettazione e realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione, sia all'interno di piccole o grandi aziende, sia nell'ambito della libera professione, garantendo una presenza territoriale capillare in grado di soddisfare le necessità della domanda.

Considerato l'ampio spettro di interventi previsti, appare di conseguenza evidente l'altrettanto esteso ventaglio di prospettive che si aprono a questa categoria professionale.

Questi professionisti, infatti, trovano impiego sia a livello dipendente, ad esempio negli enti locali o nelle attività industriali, laddove sono presenti attività relative alla produzione, trasmissione e commercializzazione di energia elettrica o alla realizzazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche di potenza (i ruoli ricoperti vanno da quelli tecnici a quelli più gestionali- manageriali); sia nella libera professione, avendo la possibilità di praticare attività di consulenza, anche presso Tribunali, in qualsiasi settore di pertinenza; sia nel campo dell'imprenditorialità con l'avvio e la gestione di attività generalmente individuabili in studi professionali o imprese di piccole o medie dimensioni. Altrettanto rilevante è l'area del risparmio energetico, settore in decisa espansione soprattutto per le problematiche conseguenti ad un utilizzo non razionale delle risorse a disposizione, per la cui risoluzione si rende necessaria la ricerca di energie alternative, lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie a basso consumo.

Al fine di delineare un quadro sintetico delle principali attività che possono svolgere questi professionisti collocati nell'area di attività impiantistica elettrica e automazione, nell'ambito delle situazioni sopra indicate, vengono di seguito individuati i ruoli che in linea di massima sintetizzano la professione, da non considerare comunque esaustivi dell'attività professionale in questione:

- ┆ *responsabile per la progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo, manutenzione e assistenza tecnica* di impianti ed apparati elettrici, elettronici, di piani di prevenzione e sicurezza, sistemi di automazione e di telecomunicazione a livello informatico oltre che elettrico;
- ┆ *responsabile per la misurazione, le perizie estimative e le verifiche*, relativamente ai settori sopra elencati;
- ┆ *direttore tecnico*;
- ┆ *consulente/responsabile per le attività gestionali*;
- ┆ *responsabile/esperto della privacy e certificazione* in area Internet;
- ┆ *analista dei sistemi*;
- ┆ *docente e/o formatore*.

*Il responsabile per la progettazione, direzione lavori, collaudi, manutenzione e assistenza tecnica* opera, in particolare, in impianti elettrici relativi a edifici civili, militari, industriali e appartenenti al settore terziario (scuole, uffici, ospedali, ecc.), agli impianti di illuminazione pubblica e artistica, a risparmio energetico, ecc. La sua attività professionale, inoltre, si estende anche ai sistemi di automazione per i quali concorre una componente informatica - relativa, ad esempio, alla programmazione di nuove tecnologie (PLC, CNC, domotica sistemi Bus) - che contribuisce al suo collocamento in diversi ambiti professionali. E' necessario, infine, precisare come l'assistenza possa essere fornita tanto in termini tecnici per la progettazione di sistemi automatici, quanto in termini di regolarizzazione delle macchine secondo la normativa comunitaria. Nell'ambito di tale ruolo, inoltre, assume compiti di responsabilità relativamente alle misurazioni, al controllo, alle perizie ed alle stime sia di carattere tecnico che economico.

Opera nell'approvvigionamento dell'energia, in particolare da fonte rinnovabile, e nelle varie fasi di progettazione, dell'iter autorizzativo, della costruzione e delle verifiche di carattere generale di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia, nonché dell'utilizzo delle diverse tecnologie e dei materiali idonei.

Inoltre, egli è presente nei settori applicativi che sfruttano tecnologie e infrastrutture elettriche/elettroniche: è il caso di industrie che realizzano sistemi semplici o complessi quali quelli di comunicazione, di automazione e telecomunicazioni, di controllo, di elaborazione delle informazioni, o di industrie operanti nel settore della compatibilità elettromagnetica e *protezione da sovratensione*. Tale figura è presente soprattutto laddove la complessità del prodotto da realizzare richiede l'integrazione di una componente elettrica/elettronica con una informatica. Si ricordi, a titolo di esempio, il ramo delle telecomunicazioni informatiche o dell'automazione industriale, o in generale settori di produzione in cui componenti HW, SW e Firmware rivestono un ruolo importante.

Infine, svolge le azioni necessarie per la tutela della proprietà industriale sia presso gli uffici marchi e brevetti sia presso quelli per la registrazione e la commercializzazione.

*Il responsabile per la misurazione, le perizie e le verifiche* svolge funzioni complementari che integrano le attività sopra descritte. In particolare, egli si occupa del controllo e delle verifiche riguardo: *D.M. 37/2008* e successive modifiche e integrazioni, la realizzazione dei sistemi ed impianti elettronici ed elettrici e lo sviluppo SW, della misurazione di campi elettromagnetici e delle misure elettriche in generale, della assistenza tecnica complessiva, dell'esecuzione, anche in termini economici oltre che tecnici, di perizie e stime sia per sistemi ed impianti elettrici, elettronici e di TLC, informatici e telematici, sia per la componentistica presente nel mercato.

*Il direttore tecnico* ha la competenza per la direzione tecnica dell'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.





Per quanto attiene specificamente il *consulente nella gestione aziendale*, le attività che lo interessano maggiormente riguardano - oltre la progettazione di software a vari livelli e dei sistemi informatici sopra accennati - anche funzioni relative alla gestione di problematiche aziendali e alla loro risoluzione secondo procedure che prevedono l'automazione dei processi aziendali.

Un'attenzione a sé merita il settore della sicurezza, le cui aree più comuni riguardano il lavoro, l'ambiente e la prevenzione degli incendi.

L'*esperto/responsabile in sicurezza (security & safety) e igiene ambientale* si occupa di progettare e realizzare impianti e piani (analisi dei rischi) relativi alla sicurezza quali ad esempio impianti antincendio e/o speciali (antintrusione, reti di fonia), o impianti inerenti il controllo di edifici, ecc. Egli, inoltre, lavora all'interno di settori del mercato di recente espansione quali, ad esempio, l'igiene ambientale, l'acustica, o il risparmio energetico, al fine di sfruttare al meglio le fonti energetiche di ordine naturale o artificiale a disposizione per economizzare i consumi e salvaguardare l'ambiente (tramite ad esempio una produzione combinata di energia elettrica e calore, ecc.). Inoltre, svolge attività di progettazione, direzione lavori, realizzazione, verifiche, controllo, contabilità, ma anche di docenza e formazione, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (secondo le normative vigenti, ad esempio D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08, ecc.), al settore della prevenzione incendi (ad es. L. 818/84), all'ambiente, illuminotecnica, classificazione delle aree con pericolo di esplosione, all'antintrusione e al telecontrollo, tanto per l'area dell'informatica quanto per quella elettrica/elettronica. Tale figura, inoltre, ha il compito di provvedere ai diversi adempimenti per la *certificazione* in area Internet. Il settore della sicurezza e security che riveste attualmente notevole rilevanza, legato al progresso che caratterizza la società, rappresenta una delle aree di lavoro centrali per l'evoluzione della professione.

Al *consulente/responsabile per le attività gestionali* spetta il compito di curare gli aspetti gestionali facenti riferimento, nello specifico, ad ambiti commerciali ed organizzativi (ad esempio la gestione delle commesse, ecc.).

L'*analista dei sistemi* presta la sua opera in riferimento ai sistemi di generazione, elaborazione e trasmissione dati e relativi apparati.

Al *formatore/docente* spetta il compito di formare e informare il personale in base a materie legate all'area informatica, elettronica ed elettrica, secondo le competenze tipiche della professione e delle esperienze maturate.

### **Competenze necessarie**

Nell'ambito delle attività qui indicate, possiede conoscenze e competenze che sono il risultato di un percorso di formazione volto a far acquisire non soltanto nozioni teoriche e tecniche, ma anche metodi e strumenti come mezzi fondamentali per implementare attitudini personali, al fine di garantire a tali professionisti capacità di analisi ed elaborazione necessarie sul lavoro. In particolare, essi devono possedere cognizioni sui metodi e contenuti scientifici generali, sui principi delle discipline matematiche, fisiche, chimiche e informatiche nonché conoscenze fondamentali relative alle tecnologie elettriche-elettroniche-meccaniche che costituiscano la base per la successiva acquisizione di competenze tecniche e per la formazione di una continua e solida professionalità. Ad un livello più specialistico, le competenze fanno riferimento sia a conoscenze tecniche di indirizzo sia all'uso di metodologie di lavoro, di *tools* di sviluppo e di strumentazione di test. Per quanto riguarda il primo gruppo, si intendono soprattutto competenze relative all'elettronica di potenza, alla teoria dei controlli automatici, all'interazione dell'energia elettrica con altre forme di energia, per citarne solo alcune.

Rispetto al secondo ambito, possiede conoscenze specifiche sui principi e le applicazioni delle misure elettriche nonché sulle tecniche e gli strumenti applicativi per la progettazione o, ad esempio, anche per condurre esperimenti ed elaborarne i dati. Comunque, per svolgere nel modo migliore le attività e garantire con la propria professionalità risposte che soddisfino la domanda del mercato del lavoro, al termine del suo percorso formativo, ha acquisito una molteplicità di abilità e competenze che, come precedentemente indicato, travalicano l'ambito strettamente tecnico e professionale.

Innanzitutto, è dotato di una buona padronanza delle nozioni di base al fine di concretizzare una solida professionalità a livello tecnico. Tale conoscenza di base consiste in elementi ed aspetti di discipline fondamentali quali la matematica, l'informatica, la fisica applicata, la chimica, l'elettrotecnica e automazione, l'elettronica e telecomunicazioni, ecc. Naturalmente, si accompagnano a tali competenze anche quelle relative ad una buona padronanza della lingua italiana, in forma sia orale che scritta, oltre ad una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, entrambe fondamentali sia per l'ambito tecnico che relazionale.

Infine, sono altrettanto da considerare altre tipologie di abilità relative tanto ad aspetti relazionali e di comunicazione, quanto ad aspetti di flessibilità. Infatti, tale figura professionale possiede una buona capacità di relazione e comunicazione che gli permette di inserirsi adeguatamente nelle diverse realtà produttive, come pure



una propensione culturale e professionale al continuo aggiornamento (*change orientation*), anche in funzione dell'evoluzione della professione, e una attitudine al *problem solving* e al lavoro di gruppo.

Tutte le principali abilità e competenze appena descritte costituiscono il risultato di un percorso formativo che tende a fornire, oltre le nozioni tradizionali di base, soprattutto una metodologia di lavoro e gli strumenti con i quali può raggiungere una propria identità professionale e orientarsi nel mondo del lavoro, adattandosi ai continui mutamenti e garantendo comunque una stabile professionalità.

### 2.3. Area di attività: CHIMICA

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- í 20 – Scienze e tecnologie agroalimentari e forestali
- í 21 – Scienze e tecnologie chimiche.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- í 26 – Scienze e tecnologie agroalimentari
- í 27 – Scienze e tecnologie chimiche.

*Diploma universitario:*

- í Analisi chimico-biologiche
- í Chimica
- í Ingegneria chimica
- í Ingegneria delle materie plastiche
- í Scienze e tecnologie cartarie
- í Tecnologie alimentari.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- í Biotecnologie Ambientali – indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” nuovo ordinamento
- í Biotecnologie Sanitarie – indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” nuovo ordinamento
- í Chimico (oggi, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, artic. “Chimica e Materiali”)
- í Chimica conciaria (oggi, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, artic. “Chimica e Materiali”)
- í Chimica nucleare (oggi non esiste nessun indirizzo nel nuovo ordinamento)
- í Industria cartaria (oggi non esiste nessun indirizzo nel nuovo ordinamento)
- í Industria tintoria (oggi, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, artic. “Chimica e Materiali”)
- í Materie plastiche (oggi non esiste nessun indirizzo nel nuovo ordinamento)
- í Tecnologie alimentari (oggi, indirizzo “Produzioni e trasformazioni”, artic. “Tecnologie Alimentari”).

*Figure nazionali di Tecnico Superiore:*

- í Per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
- í Per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica
- í Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
- í Per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
- í Per la gestione dell'ambiente nel sistema agro-alimentare.

#### **Definizione**

È una figura professionale che opera in forma singola o associata ed in questa area di attività si caratterizza per una ampia varietà di funzioni e competenze che investono non solo la chimica stessa, ma anche ulteriori ambiti disciplinari quali la biotecnologia, la fisica, la merceologia o problematiche relative agli aspetti ambientali, ecologici, all'impatto ambientale, alla classificazione, smaltimento e trattamento dei rifiuti, concorre alla stesura e alla progettazione di impianti chimici e tecnologici.

E' una figura altamente specializzata e si distingue per una preparazione che si basa su competenze varie che investono non solo la chimica, ma tutti i settori degli impianti tecnologici civili ed industriali ad essa collegati nei diversi ambiti disciplinari chimici, fisici, biologici, matematici e nucleare.

I principali requisiti di questa figura professionale sono una profonda preparazione in ambito scientifico tali da consentirgli particolare competenza in ambito ambientale, ecologico, impatto ambientale, sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione. I principali ruoli ricoperti da chi si specializza in tale ambito si possono individuare in: impianti di depurazione acque reflue (civili, industriali e miste), tecnico ricercatore per la chimica applicata ai processi chimico fisici;





chimico analista; responsabile della sicurezza, prevenzione e ambiente, responsabile per il trasporto merci pericolose ed esperto nell'eseguire controlli industriali nei laboratori di impiego dei radionuclidi a scopo tecnologico e sviluppare le analisi di rischio specifiche della materia.

Inoltre, tale figura professionale contribuisce al nuovo senso biologico ed ecologico di concepire, realizzare e sviluppare l'attività agricola, il mercato, la filiera agroalimentare che risulta in continua evoluzione. In tale contesto, questa figura di chimico si presenta come una professione innovativa caratterizzata da una elevata preparazione professionale e da funzioni e competenze legate ad esperienze di lavoro oggi sempre più contraddistinte da una elevata preparazione di base nelle diverse tecnologie e nelle tendenze del settore agroalimentare, nonché nell'autocontrollo alimentare.

### **Attività e compiti principali**

La complessità e la varietà di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica, comportano che, per tale tipo di professionalità, convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Inoltre, la produzione e il controllo dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari, la valutazione della qualità dei prodotti finiti, gli aspetti igienico-sanitari, la gestione delle linee di produzione, la progettazione di impianti del settore, il coordinamento della sicurezza sono tra le principali attività di questo professionista.

La complessità e la varietà di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzate nel campo dell'industria alimentaria e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalità, convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza.

Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.

Pertanto, i principali ruoli professionali che il tecnico dell'area chimica è in grado di rivestire possono essere individuati nel:

- *progettista* di impianti chimico, fisico e biologico, loro conduzione e relativa valutazione di rischio per i lavoratori e per l'ambiente;
- *direttore tecnico*;
- *tecnico ricercatore* per la chimica applicata ai processi chimico-fisici;
- *responsabile della conduzione e controllo degli impianti* di produzione nelle industrie e per il dimensionamento; l'analisi dei consumi energetici, i bilanci ponderali e termici;
- *responsabile o consulente* specialistico di sicurezza, salute e ambiente, per il trasporto delle merci pericolose;
- *consulente* e responsabile per l'ecologia e l'impatto ambientale;
- *ispettore di impresa e/o consulente tecnico* e ambientale per la qualità e certificazione;
- *responsabile e analista di laboratorio* con compiti di controllo con particolare riferimento al settore agroalimentare nonché *operatore nei laboratori scientifici e di ricerca* con adeguate competenze in settori quali quello chimico, microbiologico, bromatologico, ambientale, ecc.;
- *responsabile addetto alla conduzione, alla gestione e al controllo di impianti destinati alla lavorazione, alla trasformazione e alla conservazione degli alimenti*;
- *tecnologo delle produzioni alimentari*, consulente specialistico per l'accertamento, la gestione e la certificazione dei processi dell'industria alimentare e la certificazione della qualità del prodotto;
- *formatore e docente*.

*Il chimico progettista* si occupa della progettazione impianti in ambito civile e industriale sulla base delle committenze ricevute per la loro realizzazione. Tale figura professionale può assumere la direzione dei lavori di realizzazione dei suddetti impianti e fornisce consulenze soprattutto in relazione alla valutazione dei rischi per i lavoratori e l'impatto ambientale.

*Il direttore tecnico* ha la competenza per la direzione tecnica dell'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

*Il tecnico ricercatore: responsabile/tecnico di laboratorio di analisi e l'operatore nei laboratori scientifici* e di ricerca si caratterizza per i compiti di controllo nei seguenti settori:

- *chimico* (dall'analisi, alla sintesi e al controllo di impianti per la produzione di prodotti chimici di base, intermedi e finiti);
- *merceologico* (dalle caratteristiche di impiego, ai processi di lavorazione e al controllo di qualità dei prodotti);
- *biochimico* (ad oggi considerato uno tra i settori più moderni ed evoluti delle scienze biologiche con il



compito di studiare il significato dei processi chimico-fisici in rapporto con i differenti fenomeni della vita);

- *farmaceutico e chimico-clinico* (dalla ricerca pre-clinica al controllo medicinali e principi attivi, tessuti e liquidi biologici);
- *bromatologico* (dall'analisi delle caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche dei prodotti alimentari, ai sistemi di conservazione dei cibi, fino alla verifica della qualità e genuinità degli alimenti);
- *ecologico e dell'igiene ambientale* (dagli studi di valutazione dell'impatto acustico-ambientale, alla gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici, al prelievo e all'analisi di agenti chimici e cancerogeni, agli impianti di depurazione delle acque reflue, potabilizzazione delle acque e caratterizzazione delle acque minerali, all'attività relative all'HACCP, all'autocontrollo alimentare e alla consulenza nell'attività e nel trasporto di merci pericolose e/o inquinanti);
- della *chimica tintoria* come tecnico di laboratorio all'interno delle imprese tessili.

In sintesi, il tecnico o responsabile di laboratorio deve essere in grado di operare nelle differenti fasi del processo analitico e di valutarne le problematiche ad esso connesse, nonché assumersi il compito di:

- effettuare le analisi e procedure dell'area di competenza;
- eseguire il campionamento e dei controlli analitici, chimici e microbiologici;
- controllare e registrare i risultati secondo le procedure vigenti;
- realizzare la refertazione e la stesura di relazioni a commento dei dati analitici;

Per quanto riguarda, invece, il *responsabile/tecnico addetto alla conduzione, gestione e controllo di impianti di produzione nelle industrie*, esso ha il compito principale di assicurare il livello di efficienza degli impianti al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento di un buon livello qualitativo dell'azienda dal punto di vista della sicurezza del lavoro e della protezione ambientale.

Il *responsabile /o consulente specialistico di sicurezza, salute e ambiente* opera per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dei cittadini nell'ambito civile, dell'ambiente svolge attività di consulenza, di progettazione, di verifica e di certificazione in relazione alle leggi e alle norme vigenti; opera nel settore delle prevenzione incendi, in particolare negli impianti di protezione attiva progettati e dimensionati per la tipologia dei prodotti presenti e del carico d'incendio da essi generato.

In tali ambiti rientrano tutte le attività di indagine e analisi ambientale, Il professionista Consulente e responsabile per trasporto merci pericolose applica la normativa nazionale ed internazionale specifica per tale materia (gas tossici, RID, ADR, IMO, IATA) con il primario obiettivo di salvaguardare l'incolumità degli operatori del settore e di quella pubblica oltre a prevenire la salvaguardia dell'ambiente.

L'*ispettore di impresa e/o consulente tecnico e ambientale* per la qualità e certificazione svolge il compito di verificare il controllo di qualità nell'impiego delle materie utilizzate e degli impianti, nonché di accertare le modalità di progettazione e produzione dei prodotti, o la congruità, ad esempio, con le normative IJE vigenti nel campo ambientale e della sicurezza.

All'*analista e responsabile di laboratorio e all'operatore nei laboratori scientifici e di ricerca* competono mansioni di controllo nel settore, merceologico, chimico, biochimico, farmaceutico e chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale. In particolare, tale figura professionale, ha il compito di analizzare e controllare, lungo tutto l'arco dei processi produttivi agroalimentari, le caratteristiche biochimiche delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti con specifico riferimento alla normativa vigente sia nazionale sia comunitaria, al fine di realizzare prodotti di qualità rispondenti a standard predefiniti. La verifica della potabilità dell'acqua per uso alimentare, il controllo dei processi di conservazione e trasformazione delle derrate alimentari di origine vegetale e animale, il controllo dei processi di depurazione di componenti destinati all'alimentazione sono alcune delle principali attività che l'analista e responsabile di laboratorio può svolgere al servizio delle industrie alimentari o dei laboratori.

Svolge, inoltre, mansioni di responsabile di assicurazione qualità relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

Il *responsabile addetto alla conduzione, alla gestione e al controllo di impianti destinati alla lavorazione, alla trasformazione e alla conservazione degli alimenti* per l'uomo e per gli animali utili all'uomo, si occupa di progettare, installare nonché controllare il funzionamento di impianti per l'industria di carattere alimentare o settori affini, assumendo funzioni dirigenziali nell'avviamento, condotta, controllo e schematizzazione degli impianti stessi. La scelta dei materiali da costruzione, il controllo dei parametri qualitativi, la rilevazione del corretto funzionamento degli impianti per la produzione di sostanze alimentari costituiscono le principali attività di tale figura professionale.

Il *tecnologo delle produzioni alimentari*, consulente specialistico per l'accertamento la gestione e la certificazione dei processi dell'industria alimentare e la certificazione della qualità del prodotto si presenta come



uno specialista che, nell'ambito delle imprese operanti nel settore agroalimentare, svolge quelle attività connesse sia alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, sia direttamente alla produzione e al controllo di qualità. Le direttive europee già accolte dalle leggi nazionali o ancora da recepire, infatti, conducono il mondo industriale a modificare tecniche e materiali per l'imballo o a rivedere l'organizzazione dell'igiene dei prodotti alimentari, che deve basarsi sull'autocontrollo nelle diverse fasi di produzione.

La gestione di tali complesse problematiche richiede specifiche competenze tecniche proprie di questa figura professionale che si può occupare anche di:

- curare le problematiche connesse al miglioramento dei prodotti già esistenti sul mercato;
- proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi e competitivi di prodotto e di processo;
- gestire i processi di produzione e trasformazione nell'ambito di specializzazioni e peculiarità del "made in italy";
- gestire i processi produttivi secondo i principi di eco-compatibilità e sostenibilità;
- eseguire e/o interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agro-alimentari;
- applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di salvaguardia e tutela ambientale, qualità e sicurezza, import ed export;
- applicare le integrazioni possibili fra piattaforme logistiche e strumenti di marketing;
- applicare le metodologie per le valutazioni dell'impatto ambientale e strategico (VIA e VAS);
- monitorare le varie fasi della produzione, per ottenere un prodotto rispondente agli standard qualitativi individuati;
- effettuare il controllo di qualità, partecipando all'identificazione delle componenti e dei metodi utilizzati, all'esame delle materie prime alimentari e dei prodotti derivati, al fine di osservarne la corrispondenza alla normativa sulla sicurezza e la genuinità degli alimenti e di tutela della salute.

Il chimico *formatore e docente* si occupa di formazione e informazione in riferimento alle specifiche competenze e tematiche proprie dell'attività professionale, nonché il compito di formare e informare il personale di industrie specializzate nel comparto agroalimentare o settori affini su tematiche legate al controllo della qualità e genuinità degli alimenti, alle relative norme di sicurezza e agli standard comunitari e nazionali, ecc.

### **Competenze necessarie**

In generale, la preparazione di base del chimico comprende i principi fondamentali delle discipline indispensabili per una formazione nel settore chimico, fisico e matematico nonché la conoscenza impiantistica applicata alle caratteristiche funzionali e di impiego della strumentazione. Inoltre, ha la conoscenza delle caratteristiche dei processi di produzione e di controllo di qualità dei prodotti, dell'organizzazione e gestione della produzione industriale e delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. Nello specifico, questa figura professionale è dotata di competenze tecniche e specialistiche; conoscenze nei settori dei materiali, dell'ambiente e nelle tecnologie per la gestione dei rifiuti (recupero dei materiali e degli imballaggi, legislazione ambientale, tecnologie per il monitoraggio dell'inquinamento ambientale e delle emissioni di impianti industriali, compatibilità ambientale dei prodotti chimici); conoscenze in merito alle procedure per la certificazione di prodotti e processi, elementi di logistica e di controllo della qualità, certificazione, progettazione e la gestione aziendale.

Inoltre, lo specialista chimico in questo settore possiede conoscenze e competenze operative e professionali nell'ambito agroalimentare con particolare riferimento alla produzione e al controllo dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari, alle tecnologie e all'ingegneria alimentare, ai metodi chimici e microbiologici di analisi, nonché conoscenze essenziali nei sistemi di gestione della qualità e di igiene degli alimenti, nei principi della nutrizione umana e della legislazione alimentare.

Nello specifico, questa figura professionale è dotata di competenze tecniche e specialistiche in chimica e nei processi biochimici; conoscenze specifiche nelle diverse tecnologie e nelle tendenze del settore agroalimentare; capacità tecnico-professionali in merito a teorie, metodi e strumenti relativi all'acquisizione, alla trasformazione e alle lavorazioni di una serie di materie prime di natura vegetale, animale o minerale; elementi di gestione aziendale, logistica e di controllo della qualità; conoscenze relative a problematiche quali la sicurezza in laboratorio e sugli impianti, e capacità professionali specifiche riguardanti teorie e tecniche di campionamento, utilizzo della strumentazione specifica, tecniche di analisi, e di elaborazione dati.

Risultano, inoltre, da considerare le conoscenze di strumenti e metodologie informatiche per la presentazione di ricerche sperimentali e l'elaborazione dei dati; capacità di utilizzo, in forma scritta e orale, della lingua italiana e di una straniera nell'ambito specifico di competenza e dei rapporti professionali; conoscenza adeguata della realtà industriale e della dimensione territoriale di riferimento; l'uso di adeguate competenze e strumenti per la



comunicazione e la gestione delle informazioni, nonché l'attitudine ad operare con definiti gradi di autonomia, l'abilità di lavorare in gruppo e, infine, la capacità di inserirsi in contesti lavorativi conoscendone i relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi.

Non meno rilevante appare la competenza nella Consulenza, Audit e Lead-Audit nei Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2008), dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL – UNI INAIL e OSHAS 18001) e Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001:2004 – EMAS).

#### **2.4. Area di attività: PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE**

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- í 21 – Scienze e tecnologie chimiche
- í 25 – Scienze e tecnologie fisiche.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- í 27 – Scienze e tecnologie chimiche
- í 30 – Scienze e tecnologie fisiche.

*Classe di laurea:*

- í 20 S – Fisica – D.M. 509/1999
- í 17 LM – Fisica – D.M. 270/2004
- í Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – D.M. 58/1997.

*Diploma universitario:*

- í Fisica – D.M. 23.02.1994.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- í Fisica industriale, Progetto Fase – D.M. 10.03.1995 (oggi non esiste nessun indirizzo nel nuovo ordinamento)

#### **Definizione**

L'esigenza di curare la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita ha creato la richiesta, in continua espansione, di un professionista che deve operare in un contesto caratterizzato da profondi progressi tecnologici all'interno della società moderna. Tale contesto, in continuo divenire, appare segnato anche dalle importanti conquiste effettuate in particolare nel campo delle tecnologie fisiche che costituiscono il punto di partenza per la ricerca e lo sviluppo in altri settori.

In modo particolare, questa figura trova ampio spazio di inserimento da un lato nel settore del controllo dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico, della sicurezza e della protezione dell'ambiente dagli agenti chimico-fisici, e dall'altro nel settore elettronico-nucleare, per tutto ciò che concerne la strumentazione e le apparecchiature necessarie alle attività di ricerca e produzione.

Per quanto riguarda soprattutto la protezione dell'ambiente e il controllo dell'inquinamento, bisogna porre in evidenza come, con l'evoluzione della società, tali problemi siano emersi con sempre maggiore forza, al punto che negli ambienti scientifici la ricerca in questo versante è divenuta molto più intensa, destinando, come accade nelle scienze fisiche, notevoli risorse per l'approfondimento di tali problematiche e assistendo all'affermazione di nuovi settori quali ad esempio la fisica ambientale.

Quindi, questa figura professionale ha una particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio in virtù di alcune caratteristiche che sono la polivalenza e la flessibilità nei diversi settori operativi, raggiunte attraverso l'approccio sistemico e la trasversalità dei contenuti di discipline quali "Fisica applicata", "Chimica bio-organica", "Fisica ambientale" e "Chimica ambientale" e mediante l'intreccio tra attività didattica e ricerca sul campo.

Opera come figura professionale altamente specializzata che si trova inserita in contesti di ricerca, quali laboratori di ricerca o impianti nucleari. Svolge attività di studio e controllo di strumentazione elettronica e nucleare, oltre naturalmente ad occuparsi di mansioni legate alla radioattività in generale e, nello specifico, di rilevazione radioattiva, della lettura ed interpretazione di schemi di impianti nucleari, di sicurezza dalle radiazioni. Inoltre, anche nel settore della fisica industriale possiede competenze sia metodologiche che operative in virtù delle quali è in grado di rivestire un ruolo preciso all'interno del mercato del lavoro. Possiede, infatti, un'approfondita cultura tecnico-scientifica (materiali, processi, ecc.) così da poter essere inserito in settori legati sia alla tecnologia sia al miglioramento della qualità della vita e alla sicurezza in genere.



Possiede altresì un'adeguata conoscenza e dimestichezza in materia di strumentazione tecnologica e di processi di sviluppo che gli consente di operare tanto in contesti legati alla ricerca quanto all'interno di realtà produttive. Può anche svolgere la professione di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

### **Attività e compiti principali**

Le principali attività che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale, come già anticipato, possono essere collocate soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene alla problematica della salvaguardia fisica e ambientale, si intende fare riferimento ad una serie di attività e, soprattutto, a determinati settori che sono in un certo senso accomunati dall'obiettivo di garantire la tutela a vari livelli, quali quello ambientale, dell'inquinamento, delle persone.

In tale contesto, è soprattutto il microsettore relativo alla fisica ambientale ad aver registrato una forte crescita. Il suddetto ambito appare fondamentalmente legato alle necessarie misure di sicurezza previste negli ambienti lavorativi ma anche alle nuove esigenze del territorio, esigenze che si manifestano in seguito ad un uso eccessivo e/o poco equilibrato delle risorse naturali, che ha causato e continua a provocare un rapido logoramento di territori anche incontaminati.

In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualità dell'ambiente.

Numerose altre tipologie di attività caratterizzano tale figura professionale ed è necessario ricordare gli interventi nel campo della radioattività, prevalentemente riguardanti le attività di progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi elettronici e nucleari o parti di essi; oppure il controllo degli strumenti elettronici e nucleari utilizzati nei laboratori di ricerca e negli impianti nucleari.

Questa figura professionale è dotata di caratteristiche che consentono una sua collocazione in molteplici settori professionali, si trova in genere inserito presso gli Enti di ricerca pubblici e privati e nell'industria, soprattutto quella elettronica, meccanica, nucleare, ecc., rivestendo ruoli che vanno dal direttivo al tecnico, pur mantenendo una significativa presenza nel settore della sicurezza e del controllo ambientale. Tale figura ricopre, altresì, ruoli di consulente/esperto e di libero professionista in generale, in maniera tale da rispondere, per quanto gli compete, alla crescente richiesta territoriale di esperti nel settore tecnico-scientifico dotati di una accentuata impostazione e formazione trasversale, basata soprattutto sull'acquisizione di una valida metodologia di lavoro.

Quale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Quale operante nei servizi di sanità pubblica con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria e può svolgere attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Pertanto, in seguito al quadro appena fornito concernente gli ambiti di intervento della figura professionale in oggetto, le tipologie di attività ad essa corrispondenti permettono di individuare i seguenti ruoli e funzioni:

- *responsabile/dirigente strumentista* con mansioni di supervisione e controllo delle attività di laboratorio relative soprattutto alla realizzazione e relativa assistenza delle apparecchiature e degli strumenti utilizzati nelle fasi di ricerca e sperimentazione;
- *responsabile della produzione di apparecchi tecnici* nelle industrie;
- *tecnico/disegnatore/sperimentatore nei laboratori di ricerca e nelle industrie*, per lo studio, la progettazione e il controllo di apparati tecnici e scientifici;
- *tecnico di laboratorio negli impianti nucleari* con funzioni di controllo e manutenzione delle apparecchiature necessarie per la conduzione di sperimentazioni di carattere nucleare;
- *tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*;
- *formatore e/o docente*.

Un altro ruolo direttivo è quello del *responsabile della produzione di apparecchi tecnici* nelle industrie che presentano reparti preposti alla realizzazione di apparecchi e strumenti in uso presso i laboratori di ricerca tecnica e scientifica. In particolare, a tale figura professionale spettano compiti di direzione e di organizzazione degli impianti di produzione della strumentazione tecnica e scientifica relativamente all'area elettrica,





elettronica, radiologica, radarologica e meccanica. Pertanto, il professionista in questione è il responsabile dell'intero processo produttivo nell'ambito dello specifico settore di appartenenza.

Il *tecnico/disegnatore/sperimentatore nei laboratori di ricerca e nelle industrie* opera soprattutto nella fase di progettazione e realizzazione di apparecchi e strumenti tecnici e scientifici presenti nei laboratori, pubblici e privati, in cui si conducono attività di ricerca scientifica, nonché nella fase di controllo e verifica della suddetta strumentazione al fine di garantire adeguati standard di qualità per la realizzazione degli obiettivi alla base delle sperimentazioni. Tale figura professionale opera anche all'interno delle industrie, dove collabora alla realizzazione di sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari ed è in generale deputato alla progettazione e realizzazione degli apparati utilizzati nei laboratori stessi.

Il *tecnico di laboratorio negli impianti nucleari* è inserito in ambienti professionali che concentrano le proprie attività intorno al settore della radioattività e agli impianti nucleari. Tale figura si occupa principalmente della progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi elettronici e nucleari nell'ambito di laboratori scientifici di ricerca, nonché esercita attività di controllo e fornisce assistenza tecnica e/o manutenzione degli stessi strumenti. Essa, inoltre, è deputata alle attività di risoluzione di problematiche relative alla manipolazione dei materiali radioattivi e alla protezione dalle radiazioni, ovvero in generale alla rilevazione e allo studio della radioattività, nonché alla ricerca di metodi di gestione e utilizzo di tali materiali.

Il *tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*, nell'ambito dell'esercizio della professione, riveste i seguenti ruoli:

- a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;
- b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
- c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse, anche per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico;
- d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
- e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;
- f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

Infine, questa figura professionale nel settore può rivestire il ruolo di *formatore e/o docente* nell'ambito sia di istituzioni preposte all'istruzione, formazione e orientamento, sia di ambienti professionali che istituiscono corsi di formazione o aggiornamento/perfezionamento (ad esempio corsi di aggiornamento organizzati da un'azienda per il proprio personale). La funzione principale resta quella di informare e formare gli utenti interessati, in riferimento alle materie che rientrano nell'ambito delle proprie competenze e della propria esperienza.

### **Competenze necessarie**

Al fine di rappresentare una figura realmente rispondente alle necessità del mercato del lavoro, questo professionista possiede alcune conoscenze sulla cui base fondare l'approfondimento e l'acquisizione di ulteriori competenze, sempre più specifiche, che lo rendono in grado di esprimere la propria professionalità. A questo proposito si intende fare riferimento alle materie disciplinari di base della cultura scientifica, quali in particolare, la matematica, la fisica classica (meccanica, elettrodinamica, termodinamica) ed elementi della fisica moderna (fisica nucleare, ecc.), la chimica, l'informatica, ecc.

Inoltre, tale figura professionale è dotata di conoscenze e competenze legate al settore delle scienze fisiche, quali possono essere i metodi matematici applicati alla fisica, la conoscenza dei moderni strumenti di laboratorio e della strumentazione di interesse ambientale, acquisizione e applicazione della metodologia della fisica (schematizzazione degli elementi, elaborazione di un modello, misurazione, analisi dei risultati per validare il modello, eventuali cambiamenti in seguito al confronto), competenze riguardo l'elaborazione dei segnali nei circuiti e nei sistemi elettronici, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche e informatiche, ecc.

Nello specifico, ulteriori competenze comprendono la conoscenza teorica e tecnica delle misure elettroniche per una adeguata applicazione di settore, conoscenze di metrologia, di energetica, di metodi di simulazione di

sistemi semplici e complessi, accanto alla capacità di applicazione della stessa metodologia fisica in settori innovativi (applicazioni dei laser, ad esempio).

Il professionista in oggetto è tecnicamente e specificamente preparato riguardo la rilevazione di campi elettromagnetici, la strumentazione elettronica e nucleare in uso presso i laboratori di ricerca e gli impianti nucleari e che abbia una significativa conoscenza del funzionamento dei reattori e degli impianti nucleari, nonché dei materiali radioattivi e delle loro proprietà. A tale figura compete, altresì, la conoscenza di elementi di organizzazione e gestione aziendale, soprattutto nel caso di ruoli direttivi, come anche elementi in materia di economia e del mercato del lavoro in generale.

Per quanto riguarda l'ambito della sicurezza e dell'ambiente, ha specifiche conoscenze relative all'area della protezione dalle radiazioni e alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le norme sul controllo di qualità e quelle per la tutela dell'ambiente. Mentre, nello specifico, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale. Partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca. Svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Infine, completano il profilo professionale di questa figura competenze di carattere trasversale che la rendono più competitiva e maggiormente qualificata ad assolvere i propri compiti. Si fa riferimento soprattutto alla flessibilità propria di questi professionisti nei vari settori operativi e all'abilità ad affrontare i problemi che si presentano in sede operativa in termini sistemici, evidenziando anche un'attitudine al lavoro di gruppo e ottime capacità di interazione con altre figure professionali in un'ottica di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi. L'abilità nel campo delle relazioni, supportata anche da un'adeguata conoscenza della lingua italiana, in forma scritta e orale, e di una lingua straniera, costituisce pertanto un aspetto essenziale della professionalità di tale figura.

### **3. SETTORE INFORMAZIONE**

#### **3.1. Area di attività: INFORMATICA**

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- 9 – Ingegneria dell'informazione
- 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- 8 – Ingegneria dell'informazione
- 31 – Scienze e tecnologie informatiche.

*Diploma universitario:*

- Ingegneria informatica
- Informatica.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- Elettronica e programmazione (oggi, indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" artic. "Informatica")
- Elettronica e programmazione (oggi, indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" artic. "Telecomunicazioni")

*Figura nazionale di Tecnico Superiore:*

- Per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
- Per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza
- Per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione.

#### **Definizione**

È una figura professionale con competenze a largo spettro, che risponde all'esigenza del mercato di creare figure in grado di operare nell'ambito delle tecnologie informatiche, delle telecomunicazioni, elettriche ed elettroniche





e delle loro applicazioni, con alta specializzazione e in cui convergono allo stesso tempo discipline di natura diversa. Questa figura professionale si inserisce sia nella libera professione sia in contesti aziendali pubblici e privati, ricoprendo prevalentemente ruoli tecnici di rilevante responsabilità.

In una società postindustriale dove la gestione informatica dei dati ha assunto un ruolo preminente, si rende necessario garantire al cittadino l'affidabilità del sistema, la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) e la qualità delle prestazioni, che l'informatico è in grado di attuare, dato che il profilo professionale di tale figura è caratterizzato da un approccio interdisciplinare e da una professionalità in cui si coniugano conoscenze e competenze di base oltre che tecniche, nonché dalla capacità di affrontare i problemi in termini sistemici, anche alla luce dei differenti ambiti di intervento.

In particolare questo professionista dell'area informatica occupa posizioni professionali soprattutto all'interno di imprese produttrici di software, ma anche in relazione ad attività legate allo sviluppo dei sistemi informativi e informatici, o sistemi di comunicazione ed elaborazione dei dati. Infatti, l'uso della strumentazione informatica (a vari livelli) nei luoghi di lavoro e la diffusione delle nuove tecnologie sono sempre più estesi e rappresentano un elemento rilevante per il futuro della professione.

In tal modo, il ruolo dell'informatico diviene in molti casi trasversale a diversi settori, costituendo un *trait d'union* che lega le varie discipline scientifiche e tecnologiche e che contribuisce alla loro evoluzione, nel contesto più generale dell'interdisciplinarietà che caratterizza i settori della ricerca e dello sviluppo.

### **Attività e compiti principali**

L'evoluzione della tecnologia informatica ed elettronica, il conseguente ampliamento dei settori di impiego e la rapida trasformazione del settore delle telecomunicazioni ha determinato un corrispondente ampliamento delle attività e delle aree di lavoro così da rendere i confini della figura del tecnico per l'informazione di non facile definizione.

Le attività, infatti, coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali può rivestire diversi ruoli a seconda della realtà lavorativa nella quale va ad inserirsi come lavoratore dipendente all'interno di Amministrazioni pubbliche o realtà aziendali inquadrato in ruoli sia puramente tecnici sia tecnico gestionali (tecnico di laboratorio, project manager, fino ad arrivare a ruoli manageriali); come libero professionista (attività di consulenza in vari settori); come imprenditore (avvio e gestione di società private).

Al fine di delineare un quadro sintetico delle sue principali attività appare, dunque, opportuno individuare i seguenti ruoli professionali, da non considerare comunque esaustivi dell'attività professionale in questione:

- *responsabile per la progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo, manutenzione e assistenza tecnica* di impianti ed apparati elettronici, elettrici, automatismi e di telecomunicazione informatica opera all'interno di diverse aree di lavoro quali, ad esempio, l'elettrotecnica, elettronica componentistica HF/LF, automazione industriale, impianti speciali, ponti radio, reti telefoniche e informatiche, domotica, sistemi portanti, onde convogliate e sistemi informatici (ad esempio elaborazione dati amministrativi, automazione industriale, sicurezza e privacy nelle transazioni, integrità dei dati, ecc.);
- *responsabile per la misurazione, le perizie estimative e le verifiche*, relativamente ai settori sopra elencati;
- *consulente nella gestione aziendale*;
- *responsabile/esperto della privacy e certificazione* in area Internet;
- *analista dei sistemi*;
- *docente e/o formatore*.

*Il responsabile per la progettazione, realizzazione, collaudo, manutenzione ed assistenza tecnica* opera all'interno di diverse aree di lavoro quali, ad esempio, l'elettrotecnica, l'elettronica componentistica, le telecomunicazioni e l'informatica. In particolare, egli è presente nei settori applicativi che sfruttano tecnologie e infrastrutture elettriche/elettroniche: è il caso di industrie che realizzano sistemi semplici o complessi quali quelli di comunicazione, di automazione e telecomunicazioni, di controllo, di elaborazione delle informazioni, o di industrie operanti nel settore della compatibilità elettromagnetica e *protezione da sovratensione*. Tale figura è presente soprattutto laddove la complessità del prodotto da realizzare richiede l'integrazione di una componente elettrica/elettronica con una informatica. Si ricordi, a titolo di esempio, il ramo delle telecomunicazioni informatiche o dell'automazione industriale, o in generale settori di produzione in cui componenti HW, SW e Firmware rivestono un ruolo importante. Tale figura, inoltre, opera nei settori applicativi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT, Information and Communication Technology), le tecnologie interattive basate su Internet (e-Government, e-Commerce, e-Learning, ecc.) o in imprese produttrici di HW e SW nell'ambito di sistemi informatici e reti, *sistemi di protezione antincendio, impianti d'antenna, ricezione T.V. e acustica*.

La gestione di tali complesse problematiche richiede specifiche competenze proprie di questa figura professionale che si può occupare anche di:

- pianificare l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e valutarne l'impatto;
- collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di innovazione legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- utilizzare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e applicazioni;
- utilizzare linguaggi per la realizzazione di sistemi e applicazioni;
- organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni;
- elaborare interfacce multimediali e multicanale;
- rendere fruibili informazioni, sistemi e applicazioni differenziando la comunicazione a seconda dei destinatari;
- garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio nel rispetto delle normative di settore;
- misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato.

Il *responsabile per la misurazione, le perizie e le verifiche* svolge funzioni complementari che integrano le attività sopra descritte. In particolare, egli si occupa del controllo e delle verifiche riguardo: la realizzazione dei sistemi ed impianti elettronici ed elettrici e lo sviluppo SW, della misurazione di campi elettromagnetici e delle misure elettriche in generale, della assistenza tecnica complessiva, dell'esecuzione, anche in termini economici oltre che tecnici, di perizie e stime sia per sistemi *ed impianti* elettrici, elettronici e di TLC, informatici e telematici, sia per la componentistica presente nel mercato.

Per quanto attiene specificamente il *consulente nella gestione aziendale*, le attività che lo interessano maggiormente riguardano - oltre la progettazione di software a vari livelli e dei sistemi informatici sopra accennati - anche funzioni relative alla gestione di problematiche aziendali e alla loro risoluzione secondo procedure che prevedono l'automazione dei processi aziendali.

Un'attenzione a sé merita il settore della sicurezza, le cui aree più comuni riguardano il lavoro, l'ambiente e la prevenzione degli incendi. Il *responsabile/esperto per la sicurezza* svolge attività di progettazione, direzione lavori, realizzazione, verifiche, controllo, contabilità, ma anche di docenza e formazione, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al settore della prevenzione incendi, all'ambiente, all'illuminotecnica, alla classificazione delle aree A-D., all'antintrusione e al telecontrollo, tanto per l'area dell'informatica quanto per quella elettrica/elettronica. Tale figura, inoltre, ha il compito di provvedere ai diversi adempimenti per la *certificazione* in area Internet. Il settore della sicurezza e security che riveste attualmente notevole rilevanza, legato al progresso che caratterizza la società, rappresenta una delle aree-di lavoro centrali per l'evoluzione della professione.

L'*analista dei sistemi* presta la sua opera in riferimento ai sistemi di generazione, elaborazione e trasmissione dati e relativi apparati.

Al formatore/docente spetta il compito di formare e informare il personale in base a materie legate all'area informatica, elettronica ed elettrica, secondo le competenze tipiche della professione e delle esperienze maturate.

### **Competenze necessarie**

Per svolgere nel modo migliore le attività e garantire con la propria professionalità risposte che soddisfino la domanda del mercato del lavoro il tecnico per l'informazione, al termine del suo percorso formativo, ha acquisito una molteplicità di abilità e competenze che, come precedentemente indicato, travalicano l'ambito strettamente tecnico e professionale.

Possiede una buona padronanza delle nozioni di base al fine di costruire successivamente una solida professionalità a livello tecnico. Tale conoscenza di base implica elementi ed aspetti di discipline fondamentali quali la matematica, l'informatica (programmazione ed ingegneria del software, sistemi di elaborazione e reti di calcolatori, metodi formali e crittografia, ecc.), la fisica applicata, la chimica, ecc.; elementi di tecnologia dell'informazione, elettrotecnica, elettronica e automazione, nonché progettazione, realizzazione e verifica di sistemi, di circuiti e componenti, ovvero elementi che costituiscano il *know how* sostanziale che permetta al perito di orientarsi all'interno dell'area di lavoro e ne garantisca l'accesso alla professione. Naturalmente, si accompagnano a tali competenze anche quelle relative ad una buona padronanza della lingua italiana, in forma sia orale che scritta, oltre ad una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, entrambe fondamentali sia per l'ambito tecnico che relazionale.

Da un punto di vista più tecnico-professionale, è dotato di abilità e conoscenze strettamente legate alle attività da svolgere nell'ambito della sua area, soprattutto la capacità di impiegare concretamente le conoscenze di base e l'abilità di utilizzare, in funzione dei propri obiettivi, le metodologie, le tecnologie e la strumentazione a

disposizione, ad esempio per condurre esperimenti ed elaborarne i dati, per la progettazione stessa dei sistemi ed impianti elettrici ed elettronici, o per progettare un software, realizzarlo e testarlo, ma anche utili elementi di economia e marketing, di conoscenza del mercato territoriale, al fine di garantire la produttività e la funzionalità dell'azienda di riferimento. Un'altra disciplina che può rappresentare un'area di intervento propria di questo professionista è la *quality assurance*, per la quale si sono acquisite conoscenze specialistiche circa normative, standard e modelli internazionalmente riconosciuti.

Infine, sono altrettanto da considerare altre tipologie di abilità relative tanto ad aspetti relazionali e di comunicazione, quanto ad aspetti di flessibilità. Infatti, tale figura professionale possiede una buona capacità di relazione e comunicazione che gli permette di inserirsi adeguatamente nelle diverse realtà produttive, come pure una propensione culturale e professionale al continuo aggiornamento (*change orientation*), anche in funzione dell'evoluzione della professione, e una attitudine al *problem solving* e al lavoro di gruppo.

Tutte le principali abilità e competenze appena descritte costituiscono il risultato di un percorso formativo che tende a fornire, oltre le nozioni tradizionali di base, soprattutto una metodologia di lavoro e gli strumenti con i quali può raggiungere una propria identità professionale e orientarsi nel mondo del lavoro, adattandosi ai continui mutamenti e garantendo comunque una stabile professionalità.

### 3.2. Area di attività: Design

*Classe di laurea di cui al D.M. 4.08.2000:*

- ┆ 23 – Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- ┆ 42 – Disegno industriale.

*Classe di laurea di cui al D.M. 16.03.2007:*

- ┆ 3 – Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- ┆ 4 – Disegno industriale.

*Indirizzo tecnico specialistico previgente ordinamento e nuovo ordinamento:*

- ┆ Arti fotografiche (oggi, indirizzo “Grafica e Comunicazione”)
- ┆ Arti grafiche (oggi, indirizzo “Grafica e Comunicazione”)
- ┆ Disegno dei tessuti (oggi, indirizzo “Sistema Moda” art. “Tessile, Abbigliamento e Moda”).

*Figure nazionali di Tecnico Superiore:*

- ┆ Per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
- ┆ Di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile – abbigliamento – moda
- ┆ Di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessile – abbigliamento – moda
- ┆ Di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature – moda
- ┆ Per il marketing e l’internalizzazione delle imprese
- ┆ Per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
- ┆ Per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica
- ┆ Per la comunicazione e la valorizzazione di luoghi e territori con l’ utilizzo di nuove tecnologie
- ┆ Per la produzione/riproduzione di artefatti artistici.

#### Definizione

È un professionista che esprime nel suo lavoro le competenze relative alla progettazione, produzione e valorizzazione dei prodotti industriali. Il concetto di prodotto industriale è ampio e complesso, in quanto comprende non solo artefatti materiali, ma anche tutti quegli elementi di comunicazione e costruzione del “senso” di un prodotto. In questa prospettiva si inserisce professionalmente nei settori dell’industria dei prodotti di consumo, nelle pubbliche amministrazioni, negli studi professionali e nelle società di progettazione del prodotto, della comunicazione, degli interni e dell’allestimento e della moda, nonché nei settori della commercializzazione e distribuzione di questi prodotti.

Gli ambiti di operatività di questo professionista dell’area grafica possono essere sintetizzati come segue. *Design del prodotto.* La progettazione dei prodotti industriali concerne le caratteristiche funzionali, tecniche, formali, la combinazione di materiali e soluzioni tecnologiche. Il design del prodotto diviene lo strumento per concepire prodotti che siano al servizio di una comunità d’uso e di consumo e che al contempo rispondano alle esigenze delle aziende che ne sovrintendono la produzione.

*Design degli interni.* L’interno, sia esso pubblico o privato, permanente o temporaneo, è un insieme complesso di elementi che costruiscono la qualità della relazione tra gli individui e lo spazio che abitano. “Progettare”



significa, in questo caso, assumere l'involucro dell'architettura come punto di partenza e lavorare al suo interno attraverso la progettazione, operando non solo sul sistema dell'arredo ma su qualsiasi componente che permetta allo spazio di essere abitato e vissuto.

*Design della comunicazione visiva e multimediale.* La comunicazione costituisce parte integrante del disegno industriale. Il progetto della comunicazione concerne le caratteristiche prestazionali ed estetiche dei prodotti, gli strumenti e i sistemi che veicolano l'informazione. Esso spazia dalla grafica pubblicitaria all'immagine coordinata di un'impresa, dalla progettazione dei caratteri tipografici fino al web design, e si avvale degli strumenti e dei metodi della comunicazione visiva e delle principali tecnologie di grafica computerizzata.

*Design della moda.* Il design della moda si differenzia dallo stilismo; esso affronta il progetto del "sistema-prodotto-moda" nel suo complesso, non solo l'abito ma la linea nella sua interezza, gli eventi e le modalità di comunicazione dei prodotti stessi.

### **Attività e compiti principali**

La figura di questo professionista si declina nei seguenti profili:

- A. Tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto
- B. Tecnico dell'ergonomia del prodotto industriale
- C. Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici
- D. Tecnico della qualità ambientale indoor
- E. Illuminotecnico
- F. Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale
- G. Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale
- H. Tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.

**Design del prodotto.** Questa figura professionale nell'ambito del design di prodotto si declina nei seguenti profili:

*A. Tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto.* È la figura professionale che si occupa di realizzare rappresentazioni digitali del prodotto attraverso l'utilizzo di sistemi informatici dedicati. È un esperto degli strumenti metodologici software che supportano il progetto di un artefatto nella fase della sua realizzazione.

*B. Tecnico dell'ergonomia del prodotto industriale.* È la figura professionale che si occupa della progettazione di tutti gli aspetti che definiscono la qualità dell'interazione tra gli individui e l'ambiente che li circonda. Adatta i prodotti, gli ambienti e le tecnologie all'uomo per facilitarne l'uso e la funzionalità. L'approccio alla progettazione è centrato sull'utente-fruttore del prodotto (user-centered design).

*C. Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici.* È la figura professionale che si occupa di gestire, all'interno del processo di progettazione di un artefatto, la fase legata alla definizione delle caratteristiche materiche e formali dell'artefatto stesso. Si occupa di studiare e progettare la combinazione dei materiali in relazione alle proprietà tecnologiche, ambientali ed estetiche essenziali.

**Design degli interni.** Questa figura professionale nell'ambito del design degli interni si declina nei seguenti profili:

*D. Tecnico della qualità ambientale indoor.* È una delle figure professionali che si occupano di supportare il processo di produzione e di allestimento degli ambienti attraverso un'attività di progettazione che presenti elevati canoni qualitativi rispetto agli elementi che influiscono sulla relazione tra gli individui e gli spazi che abitano (dimensione degli spazi, qualità dell'aria, temperatura, arredi, luci, colori, suoni,...).

*E. Illuminotecnica.* È una delle figure professionali che si occupano di supportare il processo di produzione e di allestimento degli ambienti attraverso la progettazione dell'elemento luce in armonia con gli altri elementi che costituiscono lo spazio da arredare o allestire (dimensione degli spazi, arredi, colori, suoni, odori).

**Design della comunicazione visiva e multimediale.** Questa figura professionale nell'ambito del design della comunicazione visiva e multimediale si declina nei seguenti profili:

*F. Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale.* È la figura professionale che si occupa di realizzare artefatti grafici tradizionali (es.: logotipo, illustrazioni, carta intestata, brochure, depliant, grafica per cartotecnica) attraverso l'utilizzo di tecniche di rappresentazione sia manuali che digitali. È un esperto degli strumenti metodologici software che supportano il progetto di un artefatto comunicativo nella fase della sua realizzazione.

*G. Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale.* È la figura professionale che si occupa di realizzare artefatti grafici multimediali (ipertesti, Cd-rom, presentazioni interattive, siti internet, videogiochi, audiovisivi) attraverso l'utilizzo di tecniche di rappresentazione digitali. È un esperto degli strumenti metodologici software che supportano il progetto di un artefatto comunicativo multimediale nella fase della sua realizzazione.

**Design della moda.** Questa figura professionale nell'ambito del design della moda si declina nel seguente profilo:

*H. Tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.* È la figura professionale che si occupa di gestire i procedimenti di prototipazione, modellistica e produzione per il sistema moda. Definisce le caratteristiche materiche e formali dell'artefatto stesso. Si occupa di studiare e progettare la combinazione dei materiali in relazione alle proprietà tecnologiche, ambientali ed estetiche essenziali con particolare riferimento alla materia tessile, alla pelle e a materiali di difficile omogeneità e prefigurabilità virtuale.

La gestione di tali complesse problematiche richiede specifiche competenze proprie di questa figura professionale che si può occupare anche di:

- recuperare e/o potenziare l'efficienza organizzativa di sistema mediante economia di scala e controllo dei costi;
- riconoscere il ruolo dell'immaterialità nella catena del valore dando enfasi alla ricerca di senso del prodotto e alla componente immateriale del suo valore per il consumatore;
- individuare e sviluppare innovazioni di processo e di prodotto collaborando con Centri di ricerca e Università per il rilancio di identità dell'impresa e il riposizionamento sul mercato;
- contestualizzare l'organizzazione aziendale nell'ambito economico e di mercato anche in funzione dei nuovi modelli distributivi e di presidio dei mercati internazionali;
- scegliere e utilizzare materie prime, prodotti intermedi e finali della filiera produttiva;
- programmare e gestire sia processi tecnologici sia procedure organizzative delle filiere produttive;
- definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con particolare riferimento ai mercati internazionali;
- predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione individuando eventuali azioni correttive;
- implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimento;
- ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing;
- analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e sistema qualità;
- ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del "made in Italy" e della proprietà industriale;
- collaborare alla definizione del progetto tecnico complessivo e delle sue componenti;
- ricercare e applicare la normativa su prevenzione, sicurezza, salvaguardia dell'ambiente;
- analizzare le risorse culturali, ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio per individuare strategie di sviluppo integrato dell'offerta culturale e turistica;
- gestire le relazioni con utenza e clientela nell'ottica della promozione e della fidelizzazione;
- collaborare alla gestione economico-finanziaria delle attività culturali e turistiche;
- relazionarsi con i soggetti e gli operatori pubblici e privati della filiera;
- progettare l'erogazione dei prodotti/servizi garantendone la qualità e l'economicità.

### **Competenze necessarie**

#### **Design del prodotto**

*A. Tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto.* Questa figura professionale possiede conoscenze tecniche legate alle tecniche grafiche di rappresentazione e di modellazione digitali con particolare riferimento alle tecniche di modellazione 3d (reverse modeling) e di prototipazione. È in grado di leggere il disegno tecnico, di realizzare rendering, di utilizzare programmi Cad e i software di modellazione più diffusi (3D Studio Max, Alias, Maya, Think Design, Rhyno, Form -Z, Pro-E).

Il tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, delle forme e dei colori, dei modelli estetici e capacità di produzione di prototipi e modelli funzionali, di analisi e realizzazione progettuale, di effettuare verifiche cromatiche, formali, funzionali ed ergonomiche, di effettuare visualizzazioni tridimensionali dei prodotti e di effettuare verifiche volumetriche).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano conoscenze di carattere storico e artistico, con particolare riferimento alle nozioni fondative del disegno industriale. Il Tecnico dei sistemi



informatici di rappresentazione digitale del prodotto possiede capacità di analisi ed è sensibile alle forme ed ai colori.

*B. Tecnico dell'ergonomia del prodotto industriale.* Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità legate alle tecniche grafiche di rappresentazione e di modellazione manuali e digitali, alle normative (produzione di certificazioni di prodotto e di conformità all'uso del prodotto) e ai processi tecnologici e dei materiali.

Il tecnico dell'ergonomia del prodotto industriale esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, delle forme e dei colori, dei modelli estetici, delle metodologie dello user-centered design, del safety design, del product liability, di nozioni di antropometria, della relazione uomo-ambiente-prodotto, delle attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei prodotti, di metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e capacità di analisi dello human factor, di produrre prototipi a modelli funzionali, di analisi, ricerca e realizzazione progettuale, di effettuare verifiche cromatiche, formali, funzionali ed ergonomiche, di effettuare verifiche antropometriche dei prodotti, di effettuare verifiche di prodotto in laboratorio o sul campo, di valutazione degli artefatti).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano conoscenze di tipo antropologico e psicologico con particolare riferimento alle tematiche della percezione, della postura e del movimento. Il tecnico dell'ergonomia del prodotto industriale possiede capacità di analisi delle necessità, dei bisogni e dei desideri dell'utente, di analisi dell'attività umana in interazione con gli oggetti ed è in grado di coinvolgere gli utenti finali nel processo di progettazione.

*C. Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici.* Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità tecniche legate alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale e delle possibilità di riciclo dei materiali e alle normative sull'ambiente.

Il Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici esprime competenze legate ai processi tecnologici e dei materiali: conosce i diversi tipi di materiali e i relativi principi di lavorazione, le tecniche di misurazione e trasformazione dei materiali, il legame sforzo-deformazione dei materiali, i criteri di resistenza e i limiti di applicazione dei materiali, lo stato di impiego dei materiali. Conosce, inoltre, i trattamenti chimico-fisici di superficie, le teorie di modellizzazione delle strutture piane e i processi di brasatura, saldatura e stampaggio. È in grado di riconoscere i materiali e il trattamento delle superfici, di utilizzare materiali sia tradizionali che innovativi, di valutare prove di trazione e verifiche di resistenza.

Il Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, dei processi di ingegnerizzazione, dei materiali, delle superfici, delle forme, dei colori, delle attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei prodotti, di metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e capacità di analisi e ricerca progettuale e di effettuare verifiche cromatiche, formali, funzionali ed ergonomiche).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano conoscenze di carattere matematico e meccanico, con particolare riferimento alla conoscenza di metodi matematici per la creazione di curve e superfici, di nozioni di statica e cinetica.

Il Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici possiede capacità di analisi ed è sensibile alle forme ed ai colori.

### ***Design degli interni***

*A. Tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto* (stesso profilo indicato per Design del prodotto).

*B. Tecnico dei materiali e dei processi di nobilitazione delle superfici* (stesso profilo indicato per Design del prodotto).

*C. Tecnico della qualità ambientale indoor.* Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità tecniche legate alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in riferimento ai requisiti ambientali del prodotto, alla Life Cycle Analysis, alle metodologie di salvaguardia dell'ambiente. Conosce gli aspetti normativi di: progettazione, sicurezza, ambiente.

Il Tecnico della qualità ambientale indoor esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, delle funzioni dell'abitare, dell'ecological factor, dell'architettura d'interni, delle metodologie di user-centered design, di nozioni per la progettazione degli interni e degli allestimenti, delle metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e capacità di analisi dello human factor, di analisi progettuale, di effettuare un'analisi deibisogni).



Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano conoscenze scientifiche legate all'ambiente, con particolare riferimento all'aria e alla luce, e la conoscenza di nozioni di fisica.

D. *Illuminotecnico*. Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità tecniche legate agli aspetti normativi sulla progettazione e sulla sicurezza. L'Illuminotecnico esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, delle funzioni dell'abitare, delle forme, dei colori, dell'architettura di interni, delle metodologie di user-centered design, di nozioni per la progettazione degli interni e degli allestimenti, delle attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei prodotti, delle metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e capacità di analisi dello human factor, di analisi, ricerca e realizzazione progettuale, di effettuare un'analisi dei bisogni).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano la conoscenza di nozioni di antropologia. L'Illuminotecnico possiede capacità di analisi ed è sensibile alle forme ed ai colori.

#### ***Design della comunicazione visiva e multimediale***

E. *Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale*. Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità legate alle tecniche grafiche ed editoriali. Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale è in grado di effettuare impaginazioni, riproduzioni, stampe, scansioni e di elaborare l'immagine. Utilizza, inoltre, i sistemi operativi Mac e Windows e i software di grafica più diffusi (Corel Draw, Corel Photo Paint, Freehand, Illustrator, Photoshop, Quark X-press). È in grado di realizzare schizzi e disegni a mano libera.

Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, della semiotica, delle forme, dei colori, del concetto di corporate identity, del linguaggio fotografico, grafico e visivo, delle problematiche relative alla comunicazione del progetto e capacità di analisi, ricerca e realizzazione progettuale, di leggere gli scenari, di individuare gli obiettivi comunicativi, di analisi di un logotipo, di effettuare studi iconografici, di studio dell'immagine coordinata, di sviluppare grafica per packaging, di sviluppo progettuale di un artefatto comunicativo).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano la conoscenza del mercato, delle teorie della comunicazione, di nozioni di antropologia, psicologia e sociologia. Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale ha capacità di analisi, di comunicazione ed è sensibile alle forme e al colore.

F. *Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale*. Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità tecniche legate alle tecniche grafiche ed editoriali. Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale è in grado di effettuare scansioni e di elaborare l'immagine. Utilizza, inoltre, i sistemi operativi Mac e Windows e i software di grafica più diffusi (Director, Dreamweaver, Flash). Conosce l'aggiornabilità, la longevità e la manutenibilità dell'artefatto comunicativo e le caratteristiche del formato digitale. È in grado di definire la qualità del formato digitale, di organizzare i contenuti digitali e di scegliere i formati digitali.

Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale esprime, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, della semiotica, delle forme, dei colori, del concetto di corporate identity, del linguaggio fotografico, grafico e visivo, delle problematiche relative alla comunicazione del progetto e capacità di analisi, di ricerca e realizzazione progettuale, di leggere gli scenari, di individuare gli obiettivi comunicativi, di effettuare studi iconografici, di studio dell'immagine coordinata, di sviluppare progettuale di un artefatto comunicativo).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano la conoscenza del mercato, delle teorie della comunicazione, di nozioni di antropologia, psicologia e sociologia. Il Tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale ha capacità di analisi, di comunicazione ed è sensibile alle forme e al colore.

#### ***Design della moda***

G. *Tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione*. Questa figura professionale esprime conoscenze e capacità tecniche legate alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale e delle possibilità di riciclo dei materiali e alle normative sull'ambiente. Esprime competenze legate ai processi tecnologici e dei materiali: conosce i diversi tipi di materiali e i relativi principi di lavorazione, le tecniche di misurazione e trasformazione dei materiali, il legame sforzo-deformazione dei materiali, i criteri di resistenza e i limiti di applicazione dei materiali, lo stato di





impiego dei materiali. Conosce i trattamenti chimico-fisici di superficie ed è in grado di riconoscere i materiali e il trattamento delle superfici, di utilizzare materiali, sia tradizionali, che innovativi e di fare verifiche di resistenza.

Questa figura professionale ha, inoltre, conoscenze e capacità legate allo specifico ambito progettuale (conoscenza del concetto di artefatto, dei materiali, delle superfici, delle forme, dei colori, delle attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei prodotti, di metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e capacità di analisi e ricerca progettuale e di effettuare verifiche cromatiche, formali, funzionali ed ergonomiche).

Le competenze trasversali espresse da questo profilo professionale riguardano la conoscenza del mercato, la capacità di analisi e la sensibilità alle forme ed ai colori. >>

Segue un intenso dibattito sull'argomento.

Al termine, dopo l'ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 60/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di approvare la formulazione del documento riportato in narrativa sull'accorpamento delle esistenti specializzazioni in aderenza al DM 68 del 15 aprile 2016 attualmente riservato agli stranieri che intendono iscriversi agli albi professionali;
- 2) valutare successivamente, all'esito del riscontro sulle azioni previste nella delibera 59/10, la forma di sostegno e di presentazione delle relative proposte;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**5) rapporti con il CNI**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**7) relazione referente U.M.O. su formazione continua e proposte conseguenti**

Il **Vicepresidente** comunica che, con l'ausilio dell'Avvocato Ferri, ha apportato una serie di modifiche al regolamento e alle linee guida sulla formazione continua. In questa fase si tratta di valutare una proposta di modifica del regolamento che dovrà essere sottoposta alla condivisione del Ministero della Giustizia. Con l'approvazione finale del regolamento e la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia ne deriveranno alcune modifiche delle collegate linee guida che qui vengono già proposte nella versione finale all'esito dell'approvazione del regolamento.

Oltre a ciò vengono presentate le nuove linee guida relative alle sanzioni disciplinari per i professionisti inadempienti che si propone di rendere immediatamente esecutive in quanto non subordinate all'approvazione del regolamento sulla formazione continua e delle relative linee



guida. Si procede alla lettura e al commento degli articoli delle proposte di documenti. I testi sono riportati di seguito:

\*\*\*\*\*

### **Regolamento per la Formazione Continua**

*Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.*

*Revisione approvata il 9.05.2019 e pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data \_\_\_\_\_*

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:
  - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:
  - a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
  - b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.
  - c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
  - d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
  - e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
  - f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
  - g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
  - h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
  - i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.



- j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
- k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
- l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.
- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.
- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
- u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).
- w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.  
L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

### Art. 3

#### Natura e caratteristiche della Formazione continua



1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell'OT, dell'impegno annuale.
2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

#### Art. 4

##### Funzioni e compiti del CNPI e degli OT

1. Il CNPI:
  - a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità e standard qualitativo; svolge azione di monitoraggio anche sulle attività sviluppate attraverso l'istituto della convenzione;
  - b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 137/2012;
  - c) attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati;
  - d) tiene il RNFC costituito dall'insieme dei RFC.
2. Gli OT:
  - a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ;
  - b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
  - c) attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed in convenzione;
  - d) registrano, quando non registrato automaticamente, nell'RFC i CFP acquisiti dall'iscritto sia per attività formative organizzate dall'OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attività formative degli Enti autorizzati, e per le altre attività formative riconosciute.
  - e) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale.

#### Art. 5

##### Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 le attività di formazione continua possono essere svolte:
  - a) dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti;
  - b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal CNPI;
  - c) dal CNPI, anche tramite la propria Fondazione Opificium, di cui è socio fondatore, che svolge attività di formazione e di studio;
  - d) da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggetti autorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento comune attinente al riconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012.
2. Gli OT realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal CNPI e dei fabbisogni dei professionisti.
3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli OT, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal CNPI in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli OT di trasmettere la convenzione al CNPI.
4. La domanda di autorizzazione da parte delle associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, contenenti l'elenco delle proposte di attività formative, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPI, viene



immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione di revoca del CNPI sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. Il CNPI può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

#### Art. 6

##### Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale, e attinenti la formazione culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.
2. Rientrano nella formazione diretta:
  - a) la formazione formale
  - b) l'apprendimento informale;
  - c) l'apprendimento in servizio;
3. Rientrano nella formazione indiretta:
  - a) la formazione informale;
  - b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.);
  - c) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
  - d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
  - e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
  - f) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;
  - g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività;
4. Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione.
5. Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

#### Art. 7

##### Formazione a distanza (FaD)

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI.
2. La FaD distribuita dall'OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti della propria competenza territoriale.
3. La FaD distribuita dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimento dei CFP sull'intero territorio nazionale.
4. Per poter dare luogo al riconoscimento dei CFP le iniziative di FaD devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione con l'utilizzo di una piattaforma applicativa Learning Management System – LMS).
5. Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD *in house*.

#### Art. 8



### Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP,
2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
  - a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
  - b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
  - c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.
4. L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso;
5. Per i nuovi iscritti all'albo l'impegno formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Tale previsione è applicabile anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

- ~~6. Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire e comunque dovrà essere garantito un impegno formativo nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.~~
7. Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo, nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

### Art. 9

#### Valore ed attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal CNPI, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente. Tale obbligo sussiste per le attività formative non organizzate dall'OT.
3. Lo svolgimento delle attività formative dell'OT è limitato alla propria competenza territoriale. Resta fermo il riconoscimento dei CFP per la partecipazione degli iscritti di altro OT e limitatamente alle attività formative frontali.

### Art. 10

#### Registro della formazione continua

1. E' istituito presso gli OT, il RFC. Il registro avrà funzione di:
  - a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
  - b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in sezioni tematiche inerenti le aree di competenza.
2. Il CNPI gestisce la piattaforma "Albo Unico" con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.
3. La tenuta e l'aggiornamento del registro sarà a cura dell'OT, nella sezione di competenza.
4. Il RNFC, che raccoglie i dati di tutti i RFC, sarà consultabile on-line e stampabile.

### Art. 11



#### Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua avviene a partire dal 1° gennaio 2014.
3. I CFP relativi ad eventi di aggiornamento svolti nel 2013 per il mantenimento delle abilitazioni speciali conseguiti con formazione abilitante, potranno essere attribuiti al computo del primo quinquennio.

#### Indice

art. 1	Oggetto	pag. 1
art. 2	Definizioni	pag. 1
art. 3	Natura e caratteristiche della Formazione continua	pag. 3
art. 4	Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli Organismi Territoriali dell'Ordine	pag. 3
art. 5	Realizzazione delle attività formative	pag. 4
art. 6	Eventi che costituiscono il percorso della Formazione Continua	pag. 5
art. 7	Formazione a distanza	pag. 6
art. 8	Impegno formativo	pag. 6
art. 9	Valore ed attribuzione dei crediti	pag. 7
art. 10	Registro Nazionale della Formazione Continua	pag. 7
art. 11	Norme transitorie e finali	pag. 7

\*\*\*\*\*

#### Linee guida sulla Formazione Continua

*In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli*

*ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.*

*Revisionato il 27.05.2016 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.07.2016*

#### Art. 1 Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013, ulteriormente modificato con delibera del 27/05/2016 del CNPI e successivamente pubblicato sul Bollettino n.13 del 15 luglio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per le definizioni si fa riferimento all'art. 2 del Regolamento di Formazione Continua:

- a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
- b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al





fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.

- c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
- d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
- e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
- f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
- g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
- h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
- i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.
- j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
- k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
- l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.
- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.



- r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.
- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
- u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).
- w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

2. Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:

- a) i modelli e i requisiti per le convenzioni come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. del Regolamento di Formazione Continua;
- b) gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. e comma 4. del Regolamento di Formazione Continua;
- c) il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'Art. 9, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua;
- d) le caratteristiche del RFC, come indicato dall'Art. 10 comma 2. del Regolamento di Formazione Continua.

#### Art. 2

##### Principi guida

- 1. La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
- 2. Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
- 3. L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il periodo oggetto di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio.
- 4. Il professionista che si iscriva all'albo nel corso del quinquennio o che, una volta cancellato, chiedi la reinscrizione, è tenuto agli obblighi formativi per il numero di annualità residue rispetto alla sua scadenza naturale, a partire dall'anno successivo a quello d'iscrizione o di reinscrizione. Le norme sulla formazione continua non hanno effetto retroattivo;
- 5. L'OT è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti stabilito all'art. 8, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua. La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come dispone l'art. 7 comma 1 del DPR n. 137/2012.
- 6. Per garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, l'iscritto dovrà

acquisire nel corso dell'anno almeno 15 CFP. L'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare.

7. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista. Fermo restando la rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare delle disposizioni relative alla formazione continua e la qualificazione di illecito disciplinare per le fattispecie recanti la violazione del relativo obbligo, le sanzioni, previste dai regolamenti professionali, non sono applicabili ai professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle presenti Linee guida, che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono redatte dal professionista, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, oltre a costituire illecito disciplinare.
8. A norma dell'art. 71 del regolamento in materia di documentazione amministrativa<sup>3</sup>, gli ordini territoriali sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ricevute dai professionisti iscritti nei rispettivi albi.

### Art. 3

Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti linee guida nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
2. Il soggetto erogatore dell'attività di formazione deve possedere, a pena di esclusione, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le conseguenze di cui all'art. 32 ter del codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. La eventuale incapacità si estende agli enti di cui il soggetto, per il quale operano le ipotesi di esclusione, è rappresentante o gestore.
3. La carenza dei requisiti, di cui al comma precedente, che determina l'esclusione o il divieto, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, opera se la condizione ostativa riguarda direttamente la persona delegata alla erogazione dell'attività formativa, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio, se si tratta di associazione o fondazione, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
4. Le persone, di cui al comma 2, che siano professionisti iscritti ai relativi albi degli ordini o collegi di appartenenza, devono possedere l'ulteriore requisito di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 legge 25 aprile 1938, n. 897 e, al momento della richiesta o rinnovo di autorizzazione, non devono aver alcun procedimento disciplinare pendente né essere sottoposte a provvedimento sanzionatorio, irrogato dall'ordine o ordine di appartenenza.
5. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 1 Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
6. L'OT o il CNPI, in quanto soggetti organizzatori della convenzione, verificano la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
7. Il soggetto organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico- professionale dell'attività formativa. L'OT organizzatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al CNPI

<sup>3</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") in Gazz.Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L e suc. mod. ed integr.



entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.

8. In qualunque momento il soggetto organizzatore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la convenzione. L'invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal CNPI al soggetto erogatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.

#### Art. 4

##### Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione, purché autorizzati dal CNPI acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti di cui al successivo Allegato 4 (Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative) nonché quelli oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 5 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal CNPI sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.
3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 2 Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare un progetto con l'elenco delle attività formative che intendono effettuare nel successivo anno al fine di ottenere la specifica approvazione. Non sono ammesse modifiche al progetto formativo in corso d'anno.
5. L'autorizzazione ha validità per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata (vedi allegato 6), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'autorizzazione e i successivi rinnovi sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.
6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
  - a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
  - b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
  - c) al rilascio dell'attestato di partecipazione;
  - d) alla redazione di una relazione annuale dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il CNPI può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

#### Art. 5

##### Attribuzione e assegnazione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, come indicato all'Art. 9, comma 1. del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.
2. L'iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine. In questo ambito è da considerarsi anche la partecipazione alle assemblee dell'OT.
3. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce 1 CFP per ogni ora di durata effettiva



dell'attività formativa.

4. Per i corsi di formazione frontale e in FaD è attribuito 1 credito per ogni ora di formazione. Qualora il corso di formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento di una prova finale, vengono assegnati ulteriori 3 CFP. Il superamento della prova finale è condizione necessaria all'assegnazione di tutti i CFP attribuiti all'evento formativo.
5. Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore. Il corso di formazione in FaD deve avere una durata minima di 2 ore.
6. Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali, nella misura di 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari). Per le altre tipologie di corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI.
7. Per la formazione abilitante è attribuito 1 CFP per ogni ora di formazione effettivamente svolta. Per i corsi abilitanti di durata superiore a 80 ore sono attribuiti massimo 80 crediti.
8. Per l'apprendimento in servizio sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto.
9. Per l'apprendimento informale sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.
10. Per docenza, di attività formative sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
11. Per l'attività di relatore in convegni possono essere assegnati fino a 3 CFP per evento, con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
12. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
13. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'Ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
14. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 35 CFP nel quinquennio.
15. Per la formazione svolta in qualità di professionista affidatario a favore di praticanti, di durata non inferiore a sei mesi, possono essere assegnati massimo 50 CFP nel quinquennio, indipendentemente dal numero dei praticanti.
16. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico – istituzionale strettamente inerenti l'ambito professionale, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
17. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 15 CFP per sessione.
18. La certificazione della competenza consente l'assegnazione da parte dell'OT dei CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.
19. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere assegnati CFP aggiuntivi.
20. L'OT organizzatore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei CFP attribuiti. Il numero di CFP assegnati deve essere tempestivamente registrato nel RFC.
21. Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo e/o al quinquennio successivo.

Nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione del quinquennio di riferimento.

Art. 6

Registro della Formazione Continua



1. I RFC sono istituiti presso gli OT avvalendosi della piattaforma online “Albo Unico”.
2. Le informazioni pubbliche del RFC riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di adempimento, ovvero di non adempimento, dell’obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall’Art. 8 del Regolamento di Formazione Continua.
3. Sono inclusi nei RFC gli eventi formativi come previsto dall’Art. 10, comma 1., lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.

#### Art. 7

#### Formazione a distanza (FaD)

##### 1 Definizioni:

- a) *FaD*: formazione a distanza erogata attraverso una piattaforma applicativa (LMS), è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD, a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento (sincrono ed asincrono), la FaD è uno strumento che permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione del processo formativo e consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio.
- b) *E-learning*: è una modalità asincrona di apprendimento, nella quale il processo formativo si sviluppa attraverso una piattaforma informatica e i contatti tra docente e discente avvengono per lo più in modo indiretto attraverso la piattaforma stessa, posta elettronica, chat, forum, etc.
- c) *Videoconferenza/streaming*: è un’aula virtuale che prevede la compresenza di discenti, docenti e tutor che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione. Modalità sincrona. Essa può essere veicolata attraverso la piattaforma applicativa (LMS), per la gestione delle presenze.
- d) *Learning Management System*: è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal progetto educativo dell’istituzione proponente. Il LMS presidia: la distribuzione dei corsi online, l’iscrizione dei discenti, il tracciamento delle attività online. Gli LMS spesso operano in associazione con gli LCMS (Learning Content Management System) che gestiscono direttamente i contenuti, mentre al LMS resta la gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche. La maggior parte degli LMS sono strutturati in maniera tale da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l’accesso e la gestione dei contenuti. Normalmente un LMS consente: la registrazione dei discenti, la consegna delle chiavi riservate di accesso, la registrazione della frequenza ai corsi e-learning e una verifica delle conoscenze acquisite attraverso appositi “step” di valutazione dell’apprendimento intermedi e/o finali. Le piattaforme LMS, al fine di garantire la massima portabilità/compatibilità dei contenuti (learning object), assicurano una piena compatibilità con gli standard SCORM.
- e) *SCORM*: è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce nell’e-learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici (learning object) con i quali vengono strutturati i corsi. La piattaforma e-learning ha solo il compito di dialogare con l’oggetto, interpretando i messaggi che gli vengono trasmessi. Ciò è possibile in quanto SCORM definisce al suo interno le caratteristiche che dovrebbero essere supportate dal LMS.

##### 2. Soggetti della FaD:

le figure che prendono parte ad un percorso FaD sono:

- a) docente: La progettazione, l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi richiedono diverse competenze del docente:
  - ✓ docente esperto in progettazione didattica, con una esperienza specifica in ambito FaD;
  - ✓ docente esperto della materia oggetto del corso;
- b) docente/tutor capace di gestire, moderare ed orientare l’interazione in rete;
- c) tutor: svolge funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo al processo di apprendimento, costituendo un importante punto di riferimento per l’allievo durante tutte le fasi del percorso formativo. L’intervento del tutor non richiede una conoscenza dei contenuti specifici dell’attività formativa, l’aspetto più importante diviene la corretta e ottimale gestione dei processi e delle attività che





dovranno portare al conseguimento degli obiettivi previsti;

- d) team tecnico che gestisce l'assistenza tecnica, hardware e software, rendendosi disponibile ai discenti via chat, forum, email;
- e) discente: è un professionista iscritto all'albo di professione regolamentata indicata all'Art. 1 del DPR n. 137/2012.

### 3. Caratteristiche della FaD

Un corso FaD deve rispettare lo standard SCORM.

- a) La struttura del corso deve prevedere e rendere noti:
  - ✓ le finalità del progetto;
  - ✓ i risultati che si vogliono raggiungere;
  - ✓ il programma del corso;
  - ✓ la descrizione tecnica e degli strumenti utilizzati e necessari;
  - ✓ le verifiche dell'apprendimento.
- b) Per valutare correttamente l'apprendimento, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi:
  - ✓ verifiche intermedie, da inserire alla fine di ogni modulo didattico;
  - ✓ consentire il passaggio al modulo successivo solo dopo aver superato la verifica relativa al modulo precedente;
  - ✓ verifica finale di apprendimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Allegati:

- Allegato 1: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3., del Regolamento per la Formazione Continua);
- Allegato 2: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4. del Regolamento per la Formazione Continua);
- Allegato 3: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine;
- Allegato 4: Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative;
- Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato 6: Domanda di rinnovo autorizzazione a svolgere attività formative.

#### Allegato 1

#### **Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3) del Regolamento per la Formazione Continua**

Ordine di ...

Accordo per la realizzazione di attività formative in convenzione  
TRA

L' Ordine ..... [indicazione Ordine] con sede in .....,  
codice fiscale.....d'ora in poi denominato «Soggetto organizzatore»,  
rappresentato/a da ..... nato a .....  
il ..... ;  
e  
Il/La..... (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in





....., codice fiscale.....d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore»,  
rappresentato/a da ....., nato a .....il.....

#### PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato in data 27.05.2016;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data.....;
- che con Linee guida del 20/11/2013, revisionate in data 27.05.2016, il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione;
- che questo/i Ordine/i rappresentato/i intende/intendono svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art. 1

##### Oggetto dell'accordo di convenzione

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. il Soggetto erogatore è convenzionato con il Soggetto organizzatore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:
  - a) [denominazione evento e sede di realizzazione]
  - b) [denominazione evento e sede di realizzazione]
  - c) [denominazione evento e sede di realizzazione]
3. la convenzione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/....
4. la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del soggetto organizzatore;
5. eventuale ampliamento dell'offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'Art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
6. il Soggetto organizzatore opera in qualità di coordinatore in rappresentanza dei Collegi di...

##### Art. 2

##### Obblighi del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore si impegna:
  - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
  - b) a documentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, il possesso dei requisiti, di cui all'Art. 3, commi 2, 3 e 4, delle linee guida per la formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
  - c) a presentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
  - d) a pubblicizzare, le iniziative secondo modalità concordate;
  - e) a favorire la valutazione dell'iniziativa da parte del Soggetto organizzatore sulla base di strumenti specifici;
  - f) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Soggetto organizzatore ai fini dell'iniziativa, salvo apposita autorizzazione;
  - g) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.
  - h) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile dagli utenti, in tutti i canali di distribuzione, che il corso è interamente gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l'iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati.



Art. 3

Partecipazione alle spese

(Nel caso sia prevista qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo.)

1. ....

Art. 4

Integrazione all'accordo standard

2. ....

3. ....

Art. 5 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

(Soggetto organizzatore)

(Soggetto erogatore)

Allegato 2

**Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) con sede in ..... codice fiscale ..... rappresentato/a da ..... nato a ..... il .....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato in data 27.05.2016;
- che Il Consiglio Nazionale intende promuovere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che il Consiglio Nazionale trasmetta motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

VISTE

- le proposte formative presentate dal Soggetto richiedente l'autorizzazione nel piano di formazione per il triennio formativo ...../... ;
- la presenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal regolamento per la Formazione Continua e successive linee guida

AUTORIZZA

avendo già acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante come richiamato in premessa, ..... (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in ..... codice fiscale ..... d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da ..... nato a ..... il ....., a svolgere le attività formative presentate sulla base dell'accordo di seguito specificato:

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. il Soggetto erogatore è autorizzato dal CNPI per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei Corsi di formazione indicati in allegato;
3. l'autorizzazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica e quant'altro necessario al completo adempimento dell'attività formativa;
4. ulteriori corsi di formazione in aggiunta a quelli indicati in allegato, devono essere autorizzati.

Art. 2

Obblighi del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore si impegna:
  - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;



- b) a documentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, il possesso dei requisiti, di cui all'Art. 3, commi 2, 3 e 4, delle linee guida per la formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
- c) a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti di qualità e sicurezza e comunque a presentare, a richiesta del CNPI, la documentazione relativa;
- d) a pubblicizzare, le iniziative secondo modalità concordate;
- e) a favorire la valutazione dell'iniziativa da parte del CNPI sulla base di strumenti specifici;
- f) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile, in tutti i canali di distribuzione, dagli utenti che il corso è interamente gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l'iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati.
- g) agli adempimenti previsti all'Art. 4 delle Linee guida sulla formazione continua ed in particolare:
  - alla certificazione dei CFP
  - alla redazione periodica delle relazioni delle attività di formazione effettuate.

#### Art. 3

#### Partecipazione alle spese

Nessuna partecipazione alle spese è richiesta al CNPI essendo ogni onere a carico del Soggetto formatore autorizzato.

#### Art. 4

#### Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, ed in particolare al Regolamento ed alle linee guida sulla formazione continua del CNPI.

Luogo e data

CNPI

(Soggetto erogatore)

Allegato 3

### **Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine**

Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, l'organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nelle Linee guida sulla formazione continua, degli standard di seguito indicati in elenco.

Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in descrittori con l'indicazione della documentazione di supporto.

Al Soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.

La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore

Presente  Non presente

- *Esperienza specifica relativamente ai contenuti del corso*
- *Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale*
- *Esperienza almeno triennale nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore, Statuto del soggetto erogatore, Atto costitutivo del soggetto erogatore, Visura camerale del soggetto erogatore, Elenco di corsi svolti comprovante l'esperienza triennale.

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori

Presente  Non presente

- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione a professionisti*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione tecnica*



Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori

Requisito C - Qualità e pertinenza dell'offerta formativa

Presente  Non presente

- *Qualità progettuale della proposta progettuale*
- *Pertinenza della proposta con i contenuti del corso*
- *Presenza di un'analisi dei fabbisogni*
- *Presenza di strumenti di monitoraggio*
- *Risorse tecnologiche adeguate*
- *Qualità dei materiali didattici*

Documentazione prevista: progetto di formazione, strumenti di analisi e monitoraggio descrizione puntuale delle risorse tecnologiche e dei materiali didattici

Requisito D - Adeguatezza Logistica

Presente  Non presente

- *Disponibilità di spazi adeguati per la formazione*
- *Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica*

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della

documentazione

Requisito E - Presenza di servizi di supporto

Presente  Non presente

- *Presenza di tutor*
- *Presenza di altre figure di accompagnamento*
- *Presenza di strumenti tecnologici di supporto (siti, blog, ecc)*

*Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di supporto*

Requisito F – [Standard definito a livello locale]

Presente  Non presente

- Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard

Il Soggetto erogatore deve allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da schema Allegato 5) relativa al profilo soggettivo del richiedente, indicati all'Art. 3, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 4, delle linee guida, corredata da fotocopia fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il Soggetto erogatore deve altresì allegare alla domanda di autorizzazione una visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci.

Allegato 4

**Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative**

(marca da bollo da € 16,00)



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il sottoscritto.....
nato a..... il.....
codice fiscale.....
legale rappresentante di.....
con sede legale in.....
codice fiscale/partita Iva.....

CHIEDE

al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l'autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile ai fini dell' assegnazione di crediti formativi professionali (CFP).

A TAL FINE SI ALLEGA

- ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.000,00 (mille/00), da versare alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 23 O 0569 60322 6000002700X22
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al profilo soggettivo del richiedente (Allegato 5)
- Visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci
- Documentazione comprovante i requisiti prescritti all' Allegato 3 delle linee guida
- Foglio elettronico con elenco dell'attività formativa per attribuzione dei crediti

Data

Firma

Allegato 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICERTIFICAZIONE

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI DELL' ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

DELL' ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il/La sottoscritto/a.....
Nato/a a.....
il.....
Residente a.....
Via.....
Codice Fiscale.....
Nella qualità di ..... dell' Impresa.....
Con sede legale in ..... Codice Fiscale/ Partita Iva n° .....

come previsto dall' art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio.....
per la seguente attività .....
con i seguenti dati:
numero di iscrizione ..... ragione sociale.....
numero matricola I.N.P.S. .... sede di ..... numero
codice I.N.A.I.L. .... sede di .....

2. che le persone attualmente in carica sono le seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e data di nascita e residenza del firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare; per le S.N.C. tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.A.S. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico:
.....



- .....
- .....
3. che l'impresa ovvero gli enti, di cui è rappresentante o gestore, posseggono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. che le persone, identificate al punto 2, nonché quelle delegate alla erogazione dell'attività formativa:
- a) sono in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - b) è/sono in possesso di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 della Legge 25 aprile 1938 n. 897 (se trattasi di professionisti iscritti al relativo albo);
  - c) non ha/hanno mai subito alcuna sanzione disciplinare pendente, né di essere sottoposto a provvedimento sanzionatorio irrogato dal rispettivo Ordine o Ordine di appartenenza (se trattasi di professionisti iscritti al relativo albo).
- 5) che l'impresa:
- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di talisituazioni;
  - b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n.575;
  - c) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente (già) accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - d) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività;
  - e) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
  - f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
  - g) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
    - ( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
    - ( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
  - h) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
6. che l'impresa ovvero le persone, di cui ai punti 2 e 3, non ha/hanno in corso alcun contenzioso o contestazione o procedimento di alcun tipo, sia esso amministrativo, civile, penale o disciplinare, riguardante la pregressa attività di formazione svolta o programmata.

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

**Allegato 6**

**Domanda di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività formative**

(marca da bollo da € 16,00)

**DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA**

**PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

codice fiscale.....



legale rappresentante di.....  
 con sede legale in.....  
 codice fiscale/partita Iva.....  
 titolare del Titolo autorizzativo rilasciato da codesto Consiglio Nazionale in data..... prot.....

**CHIEDE**

(come da art. 5, comma 5 del Regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31/12/2013, secondo quanto previsto dall'art.7,c 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali) al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di rinnovare per altri tre anni l'autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile ai fini dell'assegnazione di crediti formativi professionali (CFP).

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

- di possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - di possedere i requisiti elencati nell'Allegato 3 delle Linee Guida sulla formazione continua;
  - di aver mantenuto i requisiti necessari all'autorizzazione;
  - che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione non sono variate;
- ovvero

**COMUNICA**

le eventuali variazioni rispetto alla documentazione.  
 informazioni fornite nella domanda in scadenza ed allega la relativa

**A TAL FINE SI ALLEGA**

- ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.000,00 (mille/00), da versare alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 23 O 0569 60322 6000002700X22

- foglio elettronico con elenco dell'attività formativa per attribuzione dei crediti

**Data**

**Firma**

*N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.*

*Indice*

<i>art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 1</i>
<i>art. 2</i>	<i>Principi guida</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 3</i>	<i>Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 4</i>	<i>Autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 5</i>	<i>Attribuzione dei crediti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 6</i>	<i>Registro della Formazione Continua</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 7</i>	<i>Formazione a distanza (FaD)</i>	<i>pag. 7</i>





<i>Allegati</i>		<i>pag. 10</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Allegato 6</i>	<i>Domanda di rinnovo autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 22</i>

\*\*\*\*\*

**DIRETTIVA SU  
SANZIONI DISCIPLINARI PER L' INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE  
CONTINUA**

Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;

Visto l'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il "Regolamento per la Formazione Continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati" adottato in data 24 gennaio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Viste le "Linee guida sulla Formazione Continua" in applicazione del Regolamento suddetto;

Visto l'art.7 del vigente Codice Deontologico recante le "Norme di deontologia professionale dei periti industriali e periti industriali laureati";

Considerato l'esercizio della giurisdizione domestica, residuata ai Consigli Nazionale degli ordini professionali in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, con riferimento alla iscrizione all'albo, alla materia elettorale e alle sanzioni disciplinari, che riguardano anche l'inosservanza delle norme ordinistiche sulla formazione continua, costituente illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

Ritenuto di dover impartire alcune direttive, per stabilire criteri di uniformità di comportamento dei Consigli di disciplina territoriali nella valutazione del comportamento costituente illecito disciplinare rispetto alla graduazione e proporzionalità della sanzione da comminare in caso di inosservanza dell'obbligo formativo;

il CNPI con atto n. 61/10 del 9 maggio 2019 ha deliberato quanto segue:

Come è noto, la Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è normativamente obbligatoria (art.7, comma 1, D.P.R. n.137 del 2012)<sup>4</sup>, è realizzata in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. n. 138 del 2011<sup>5</sup>, ed è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine e che l'Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti, stabilito all'art. 8, comma 1 del Regolamento per la Formazione Continua, che impone il raggiungimento di 120 CFP nel quinquennio.

<sup>4</sup> "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e il costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"

<sup>5</sup> "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, ... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione"



La violazione dell'obbligo formativo quinquennale (mancato raggiungimento dei suddetti 120 CFP nel quinquennio) costituisce illecito disciplinare (vedi art. 2 comma 5 delle Linee Guida sulla formazione continua e fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale), come previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 e come ribadito dall'art.7 del vigente Codice deontologico<sup>6</sup>.

La giurisprudenza, anche per altri ordinamenti professionali, è univoca e pacifica nel confermare la valenza disciplinare dell'omesso raggiungimento dei crediti formativi minimi prefissati da ciascun regolamento. L'Ordine Territoriale, quale organo vigilante, comunica pertanto doverosamente al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo, per l'esercizio dell'azione disciplinare secondo i comuni principi regolamentari.

Restano ferme le cause di esenzione temporanea dall'impegno formativo di cui all'art.8, comma 2 e 3 del Regolamento di Formazione Continua, nonché la autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti formativi ~~per coloro che certificano il non esercizio della professione (art.8, comma 6 del Regolamento per la Formazione Continua)~~ e per il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua).

Finalità di questa direttiva è quella di fornire criteri ed indicazioni univoche agli Ordini Territoriali e ai Consigli di disciplina territoriali, che sono chiamati a garantire, nell'autonomia decisionale che connota tali soggetti, l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservino le norme ordinarie sulla formazione continua, in ossequio ai principi di obbligatorietà dell'azione disciplinare, di parità di trattamento di casi identici e di proporzionalità nella scelta della sanzione da comminare, anche al fine di prevenire contenziosi fondati sulla inosservanza di tali principi generali, nel caso siano adottate misure sanzionatorie non univoche né proporzionali sul territorio nazionale.

Il CNPI dunque, fermo restando la potestà di emettere pareri sulla interpretazione dei regolamenti adottati dalla professione, giusto quanto dispone l'art. 14, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, nonché in ragione della funzione di giurisdizione domestica in materia di sanzioni disciplinari, in virtù della VI Disposizione Preliminare alla Costituzione;

Visto il "Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare" del 26 giugno 2015 che:

- all'art. 3, comma 2. prevede: "...tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti." e,
- all'art. 4, comma 2. prevede: "Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia del procedimento penale",

stabilisce i seguenti criteri:

- a) Ogni violazione alle norme ordinarie sulla formazione continua va sempre valutata, tenuto conto che concorrono alla configurazione dell'illecito disciplinare due profili: *oggettivo* (il fatto storico commesso, ovvero il mancato raggiungimento dei 120 CFP nel quinquennio 40 CFP in regime "ridotto", 15 CFP in materia deontologica e simili, fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale) e *soggettivo* (elemento psicologico, dolo o colpa), la cui mancanza esclude la valenza disciplinare della omissione formativa. Si pensi al frequente caso di documentate patologie mediche personali o familiari ostative al raggiungimento del numero minimo di crediti quinquennali, o di altri eventi fortuiti o di forza maggiore (terremoti, eventi imprevedibili etc.), che costituiscono il presupposto per l'esenzione dall'impegno formativo (art. 8, comma 2. del Regolamento per la Formazione Continua).

<sup>6</sup> "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare"



- b) A fronte della concorrenza dei profili *oggettivo* e *soggettivo*, al fine di comminare una sanzione adeguata e proporzionata rispetto alle situazioni relative al caso concreto, l'organo disciplinare deve valutare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti non tipizzate e, soprattutto la recidiva, ovvero la presenza di identica omissione formativa nel quinquennio precedente a quello al vaglio disciplinare.
- c) Le direttive fornite dal CNPI, pur costituendo un parametro cardinale di orientamento per i Consigli di disciplina territoriali, possono essere disattese con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga, descrivendo nella parte motiva del provvedimento casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche.
- d) Premesso che la soglia minima di crediti formativi da raggiungere nel quinquennio è 120 CFP, con modalità diversificate, così come specificato nel regolamento 24 gennaio 2013 e succ. mod. e nelle connesse Linee Guida e che anche l'inosservanza minima di tale soglia assurge *ex lege* a valenza disciplinare, si ritiene di fornire, in ossequio al principio di proporzionalità, queste indicazioni sul piano sanzionatorio:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 90 e 120 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di ulteriore inadempimento dopo 6 mesi, l'illecito va segnalato al Consiglio di disciplina e si prevede la sanzione dell'*avvertimento*;
  2. l'*avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 90 crediti formativi, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275<sup>7</sup>, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina<sup>8</sup>. I crediti formativi mancanti dovranno essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente. ;
  3. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 40 crediti formativi;
  4. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 20 crediti formativi;
  5. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio, in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art.5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell' *avvertimento*.
- e) In caso di autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti formativi per coloro che abbiano superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua) e in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi (120 CFP) previsti dal Regolamento per la Formazione Continua, la direttiva sui parametri sanzionatori va così rimodulata:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel termine dei 6 mesi concessi per adempiere, tale comportamento costituisce illecito disciplinare va sanzionato con la sanzione dell'*avvertimento*;

<sup>7</sup> Art. 12 R.D. n. 275/1929 - *L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.*

<sup>8</sup> Art. 11 R.D. n. 275/1929 - *Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.*

*La ratio, posta alla base della mancata trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, sta nella natura stessa della sanzione disciplinare, prevista dal regolamento professionale, e dalle modalità di notificazione della medesima, inviata con posta raccomandata (v. art. 11 co. 2 R.D. 275/29), attualizzando la disposizione, con posta elettronica certificata, avente pari valore legale, a firma del Presidente dell'ordine territoriale, rispetto ad un comportamento, che, attraverso la fattispecie regolata dalla direttiva, diventa un comportamento illecito tipico sotto il profilo disciplinare, cui è attribuita una sanzione altrettanto tipica, l'avvertimento, che viene irrogata con le forme dell'art. 12 del regolamento professionale, previa istruttoria che garantisce il diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti. A norma delle disposizioni professionali vigenti, i termini "pena", "pena disciplinare" e "sanzione" sono utilizzati alternativamente e vanno intesi come sinonimi.*



2. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo sulla formazione continua nei termini, di cui al punto 1, l'Ordine territoriale irrognerà la sanzione dell'*avvertimento*, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina. I crediti formativi mancanti dovranno essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente.
  3. In materia di formazione continua, la sanzione dell'*avvertimento* può essere comminata soltanto una volta. Restano ferme le disposizioni relative alla recidiva ovvero di reiterazione dell'inadempimento all'obbligo formativo per il quinquennio successivo.
  4. l' *avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 30 crediti formativi;
  5. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 13 crediti formativi;
  6. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 7 crediti formativi;
  7. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art. 5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell'*avvertimento*.
- f) Per periodi a regime "*misto*" (*normale, ridotto, con esenzione*) si determina il limite minimo di CFP nel quinquennio in relazione alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi. Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "*misti*" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:
- sei mesi di "*esenzione*" nel regime "*normale*":  $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP}$  nel quinquennio;
  - otto mesi di "*esenzione*" nel regime "*ridotto*":  $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP}$  nel quinquennio;
  - quaranta mesi di regime "*normale*" e venti mesi di regime "*ridotto*":  $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP}$  nel quinquennio.
- g) L'attività formativa riguardante etica, deontologia, ecc., con obbligo di 15 CFP/quinquennio, non è soggetta al regime di riduzione per chi abbia superato il 65° anno di età (art. 5, comma 2. delle Linee guida).
- h) In ogni ipotesi di inosservanza di precetti in materia di formazione, in caso di *recidiva* perfezionata nel quinquennio successivo a quello in cui si è già patita una qualsiasi sanzione disciplinare per inadempienza all'obbligo di formazione continua, l'organo disciplinare dovrà adottare la sanzione immediatamente più elevata rispetto a quella che sarebbe spettata ove non ci fossero stati i presupposti della recidiva. Stesso criterio si adotterà per la 2<sup>a</sup> e le successive *recidive*.
- i) La sanzione della sospensione non esonera il professionista dall'obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione.
- l) L'impegno formativo è escluso per i professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle Linee guida sulla formazione continua, che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dichiarino di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. La dichiarazione di non esercitare effettivamente la professione regolamentata, rientra tra le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e, per l'effetto, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Nel caso l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio contenga dichiarazioni false o mendaci e/o formino o utilizzino atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità mendaci, integrano una fattispecie di illecito, perseguibile in sede civile e penale, oltre a costituire illecito disciplinare.**
- m) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 DPR 445/200 e succ. mod. ed integr., fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 DPR cit., qualora dal controllo, di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**
- n) Gli albi professionali sono pubblici. La sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è segreta e il cittadino può conoscerla. Ogni provvedimento disciplinare deve essere annotato sull'albo professionale<sup>9</sup>.**

<sup>9</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148") in Gazz.Uff. n. 189 del 14 agosto 2012) - Art. 3. Albo unico nazionale:

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.



Fermo restando Le indicazioni sul piano sanzionatorio descritte nei punti precedenti sono riepilogate nei prospetti semplificativi allegati:

**Le indicazioni sul piano sanzionatorio, contenute nella presente direttiva e descritte nei punti precedenti, costituiscono una esemplificazione rispetto ai comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali previsti dalla legge ed espressi dal codice deontologico.**

**Tali indicazioni sono riepilogate nei prospetti semplificativi che seguono:**

- Allegato A: Prospetto saldo CFP nel quinquennio;
- Allegato B: Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato C: Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato D: Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo.

Le presenti direttive trovano applicazione a tutti gli illeciti per violazione dell'obbligo formativo riscontrati dall'Organismo Territoriale al termine del quinquennio di riferimento. L'irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza estingue l'obbligo della formazione continua per il quinquennio di riferimento.

#### Allegato A

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

##### Prospetto del saldo CFP nel quinquennio

Regime	rif. al testo	d) 120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	e) 40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	f) 100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Proroga di 6 mesi Avvertimento in caso di ulteriore inadempienza	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Avvertimento	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
Censura	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 1 mese	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Avvertimento	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":  
 $54/60 \times 120 \text{ CFP}/q. = 108 \text{ CFP nel quinquennio};$
2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":  
 $52/60 \times 40 \text{ CFP}/q. = 35 \text{ CFP nel quinquennio};$
3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":  
 $(40/60 \times 120 \text{ CFP}/q.) + (20/60 \times 40 \text{ CFP}/q.) = 93 \text{ CFP nel quinquennio}.$

#### Allegato B

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

##### Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

All'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, il primo comma, nel confermare la natura pubblica degli albi territoriali, introduce l'obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Il comma 2 istituisce l'Albo Unico Nazionale. La novella regolamentare concerne proprio la previsione, che debbano essere riportati negli Albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare





Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime “normale”	40 CFP nel quinquennio Regime “ridotto”	100% CFP nel quinquennio Regime “misto”
<i>Avvertimento</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Censura</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione fino a 2 mesi</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Censura</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi “misti” nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di esenzione nel regime “normale”:  
 $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio};$
- otto mesi di esenzione nel regime “ridotto”:  
 $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio};$
- quaranta mesi di regime “normale”, venti mesi di regime “ridotto”:  
 $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio}.$

#### Allegato C

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all’obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

#### Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime “normale”	40 CFP nel quinquennio Regime “ridotto”	100% CFP nel quinquennio Regime “misto”
<i>Censura</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Sospensione fino a 2 mesi</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione fino a 4 mesi</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi “misti” nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di esenzione nel regime “normale”:  
 $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio};$
- otto mesi di esenzione nel regime “ridotto”:  
 $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio};$
- quaranta mesi di regime “normale”, venti mesi di regime “ridotto”:  
 $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio}.$

#### Allegato D

**Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all’obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.**

#### Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime “normale”	40 CFP nel quinquennio Regime “ridotto”	100% CFP nel quinquennio Regime “misto”
Sanzione				



Sospensione fino a 1 mese	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	2.	< 90 CFP	< 13 CFP	< 75% CFP
Sospensione fino a 4 mesi	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 6 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi “misti” nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime “normale”:

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime “ridotto”:

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime “normale”, venti mesi di regime “ridotto”:

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$

\*\*\*\*\*

Al termine, dopo ampio dibattito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

## IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

### E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

#### **DELIBERA N. 61/10 del 9 maggio 2019**

1) di approvare con decorrenza immediata le modifiche della direttiva su sanzioni disciplinari per l’inosservanza dell’obbligo della formazione continua nel testo coordinato riportato in narrativa che è parte integrante della presente delibera;

2) di approvare la proposta di modifica del regolamento sulla formazione continua secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 nel testo coordinato riportato in narrativa che è parte integrante della presente delibera;

3) di portare la proposta di cui al punto precedente in sede di assemblea dei Presidenti al fine di dividerne i contenuti e raccogliere eventuali osservazioni;

4) all’esito delle determinazioni dell’assemblea dei Presidenti, di inviare al Ministero vigilante il nuovo regolamento con richiesta di pubblicazione sul bollettino ministeriale;

5) all’esito dell’avvenuta approvazione senza modifiche del regolamento sulla formazione da parte del Ministero della Giustizia, di approvare le conseguenti modifiche delle Linee guida sulla Formazione Continua nel testo coordinato riportato in narrativa che è parte integrante della presente delibera;

6) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

#### **8) schema di DM di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento professionale – parere del CNPI da fornire al MIUR**

Il Vicepresidente informa di non avere al momento una bozza di documento da inviare al MIUR da sottoporre all’attenzione dei Consiglieri. Chiede, per economia di lavoro, di avere una delega





per coinvolgere la UMO Università per redigere il parere. Definito il documento, lo stesso verrà veicolato a tutti i Consiglieri per una condivisione generale prima della spedizione ufficiale.

Al termine, dopo breve premessa, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N. 62/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di delegare la UMO Università al fine di predisporre la bozza di parere da inviare al MIUR relativa al DM di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento professionale;
- 2) di veicolare la bozza di cui al punto 1 a tutti i consiglieri al fine di procedere, salvo intese, all'invio al MIUR;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**11) progetto comunicazione per Università e orientamento**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**9) programma Assemblea dei Presidenti**

Il **Presidente** distribuisce una bozza contenente la proposta operativa relativa alla giornata dedicata all'Assemblea dei Presidenti. Espone brevemente i contenuti del programma da lui predisposto. Segue ampio dibattito per meglio pianificare la scaletta con gli argomenti da trattare e il relativo programma della giornata. Al termine si concorda unanimemente per la seguente impostazione:

intanto, considerando che c'è una richiesta di dare maggiore spazio ai Collegi, non viene previsto uno spazio specifico per la Cassa di Previdenza (salvo i consueti saluti istituzionali e le comunicazioni di carattere generale che la Cassa intenderà dare).

Pertanto l'impostazione della giornata sarà la seguente:

Ore 9:00 – Registrazione

Ore 9:20 – Saluti istituzionali (Presidente CNPI, Presidente EPPI e Rappresentanze sindacali)

Ore 9:45 - Relazione del Presidente su attività svolta e programma di lavoro (si parlerà di Lauree professionalizzanti e convenzioni, situazione sulla Formazione Continua con analisi dei dati aggiornati sui CFP riscontrati a seguito della proroga deliberata, Orientamento studenti;

Ore 10:30 - Interventi degli Organismi Territoriali ed eventuale votazione (per gli aventi diritto)



Ore 11:00 - Risposte dei Consiglieri Nazionali agli interventi dei Presidenti degli Ordini

Ore 12:30 - intervento del Presidente di Opificium su progetti ed iniziative in corso

Ore 13:30 - Pausa Pranzo

Ore 14:30 - Question time

Ore 16:30 - Conclusioni e chiusura lavori (Presidente)

Al termine, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

**DELIBERA N. 63/10 del 9 maggio 2019**

1) di approvare la scaletta degli argomenti e il relativo programma della giornata;

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**10) Albo unico – correzione errori attribuzione CFP**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**12) nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del CNPI**

Il Consigliere **Segretario** riferisce che l'elenco degli esperti operativi dei gruppi di lavoro è stato completato con tutte le richieste pervenute. La composizione dei vari gruppi è poi stata inoltrata nei giorni scorsi per conoscenza e controllo a tutti i Consiglieri.

L'elenco definitivo è riportato di seguito:

*Gruppo di Lavoro Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria*

Coordinatore Sergio Comisso

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Massimo	Bastelli	Bologna	Edilizia
Silvano	Da Roit	Treviso	Mineraria
Lucio	De Simone	Napoli	Edilizia
Giacomo	Di Lisio	Chieti	Elettronica e Telecomunicazioni
Andrea	Franco	Belluno	Edilizia
Fabio	Grasso	Cagliari	Chimica Mineraria
Giovanni Camillo	Isu	Cagliari	Elettrotecnica
Claudio	Modesto	Roma	Edilizia
Corrado	Monaca	Ragusa	Edilizia
Marco	Pasquini	Firenze	Edilizia
Salvatore	Tricomi	Enna	Mineraria
Stefano	Zoffo	Udine	Edilizia



*Gruppo di Lavoro Catasto, Topografia e sistemi informativi, valutazioni immobiliari*  
Coordinatore Antonio Daniele Barattin

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Ettore	Barbetta	Varese	Edilizia
Andrea	Caliendo	Avellino	Edilizia
Danilo	Fedele	Udine	Edilizia
Claudio	Gigliotti	Catanzaro	Edilizia
Salvatore	Palascino	Enna	Edilizia
Omar	Pinali	Belluno	Edilizia
Luca	Raffaelli	Prato	Edilizia
Denni	Scarpina	Firenze	Edilizia
Orazio	Spezzani	Como	Edilizia
Maurizio	Toffoli	Venezia	Edilizia
Giuseppe Donato	Tomba	Roma	Edilizia
Mario	Vincenti	Cagliari	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative, (AIDI, PROSIEL)*  
Coordinatore Carlo Alberto Bertelli

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Angelo	Argentieri	Potenza	Elettrotecnica
Oscar Alessandro	Battaglia	Bergamo	Elettrotecnica
Roberto	Bonta'	Pisa	Elettrotecnica
Felice	Bonvini	Cremona	Elettrotecnica
Augusto	Borsetti	Biella e Vercelli	Elettrotecnica
Stefano	Casalini	Pisa	Elettrotecnica
Lorenzo	Cavinato	Padova	Elettronica Industriale
Mauro	Colombo	Varese	Elettronica
Francesco	Comis	Belluno	Elettrotecnica e Automazione
Nicola	D'Aurizio	Chieti	Elettrotecnica
Roberto	Dall'Olio	Bologna	Elettrotecnica e Automazione
Enrico Maria	Dani	Rieti	Elettronica Industriale
Roberto	De Girardi	Milano	Elettrotecnica
Davide	De Nicola	Bergamo	Elettrotecnica
Daniele	Della Bianca	Pordenone	Elettrotecnica
Daniele	Forne'	Sondrio	Elettrotecnica
Fabio	Iannattone	Frosinone	Elettronica e Telecomunicazioni
Giovanni	Lia	Cosenza	Elettrotecnica e Automazione
Paolo	Loperfido	Matera	Elettrotecnica e Automazione
Alessandro	Magrini	Udine	Elettrotecnica
Stefano	Malservisi	Ferrara	Elettrotecnica
Walter	Mangini	Pisa	Elettronica
Ivan	Melissano	Lecce	Elettronica e Telecomunicazioni
Antonino	Messina	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Andrea	Motta	Aosta	Elettrotecnica
Marcello	Paris	Ravenna	Elettrotecnica
Andrea	Pastorelli	Grosseto	Elettrotecnica
Andrea	Prampolini	Modena	Elettronica e Telecomunicazioni
Giuseppe	Pullano	Catanzaro	Elettrotecnica



Loris	Scian	Pordenone	Elettrotecnica
Paolo	Sironi	Milano	Elettrotecnica
Alessandro	Tacchini	Reggio Emilia	Elettrotecnica
Maurizio	Vettor	Modena	Elettrotecnica
Marco	Zani	Brescia	Elettrotecnica e Automazione
Carmen	Zonfa	L'Aquila	Elettronica e Telecomunicazioni
Danilo	Zulian	Belluno	Elettrotecnica

*Gruppo di Lavoro Termotecnica ed impianti affini, Energia in genere (AICARR, ANIT, ATIG, CTI)*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marino	Bara	Ancona Macerata	Meccanica
Alberto	Bevini	Modena	Termotecnica
Giandomenico	Brentel	Padova	Meccanica
Cristian	Cecchet	Belluno	Metalmeccanica
Stefano	Cervi	Reggio Emilia	Meccanica
Omar	Da Rold	Belluno	Meccanica
Cesare	Giarba	Sondrio	Termotecnica
Riccardo	Gioli	Pisa	Fisica Industriale
Andrea Luca	Mantovani	Aosta	Termotecnica
Tommaso	Martellini	Pescara	Meccanica
Matteo	Montagner	Varese	Termotecnica
Stefano	Moroncelli	Rimini	Termotecnica
Giancarlo	Norassi	Milano	Termotecnica
Guido	Salerno	Cosenza	Meccanica
Sandro	Silvan	Venezia	Meccanica
Ciro	Spinicchia	Rieti	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marco	Bognolo	Vicenza	Meccanica
Giovanni	Fava	Parma	Meccanica
Giuseppe	Giorgetti	Varese	Metalmeccanica
Vanni	Valeri	Pesaro Urbino	Elettrotecnica
Fabio	Vasirani	Reggio Emilia	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Acustica, tecnici competenti in acustica*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Aldo	Aimone	Napoli	Informatica
Roberto	Bianucci	Pistoia	Elettrotecnica
Enrico	Guidi	Arezzo	Meccanica
Ugo Stefano	Matteoni	Lucca	Chimica Industriale
Silvino	Palmitesta	Chieti	Elettronica Industriale
Corrado	Pizzoni	Pesaro Urbino	Chimica Industriale
Gianmaria	Rasi	Padova	Fisica Industriale



Salvatore	Zaccone	Catania	Elettronica
-----------	---------	---------	-------------

*Gruppo di Lavoro Informatica, Telecomunicazioni, Disposizioni in materia di privacy*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Filippo	Carollo	Palermo	Informatica
Silvio	Carosa	L'Aquila	Elettronica Industriale
Alberico	Cilio	Cosenza	Informatica
Giovanni	De Baggis	Roma	Elettronica Industriale
Luigi	Malatesta	Caserta	Informatica
Angelo	Pagano	Avellino	Informatica
Pietro	Suffritti	Modena	Informatica
Ezio	Testa	Latina	Informatica

*Gruppo di Lavoro Settore Design e Tessile*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Corrado	Delizia	Napoli	Tessile
Marco	Dominici	Prato	Tessile
Valter	Macorig	Padova	Informatica
Giovanni	Sommariva	Varese	Chimica Tintoria - Tessile
Melania	Zappa	Caserta	Disegno Di Tessuti

*Gruppo di Lavoro Chimica e Tecnologie Alimentari, Ambiente e Rifiuti*

Coordinatore Antonio Perra

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Andrea	Ascani	Ancona Macerata	Chimica industriale
Silvano	Bedogni	Reggio Emilia	Tecnologie Alimentari
Giuseppe	Catalani	Lecco	Chimica
Raffaele	Cioffi	Napoli	Chimica Industriale
Antonella	Cotumaccio	Napoli	Chimica
Massimiliano	Desogus	Cagliari	Chimica
Federico	Ghimenti	Pisa	Fisica Industriale
Salvatore	Montanino	Caserta	Chimica Industriale
Filippo	Nunziata	Milano	Tecnologie Alimentari
Ester	Pietta	Cremona	Tecnologie Alimentari
Mario	Ragusa	Trapani	Tecnologie Alimentari
Lionello	Rossi	Rieti	Meccanica

*Gruppo di Lavoro Prevenzione Incendi*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Marco	Bazzo	Pordenone	Metalmeccanica
Pasquale	Bucca	Rieti	Elettronica e Telecomunicazioni
Adriano	Bulfon	Udine	Termotecnica
Geraldo	Cappiardi	Firenze	Elettronica Industriale
Arturo	Cavaliere	Ancona Macerata	Elettrotecnica
Pietro	De Faveri	Venezia	Elettronica Industriale



<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Salvatore	Di Giovanni	Trapani	Elettronica
Giovanni	Digiuni	Cremona	Meccanica
Roberto	Fabbiane	Belluno	Meccanica - Elettronica
Stefano	Felicioni	Sondrio	Elettronica e Telecomunicazioni
Roberto	Forzoni	Pistoia	Meccanica
Riccardo	Fuzio	Pisa	Costruzione Aeronautiche
Alessandro	Lorenzani	Modena	Termotecnica
Ezio Michele	Marcucci	Chieti	Elettrotecnica
Paolo	Melis	Cagliari	Edilizia
Emilio	Pontarollo	Padova	Termotecnica
Michele	Rainieri	Parma	Elettrotecnica
Giuseppe	Rubino	Bergamo	Meccanica
Davide	Triacca	Varese	Elettrotecnica
Maurizio	Vandi	Rimini	Termotecnica
Franco	Vespo	Pordenone	Metalmeccanica

*Gruppo di Lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regione*

Coordinatore Carlo Alberto Bertelli

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Antonio	Albergo	Lecce	Chimico
Massimiliano	Barberio	L'Aquila	Elettronica
Vito	Bono	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Alessandra	Bugnano	Cuneo	Chimica Industriale
Gabriele	Cassietti	Trento	Chimica Industriale
Roberto	Cerritelli	Chieti	Meccanica
Cristina	Cipollini	Lucca	Elettronica e Telecomunicazioni
Patrizia	Incampo	Bari	Termotecnica
Jacopo	Marchese	Pavia	Elettrotecnica e Automazione
Walter	Marion	Venezia	Meccanica
Enzo	Melzani	Brescia	Elettronica
Vincenzo	Osmetti	Sondrio	Meccanica
Roberto	Ottolitri	Padova	Elettrotecnica
Natalino	Priscoglio	Padova	Elettronica Industriale
Roberto Antonio	Randon	Vicenza	Chimica Tintoria
Biagio	Rotondo	Roma	Edilizia
Elena	Strona	Biella e Vercelli	Industria Tintoria
Mauro	Toniolo	Venezia	Chimica Industriale
Stefano	Troi	Belluno	Edilizia
Rocco	Verrigni	Pescara	Elettrotecnica e Automazione
Arnaldo	Zaffanella	Cremona	Elettrotecnica e Automazione

*Gruppo di Lavoro Infortunistica Stradale, ruoli e incarichi CTU*

Coordinatore Giovanni Esposito

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Walter	Boschet	Varese	Meccanica
Alessandro	Campagnoli	Biella e Vercelli	Meccanica



Giorgio	Cavallin	Padova	Elettrotecnica e Automazione
Alessandro	Chiaravalloti	Pescara	Meccanica
Agostino	Chinello	Padova	Termotecnica
Marco	David	Bologna	Metalmecanica
Francesco	De Simone	Napoli	Meccanica
Angelo	Melis	Cagliari	Meccanica
Tiziano	Pelaccia	Chieti	Meccanica
Giovanni	Pierluca	Ancona Macerata	Elettronica Industriale
Gian Piero	Rossi	Sondrio	Meccanica
Vito	Saladino	Trapani	Elettrotecnica
Domenico	Tersigni	Frosinone	Elettrotecnica

*Gruppo di Lavoro Associazioni professionali riconosciute e Settore professionale non regolamentato*

Coordinatore Guido Panni

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Mauro	Grazia	Bologna	Termotecnica
Fabrizio	Mancini	Ancona Macerata	Telecomunicazioni
Nicolo'	Vitale	Catania	Elettrotecnica
Andrea	Zorza	Cremona	Tecnologie Alimentari

*Gruppo di Lavoro Giovani e pari opportunità*

Coordinatore Guido Panni

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Angelina	Acampora	Napoli	Elettrotecnica
Luca	Fedele	Roma	Elettrotecnica e Automazione
Luca	Gatti	Milano	Termotecnica
Fabrizio	Innocenzi	Perugia	Meccanica
Giovanni	Ledda	Cagliari	Fisica Industriale
Margherita	Nola	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Giovanna Maria	Roma	Messina	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Qualità parametri compensi professionali, Contrattualistica ed equo compenso*

Coordinatore Alessandro Maffucci

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Giovanni	Favole	Cuneo	Meccanica
Leonardo	Minaudo	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Maurizio	Papale	L'Aquila	Chimica Industriale
Enrico	Rossi Ciucci	Perugia	Meccanica
Michele	Proto	Chieti	Elettrotecnica
Massimo	Soldati	Siena	Edilizia

*Gruppo di Lavoro Industria 4.0 e innovazioni tecniche*

Coordinatore Vanore Orlandotti

<i>Nominativo</i>		<i>Ordine</i>	<i>Specializzazione</i>
Nicola	Barsotti	Pisa	Edilizia
Marco Giovanni	Buffoni	Lecco	Elettronica Industriale
Simone	Fabianelli	Arezzo	Metalmecanica





Aldo	Giannantoni	L'Aquila	Elettrotecnica e Automazione
Mario	Melodia	Trapani	Elettrotecnica e Automazione
Giovanni	Rapino	Chieti	Elettrotecnica
Silvio	Salvadori	Pisa	Elettronica e Telecomunicazioni

Chiede pertanto di deliberare l'ultimo aggiornamento in questione.

Dopo l'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N.64/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di confermare l'approvazione definitiva della composizione dei GdL del Consiglio Nazionale come da elenco riportato nella narrativa della presente delibera;
- 2) di confermare le precedenti determinazioni in ordine alle modalità di funzionamento, di riconoscimento delle diarie di presenza e di rimborso spese;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori**

Il **Consigliere Esposito** presenta le richieste di rinnovo triennale delle autorizzazioni a svolgere le attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua dei seguenti enti formatori:

- Aiesil
- Uni

**Valutata** la completezza e l'idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti necessari all'autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELIBERA N.65/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori:
  - Aiesil
  - Uni



2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 e 5 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

Il **Consigliere Esposito** presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente:

- Teknoinforma di Troisi Giulia

**Valutata** la completezza e l'idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di cui all'allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016;

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull'istruttoria preliminare, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N.66/10 del 9 maggio 2019**

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente:

- Teknoinforma di Troisi Giulia – P.IVA 05444280654 con sede legale in Salerno via Vincenzo Sica, 39 – 84125;

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 5 comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**14) ratifica e concessione patrocini – Ordine dei Periti Industriali di Cagliari**

**Vista** la richiesta di patrocinio non oneroso avanzata dall'Ordine dei Periti Industriali di Cagliari per il seminario di Prevenzione Incendi che si svolgerà a Cagliari il 17 maggio 2019.

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell'esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI



E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N.67/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso del CNPI per il seminario di Prevenzione Incendi
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**14) ratifica e concessione patrocini – Tecnoborsa S.C.p.A.**

**Vista** la richiesta di patrocinio non oneroso avanzata dal Prof. Giampiero Bambagioni di Tecnoborsa S.C.p.A. per il Convegno “Qualità delle valutazioni immobiliari orientate alle esecuzioni immobiliari”, che si terrà a Milano presso il Palazzo Reale a Piazza Duomo, il 31 maggio 2019.

**Considerata** la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
**DELIBERA N.68/10 del 9 maggio 2019**

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI per il Convegno “Qualità delle valutazioni immobiliari orientate alle esecuzioni immobiliari” che si terrà a Milano presso il Palazzo Reale a Piazza Duomo, il 31 maggio 2019;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

\*\*\*\*\*

**15) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**16) comunicazioni dei Consiglieri Nazionali**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

**1) approvazione verbali sedute n. 8 e 9;**

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*



**Alle ore 21.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale.**

L.C.S.